



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence



Volume 3
Number 1
June 2023

Bologna
University Press



Direzione/Editors: A. Banfi (Univ. Bergamo), G. Luchetti (Univ. Bologna), M. Ricciardi (Univ. Milano Statale).

Comitato Direttivo/Editorial Board: M. Brutti (Univ. Roma Sapienza), A. Calore (Univ. Brescia), E. Cantarella (Univ. Milano Statale), E. Chevreau (Univ. Paris Panthéon), M. Miglietta (Univ. Trento), E. Stolfi (Univ. Siena).

Comitato Scientifico/Scientific Committee: Sergio Alessandri (Univ. Bari), Francisco J. Andrés Santos (Univ. Valladolid), Martin Avenarius (Univ. Köln), Ulrike Babusiaux (Univ. Zürich), Christian Baldus (Univ. Heidelberg), Maurizio Bettini (Univ. Siena), Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza), Mauro Bonazzi (Univ. Utrecht), Amelia Castresana Herrero † (Univ. Salamanca), Marco Cavina (Univ. Bologna), Orazio Condorelli (Univ. Catania), Pietro Costa (Univ. Firenze), Laura D'Amati (Univ. Foggia), Wojciech Dajczak (Univ. Poznań), Lucio De Giovanni (Univ. Napoli Federico II), Oliviero Diliberto (Univ. Roma Sapienza), Athina Dimopoulou (Nat. Kap. Univ. Athens), Elio Dovere (Univ. Napoli Parthenope), Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore), Giuseppe Falcone (Univ. Palermo), Michael Gagarin (Texas Univ.), Jean-François Gerkens (Univ. Liège), Peter Gröschler (Univ. Mainz), Alejandro Guzmán Brito † (Pont. Univ. Cat. Valparaiso), Akira Koba (Univ. Tokyo), Umberto Laffi (Univ. Pisa-Accad. Naz. Lincei), Andrea Lovato (Univ. Bari), William N. Lucy (Univ. Durham), Lauretta Maganzani (Univ. Milano Cattolica), Valerio Marotta (Univ. Pavia), Thomas McGinn (Vanderbilt Univ.), Guido Melis (Univ. Roma Sapienza), Carlo Nitsch (Univ. Napoli Federico II), Antonio Padoa-Schioppa (Univ. Milano Statale), Javier Paricio Serrano (Univ. Complutense Madrid), Aldo Petrucci (Univ. Pisa), Johannes Platschek (Univ. München), Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II), Gianni Santucci (Univ. Bologna), Nicoletta Sarti (Univ. Bologna), Aldo Schiavone (ERC-Univ. Roma Sapienza), Alessandro Somma (Univ. Roma Sapienza), Gerhard Thür (Öst. Akad. d. Wiss.), Eduardo Vera-Cruz Pinto (Univ. Lisboa).

Segretario di Redazione: F. Tamburi

Comitato di Redazione: T. Beggio, P. Biavaschi, F. Bonin, P. Carvajal, A. Cirillo, G. Cossa, S. Di Maria, M. Fino, M. Frunzio, O. Galante, S. Liva, E. Marelli, F. Mattioli, A. Nitsch, I. Pontoriero, J. Ruggiero, E. Sciandrello, G. Turelli.



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence

Volume 3
Number 1
June 2023

Specula Iuris è resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

Direttore Responsabile
Giovanni Luchetti

Editorial office
email: redazione@speculaiuris.it

Web page
<http://www.speculaiuris.it>

Print subscription (2 issues)
€ 125

Subscription office
ordini@buponline.com

Publisher
Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza, 10
40123 Bologna (Italy)
tel.: +39 051 232882
fax: +39 051 221019

ISSN: 2784-9155
ISSN online: 2785-2652
ISBN: 979-12-5477-332-1
ISBN online: 979-12-5477-333-8
Doi: doi.org/10.30682/specula0301

Registrazione
Tribunale di Bologna, n. 8567 del 03/06/2021

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza Creative Commons CC-BY 4.0
One year after the first publication, paper are licensed under a Creative Commons attribution CC-BY 4.0

Graphic Layout
DoppioClickArt – San Lazzaro (BO)

Cover
L'Illustratore (Bologna, 1346), miniatura tratta dal *Decretum Gratiani* con glosse di Bartholomaeus Brixiensis (Ginevra, Bibliothèque de Genève, Ms. Lat. 60, f. 2r).

Sommario

DIRITTI ANTICHI

Deformità o illegittimità?

Alcune considerazioni sul νόμος licurgico relativo all'ἀγεννές καὶ ἄμορφον
(Plut. *Lyc.* 16.1-2)

7

LAURA PEPE

Il ruolo 'costituzionale' etrusco tra *regnum* e *Romana respublica*:
esegesi e critica delle fonti

31

ELIO DOVERE

Sull'originario significato del termine «paelex»

85

FERDINANDO ZUCCOTTI †

LE TRADIZIONI GIURIDICHE

Rechtsnachfolge unerwünscht oder: Vangerows wissenschaftlicher Nachlass

105

CHRISTIAN BALDUS

FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

Il concetto di solidarietà e la terza via tra socialismo e capitalismo.

A proposito di Leon Bourgeois

121

GUIDO ALPA

Ordinare il caos

Parte I: Cormanin e la nascita del diritto amministrativo

135

MARCO FIORAVANTI

Orestano-de Marini-Raggi: influenze e rimandi

155

ANTONELLO CALORE

DIRITTI ANTICHI

Deformità o illegittimità? Alcune considerazioni sul νόμος licurgico relativo all'ἀγεννῆς καὶ ἄμορφον (Plut. Lyc. 16.1-2)

Laura Pepe

Professore Associato, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Università degli Studi di Milano

Abstract (Italiano)

In un noto e problematico passo della *Vita di Licurgo*, Plutarco riporta la notizia per cui, a Sparta, erano gli anziani della tribù (e non già il padre, come di regola capitava altrove) a decidere delle sorti dei neonati, e a decretare la morte (non è chiaro se in modo diretto, per precipitazione, ovvero indiretto, per esposizione) degli infanti deformi. La dottrina moderna ha a lungo discusso circa l'attendibilità della notizia (non testimoniata da alcun altro autore antico), e sul suo effettivo contenuto. In un riesame complessivo del passo plutarco, e in un'analisi di alcuni dei suoi elementi lessicali e strutturali, questo contributo si propone di dimostrare che oggetto dello scrutinio dei πρεσβύτατοι erano non già infanti, ma più verosimilmente i bambini (παιδάρια, dice Plutarco) che si apprestavano a iniziare la ἀγωγή, e che il principale elemento che determinava un giudizio di rigetto era la legittimità di filiazione (significata nel passo plutarco dalla coppia aggettivale ἀγεννῆς καὶ ἄμορφον).

Parole chiave: Sparta, Licurgo, Plutarco, filiazione, deformità

Abstract (English)

In a well-known, debated passage from his Life of Lycurgus, Plutarch reports that in Sparta the destiny of the newborns was in the hands of the elders of the tribe (not of the father, as usually happened elsewhere); he adds that the elders sent the deformed babies to death (it is unclear whether directly, by precipitation, or indirectly, by exposure). Modern scholars have at length debated both the reliability of this news (not recorded by any other ancient source) and its actual content. In an overall re-examination of the passage, which includes especially an analysis of some of its lexical and structural elements, this contribution aims to demonstrate that the object of the scrutiny by the Spartan πρεσβύτατοι were not the infants, but more likely the children (Plutarch calls them παιδάρια) who were old enough to enter the ἀγωγή; the main element which determined a judgement of rejection (indicated in the Plutarchean passage by the adjectives ἀγεννῆς καὶ ἄμορφον) was the illegitimate birth of the kid.

Keywords: Sparta, Lycurgus, Plutarch, filiation, deformity

1. Nella *Costituzione degli Spartani*, Senofonte ricorda che Licurgo, il leggendario autore di quei νόμοι grazie ai quali la città raggiunse la sua εὐδαιμονία (Xen. *Lac. Pol.* 1.2)¹, volle attribuire parità di diritti – sancendo dunque che fossero riconosciuti come Spartiati, Ὅμοιοι – a tutti coloro che avessero soddisfatto specifici requisiti (τὰ νόμιμα; Xen. *Lac. Pol.* 10.7). Quali fossero questi νόμιμα non si specifica, ma lo si può – almeno in parte – desumere da altri passi, anche estranei all’opera senofontea. Sicuramente essi contemplavano la c.d. ἀγωγή (Xen. *Lac. Pol.* 3.3), la necessità di frequentare regolarmente i pasti in comune, contribuendo a essi (Aristot. *Pol.* 1271a26–37), il fatto di non trarre sostentamento dal lavoro manuale (Xen. *Lac. Pol.* 7.2; Plut. *Lyc.* 24.2), o ancora di non aver tenuto comportamenti passibili di ἀτιμία – come, in particolare, l’aver dimostrato viltà in battaglia (Xen. *Lac. Pol.* 9.6; Plut. *Ages.* 30.3–4)².

Un celebre passo della *Vita di Licurgo* plutarchea (Plut. *Lyc.* 16.1–2) porta però a ritenere che il primo di questi νόμιμα, la *condicio sine qua non* per accedere alla condizione di Spartiata, fosse, nei primi giorni di vita, il superamento dell’esame autoptico compiuto dagli anziani della tribù:

τὸ δὲ γεννηθὲν οὐκ ἦν κύριος ὁ γεννήσας τρέφειν, ἀλλ’ ἔφερε λαβὼν εἰς τόπον τινὰ λέσχην καλούμενον, ἐν ᾧ καθήμενοι τῶν φυλετῶν οἱ πρεσβύτατοι καταμαθόντες τὸ παιδάριον, εἰ μὲν εὐπαγῆς εἶη καὶ ῥωμαλέον, τρέφειν ἐκέλευον, κληρὸν αὐτῷ τῶν ἑνακισχιλίων προσνειμάντες. εἰ δ’ ἀγεννὲς καὶ ἄμορφον, ἀπέπεμπον εἰς τὰς λεγομένας Ἀποθέτας, παρὰ Ταῦγετον βαραθρῶδη τόπον, ὡς οὔτε αὐτῷ ζῆν ἄμεινον ὄν οὔτε τῇ πόλει τὸ μὴ καλῶς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πρὸς εὐεξίαν καὶ ῥώμην πεφυκός.

Ricorda dunque Plutarco che a Sparta il genitore non era κύριος, non poteva decidere autonomamente di crescere (τρέφειν) il figlio (τὸ γεννηθέν); doveva invece prenderlo e portarlo in un luogo di pubblico ritrovo chiamato λέσχη (cfr. anche Plut. *Lyc.* 25.2)³, in cui sedevano i πρεσβύτατοι, i più anziani delle tribù⁴. Qualora, dopo il loro esame, il bambino (τὸ παιδάριον) apparisse εὐπαγῆς καὶ ῥωμαλέον, «robusto e forte», questi ordinavano di allevarlo e gli attribuivano uno dei novemila lotti di terra; se invece risultasse ἀγεννὲς καὶ ἄμορφον, «malnato e deforme», lo mandavano alle cosiddette Ἀπόθεται, un luogo voraginoso presso il monte Taigeto: pensavano che fosse meglio che non visse, nell’interesse suo e dell’intera città, colui che la natura sin dall’inizio non aveva dotato di vigore e di forza.

¹ Sugli elementi leggendari della figura di Licurgo si veda, da ultimo, NAFISSI 2018 (a cui si rimanda per la nutrita bibliografia precedente).

² Per un elenco più dettagliato di tali νόμιμα si rimanda a MACDOWELL 1986, pp. 42–46.

³ A Sparta le λέσχει erano due: quella dei Κροτανοί (Paus. 3.14.2) e la Ποικίλη (Paus. 3.15.8). Sulla possibile relazione tra Licurgo (associato con Ἀτὴνα Χαλκιοίκος) e la λέσχη nominata da Omero (*Od.* 18.329) e da Esiodo (*Op.* 493: χάλκειον... λέσχην) si veda PICCIRILLI 1980, pp. 261–262.

⁴ Per CHRIMES 1952, p. 421, gli anziani in questione sono da identificare con i membri della γερουσία (formata dagli esponenti delle tre tribù degli Illei, dei Dimani e dei Panfilii); e cfr. anche FIGUEIRA 1986, pp. 165–213, part. 171. Più ragionevole intendere invece, con OGDEN 1994, p. 92, che si tratti dei più vecchi della tribù a cui apparteneva il padre del bambino.

Poiché si iscrive perfettamente nell'immagine caratteristica, e ai più familiare, di una società iperselettiva e fortemente militarizzata, il contenuto del passo plutarcoo appena riportato è divenuto nel tempo molto popolare, anche se poi l'attendibilità della notizia riferita da Plutarco relativa al controllo pubblico dei neonati è stata da più parti messa in dubbio; ma anche quando la storicità del passo sia – in tutto o in parte – ammessa, la sua interpretazione rimane estremamente controversa.

Dopo una panoramica sullo stato dell'arte, questo contributo si propone di ritornare sul passo per svolgere su di esso alcune riflessioni, allo scopo di dimostrare tanto che non vi sono motivi fondati per rigettare la notizia come inattendibile, quanto anche di capire chi era soggetto a scrutinio e su quali basi la selezione a cui il passo allude poteva essere effettuata.

2. La principale ragione che ha indotto buona parte della critica a ritenere non fededegno il passo sopra citato risiede innanzitutto nel fatto che Plutarco è il solo, tra gli autori greci antichi, a riferire del peculiare esame a cui i neonati di Sparta venivano sottoposti. Non una parola di tale pratica, a tacer d'altro, si trova nella *Costituzione degli Spartani* di Senofonte, che pure si sofferma a lungo sulla eugenetica matrimoniale finalizzata alla generazione di figli fisicamente perfetti e sulla successiva ἀγωγή licurghica (Xen. *Lac. Pol.* 1.4-9)⁵. Ancora – si è detto –, se la notizia fosse genuina, la realtà spartana mostrerebbe una stridente difformità rispetto alla prassi in uso nelle altre πόλεις greche, in cui spettava non già a un'istituzione pubblica – i più anziani delle tribù –, bensì al padre, e a lui soltanto, il diritto di riconoscere il figlio come proprio e di crescerlo come membro della sua famiglia⁶; tanto più che a Sparta – ammesso e non concesso che sia vero quel che ricorda Dionigi di Alicarnasso – la porta di casa segnava il confine oltre il quale ciascuno era libero di vivere come voleva, e all'interno del quale la città non poteva intromettersi (Dion. Halic. 20.13.2).

Proprio sulla scorta di tali considerazioni, la notizia di Plutarco è stata ora liquidata come «one of those legends about Sparta»⁷, ora ritenuta buon esempio di quella rappresentazione «partly distorted, partly imaginary» spesso offerta di Sparta da ammiratori non Spartani⁸. Ancora, vi è stato chi, pur riconoscendo che la pratica riferita da Plutarco a Licurgo possa essere provvista di un «historical kernel» (forse una reminiscenza di un antichissimo costume delle tribù doriche presto caduto in disuso), ha negato però che essa sia «historically reliable»: fine della *Vita* plutarcoea, come lo stesso biografo ammette nella

⁵ Sul punto si veda, e.g., COZZOLI 1978a.

⁶ Il riconoscimento del figlio aveva luogo innanzitutto nel corso di un rito privato di purificazione (che ad Atene prendeva il nome di Ἀμφιδρόμια), celebrato generalmente al decimo giorno dopo la nascita, quando si era almeno in parte attenuato il rischio di morte perinatale (si veda, e plurimis, Aristoph. *Av.* 494, 922, con i relativi scoli; Harpocrat. s.v. δεκατεύειν). Seguiva poi un riconoscimento pubblico nel corso di una particolare festa, le Apaturie, durante le quali il padre introduceva il figlio nella fratria (sul punto si veda PARADISO 1988; nonché *infra*, § 9). Sull'esclusivo potere del padre ateniese di accogliere il bambino nella famiglia si veda PEPE 2012; PEPE 2020.

⁷ Così KAPPARIS 2002, p. 157.

⁸ Così CARTLEDGE 2001, p. 93.

parte finale della sua opera, è dimostrare che Licurgo realizzò a Sparta quel modello politico ideale elaborato da filosofi del calibro di Platone, Diogene di Sinope e Zenone di Cizio (Plut. *Lyc.* 31.2-3)⁹. A questo proposito è necessario ricordare – ma sul punto si ritornerà più diffusamente oltre – che per molti studiosi Plutarco è debitore (e di fatto copiatore) di una tradizione utopica che fa capo soprattutto a Platone e Aristotele, ovvero che è portavoce di un ideale eugenetico del tutto estraneo alla società spartana arcaica, ma semmai ascrivibile alla mentalità post-socratica¹⁰.

Per altro verso, una parte della dottrina ha dato maggiore peso agli elementi che deporranno a favore della bontà della regola istituita da Licurgo; una bontà di cui potrebbe essere prova, per esempio, l'indicazione precisa dei luoghi ove era realizzata l'ispezione (λέσχη, Ἀπόθεται), nonché la sua coerente collocazione all'interno delle misure utili alla procreazione di una prole vigorosa, di cui si ha notizia anche al di fuori della *Vita* plutarca: a questo fine tendevano l'allenamento del corpo femminile (Plut. *Lyc.* 14.3; cfr. Xen. *Lac. Pol.* 1.4), le modalità dell'amplesso tra i novelli sposi (Plut. *Lyc.* 15.7-10; cfr. Xen. *Lac. Pol.* 1.5), la cessione della moglie da parte del marito anziano a un partner più giovane (Plut. *Lyc.* 12-13; cfr. Xen. *Lac. Pol.* 1.7-8), come pure la verifica della forza fisica del neonato con bagni nel vino (Plut. *Lyc.* 16.3). Né vi è ragione di stupirsi che la selezione dei nuovi nati fosse affidata a un organo di controllo pubblicamente designato: per Licurgo i figli erano beni comuni della città (κοινὸς τῆς πόλεως, Plut. *Lyc.* 15.14; cfr. Xen. *Lac. Pol.* 6.1-2), che infatti li sottraeva alle famiglie quando, al compimento del settimo anno di età, essi iniziavano a vivere insieme nelle ἀγέλαι¹¹ per iniziare la ἀγωγή (Plut. *Lyc.* 16.7; *Apophth. Lac.* 237a-240a; Xen. *Lac. Pol.* 2-4).

Anche sulla base di questi elementi, vi è stato chi ha semplicemente accolto la notizia plutarca¹², e chi l'ha enfatizzata: si è assunto, per esempio, che a Sparta il vaglio pubblico dei neonati e il conseguente abbandono al loro destino di infanti deformi e malati fosse senz'altro un «legal requirement», necessario in una πόλις in cui erano valorizzati tanto la «racial homogeneity» quanto i «principles of eugenics»¹³ –; si è sottolineato come l'istituzione di cui riferisce Plutarco ben si iscriva nella struttura di una città che contempla la completa subordinazione dell'individuo alla comunità¹⁴; e, ancora, vi è chi ha ritenuto che a Sparta, pro-

⁹ Huys 1996, *passim* e part. pp. 50, 58. L'A., peraltro (si veda pp. 53-55), ammette la possibilità che l'uso antico descritto da Plutarco fosse stato a lungo mantenuto in vita come «mock ritual», come «ceremonial ingredient of a family party» per molti versi simile agli Ἀμφιδρόμια ateniesi (per questo parallelo si veda anche PARADISO 1988, pp. 209-210).

¹⁰ Si veda, e *plurimis*, RANKIN 1965, pp. 411-412; MULHERN 1975, p. 275; MOSSÉ 1983, pp. 85-86, p. 171, nt. 41; Huys 1996, *passim*. *Contra*, ARRIGONI 2008, pp. 179-180.

¹¹ Vi erano termini alternativi per indicare la ἀγέλα; Esichio, per esempio, parla di βούα come suo sinonimo (Hes. *s.v.* βούα: ἀγέλη παίδων <Λάκωνες>), mentre Senofonte di ἴλη (Xen. *Lac. Pol.* 2.7; il passo – che tratta dei giovani εἴρηνες posti alla guida di ciascuna ἴλη – è da confrontare con Plut. *Lyc.* 17.2, in cui si dice che tra gli εἴρηνες erano scelti i capi delle ἀγέλαι).

¹² Si veda, e *plurimis*, MICHELL 1964, pp. 165-166; CARTLEDGE 1987, pp. 22-23.

¹³ GARLAND 2010, p. 14.

¹⁴ BRELICH 2013, p. 131.

prio come a Roma¹⁵, i deformati dovevano essere eliminati pubblicamente in quanto considerati segno della collera e della maledizione divina¹⁶.

In diversa prospettiva, Gustav Glotz cercò di ridimensionare la distanza tra Sparta e le altre πόλεις greche in relazione al diritto paterno di riconoscere un figlio come proprio. Posto che nulla doveva impedire al padre di non crescere dei neonati indesiderati¹⁷, a Sparta il controllo pubblico si aggiungeva a quello privato quando si trattava di primogeniti maschi: in questo caso l'autorità dei πρεσβύτατοι avrebbe verificato in seconda battuta che il neonato fosse abbastanza forte da reggere la severa educazione imposta della città, nel caso evitando di ratificare la decisione paterna di crescere un bambino giudicato non idoneo per i suoi difetti fisici¹⁸.

Ancora, in decisa controtendenza rispetto all'interpretazione tradizionale di una società militarizzata e ben poco empatica con i bambini, qualche anno fa Stefan Link ha rimarcato che l'eccezionalità della pratica spartana di cui riferisce Plutarco, con il controllo pubblico che si sostituiva al potere dei privati, potrebbe essere intesa come efficace strumento protettivo, volto a evitare che i padri, riluttanti a dividere tra più figli il loro κλῆρος, si sbarazzassero con troppa leggerezza dei figli indesiderati o non primogeniti. A suo parere, dunque, la supervisione degli anziani della tribù serviva a impedire l'eliminazione di bambini che, cresciuti, sarebbero stati indispensabili alla πόλις. Un'interpretazione, questa, che ben potrebbe armonizzarsi con quel che Aristotele ricorda nella *Politica* quando tratta il problema della ὀλιγανθρωπία spartana: il filosofo menziona un νόμος sulla τεκνοποιία che incoraggiava gli Spartiati a generare per accrescere il più possibile il loro numero (Aristot. *Pol.* 1270a35-1270b2; e cfr. anche Xen. *Lac. Pol.* 1.3, 10)¹⁹.

L'ipotesi di Link, se pure giustifica in modo razionale la necessità per Sparta di avere guerrieri, non è però esente da critiche; inutile dire che la principale consiste nella constatazione che sarebbe stato pur sempre possibile per i padri liberarsi dei figli indesiderati prima di sottoporli all'esame della comunità²⁰. E, in ogni caso, la benevolenza degli anziani non avrebbe certo riguardato ἄγεννῆς καὶ ἄμορφον, il cui destino sarebbe stato comunque segnato.

¹⁵ Cfr. Dion. Halic. 2.15.2 [lex Rom. 4], che ricorda il divieto, imposto da una legge di Romolo, di uccidere i bambini al di sotto dei tre anni di età, πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάτηρον ἢ τέρας, «a meno che il fanciullo non fosse mutilo o mostruoso»; e Cic. *Leg.* 3.8.19 [tab. 4.1], il quale riporta invece il testo della legge decemvirale che prescriveva di uccidere (*cito <necatus>*) *l'insignis ad deformitatem puer*. Sui due passi e sul significato della *deformitas* a Roma si veda, e *plurimis*, ALBANESE 1999, pp. 4-5, nt. 5; PÉTER 2001, p. 212; MONACO 2011, pp. 396-297 e nt. 1. Da segnalare che, proprio come è avvenuto per il passo plutarco, anche l'attendibilità delle due *leges* riportate da Dionigi e da Cicerone è stata messa in dubbio: al riguardo si veda, e.g., SHAW 2001, pp. 58-59.

¹⁶ DELCOURT 1938, pp. 36-41 (e cfr. anche OGDEN 1994, p. 94); contro questa ipotesi si vedano le giuste obiezioni di ROUSSEL 1943, p. 16, e, più recentemente, di LUPI 2000, pp. 116-118.

¹⁷ Al riguardo si veda anche KAPPARIS 2002, p. 157 (che pure è restio, come si è visto *supra*, nt. 7, a riconoscere attendibilità alla notizia plutarca): «no source mentions that they [*scil.* the elders] would actually compel the family to expose. I would not be surprised if the final decision rested with the father».

¹⁸ GLOTZ 1892, p. 937: «Si donc Sparte se distingue des autres villes de la Grèce, c'est que la puissance publique y intervient, non pas pour sauver le plus grand nombre des enfants que leur père désirait abandonner, mais, au contraire, pour condamner encore quelques-uns des enfants que leur père était tenté de laisser vivre».

¹⁹ LINK 1994, pp. 29-30.

²⁰ HUYS 1996, pp. 54-55, il quale ha rimarcato come ben più efficace e «humanitarian» rispetto alla regola licurghea dovesse essere la *lex* romana, attribuita a Romolo e riferita da Dionigi di Alicarnasso (2.15.2: si veda *supra*, nt. 15), che attribuiva una funzione di controllo non agli anziani della tribù ma ai vicini; costoro, testimoni oculari della gravidanza,

Merita infine di essere segnalato un recente contributo di Winfried Schmitz, che ha offerto una ingegnosa interpretazione complessiva della controversa disposizione di Licurgo sull'esame dei neonati. Lo storico tedesco, che non dubita in alcun modo né della storicità di Licurgo, né tantomeno della genuinità del νόμος in questione, ha sottolineato come esso acquisti una sua perfetta coerenza qualora lo si inquadri nel contesto storico delle guerre mes-seniche (fine del VII sec. a.C.), nel corso delle quali molti Spartiati caddero, e diversi iloti, che avevano combattuto al loro fianco, vennero liberati, senza tuttavia ricevere la cittadinanza. In quel peculiare momento, la penuria di Spartiati rese necessario un provvedimento per incrementare il numero dei cittadini; bisognava cioè trovare un espediente legislativo perché anche dall'unione di un ilota liberato con la vedova di uno spartano caduto potesse essere generato uno Spartiata. Di qui il già citato νόμος περί τεκνοποιίας, a cui accennano Aristotele e Senofonte: esso – sostiene Schmitz – prevedeva che la relazione tra i due non fosse considerata alla stregua di un matrimonio legittimo (perché, in questo caso, il figlio avrebbe seguito lo *status* del padre, senza dunque divenire cittadino), e che fosse dunque sprovvista di tutti quei requisiti che, normalmente, contraddistinguono le *iustae nuptiae* (in particolare ἐγγύη, προίξ, ἔκδοσις, συνοικεῖν). In questo peculiare contesto si spiegherebbero le singolari e note 'usanze matrimoniali' spartane di cui Plutarco dà conto subito prima di parlare dell'esame degli anziani (Plut. *Lyc.* 15.4-9; e cfr. anche *Lac. Apophth.* 228a nonché *Xen. Lac. Pol.* 1.5); esse contemplavano la mascolinizzazione della donna (rasata e vestita con tunica e sandali da uomo, in modo tale che non assomigliasse a una giovane sposa), la consumazione del rapporto nella casa della stessa (senza, dunque, che vi fosse alcuna ἔκδοσις), l'assenza tanto di dote (che poteva far pensare a *iustae nuptiae*: cfr. Hermipp. fr. 87 Wehrli = Athenae. 555b, che ricorda come il giovane prendesse la fanciulla ἄπροικον) quanto di coabitazione (l'uomo, dopo aver avuto con la donna un incontro segreto, ritornava dai coetanei): grazie a questa unione uxoricale erano generati figli che, seguendo la condizione della madre, sarebbero potuti divenire cittadini²¹.

Proprio la struttura particolare di queste unioni – prosegue Schmitz – è il presupposto per comprendere le ragioni della regola che accordava agli anziani, e non ai padri, l'esame del neonato: essendo quest'ultimo il frutto di un legame non legittimo tra uno schiavo liberato e una donna spartana, il suo genitore biologico non poteva decidere delle sue sorti come cittadino perché non era padre dal punto di vista giuridico (tant'è che, sottolinea lo studioso, Plutarco nel passo non parla di ὁ πατήρ, ma di ὁ γεννήσας; allo stesso modo, il figlio è indicato come τὸ γεννηθέν, non come υἱός, παῖς οὐ τέκνον). In questo modo si spiega anche perché ai bambini che avevano superato il test era assegnato dagli anziani un lotto di terra: non avrebbero potuto ereditarne uno né dal padre biologico, che in quanto ex schiavo

da un lato avrebbero potuto facilmente denunciare eventuali abusi, dall'altro sarebbero stati garanzia che a essere esposto fosse solo il neonato deforme.

²¹ SCHMITZ 2018, pp. 110-112; la medesima ricostruzione è proposta in un contributo di prossima pubblicazione (e che ho potuto vedere grazie alla gentilezza dell'Autore), dal titolo *Sparta's Messenian War, Freed Helots and the Law of Lycurgus*.

non lo aveva, né dalla madre, visto che il κλῆρος dell'ex marito di questa, caduto in battaglia, sarebbe toccato al fratello o al figlio del fratello, secondo le normali regole della successione patrilineare.

Peraltro, se si ammette che il νόμος in esame fosse valido solo per i figli di queste unioni "miste", e che avesse come fine quello di incrementare il numero di cittadini atti alle armi in un momento di crisi demografica, risulterebbe altresì giustificata l'esclusione, da parte di organi legittimati dalla città – gli anziani delle tribù – dei neonati fragili e deformati, inidonei a combattere.

Come già accennato, la proposta interpretativa di Schmitz appare senz'altro ingegnosa, ma è lungi dall'essere convincente. Contro di essa sta innanzitutto un'obiezione banale ma di non poca importanza: non vi è nessun indizio nelle fonti che induca a pensare che le norme in questione si riferiscano al caso specifico (e temporalmente circoscritto) dell'unione tra un ex ilota e una vedova spartiana, ovvero ai figli generati da questa unione²². Anzi, le indicazioni disponibili sembrano andare nella direzione opposta, dal momento che parlano di «nozze» (γάμος, γαμέω: Plut. *Lyc.* 15.4; *Mor.* 228a; cfr. Xen. *Lac. Pol.* 1.5, ἐπέιγε μὴν γυνὴ πρὸς ἄνδρα ἔλθοι) senza alcuna altra specificazione, ovvero – così lo storico Ermippo di Smirne (III-II sec. a.C.) – di norme che riguardavano tutte le ragazze in età da marito e tutti i ragazzi ancora celibi (πᾶσαι... αἱ κόραι... τῶν ἀγάμων νεανίσκων: Hermipp. fr. 87 Wehrli, in Athenae. 555b). Senza contare, poi, che le usanze matrimoniali spartane sono la quintessenza di un tipico rito di passaggio dall'infanzia-giovinezza all'età adulta; un rito che, nella fattispecie, comporta anche una 'inversione simmetrica' tra il ruolo maschile e quello femminile molto simile, per esempio, a quello testimoniato per Argo, ove le donne sposate erano tenute a mettersi sul viso una barba posticcia (Plut. *Mor.* 245f)²³.

Ciò nonostante, l'ipotesi di Schmitz offre un suggerimento importante, almeno nella misura in cui induce a riflettere sulla possibilità che il ruolo degli anziani non si limitasse soltanto alla verifica dei requisiti fisici del neonato, ma contemplasse anche un'indagine sulla sua ascendenza. È un punto sul quale sarà opportuno ritornare a tempo debito.

3. Come si è accennato sopra, in una buona parte della dottrina è diffusa la convinzione di una capillare dipendenza del passo di Plutarco della *Vita di Licurgo* da un modello eugenetico di chiara ispirazione laconizzante²⁴. Il modello in questione si riscontra in particolare nel V libro della *Repubblica* di Platone, e, seppure in misura minore, nel VII libro della *Politica* aristotelica.

²² L'osservazione di SCHMITZ 2018, *ibidem*, che le donne interessate dalla legge siano senz'altro le vedove, visto che diversi testi parlano di donne 'mature' (cfr., e.g., Xen. *Lac. Pol.* 1.6 [ἐν ἀκμαίῃς]; Plut. *Lyc.* 15.4 [ἀκμαϊζούσας καὶ πεπειρούς]; *Apophth. Lac.* 228 a [ἐκ τελείων]), è decisamente debole: le fonti in questione si riferiscono semmai al momento di maggiore vigore fisico, in cui si può generare prole più robusta; si veda anche *infra*, nt. 63.

²³ Sul punto si veda, e *plurimis*, VAN GENNEP 2012, pp. 107-123; VIDAL-NAQUET 1988, pp. 144-145; PARADISO 1986, pp. 137-153.

²⁴ Si veda *supra*, nt. 10.

Le regole che il primo prevede per la selezione dei guardiani nella Kallipolis sembrano in effetti presentare molteplici punti di contatto con l'esame che, secondo Plutarco, Licurgo aveva stabilito per Sparta. Dopo aver affermato che, sotto la supervisione dei governanti, gli uomini migliori devono unirsi con le donne migliori il più spesso possibile, e che lo stesso deve accadere con gli individui peggiori, Platone prescrive di allevare la prole dei primi, ma non quella dei secondi (τῶν μὲν τὰ ἔκγονα τρέφειν, τῶν δὲ μὴ), in modo tale che il gregge sia della qualità più elevata (*Resp.* 459d-e). Ancora, prosegue il filosofo, ai giovani eccellenti in guerra o in qualche attività va data la possibilità di congiungersi alle donne per produrre il maggior numero di figli (*Resp.* 460b): i bambini così generati saranno sottoposti al vaglio di appositi magistrati, i quali dovranno prendere la prole dei buoni (τὰ τῶν ἀγαθῶν) per farla allevare dalle balie in un apposito asilo nido (σηκός), e scartare la prole dei peggiori, ovvero i bambini menomati dell'altro gruppo, per nascondere in un luogo inaccessibile e nascosto (τὰ δὲ τῶν χειρόνων, καὶ ἂν τι τῶν ἑτέρων ἀνάπηρον γίγνηται, ἐν ἀπορρήτῳ τε καὶ ἀδήλω κατακρύψουσιν ὡς πρέπει, *Resp.* 460c)²⁵.

Quanto ad Aristotele, egli, dopo aver indicato le condizioni migliori, in termini di età, di fisico e di spirito, per ottenere prole ottimale, specifica – proprio come, di nuovo, sembra affermare il passo plutarco – che i bambini deformati per legge non dovranno essere allevati (ἔστω νόμος μηδὲν πεπηρωμένον τρέφειν, *Pol.* 1335b19-20)²⁶.

Non è il caso di soffermarsi qui sulle numerose questioni che l'uno e l'altro testo sollevano, e soprattutto sulla misura e sull'entità della dipendenza di Plutarco dai modelli utopici. Basterà ricordare che, di recente, è stata dimostrata la scarsa fondatezza dell'idea che Plutarco sia un copiatore pedissequo di quel modello, e, per converso, si è messo in luce come i filosofi che sembrano attingere a esso – *in primis* Platone – in realtà se ne discostano in modo abbastanza cospicuo²⁷. Ciò è evidente se si considera la sezione relativa alle unioni matrimoniali e alla procreazione: a prescindere dal fatto che Plutarco è l'unico a menzionare l'esame dei πρεσβύτατοι, nel suo complesso il passo della *Vita di Licurgo* è senz'altro più vicino alla *Costituzione degli Spartani* di Senofonte, o a quella di Crizia (nella quale era parimenti enfatizzata l'importanza dell'esercizio fisico dei genitori per generare figli βέλτιστοι e ισχυρότατοι: fr. 32 DK), che non a Platone, se non altro per il fatto che quest'ultimo – come ha sottolineato Mario Vegetti – nel suo programma eugenetico «interveneva a monte della

²⁵ Il passo, e in particolare il criptico riferimento della frase conclusiva al luogo ἀπόρητον e ἄδηλον ove i figli dei peggiori e i deformati venivano inviati, è stato inteso da diversi commentatori come allusione eufemistica all'esposizione ovvero all'infanticidio, che accomunerebbe la Kallipolis platonica alla Sparta descritta da Plutarco (così, e *plurimis*, DELCOURT 1938, pp. 42-43; ADAM 1965, p. 358; RANKIN 1965, pp. 410-412). *Contra*, MULHERN 1975, pp. 275-277; ARENDS 1988, pp. 436-438.

²⁶ Sul passo si rimanda a LODDO 2013, pp. 115-116, con la bibliografia menzionata nelle relative note.

²⁷ Cfr. soprattutto VEGETTI 2000, pp. 295-300 – per il quale (p. 296) «il programma eugenetico di Platone era incomparabilmente più radicale» rispetto a quello spartano, che l'A. ricostruisce soprattutto attraverso il filone della letteratura costituzionalistica ateniese di V e IV secolo di ispirazione oligarchica (Senofonte e Crizia, citati oltre, nel testo) –; le conclusioni di Vegetti sono state riprese più di recente da DE BRASI 2013, part. pp. 199-203, che insiste soprattutto sulla dissoluzione della famiglia nella *Repubblica* platonica.

formazione della coppia riproduttiva»²⁸: nella Kallipolis sono infatti i governanti a controllare *ab origine* gli accoppiamenti. Ciò non può invece dirsi per il passo plutarco, che dà invece conto di un controllo ‘a valle’, effettuato dai πρεσβύτατοι. Certo, Plutarco doveva aver ben presente il modello platonico²⁹, ma non attingeva a esso per la ricostruzione degli istituti spartani; semmai, poteva esserne condizionato in relazione all’interpretazione di quegli istituti.

4. Fatta questa premessa, ritorniamo a Plut. *Lyc.* 16.1-2. È indubbio che, nel riferire la disposizione licurghea, Plutarco la intendesse solo in un senso; e cioè che gli anziani – unici a stabilire chi potesse sopravvivere e chi no – accordavano il permesso di allevare il soggetto robusto (εὐπαγῆς καὶ ῥωμαλέον), mentre destinavano a morte coloro che, giudicati ἀγεννῆ καὶ ἄμορφα, non lo erano (οὔτε αὐτῶ ζῆν ἄμεινον οὔτε τῆ πόλει κτλ.). Di qui la dottrina moderna ha inferito o che questi ultimi, in quanto neonati deformati, fossero precipitati dalle Ἀπόθεται, una «voragine» (βαραθρῶδη τόπον) presso il Taigeto³⁰; ovvero che le Ἀπόθεται – toponimo che è anche un nome parlante, derivato da quell’ἀποτίθημι che, insieme al sinonimo ἐκτίθημι³¹, indica in senso tecnico l’esposizione³² – fossero il luogo in cui gli infanti rigettati erano abbandonati al loro destino e condannati a morte certa (benché incruenta), visto che nessuno, considerate le loro menomazioni, li avrebbe raccolti da lì³³.

²⁸ VEGETTI 2000, p. 296.

²⁹ Lo dimostra per esempio la citazione letterale di Platone in Plut. *Lyc.* 15.1: οὐ γεωμετρικαῖς, ἀλλ’ ἐρωτικαῖς, ὡς φησιν ὁ Πλάτων, ἀνάγκαις, che riprende Plat. *Resp.* 458d: οὐ γεωμετρικαῖς γε [...] ἀλλ’ ἐρωτικαῖς ἀνάγκαις.

³⁰ Tale convinzione, diffusa soprattutto nella vulgata popolare, è avallata anche da diversi specialisti: si veda, e.g., LIDDEL, SCOTT 1996, s.v. ἀπόθεται, «a place in Lacedaemon, where children were thrown as soon as born» (corsivo mio); KENNEL 1995, p. 25; BOËLDIEU-TREVET 2018, p. 218; e si veda anche (seppur dubitanter) LUPI 2000, p. 130. L’idea che le Ἀπόθεται fossero il luogo della messa a morte dei bambini giudicati troppo deboli per poter resistere al rigore dell’educazione militare potrebbe essere stata resa più solida dalla sua identificazione – pur in assenza di testimonianze positive – con la celebre rupe Καιάδας, da cui venivano gettati i criminali (cfr. Thuc. 1.134.4; Paus. 4.18.4; sul punto si veda PRITCHETT 1985, pp. 58-60); non solo: sulla descrizione plutarca delle Ἀποθέται come βαραθρῶδη τόπον potrebbe avere ulteriormente influito il ricordo del βάραθρον ateniese, anch’esso luogo deputato alle esecuzioni capitali (al riguardo si veda RANKIN 1965, p. 412). Si noti che l’evidenza archeologica nega in radice la tesi della precipitazione degli infanti: gli scavi ai piedi dello stesso Taigeto hanno portato alla luce ossa appartenenti tutte a uomini adulti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che possono essere quindi identificati con i condannati a morte gettati proprio dalla Καιάδας (PITSIOS 2010, p. 15).

³¹ Contro il tentativo di DELCOURT 1938, pp. 36-38, di dimostrare che ἐκθεσις e ἀπόθεσις indicano due fenomeni distinti (rispettivamente, l’esposizione del bambino da parte della famiglia che confida nella sua sopravvivenza, e l’esposizione eseguita da uno stato intenzionato a eliminare un neonato deforme, ritenuto essere segno della collera divina), si veda le giuste osservazioni di ROUSSEL 1943, pp. 8-10. Anche l’ipotesi di GERMAIN 1984, pp. 395-397 (*non vidi*) di distinguere tra il significato dei due termini è stata rigettata con argomenti esaustivi da HUYS 1989.

³² Il verbo ἀποτίθημι viene impiegato con questa accezione tecnica nel Codice di Gortina: il figlio di una donna divorziata che l’ex marito non abbia riconosciuto potrà essere allevato oppure esposto dalla stessa madre (ἐπι τῆ μητρὶ ἔμειν το τέκνον ἢ τράπεν ἢ ἀποθέμεν, IC IV 72 col. III 48-49; ulteriore ricorrenza, nella forma ἀποθείε, in col. IV 16-17). L’occorrenza letteraria più nota del vocabolo con questo valore si trova nel Teeteto platonico: dopo aver paragonato il concetto sviluppato dal suo interlocutore a un neonato appena partorito con l’aiuto delle sue tecniche maieutiche, Socrate raccomanda di sottoporre il concetto stesso – come ogni bambino subito dopo la nascita – al noto rito degli Ἀμφιδρόμια, per verificare che esso sia ἄξιον τροφῆς; a meno che – prosegue Socrate – Teeteto non ritenga necessario τρέφειν καὶ μὴ ἀποτιθέναι tutti i pensieri partoriti (Plat. *Theaet.* 160e-161a).

³³ Priva di riscontri testuali l’ipotesi di MACDOWELL 1986, p. 53, per cui «in Sparta it was presumably *illegal* to rescue a baby from the pit» (corsivo mio).

Tuttavia, io credo che il passo possa essere interpretato diversamente qualora ci si soffermi con più attenzione sulla sua struttura³⁴: mi sembra infatti evidente che esso sia composto di due parti, la prima delle quali – evidentemente desunta da una fonte (ignota) sulle antiche istituzioni spartane³⁵ – è di descrizione puramente oggettiva, come rivela l'impiego di verbi tutti al modo indicativo: questa va dal principio (τὸ δὲ γεννηθὲν οὐκ ἦν κύριος ὁ γεννήσας τρέφειν) fino all'indicazione delle Ἀπόθεται, il luogo voraginoso presso il Taigeto (*Lyc.* 16.1). A essa segue una parte soggettiva in cui il biografo, forse condizionato dalla tradizione filosofica di stampo eugenetico, apporta una sua nota personale, introdotta da ὡς (ὡς οὔτε αὐτῷ ζῆν ἄμεινον οὔτε τῇ πόλει τὸ μὴ καλῶς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πρὸς εὐεξίαν καὶ ῥώμην πεφυκός, *Lyc.* 16.2). È tuttavia significativo che questo commento non sia del tutto pertinente con la notizia che Plutarco ha appena riportato, se non altro per il fatto che, come si vedrà meglio tra breve, non vi è alcuna corrispondenza semantica tra ἀγεννές-ἄμορφον, coppia aggettivale che – nella parte 'oggettiva' – individua i soggetti scartati dagli anziani, e il non essere nati πρὸς εὐεξίαν καὶ ῥώμην, che – nel giudizio del biografo – avrebbe giustificato la preferibilità della non sopravvivenza; per contro, il binomio εὐεξία-ῥώμη richiama praticamente alla lettera gli aggettivi εὐπαγές e ῥωμαλέον, con cui poco prima viene definito il bambino giudicato idoneo.

Ora, se si prescinde da questa sezione soggettiva, e ci si limita alla prima – che, come detto, il biografo deve aver tratto dalla fonte che aveva a disposizione –, alcuni dettagli testuali potrebbero aprire degli scenari molto distanti rispetto all'interpretazione tradizionale.

5. Iniziamo dunque dall'incipit, in cui si tratta dell'impossibilità per il padre di τρέφειν il figlio, che doveva invece portare nella λέσχη, il luogo ove sedevano i più anziani delle tribù deputati al suo esame. Merita innanzitutto di essere sottolineato che, se il passo fosse da intendere solo nel senso che il genitore non aveva facoltà di «crescere nella propria famiglia» (τρέφειν) il bambino, esso parrebbe presentare una contraddizione con quanto Plutarco afferma poco prima, quando riferisce della possibilità concessa al marito anziano di far fecondare la propria moglie da un giovane: ebbene, il figlio nato da questa unione era (immediatamente, è da credere) riconosciuto come proprio dal marito della donna (ἴδιον αὐτοῦ ποιήσασθαι τὸ γεννηθὲν, *Lyc.* 15.12), senza dunque – a quanto pare – che fosse necessaria un'autorizzazione dei πρεσβύτατοι. Sul possibile significato di τρέφειν in questo contesto torneremo tra breve, dopo aver analizzato un secondo elemento del testo plutarco meritevole di attenzione, ossia l'età del soggetto sottoposto a scrutinio.

³⁴ Sulla possibilità che Plutarco abbia fatto confluire nel testo, giustapponendole, informazioni di natura differente – criteri per la selezione dei bambini, attribuzione del κληρος, commenti e considerazioni personali – si veda anche DELCOURT 1938, pp. 36-41 (con le obiezioni, sul punto, di LUPPI 2000, pp. 116-117).

³⁵ Tra le fonti che Plutarco cita nella *Vita di Licurgo* vi sono diversi autori di Λακεδαιμονίων ο Λακονικαὶ Πολιτεία, tra cui Senofonte (*Lyc.* 1.5), Aristotele (*Lyc.* 1.2, 5.12, 6.4, 14.2, 28.2, 28.7, 31.4), Sfero (*Lyc.* 5.12), Crizia (*Lyc.* 9.7), Dioscoride (*Lyc.* 11.9); nessuno di essi è tuttavia esplicitamente menzionato per il brano che qui interessa.

Si è sempre dato per scontato che il bambino in questione fosse ancora in fasce; in realtà potrebbe non essere necessariamente così. Il termine che Plutarco impiega è τὸ γεννηθὲν, un participio generico («il generato») che non si riferisce a una precisa classe d'età, e non indica inequivocabilmente il «neonato»: per individuare quest'ultimo il greco dispone di un termine specifico, βρέφος, che infatti è impiegato poco oltre, sia quando si parla delle (non meglio individuate) donne che «lavavano τὰ βρέφη non con l'acqua ma con il vino per saggiarne la costituzione» (Plut. *Lyc.* 16.3)³⁶, sia con riferimento alle nutrici³⁷ che erano solite «allevare τὰ βρέφη senza fasce, per renderli liberi nelle membra e nelle forme, e abituarli ad accontentarsi del cibo senza essere schifiltosi» (Plut. *Lyc.* 16.4).

Più caratterizzante rispetto a τὸ γεννηθὲν potrebbe essere παιδάριον, con cui viene poco oltre designato il bambino oggetto dell'osservazione degli anziani (τῶν φυλετῶν οἱ πρεσβύτατοι καταμαθόντες τὸ παιδάριον). Non si tratta neppure in questo caso di un termine specifico, almeno nel vocabolario spartano: in effetti, esso non figura nel lessico dettagliato con cui a Sparta si designavano gli appartenenti alle diverse classi di età (cfr. Xen. *Lac. Pol.* 2-4; Plut. *Lyc.* 16.7-18.9)³⁸. Non è tuttavia irrilevante il fatto che il grammatico alessandrino Aristofane di Bisanzio, nel suo trattato relativo alla nomenclatura delle età dell'uomo, ricordi che, mentre il βρέφος è il bambino appena nato (τὸ ἄρτι γεγονός) e παιδίον il poppante (τὸ τρεφόμενον ὑπὸ τῆς τήθης), παιδάριον è il ragazzino già in grado di camminare e di parlare (τὸ περιπατοῦν, καὶ ἤδη τῆς λέξεως ἀντιλαμβανόμενον; Aristoph. *Biz. Nom. act.* 274). E la ricorrenza del termine nella letteratura di età classica e nello stesso Plutarco sembra in effetti confermare che, almeno nella maggior parte dei casi, sia questo il suo significato.

Per limitarci a pochi esempi: in Aristofane i παιδάρια possono muoversi, creare manualmente qualcosa, andare a scuola per imparare a leggere e a scrivere (Aristoph. *Nub.* 878-881; *Vesp.* 568-569; *Ran.* 1054-1055)³⁹. Ancora, in Senofonte il παιδάριον è capace di parlare e di giocare (Xen. *Hell.* 4.4.17; *Cyr.* 1.4.12). Lo stesso vale per Plutarco⁴⁰: in *Lyc.* 30.7, per esempio, si parla di παιδάρια che si vantano di aver picchiato il loro pedagogo; in *Alcib.* 16.6 παιδάριον è l'appellativo riferito ad Alcibiade che ritorna dall'assemblea.

È dunque possibile concepire, almeno come ipotesi di cui dovrà essere verificata la coerenza nel contesto, la possibilità che i παιδάρια sottoposti all'attenzione dei πρεσβύτατοι fossero già usciti dall'infanzia; tanto più che, come si è visto poco fa, Plutarco indica altre figure che si prendevano cura dei bambini dopo la nascita: delle donne (αἱ γυναῖκες) che li lavavano con

³⁶ Il passo è talora messo in relazione (si veda, e.g., PICCIRILLI 1980, p. 262) con Arist. *Hist. Anim.* 588a5-7, ove si parla delle convulsioni che il vino, soprattutto rosso e non diluito, produce sui bambini (anche se poi non è chiaro se Aristotele parli di bagni con il vino, come Plutarco, o invece di vino ingerito). Per le qualità antisettiche, dunque igieniche, del vino, si veda MICHELL 1964, p. 166.

³⁷ Per la possibilità che tali τροφοί siano un sottogruppo delle γυναῖκες poco prima menzionate si veda LUPI 2000, p. 135; in relazione all'ipotesi dell'A. che le donne in questione operassero all'interno di un rituale collettivo si veda *infra*, nt. 41.

³⁸ Per un'approfondita indagine dei termini indicanti suddette classi si veda LUPI 2000, pp. 27-46.

³⁹ Un'eccezione – l'unica in Aristofane, almeno a quanto mi risulta – è rappresentata da Aristoph. *Av.* 494, ove παιδάριον è il bambino ancora in fasce, presentato alla famiglia nella δεκάτη, la tradizionale festa del decimo giorno.

⁴⁰ Va però segnalata l'eccezione in Plut. *Lyc.* 3.5, ove παιδάριον è il neonato che viene portato al cospetto di Licurgo.

il vino, e delle nutrici (αἱ τροφοί) che li allevavano senza fasce per consentire loro libertà di movimento, e badavano poi al loro svezzamento (*Lyc.* 16.3-4)⁴¹.

Ma si può anche andare oltre, e postulare che i παιδάρια avessero raggiunto un'età tale da essere ormai prossimi alla ἀγωγή. Non mi pare un caso, in effetti, che la frase con cui si apre la sezione relativa allo scrutinio dei bambini – τὸ δὲ γεννηθὲν οὐκ ἦν κύριος ὁ γεννήσας τρέφειν (*Lyc.* 16.1) – venga ripresa in modo pressoché identico poco oltre, al termine dell'inciso su donne e nutrici, quando Plutarco inizia a trattare della divisione in ἀγέλαι dei bambini che avevano raggiunto i sette anni: οὐδ' ἐξῆν ἑκάστω τρέφειν οὐδὲ παιδεύειν ὡς ἐβούλετο τὸν υἱόν, ἀλλὰ πάντας εὐθὺς ἑπταετείς γενομένους παραλαμβάνων αὐτὸς εἰς ἀγέλας κατελόχιζε κτλ. (*Lyc.* 16.7).

Se questa ricostruzione è plausibile, dovrebbe discenderne che, nel contesto in esame, τρέφειν significhi non già «crescere all'interno della famiglia», bensì – come sembra peraltro dimostrare il suo accostamento a παιδεύειν nel secondo dei passi citati – «far crescere (e quindi educare) nel gruppo degli Spartiati». Una conferma in questo senso viene anche dal valore dei termini τρόφιμος e σύντροφος che, rispettivamente, Senofonte (*Hell.* 5.3.9) e Filarco (*FGrHist* 81 F 43 = *Athen.* 271e-f) usano con riferimento a quegli individui (il secondo, ma non il primo, li designa come μόθακες⁴²) i quali, pur senza essere figli di Spartiati, e dunque in linea di principio impossibilitati ad accedere all'educazione tipica degli Spartiati, vi furono però a un certo punto eccezionalmente ammessi⁴³.

In simile prospettiva, giova anche il confronto con il passo, citato sopra, della *Repubblica* platonica (459d-e) ove si afferma che bisogna τρέφειν i figli dei migliori, ed evitare invece di τρέφειν quelli dei peggiori: una lettura alla luce di *Plat. Resp.* 415b-c (i figli dei governanti non all'altezza devono essere declassati ad artigiani o contadini, e per converso i figli di questi

⁴¹ Per una diversa contestualizzazione della frase si veda LUPU 2000, p. 135, a parere del quale queste figure femminili agivano all'interno del medesimo rituale collettivo che ospitava anche la selezione dei bambini operata dagli anziani: ne sarebbe spia, a suo parere, il relativo ὄθεν («perciò», *Lyc.* 16.3) che collega la sezione relativa ai βρέφη a quella, precedente, relativa allo scrutinio dei πρεσβύτατοι. L'ipotesi è interessante, ma poco convincente, visto che per dimostrarne la plausibilità l'A. deve trovarne indizi (indiretti) in fonti altre rispetto al testo plutarco. Dal mio punto di vista, ὄθεν potrebbe essere inteso diversamente: «per questo» le γυναῖκες si adoperavano, ossia per fare in modo che sin dalla nascita i bambini crescessero robusti in previsione di poter superare il futuro test selettivo.

⁴² Per l'identificazione dei τρόφιμοι di cui parla Senofonte con i μόθακες σύντροφοι di Filarco si veda MACDOWELL 1986, p. 46; TREGARO 1993, p. 38. Sul controverso status dei motaci si veda CANTARELLI 1890, per il quale essi erano di nascita libera, e si distinguevano per questo dai μόθωνες, di cui riferiscono alcuni scoli e lessici (si veda, e.g., schol. *Aristoph. Cav.* 634; Harp. s.v. μόθων; Hesych. s.v. μόθωνας), che erano invece di origine servile; *contra* COZZOLI 1978b, pp. 224-231; MACDOWELL 1986, pp. 46-51; PARADISO 1991, pp. 46-50; PARADISO 1997, pp. 79-84; COBETTO GHIGGIA 2007.

⁴³ L'espressione usata da Filarco è inequivocabile: εἰσι δ' οἱ μόθακες σύντροφοι τῶν Λακεδαιμόνιων [...] μετέχουσιν δὲ τῆς παιδείας πάσης; più criptico Senofonte, il quale afferma che gli ξένοι τῶν τροφίμων καλουμένων, e insieme i νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν, «non erano inesperti dei καλά cittadini» (τῶν ἐν τῇ πόλει καλῶν οὐκ ἄπειροι): ma è verosimile (cfr. anche *Xen. Lac. Pol.* 3.3; *Plut. Ag.* 5.5) che il termine καλά rinviasse allo stile di vita tipico degli Spartiati (quella che MACDOWELL 1986, pp. 42 e 47 chiama «the life of honour»). La possibilità che i μόθακες potessero accedere alla cittadinanza è negata da Filarco (εἰσὶν οὖν οἱ μόθακες ἐλεύθεροι μὲν, οὐ μὴν Λακεδαιμόνιοί γε) ma ammessa da Ael. *VH* 12.43 (Λυκοῦργος τοῖς ἐμμεῖναισι τῇ τῶν παιδῶν ἀγωγῇ πολιτείας Λακωνικῆς μεταλαγχάνει), la cui testimonianza è tuttavia di dubbia attendibilità sia per la sua contraddizione con altre fonti disponibili, sia anche per il riferimento a Licurgo come istitutore della categoria, notizia che non trova riscontro né nella *Vita* plutarca né nella *Costituzione degli Spartani* di Senofonte; al riguardo si veda ancora MACDOWELL 1986, p. 50; *contra*, COBETTO GHIGGIA 2007, p. 64.

ultimi di un qualche spessore vanno reclutati tra i difensori e le guardie) e di Plat. *Tim.* 19a (che ribadisce il medesimo concetto e specifica che i figli dei κακοί, esclusi dal τρέφειν, vanno mandati di nascosto in altre parti della città: τὰ μὲν τῶν ἀγαθῶν θεραπεύον ἔφομεν εἶναι, τὰ δὲ τῶν κακῶν εἰς τὴν ἄλλην λάθρα διαδοτέον πόλιν) prova che la τροφή indica l'ingresso e l'educazione all'interno di uno specifico gruppo (in questo caso quello dei φύλακες), dal quale erano invece allontanati i soggetti non idonei⁴⁴.

6. Oltre alla convinzione diffusa – ma che, come si è visto, potrebbe non essere del tutto fondata – relativa all'età del bambino sottoposto a scrutinio, si ritiene comunemente che gli anziani esprimessero il loro verdetto sulla base della forma fisica dell'esaminato: mentre l'individuo forte e ben formato (εἰ μὲν εὐπαγῆς εἴη καὶ ῥωμαλέον⁴⁵) poteva essere cresciuto in modo da poter essere poi avviato alla ἀγωγή degli Spartiati, era invece abbandonato al suo destino il soggetto affetto da un qualche handicap fisico (ἀγεννῆς καὶ ἄμορφον). Il termine di confronto più immediato è offerto dai già ricordati passi della *Repubblica* platonica e delle *Leggi* di Aristotele, nei quali i bambini deformi, da scartare, non vengono individuati né da ἀγεννής né tantomeno da ἄμορφος, bensì da due aggettivi etimologicamente legati tra loro: Platone parla di ἀνάπηρον (*Resp.* 460c3) e Aristotele di πεπηρωμένον (*Pol.* 1335b20). Ora, il verbo πηρῶ, a cui i due termini vanno ricondotti, si riferisce a una menomazione tale da impedire innanzitutto l'uso degli arti; lo si desume, per esempio, da Aristoph. *Ran.* 618-624, ove si parla di diversi tipi di tortura (legare al cavalletto, appendere, torcere le membra) che comportano il πηροῦν, da intendere come venir meno della normale funzionalità di braccia o gambe. In termini simili, in Dem. *Cor.* 67 si accenna ai difetti fisici di Filippo, che comprendono l'essere πεπηρωμένον in una mano e in una gamba.

Se interpretata in questi termini – dell'eliminazione di un individuo con visibili difetti nella struttura degli arti –, la testimonianza plutarchea sembra essere però contraddetta da un celebre caso storico: quello di Agesilao, il quale, benché zoppo (Plut. *Ages.* 2.3; Xen. *Hell.* 3.2.3; Nep. *Ages.* 8.1), ebbe senz'altro accesso all'ἀγωγή (Plut. *Ages.* 1.2)⁴⁶. Ma è proprio la

⁴⁴ Così MULHERN 1975, p. 227; VEGETTI 2000, p. 298; *contra* (e a favore del fatto che la mancata concessione di τροφή comportasse infanticidio o esposizione), si veda ADAM 1965, p. 358; RANKIN 1965, p. 410.

⁴⁵ Sul valore non sinonimico della coppia aggettivale εὐπαγῆς/ῥωμαλέον si veda LUPI 2000, p. 117.

⁴⁶ Proprio la vicenda di Agesilao ha fornito un importante argomento a chi ritiene che la procedura di cui tratta Plutarco sia del tutto inverosimile, frutto della fantasia sua o della sua fonte (si veda, e.g., KAPPARIS 2002, p. 157). Ma l'obiezione è facilmente superabile, se per esempio si postula che la selezione prevista dall'antico legislatore fosse ormai caduta in disuso nel V secolo (depone in questo senso l'uso dell'imperfetto nel passo, come sottolinea KENNEL 1995, pp. 24-25), ovvero che la malformazione di Agesilao non fosse congenita, come sembrerebbe suggerire il προσπταίσας che ricorre tanto in Xen. *Hell.* 3.3.8 quanto in Plut. *Ages.* 3.8. Per ulteriori ipotesi si veda CARTLEDGE 1987, pp. 20-22, per il quale il superamento del test degli anziani da parte di Agesilao (a suo giudizio zoppo sin dalla nascita) potrebbe essere prova del fatto che in quel tempo «Sparta was already experiencing severe manpower shortage and so required all male infants who were not utterly incapacitated to be raised» (cit. da p. 22); HAMILTON 1991, p. 14, a parere del quale Agesilao non venne esposto in quanto figlio del sovrano; PICCIRILLI 1994, pp. 188-189, il quale ritiene che Agesilao sopravvisse perché si temeva la morte prematura di Agide, e dunque che la famiglia regale degli Euripontidi potesse rimanere priva di un diretto discendente.

nota vicenda occorsa ad Agesilao, e in particolare la modalità della sua ascesa al trono di Sparta, a gettare una qualche luce sul possibile valore del binomio ἀγεννὲς καὶ ἄμορφον.

In quanto fratello del defunto re Agide, Agesilao non era il primo nella linea di successione; a precederlo era infatti il figlio dello stesso Agide, Leotichida⁴⁷. I dubbi sulla paternità di Leotichida, tuttavia, erano cospicui: molti – e tra questi vi era Agide in persona, che lo aveva riconosciuto come proprio figlio solo in punto di morte (Xen. *Hell.* 3.3.3) – sospettavano che egli fosse nato dalla relazione adulterina di Timea, moglie del re, con l'esule ateniese Alcibiade (Plut. *Ages.* 3.1-3; e cfr. anche *Alc.* 23.7-8; *Mor.* 467f; Xen. *Hell.* 3.3.2). Impossibile dire se la notizia avesse un fondamento concreto o si trattasse invece di un pettegolezzo maligno⁴⁸; il fatto è che, per sostenere l'ascesa al trono di Leotichida, si riesumò un antico oracolo, nel quale era stabilita l'illiceità che a Sparta il regno fosse zoppo (χολῆ βασιλεια: Xen. *Hell.* 3.3.3; Plut. *Ages.* 3.7). Lisandro, che appoggiava Agesilao, ebbe tuttavia gioco facile nel dimostrare che l'oracolo si riferiva non già a un difetto fisico, come asserivano i sostenitori di Leotichida, ma piuttosto a un difetto di nascita: bisognava cioè guardarsi da chi voleva regnare benché non γνήσιος (Plut. *Ages.* 3.8) e non appartenente al γένος regale (οὐκ ὄν τοῦ γένους; Xen. *Hell.* 3.3.3)⁴⁹.

Il caso di Agesilao – pur nella diversità dei contesti – può dunque indurre a riflettere sulla possibilità che l'esame a cui i πρεσβύτατοι sottoponevano il bambino riguardasse non tanto – o non soltanto – la sua conformazione corporea, e in particolare la struttura degli arti, ma la sua ascendenza. È una possibilità che potrebbe trovare conferma nel testo stesso di Plutarco: a non superare il test – scrive il biografo – doveva essere non già ἰανάπηρον o il πεπηρωμένον (il “deforme” secondo Platone e Aristotele), bensì ἄγεννὲς καὶ ἄμορφον. Come si è visto, i due aggettivi sono di norma intesi in senso endiadico, a indicare il bambino mal conformato. In realtà, anche solo considerando la loro etimologia, essi presentano due significati differenti: mentre il secondo rimanda all'assenza di μορφή, e dunque a un possibile difetto fisico (ma sul punto si veda oltre), il primo invece allude chiaramente a un difetto di altro tipo, ossia all'estraneità rispetto al γένος. Proprio come Leotichida venne estromesso dalla successione per i dubbi relativi alla sua appartenenza alla famiglia regnante, così il bambino poteva essere escluso dal novero degli Spartiati in quanto non εὐγενές⁵⁰.

Ma si può forse andare oltre, e postulare che i due aggettivi, pur distinti sotto il profilo etimologico, si riferiscano a un medesimo campo semantico: vi sono infatti alcuni indizi che

⁴⁷ Questo, peraltro, spiega perché egli venne ammesso alla ἀγωγή, dalla quale per legge i futuri re erano esclusi (si veda Plut. *Ages.* 1.2: ταύτης ἀφίησιν ὁ νόμος τῆς ἀνάγκης τοὺς ἐπὶ βασιλεια τρεφομένους παῖδας).

⁴⁸ Per una valutazione generale della vicenda si veda, da ultima, BEARZOT 2021, pp. 104-105.

⁴⁹ La vicenda della zoppia di Agesilao è stata indagata nelle pagine celebri di VERNANT 1991, pp. 35-37; e si veda anche BOËLDIEU-TREVET 2018, pp. 219-223. Per la contiguità tra difetti di ambulazione e legittimità si rimanda inoltre a PATTERSON 1985, pp. 113-116.

⁵⁰ MACDOWELL 1986, p. 54, riconosce che l'indagine degli anziani non doveva riguardare solo il fisico, ma investire anche gli ascendenti; egli, tuttavia, ritiene che «there is no evidence for it» nel testo di Plutarco. La «evidence», a mio parere, potrebbe risiedere proprio nell'aggettivo ἀγεννὲς (se non addirittura in ἄμορφον), come cercherò di dimostrare oltre, nel testo. Un accenno a favore del fatto che il test degli anziani servisse a eliminare gli illegittimi si trova anche in SALLARES 1991, pp. 165-166.

portano a credere che anche il difetto dell'ἄμορφον potesse avere a che fare non con la deformità fisica, ma piuttosto con la illegittimità.

Lo spunto è offerto da un passo del *De generatione animalium* in cui Aristotele ricorda che il τέρας, il “deforme”, non è soltanto il soggetto la cui μορφή non sia simile a quella di un essere umano, ma anche quello che non assomigli ai suoi genitori: καὶ γὰρ ὁ μὴ εἰκὼς τοῖς γονεῦσιν ἤδη τρόπον τινὰ τέρας ἐστὶν (Arist. *Gen. Anim.* 767b5-6). Qui non interessano le possibili cause fisiche che, secondo lo Stagirita, sono da ritenere responsabili del fenomeno⁵¹; interessa invece che l'affermazione del filosofo richiami una tradizione antica e molto diffusa (peraltro non solo in Grecia ma anche a Roma), in base alla quale la somiglianza con il padre è uno degli elementi per stabilire la legittimità del figlio⁵².

Lo ricorda, tra i primi, Esiodo nelle *Opere e Giorni*: la città abitata da uomini buoni – fiorente, giusta e ben amministrata – si riconosce, anche, per il fatto che le donne partoriscono figli simili ai padri, ossia legittimi (τίκτουσιν δὲ γυναικες εἰκίότα τέκνα γονεῦσιν, Hes. *Op.* 235)⁵³; la dissimiglianza – come si ricorda anche negli scoli – è infatti segno di adulterio, e dunque della illegittimità della prole (διὰ τὰς μοιχείας δὲ ἡ ἀνομοιότης, schol. ad Hes. *Op.* 182a; διὰ τὰς ἀλληλομιξίας... τῶν γυναικῶν καὶ τοὺς νόθους υἰούς, schol. ad Hes. *Op.* 182d)⁵⁴. Il tema ritorna anche nella maledizione aggiunta al giuramento degli Anfizioni di non coltivare la terra sacra; tra le cose terribili che sarebbero successe nel caso che qualcuno avesse violato il giuramento vi era il venir meno di una riproduzione ordinata: le donne non avrebbero più partorito figli simili ai loro genitori, ma τέρατα (Aesch. *Ctes.* 111).

7. Sull'importanza del controllo della legittimità dei figli, insito nella coppia aggettivale ἀγεννές-ἄμορφον, si è soffermato qualche anno fa Marcello Lupi, in un interessante volume su classi d'età e costumi matrimoniali spartani⁵⁵. Lupi, tuttavia, adotta una prospettiva particolare, in quanto ritiene che il criterio principale per giudicare la ἀγέννεια del bambino fosse l'età dei genitori⁵⁶: il confronto del brano plutarcheo con i già richiamati passi – «collocabili in un orizzonte ideologico filospartano»⁵⁷ – della *Repubblica* platonica (459a-461e) e della *Politica* di Aristotele (1334b29-1335a35)⁵⁸, in cui sono delineate le condizioni e le età per la corretta procreazione, porta lo studioso a ritenere che i πρεσβύτατοι di Sparta dichiarassero idoneo

⁵¹ Al riguardo si rimanda, da ultima, a Sowa 2016.

⁵² ROUSSEL 1943, p. 13. Con riferimento alla cultura romana, il tema della legittimità del figlio somigliante al padre è sviluppato soprattutto da BELTRAMI 1999, pp. 19-26, a cui si rimanda anche per la bibliografia precedente.

⁵³ E si veda anche WEST 1978, p. 215.

⁵⁴ ARRIGHETTI 1991.

⁵⁵ LUPI 2000, pp. 115-137.

⁵⁶ Cfr., e.g., LUPI 2000, p. 119: «le categorie interpretative sulla base delle quali gli anziani emettevano il loro verdetto richiedevano che i neonati fisicamente menomati tendessero a corrispondere a quelli nati al di fuori di un matrimonio socialmente legittimo e, soprattutto, al di fuori dei tempi destinati alla procreazione legittima» (corsivo nel testo dell'A.).

⁵⁷ LUPI 2000, p. 129.

⁵⁸ Benché poi LUPI 2000, p. 128, riconosca che Aristotele è «ideologicamente meno vicino a Sparta, ma è pur vero che, relativamente alla questione della giusta età matrimoniale, la sua posizione era, in definitiva, filospartana».

il bambino dopo aver verificato che egli era stato generato nel «rispetto dei tempi idonei alla procreazione»⁵⁹. In tale contesto, prosegue Lupi, la procedura descritta da Plutarco permette di riconoscere un rito volto a garantire l'obbedienza a una struttura generazionale, nella quale «gli anziani della tribù, cioè la classe di uomini cui, per aver oltrepassato i sessant'anni, non competeva più il compito della procreazione, giudicavano della legittimità sociale dei figli dei propri figli; essi si assicuravano che fosse rispettato lo scarto intergenerazionale di trent'anni, allo scopo di evitare l'accavallarsi delle generazioni e la nascita di quegli individui che, per essere troppo vicini in termini di età all'età dei loro padri, avrebbero costituito una fonte di disordine generazionale e si sarebbero trovati ad esercitare troppo presto pressioni economiche sui loro padri»⁶⁰.

Per quanto interessante – soprattutto se si tiene conto dell'importanza che le classi di età avevano a Sparta –, l'ipotesi di Lupi manca però di convincere pienamente. In primo luogo, e in termini generali, per la questione di metodo a cui si è già accennato. Interpretare le istituzioni spartane descritte da Plutarco alla luce dei modelli utopici delineati da Platone e, seppure in misura minore, da Aristotele, a loro volta espressione di una «tradizione filosofica tendenzialmente laconizzante»⁶¹ non è del tutto plausibile e potrebbe addirittura essere fuorviante⁶².

Ma anche ammettendo per ipotesi che Plutarco possa essere letto alla luce di Platone e di Aristotele, è difficile postulare che a determinare ἀγέννεια fosse il fatto di procreare al di fuori di determinati limiti temporali. Plutarco, è vero, attribuisce a Licurgo delle disposizioni relative ai limiti di età per contrarre matrimonio (Plut. *Lyc.* 15.4; *Mor.* 228a), ma specifica che esse servivano a produrre una progenie più robusta (Plut. *Mor.* 228a: ἴν' – ἔφη – τὰ γεννώμενα ἰσχυρὰ ἦ)⁶³, non certo γενναῖα. Quanto a Platone, l'età è solo uno degli elementi che permettono di generare discendenti idonei a essere cresciuti come guardiani (un altro è la nascita da genitori γενναῖοι, regola valida non solo per gli accoppiamenti tra uomini ma anche tra animali: Plat. *Resp.* 459a-b, cfr. *Resp.* 459d-e)⁶⁴, tant'è che anche due individui nel fiore dell'età possono generare un figlio νόθος (il che accade pure nel caso che il loro congiungimento non sia stato contemplato e ordinato da un governante: Plat. *Resp.* 461b5). Ed è anche significativo che altrove, in un passo delle *Leggi*, soffermandosi sull'importanza di selezionare con attenzione coloro che dovranno esercitare il potere in città, il filosofo ricorra a una similitudine con la pratica degli allevatori, che separano non solo i capi sani da quelli malati (τὰ τε ὑγιῆ καὶ τὰ μί), ma anche i γενναῖα dagli ἀγεννῆ, ossia i capi di razza da quelli che di razza non sono; e a

⁵⁹ LUPU 2000, p. 129.

⁶⁰ LUPU 2000, *ibidem*.

⁶¹ LUPU 2000, p. 128.

⁶² Si veda *supra*, § 3.

⁶³ Sull'età minima del matrimonio (che per le donne non era specificata: in Plut. *Lyc.* 15.4 si dice solo che dovevano essere ἀκμάζουσαι καὶ πέπειροι), si veda CARLEDGE 1981, p. 94.

⁶⁴ Si veda anche RANKIN 1965, p. 410.

distinguere il primo gruppo dal secondo non è l'età dei genitori, ma piuttosto la purezza della loro φύσις e della loro τροφή (Plat. *Leg.* 735b-c)⁶⁵.

Dal canto suo, Aristotele (*Pol.* 1335b30-32; cfr. 1335a13) afferma che il concepimento al di fuori di uno specifico intervallo temporale – da parte di genitori o troppo vecchi o troppo giovani – influisce sul fisico dei figli, che potranno infatti risultare ἀτελεῖς, «imperfetti», e ἀσθενεῖς, «deboli», ma non ἀγεννεῖς. Anzi, altrove lo Stagirita specifica che una delle tre possibili forme di δυσγένεια si verifica quando i genitori siano ἄδοξοι e φαῦλοι, come nel caso che per natura siano ἀγεννεῖς (Arist. *Divis. Arist.* 43.20-22: ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀπὸ ἀδόξων καὶ φαύλων γεγόνειν προγόνων, οἷον ἐὰν ὦσιν οἱ πρόγονοι ἀγεννεῖς κατὰ φύσιν ἢ ἄλλως ἀνώνυμοι).

8. Ora – per tornare al passo di Plutarco –, io credo che a essere dirimente rispetto al superamento del test non fosse la valutazione della giusta età dei genitori. I criteri di inclusione e di esclusione contemplati dai πρεσβύτατοι, a mio giudizio, vanno letti non tanto alla luce di una supposta e – come si è visto – dubbia dipendenza dalle pratiche eugenetiche illustrate da Platone e da Aristotele, ma piuttosto in base allo stesso contesto della *Vita di Licurgo*, e in particolare di ciò che Plutarco afferma poco prima, nel suo resoconto dei costumi matrimoniali spartani.

Ricorda il biografo che, a differenza di quel che accade nelle altre città, dove le mogli generano figli soltanto dai loro mariti (Plut. *Lyc.* 15.15), Licurgo aveva consentito a un marito anziano di tenere come proprio (ἴδιον αὐτοῦ ποιήσασθαι) il figlio che la moglie avesse concepito con un giovane di valore che egli apprezzava, e che la avrebbe fecondata con un γενναῖον σπέρμα; allo stesso modo, l'uomo di valore che ammirasse la moglie di un altro poteva unirsi a lei, previo consenso del marito (πέισαντι τὸν ἄνδρα συνελθεῖν), in modo da procurarsi figli valenti che sarebbero stati dello stesso sangue (ὁμαίμους) e dello stesso γένος (συγγενεῖς) di uomini valenti (Plut. *Lyc.* 15.12-14, cfr. Xen. *Lac. Pol.* 1.7-8; *Pol.* 12.6b.8). Proprio in forza di tale promiscuità, prosegue Plutarco, era inconcepibile che a Sparta vi fosse μοιχεία (Plut. *Lyc.* 15.16-18; cfr. *Mor.* 228b-c).

Naturalmente, quest'ultima informazione non va affatto intesa nel senso che a Sparta fosse lecito a chiunque congiungersi con chiunque⁶⁶: lo prova il caso di Leotichida, di cui si è parlato sopra, come pure quello simile di Demarato, destituito dal trono proprio per i sospetti sulla sua paternità (Hdt. 6.63-69); e lo prova anche la celebre vicenda dei Παρθενία, figli dell'unione illecita tra iloti e donne spartiate nel corso della prima guerra messenica, che vennero espulsi dalla città e mandati a fondare Taranto (si veda, e plurimis, Arist. *Pol.*

⁶⁵ Platone ricorre con una certa frequenza alla similitudine tra classe dirigente e mondo animale: si veda, e.g., *Resp.* 375a; 375d; 416a-b; 422d; 451d; 459a; 537a. Al riguardo si veda RANKIN 1965, pp. 417-420. Sul significato 'regressivo' della similitudine, che riduceva «il problema umano e politico delle migliori condizioni per la paidopoia alle tecniche di selezione e di miglioramento della razza degli animali», si veda VEGETTI 2000, pp. 296-297.

⁶⁶ Sulla presunta 'poligamia' spartana si rimanda a MACDOWELL 1986, pp. 82-86; e a CARTLEDGE 1981, pp. 102-104.

1306b29-31)⁶⁷. Il mancato consenso del marito, ovvero il congiungimento della donna con un partner non Spartiata, dovevano determinare l'esclusione del generato dal gruppo al quale, in assenza di quei vizi, avrebbe dovuto appartenere, fosse quello di una delle famiglie regnanti oppure degli Spartiati.

Tuttavia, proprio la liceità (in linea di principio condizionata) delle donne spartane di unirsi a uomini altri rispetto al marito, e per converso la possibilità, per un uomo, di fare figli con donne diverse rispetto alle mogli, aumentava il rischio di unioni incontrollate, non autorizzate, con individui indegni, e di conseguenza quello dell'introduzione surrettizia, prima nell'οἶκος e poi nel corpo civico, di individui sprovvisti dei requisiti per farne parte.

Di qui l'urgenza di un controllo da parte di un organo pubblico – i πρεσβύτατοι. Essi dovevano assicurarsi che ad accedere all'ἀγωγή tipica degli Ὅμοιοι fosse soltanto il παιδάριον non ἀγεννές, perché figlio di genitori γενναῖοι e di unioni consentite dal νόμος. Quanto agli ἀγεννεῖς, questi erano tagliati fuori tanto dall'educazione quanto – di conseguenza – dalla cittadinanza: ben si adatta a descrivere la loro condizione la definizione data nella Suda, che assimila gli ἀγεννεῖς agli ἀπαιδεύτοι e agli ἀπόλιδοι (Sud. s.v. ἀπόλιδας)⁶⁸.

Le Ἀπόθεται ove essi venivano inviati, dunque, non sono un luogo di 'esposizione' in senso tecnico (tanto più se è vero che i soggetti in questione non erano infanti), bensì di 'esclusione', che poi è il significato di riferimento principale del sostantivo ἀπόθεις; lo sottolineava Roussel già molti anni fa, quando metteva in evidenza la necessità di intendere il passo plutarco nel senso che «l'enfant est rejeté du groupe où il devrait prendre place, sans plus»⁶⁹. In questa prospettiva, peraltro, è significativo che il verbo impiegato per indicare l'azione dei πρεσβύτατοι dopo il giudizio di rigetto sia ἀποπέμπω (ἀπόπεμπον): che non solo, ancora una volta, è un composto con ἀπό, a indicare allontanamento da un gruppo, ma è anche il verbo che, almeno nel lessico ateniese, viene impiegato con riferimento al ripudio della moglie⁷⁰. A prescindere dalla diversità dei contesti, non è di poco rilievo che in entrambi i casi il verbo indichi la cessazione dell'appartenenza dell'individuo (la donna in un caso, il παιδάριον nell'altro) all'οἶκος nel quale fino a quel momento era vissuto.

⁶⁷ Al riguardo si veda, da ultimo, SCHMITZ 2018, pp. 116-118, con la bibliografia ivi citata.

⁶⁸ Non è in contraddizione con queste conclusioni la notizia (si veda *supra*, ntt. 42, 43) della possibilità di ammettere τρόφιμοι e a μόθακες σύντροφοι alla ἀγωγή (Xen. *Hell.* 5.3.9; Phylarch. *FGrHist* 81 F 43). Ammesso e non concesso che la categoria in questione avesse una sua autonoma esistenza già ai tempi di Licurgo (secondo la notizia di dubbia attendibilità riportata da Ael. *VH* 12.43: si veda *supra*, nt. 43), gli individui che vi appartenevano – almeno stando a quel che riferiscono le fonti (per la letteratura si veda *supra*, nt. 42) – erano ο ξένοι, ο νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν (come ricorda Senofonte) ovvero di origine servile (cfr. Ael. *ibidem*: τοῖς τῶν εὐπόρων δούλοις; Hesych. s.v. μόθακες: οἱ ἅμα τρεφόμενοι τοῖς υἱοῖς δούλοι παῖδες); il loro *status libertatis* e/o *civitatis*, dunque, li rendeva palesemente estranei al gruppo degli Spartiati che era il solo a essere fatto oggetto dello scrutinio dei πρεσβύτατοι. Tant'è che la loro aggregazione alla ἀγωγή era resa possibile grazie all'intervento di uno Spartiata, che li sceglieva come compagni per i propri figli (ἐκαστος γὰρ τῶν πολιτικῶν παίδων [...] τινὲς δὲ πλείους ποιοῦνται συντρόφους αὐτῶν, afferma Filarco; ed Eliano: οὐς [scil. τοὺς μόθακας] συνεξέπεμπον τοῖς υἱοῖς οἱ πατέρες συναγωνιουμένους ἐν τοῖς γυμνασίοις). Sui problemi interpretativi dei testi in questione, che certo non possono essere «annoverat[i] come modello di chiarezza», si veda COBETTO GHIGGIA 2007, p. 64.

⁶⁹ ROUSSEL 1943, p. 10.

⁷⁰ Per le occorrenze nelle fonti si veda HARRISON 1968, p. 40 e nt. 2.

9. Contro il parere di chi ritiene inverosimile la notizia riferita dal *testis unus* Plutarco relativa alla selezione degli anziani sui bambini – notizia a tutta prima incongruente con quel che accadeva nelle altre πόλεις, dove erano i padri a decidere le sorti dei figli –, ho cercato di dimostrare che quanto affermato dal biografo può senz'altro essere considerato attendibile, anche se poi il passo va inteso in modo diverso rispetto alla lettura che di esso viene tradizionalmente proposta. In effetti, se si ritiene – giusta la *communis opinio* – che oggetto dell'esame fosse il neonato, che lo scrutinio dei πρεσβύτατοι servisse a verificare che questi possedesse le qualità fisiche per reggere l'ἀγωγή degli Spartiati, e che gli infanti deformati, o comunque di corporatura non perfetta, fossero uccisi per precipitazione, ovvero abbandonati a morte certa a seguito di esposizione, si rischia di sorvolare su alcuni elementi lessicali significativi del testo, sulla peculiare collocazione del passo in esame all'interno della stessa *Vita di Licurgo*, nonché sulla struttura dello stesso, che, come si è visto, giustappone senza soluzione di continuità una parte oggettiva e un commento soggettivo non del tutto pertinente con la sezione che precede. Non vi sono ragioni fondate per escludere che, proprio come in ogni altra πόλις greca, anche a Sparta fosse il padre a decidere in prima battuta se riconoscere come proprio il neonato oppure no (e dunque, nel caso, a escludere chi, per conformazione fisica, fosse ritenuto avere poche possibilità di sopravvivenza). La frase che viene di norma intesa in questo senso (*Lyc.* 16.1: τὸ δὲ γεννηθὲν οὐκ ἦν κύριος ὁ γεννήσας τρέφειν) può infatti assumere un valore diverso qualora la si legga alla luce di quanto, con termini simili e simile struttura sintattica, Plutarco afferma poco oltre, nella sezione in cui descrive la divisione dei bambini di sette anni nelle ἀγέλαι (*Lyc.* 16.7: οὐδ' ἐξῆν ἐκάστῳ τρέφειν οὐδὲ παιδεύειν ὡς ἐβούλετο τὸν υἱόν) e il loro avvio alla ἀγωγή. È lecito dunque inferire che oggetto dell'autopsia dei πρεσβύτατοι fosse proprio l'individuo già uscito dall'infanzia, e vicino al momento in cui sarebbe stato tolto alla famiglia per vivere insieme ai coetanei nel gruppo a cui veniva assegnato; tanto più che il termine utilizzato da Plutarco utilizza per designarlo è παιδάριον, che, come indicano le sue occorrenze nelle fonti e nello stesso biografo, individua un soggetto ormai già provvisto di una sua autonomia di movimento e di azione.

Compito degli anziani era escludere dalla τροφή – ossia dall'educazione tipica degli Spartiati – non già il soggetto deforme (individuato, come rivela il confronto con diverse altre fonti, e in particolare con Plat. *Resp.* 460c3 e Arist. *Pol.* 1335b20, da termini derivati dal verbo πηρώω, come ἀνάπηρον e πεπηρόμενον), bensì il figlio illegittimo, ἀγεννὲς καὶ ἄμορφον, nato al di fuori delle regole che Licurgo aveva stabilito per la riproduzione degli Spartiati. Una verifica tanto più urgente se è vero che lo stesso ordinamento licurgico – a fronte del soddisfacimento di determinate condizioni – autorizzava amplessi al di fuori del matrimonio legittimo (come Plutarco ricorda subito prima di parlare del ruolo dei πρεσβύτατοι, *Lyc.* 15.12-15), e dunque potenzialmente minava in radice quella riproduzione ordinata e controllata che sola avrebbe potuto garantire la purezza del corpo civico.

Letto in questi termini, il rito descritto da Plutarco non rappresenta un'eccezione nel panorama greco, ma si iscrive facilmente nel novero delle procedure di verifica della filiazione,

prodromiche al riconoscimento dei requisiti per accedere alla cittadinanza, testimoniate per altre città greche, e in particolare per Atene. Qui, un primo riconoscimento a livello locale, di fratria, avveniva nel corso delle Apaturie, allorché venivano registrati i nuovi nati previo giuramento del padre circa la legittimità del figlio (And. *Myst.* 126-127)⁷¹. E un nuovo, questa volta ufficiale (nel senso di ‘cittadino’) controllo di legittimità, aveva luogo al momento dell’ingresso dell’individuo nella città come πολίτης, quando i demoti, ancora una volta sotto giuramento (ὁμόσαντες), ammettevano il giovane nel demo del padre, dopo aver verificato che egli avesse raggiunto la maggiore età e, soprattutto, fosse «libero e nato secondo le leggi» (ἐλεύθερός ἐστι καὶ γέγονε κατὰ τοὺς νόμους, [Arist.] *Ath. Pol.* 42.1)⁷².

Bibliografia

- ADAM 1965 = J. ADAM, *The Republic of Plato*, I, Cambridge 1965.
- ALBANESE 1999 = B. ALBANESE, *Appunti su XII Tab. 4.1 (uccisione dei neonati deformati)*, in *Mélanges F. Sturm*, Liège 1999, pp. 3-11 (poi in G. FALCONE [a c. di], *Scritti giuridici*, IV, Torino 2006, pp. 663-671).
- ARENDS 1988 = J.F.M. ARENDS, *Die Einheit der Polis, Eine Studie über Platons Staat*, Leiden 1988.
- ARRIGHETTI 1991 = G. ARRIGHETTI, Ἐοικότα τέκνα γονεῦσι. *Etica eroica e continuità genealogica nell’epos greco*, in *Studi italiani di Filologia Classica* 9 (1991), pp. 133-147.
- ARRIGONI 2008 = G. ARRIGONI, *Donne e sport nel mondo greco. Religione e società*, in G. ARRIGONI (a c. di), *Le donne in Grecia*, Roma-Bari 2008 [1985], pp. 55-201.
- BEARZOT 2021 = C. BEARZOT, *Alcibiade. Il leone della democrazia ateniese. Stratega, politico, avventuriero*, Roma 2021.
- BELTRAMI 1999 = L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari 1999.
- BOËLDIEU-TREVET 2018 = J. BOËLDIEU-TREVET *Des nouveau-nés malformés et un roi boiteux: histoires Spartiates*, in *Pallas* 106 (2018), pp. 213-228.
- BRELICH 2013 = A. BRELICH, *Paidēs e Parthenoi*, Roma 2013.
- CANTARELLA 1997 = E. CANTARELLA, *Filiazione legittima e cittadinanza*, in G. THÜR, J. VELIS-SAROPOULOS KARAKOSTAS (eds.), *Symposion 1995. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln-Weimar-Wien 1997, pp. 97-111 (poi in A. MAFFI, L. GAGLIARDI [a c. di], *Eva Cantarella. Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, Milano 2011, pp. 355-371).

⁷¹ Sul parallelo tra cerimonia spartana e Apaturie ateniesi si veda LUPI 2000, pp. 132-134.

⁷² È peraltro dibattuto il significato esatto dell’espressione κατὰ τοὺς νόμους, almeno dopo la legge di Pericle del 451/0 che aveva escluso dalla cittadinanza chi non fosse nato da genitori entrambi ἄστροί (*Ath. Pol.* 26.4; 42.1; *Plut. Per.* 37.5): si discute, in particolare, se l’inclusione nel corpo civico fosse permessa solo a chi fosse nato da due ἄστροί uniti in *iustae nuptiae*, o se al contrario il matrimonio legittimo non fosse richiesto (in questo caso il figlio, illegittimo dal punto di vista del diritto privato, sarebbe stato comunque considerato Ateniese dal punto di vista del diritto pubblico, proprio in quanto figlio di due Ateniesi). A favore della prima ipotesi (avvalorata, tra l’altro, da [Dem.] *Neaer.* 59-60, 106), si veda *e plurimis*, WOLFF 1944, pp. 76-82; HUMPHREYS 1974; RHODES 1978; *contra*, HARRISON 1968, pp. 64-65; MACDOWELL 1976; CANTARELLA 1997.

- CANTARELLI 1980 = L. CANTARELLI, *I mothakes spartani*, in *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica* 18 (1890), pp. 465-484.
- CARTLEDGE 1981 = P. CARTLEDGE, *Spartan Wives: Liberation or Licence?*, in *Classical Quarterly* 31 (1981), pp. 84-105 (poi in CARTLEDGE 2001, pp. 106-126).
- CARTLEDGE 1987 = P. CARTLEDGE, *Agesilaos and the Crisis of Sparta*, London 1987.
- CARTLEDGE 2001 = P. CARTLEDGE, *Spartan Reflections*, Berkeley 2001.
- CHRIMES 1952 = K.M.T. CHRIMES, *Ancient Sparta. A Re-examination of the Evidence*, Manchester 1952.
- COBETTO GHIGGIA 2007 = P. COBETTO GHIGGIA, *Un'oscura clausola sulla paideia dei mothakes (Phylarch. FGrHist 81 F 43 = Athen. 271e-f)*, in *Ancient Society* 37 (2007), pp. 63-67.
- COZZOLI 1978a = U. COZZOLI, *I fondamenti del κόσμος licurgico nel pensiero di Plutarco*, in *Cultura e Scuola* 66 (1978), pp. 84-93.
- COZZOLI 1978b = U. COZZOLI, *Sparta e l'affrancamento degli iloti nel V e IV secolo*, in *Sesta Miscellanea greca e romana*, Roma 1978, pp. 213-232.
- DE BRASI 2013 = D. DE BRASI, *L'immagine di Sparta nei dialoghi platonici. Il giudizio di un filosofo su una (presunta) polis modello*, Sankt Augustin 2013.
- DELCOURT 1938 = M. DELCOURT, *Stérilités mystérieuses et naissances maléfiques dans l'antiquité Classique*, Liège 1938.
- FIGUEIRA 1986 = T.J. FIGUEIRA, *Population Patterns in Late Archaic and Classical Sparta*, in *Transactions of the American Philological Association* 116 (1986), pp. 165-213.
- GARLAND 2012 = R. GARLAND, *The Eye of the Beholder. Deformity and Disability in the Graeco-Roman World*, London 2010².
- VAN GENNEP 2012 = A. VAN GENNEP, *I riti di passaggio*, Torino 2012 [Paris 1909].
- GERMAIN 1984 = L.R.F. GERMAIN, *Apothesis ou enktthesis (sic!) (Problèmes de terminologie en matière d'exposition d'enfants)*, in *Μνημη Γεωργίου Α. Πετροπούλου (1897-1964)*, Athènes 1984, pp. 387-398.
- GLOTZ 1892 = G. GLOTZ, *s.v. expositio*, in C. DAREMBERG, E. SAGLIO, E. POTTIER (éds.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, I, Paris 1892, pp. 930-939.
- HAMILTON 1991 = C.D. HAMILTON, *Agesilaus and the Failure of Spartan Hegemony*, Ithaca 1991.
- HARRISON 1968 = A.W.R. HARRISON, *The Law of Athens. I, The Family and Property*, London 1968.
- HUYS 1989 = M. HUYS, *Ἐκθεσις and Ἀπόθεσις: the Terminology of Infant Exposure in Greek Antiquity*, in *L'Antiquité Classique* 58 (1989), pp. 190-197.
- HUYS 1996 = M. HUYS, *The Spartan Practice of Selective Infanticide and Its Parallels in Ancient Utopian Tradition*, in *Ancient Society* 27 (1996), pp. 47-74.
- HUMPHREYS 1974 = S.C. HUMPHREYS, *The Nothoi of Kynosarges*, in *The Journal of Hellenic Studies* 94 (1974), pp. 88-95.
- KAPPARIS 2002 = K. KAPPARIS, *Abortion in the Ancient World*, London 2002.
- KENNEL 1995 = N.M. KENNEL, *The Gymnasium of Virtue. Education and Culture in Ancient Sparta*, Chapel-Hill 1995.

- LIDDEL, SCOTT 1996 = H.G. LIDDEL, R. SCOTT, *A Greek-English Lexicon. With a Revised Supplement*, Oxford 1996.
- LINK 1994 = S. LINK, *Der Kosmos Sparta. Recht und Sitte in klassischer Zeit*, Darmstadt 1994.
- LODDO 2013 = L. LODDO, *I Greci e l'aborto fra teoria politica e prassi medica. Per una rilettura di Platone, Aristotele, Ippocrate*, in *Erga/Logoi* 2 (2013), pp. 105-133.
- LUPI 2000 = M. LUPI, *L'ordine delle generazioni. Classi di età e costumi matrimoniali nell'antica Sparta*, Bari 2000.
- MACDOWELL 1976 = D.M. MACDOWELL, *Bastards as Athenian Citizens*, in *Classical Quarterly* 70 (1976), pp. 88-91.
- MACDOWELL 1986 = D.M. MACDOWELL, *Spartan Law*, Edinburgh 1986.
- MICHELL 1964 = H. MICHELL, *Sparta. Τὸ κρυπτόν τῆς πολιτείας τῶν Λακεδαιμονίων*, Cambridge 1964.
- MONACO 2011 = L. MONACO, *Percezione sociale e riflessi giuridici della deformità*, in A. MAFFI, L. GAGLIARDI (a c. di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, pp. 396-415.
- MOSSÉ 1983 = C. MOSSÉ, *La femme dans la Grèce antique*, Paris 1983.
- MULHERN 1975 = J.J. MULHERN, *Population and Plato's Republic*, in *Arethusa* 8 (1975), pp. 265-281.
- NAFISSI 2018 = M. NAFISSI, *Lykourgos the Spartan "Lawgiver". Ancient Beliefs and Modern Scholarship*, in A. POWELL (ed.), *A Companion to Sparta*, I, New York 2018, pp. 93-123.
- OGDEN 1994 = D. OGDEN, "Crooked Speech". *The Genesis of the Spartan Rhetra*, in *The Journal of Hellenic Studies* 114 (1994), pp. 85-102.
- PARADISO 1986 = A. PARADISO, *Osservazioni sulla cerimonia nuziale spartana*, in *Quaderni di Storia* 24 (1986), pp. 137-153.
- PARADISO 1988 = A. PARADISO, *L'agrégation du nouveau-né au foyer familial: les Amphidromies*, in *Dialogues d'Histoire Ancienne* 14 (1988), pp. 203-218.
- PARADISO 1991 = A. PARADISO, *Forme di dipendenza nel mondo greco. Ricerche sul VI libro di Ateneo*, Bari 1991.
- PARADISO 1997 = A. PARADISO, *Gli iloti e l'"oikos"*, in M. MOGGI, G. CORDIANO, M. PETTINATO (a c. di), *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'"oikos" e della "familia". Atti del XXII Colloquio GIREA*, Pontignano (Siena), 19-20 novembre 1995, Pisa 1997, pp. 73-90.
- PATTERSON 1985 = C. PATTERSON, "Not Worth the Rearing". *The Causes of Infant Exposure in Ancient Greece*, in *Transactions of the American Philological Association* 115 (1985), pp. 103-123.
- PEPE 2012 = L. PEPE, *Pregnancy and Childbirth, or the Right of the Father. Some Reflections on Motherhood and Fatherhood in Ancient Greece*, in *Rivista di Diritto Ellenico* 2 (2012), pp. 254-274.
- PEPE 2020 = L. PEPE, *Feti e neonati tra Atene e Gortina*, in M. BERGAGLIO, C. LAMBRUGO, L. PEPE (a c. di), *Il ventre e nel ventre. Riflessioni sull'infanzia dall'antichità a oggi*, Milano 2020, pp. 35-50.
- PÉTER 2001 = O.M. PÉTER, 'Olim in prodigiis nunc in deliciis'. *Lo status giuridico dei monstra nel diritto romano*, in G. HAMZA, I. KAJTÁR, A. PÓKECZ KOVÁCS, J. ZLINSZKY (hrsg. von), *Iura antiqua, iura moderna. Festschrift F. Benedek*, Pécs 2001, pp. 207-216.

- PICCIRILLI 1980 = L. PICCIRILLI, *Plutarco. Le vite di Licurgo e Numa*, Milano 1980.
- PICCIRILLI 1994 = L. PICCIRILLI, *Teofrasto e il secondo matrimonio di Archidamo*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 101 (1994), pp. 187-192.
- PITSIOS 2010 = T.K. PITSIOS, *Ancient Sparta. Research Program of Keadas Cavern*, in *Bulletin de la Société Suisse d'Anthropologie*, 16.1-2 (2010), pp. 13-22.
- PRITCHETT 1985 = W.K. PRITCHETT, *Studies in Ancient Greek Topography*, V, Berkeley 1985.
- RANKIN 1965 = H.D. RANKIN, *Plato's Eugenic Εὐφημία and Απόθεςις in Republic, Book V*, in *Hermes* 93 (1965), pp. 407-420.
- RHODES 1978 = P.J. RHODES, *Bastards as Athenian Citizens*, in *Classical Quarterly* 28 (1978), pp. 89-92.
- ROUSSEL 1943 = P. ROUSSEL, *L'exposition des enfants à Sparte*, in *Revue des Études Anciennes* 45 (1943), pp. 5-17.
- SALLARES 1991 = R. SALLARES, *The Ecology of the Ancient Greek World*, London 1991.
- SHAW 2001 = B.D. SHAW, *Raising and Killing Children: Two Roman Myths*, in *Mnemosyne* 54 (2001), pp. 31-77.
- SCHMITZ 2018 = W. SCHMITZ, *Lykurgs Gesetz über die Kinderzeugung und seine zweite und dritte Rhetra*, in *Chiron* 48 (2018), pp. 107-141.
- SOWA 2016 = J. SOWA, *When Does a Man Beget a Monster? (Aristotle, De generatione animalium)*, in *Collectanea Philologica* 19 (2016), pp. 5-15.
- TREGARO 1993 = J.C. TREGARO, *Les bâtards spartiates*, in M.-M. MACTOUX, E. GENY (éds.), *Mélanges P. Lévêque. VII, Anthropologie et société*, Paris 1993, pp. 33-40.
- VEGETTI 2000 = M. VEGETTI, *La "razza pura"*, in M. VEGETTI (a c. di), *Platone. La Repubblica*, vol. IV, libro V, Napoli 2000, pp. 295-300.
- VERNANT 1991 = J.-P. VERNANT, *Il tiranno zoppo: da Edipo a Periandro*, in *Mito e tragedia due. Da Edipo a Dioniso*, Torino 1991 [Paris 1986], pp. 31-64.
- VIDAL-NAQUET 1988 = P. VIDAL-NAQUET, *Il cacciatore nero. Forme di pensiero e forme di articolazione sociale nel mondo greco antico*, Roma 1988 [Paris 1981].
- WEST 1978 = M.L. WEST, *Hesiod. Works and Days*, Oxford 1978.
- WOLFF 1944 = H.J. WOLFF, *Marriage Law and Family Organization in Ancient Athens*, in *Traditio* 2 (1944), pp. 43-95.

Il ruolo ‘costituzionale’ etrusco tra *regnum* e *Romana respublica*: esegesi e critica delle fonti

Elio Dovere

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Napoli, Italia

Abstract (Italiano)

Grazie alla esegesi di molte fonti letterarie, e col conforto dell'esame di importanti ritrovamenti archeologici, è possibile, per la Roma arcaica, ricostruire il passaggio dalla monarchia alla repubblica in maniera parzialmente diversa da come esso è rappresentato dagli storici repubblicani e da quelli dell'età di Augusto. In questa proposta di ricostruzione emerge un ruolo in qualche modo catalizzatore del nuovo sistema costituzionale svolto dalle forze etrusche presenti nel territorio a seguito della conquista militare della *Civitas* realizzata da Porsenna, re di Chiusi: un evento, questo, per varie ragioni intenzionalmente cancellato da tutta la storiografia tradizionale.

Parole chiave: *Regnum*, *respublica*, storiografia, Etruschi, Porsenna, *Pyrgi*

Abstract (English)

Thanks to the exegesis of many literary sources, and with the comfort of the examination of important archaeological finds, it is possible, for archaic Rome, to reconstruct the passage from the monarchy to the republic in a partially different way from how it is represented by republican historians and those of the age of Augustus. In this reconstruction proposal, a somewhat catalytic role emerges of the new constitutional system played by the Etruscan forces present in the territory following the military conquest of the Civitas by Porsenna, king of Chiusi: an event, this, for various reasons intentionally canceled by all traditional historiography.

Keywords: *Regnum*, *respublica*, historiography, Etruscans, Porsenna, *Pyrgi*

1.

Alcune tra le fonti riguardanti gli eventi a cavaliere dei secoli VI e V a.C. offrono materiale prezioso, allo studioso attento e particolarmente interessato ai dibattuti temi d'epoca arcaica, per una più esatta comprensione delle vicende conclusive dell'esperienza regia e per una verifica delle matrici culturali e politiche operanti nel mutamento istituzionale repubblicano avvenuto in Roma in quegli anni¹.

Dalle linee della tradizione esistente per l'epoca in questione, anzitutto dai racconti di Livio e Dionigi, emergono elementi in certo qual senso dissonanti dal carattere squisitamente romano, 'nazionale', della trasformazione del regime monarchico nella ben più duratura *respublica*. Tali indizi trovano poi spazio, e si esplicitano maggiormente, in autori posteriori agli storici d'età augustea, come per esempio Plinio e Tacito. Costoro danno l'idea di essere meno ideologicamente interessati ai fatti delle origini repubblicane rispetto ai predecessori, e per ciò stesso più liberi di attingere a tradizioni e materiali documentari fino ad allora non privilegiati, che probabilmente garantiscono per i medesimi fatti un più alto grado di attendibilità.

Questi dati fanno tutti riferimento, in maggiore o minore misura, a consistenti presenze straniere nell'area tiberina, massime etrusche, coevamente alla trasformazione della costitu-

* Nel ricordo di Stefania Scarcella, ripensando ai begli anni del nostro dottorato.

Si pubblica qui, a distanza di tempo, una ricerca che fu d'esordio scientifico e che, nonostante la scarsa circolazione causata dall'appartata sede di edizione, ha poi nel tempo trovato accoglienza positiva, nelle sue conclusioni, presso la dottrina giusromanistica: *Contributo alla lettura delle fonti su Porsenna*, su presentazione di Antonio Guarino in *Atti dell'Accademia di Scienze Morali di Napoli* 95 (1984), pp. 69-126. Il testo originale è stato riscritto, senza tuttavia alcun aggiornamento, e poiché l'ipotesi ricostruttiva in esso prospettata appare tuttora incontestata, è parso non inutile riproporre il lavoro solo con i rinvii alle fonti (quelle latine solitamente riprodotte, mentre per comodità del lettore si è rinunciato alla trascrizione dei testi greci), accompagnate da una traduzione, e con una appendice di riferimenti bibliografici tratti dall'edizione originaria, comunque ancora utili per un corretto approccio al tema.

¹ Si sa come il passaggio in Roma dal *regnum* alla *respublica* sia uno di quei segmenti dell'antico sui quali si è sedimentata sia sul piano generale, sia su tratti assai specifici anche di *ius Romanorum*, una bibliografia tale da rendere difficile tenerne conto in misura soddisfacente (giusto per qualche esempio, negli ultimi decenni: L. BIANCHI, *Il magister Servio Tullio*, in *Aevum* 59 [1985], pp. 57 ss.; P. ZAMORANI, *Plebe genti esercito. Una ipotesi sulla storia di Roma (509-339 a.C.)*, Milano 1987; G. VALDITARA, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989; G. MIGLIORATI, *Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C.*, in *Historia* 52 [2003], pp. 39 ss.; E. BIANCHI, *Greci ed etruschi in Roma arcaica nella storiografia moderna del secondo dopoguerra*, Catania 2013; Id., *Il rex sacrorum alla luce di alcuni studi recenti*, in *MediterrAnt* 21 [2018], pp. 627 ss., con bibl.; I. ZAMBOTTO, *Nexum. Struttura e funzione di un vincolo giuridico*, Napoli 2021, pp. 75 ss. ecc.). Per i fini cui questo lavoro tende – fornire un esempio di lavoro condotto (quasi) tutto sulle fonti –, i riferimenti trascurano il tanto, in alcuni casi il troppo, che si è variamente pubblicato (è utile <https://www.arca.it/bibliografia/etruschi/>), anche sul personaggio etrusco 'silenziosamente' presente nella complessa vicenda qui esaminata e nei secoli mai dimenticato dagli uomini di alta cultura (si pensi alla tragedia *Il Porsenna* del romano Domenico Rollì, Roma 1731, dedicata a papa Clemente XII, e prima ancora alle pagine della *Monarchia* di Dante Alighieri: 2.4.10): giusto per es. si veda A. DUBOURDIEU, *L'exil de Tarquin Collatin à Lavinium*, in *Latomus* 43 (1984), pp. 733 ss.; J.-R. JANNOT, *L'Étrurie intérieure de Lars Porsenna à Aruns le Jeune*, in *MEFRA* 100 (1988), pp. 601 ss.; D. BRIQUEL, *Claude, érudit et empereur*, in *CRAI* (1988), pp. 217 ss.; G. COLONNA, *Porsenna, la lega etrusca e il Lazio*, in *La lega etrusca dalla dodecapoli ai quindicim populi*. Atti della giornata di studi Chiusi 1999, Firenze 2001, pp. 29 ss.; G. MIGLIORATI, *Forme politiche e tipi di governo nella Roma etrusca del VI sec. a.C.*, in *Historia* 52 (2003), pp. 39 ss.; G.M. DELLA FINA (a. c. di), *Gli Etruschi e Roma. Fasi monarchica e alto-repubblicana*. Atti del XVI Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia dell'Etruria Orvieto 2008, Roma 2009; E. BIANCHI, *Cuma e la tirannide di Aristodemo: aspetti politico-istituzionali*, in *Erga-Logoi* 3 (2015), pp. 83 ss.; M. PITTAU, *I grandi testi della lingua etrusca*, Sassari 2011; V. BELLELLI, s.v. *Thefarie Velianas*, in *Dizionario enciclopedico della civiltà fenicia*, Roma 2014, <http://www.dec-fcn.org>; V. BELLELLI, P. XELLA (a. c. di), *Le lamine di Pyrgi. Nuovi studi sulle iscrizioni in etrusco e in fenicio nel cinquantenario della scoperta*, in *SEL* 32-33 (2015-2016, ivi ampia bibl.).

zione alla fine del VI secolo. Essi indicano in modo abbastanza trasparente in che maniera il momento allora vissuto dall'Urbe si leghi strettamente agli avvenimenti che portarono alcune città dell'Etruria a interessarsi alla zona del Tevere nell'ampio disegno di penetrazione militare, politica ed economica verso il meridione italico. Tali elementi sono indice, soprattutto, del rapporto funzionale esistente tra l'arretramento delle forze etrusche dinanzi alla decisa risposta sia delle popolazioni latine sia di quelle di stirpe greca e l'introduzione in Roma di un regime di governo caratterizzato da poteri non più vitalizi ed elettivi.

L'insieme di queste informazioni, talora non più che spunti essenziali o finanche cursòri, fin qui considerato secondario – normalmente trascurato dagli storiografi-giuristi, è stato tenuto in maggior conto solo da pochi, seppure autorevoli, studiosi di storia politica –, è costituito per la gran parte da una serie di notizie esistenti intorno al ruolo di Chiusi e del suo re, Porsenna, negli avvenimenti romano-latini tra *regnum* e regime post-monarchico. Queste, integrate dalla riflessione sulle risultanze archeologiche ed epigrafiche coeve, sono tali da giustificare l'interesse dello studioso del *ius publicum Romanorum* per i fatti politici e militari coinvolgenti l'area laziale in quegli anni di netta transizione. Esse sembrano suggerire il permanere dell'influenza operativa etrusca in direzione ideologicamente e politicamente precisa negli eventi e sulle istituzioni primo-repubblicane ben al di là della convenzionale data del 509.

2.

In età augustea gli scrittori di storia romana di lingua sia latina sia greca conservavano ancora un significativo ricordo dell'intervento di Porsenna nel Lazio.

Secondo Livio, avvenuta per mano del console Orazio la dedicazione del tempio di Giove Capitolino nel 509, il primo anno *post reges exactos*, Roma si sarebbe trovata in grave pericolo in quanto il re di Chiusi, Porsenna², «*cum regem esse Romae, tum Etruscae gentis regem, amplum Tuscis ratus, Romam infesto exercitu uenit*»³ (a. 508). La nostra fonte fa intendere che Porsenna sarebbe intervenuto nelle vicende romane su sollecitazione (*consilium precesque*) dell'ultimo Tarquinio rifugiatosi a Chiusi, dopo la cacciata, presso di lui. In pratica si sarebbe trattato, da parte dell'Etrusco, d'un tentativo di semplice restaurazione, nell'interesse e nel nome delle *etruscae gentes*, del monarca spodestato.

La notizia, però, per vari motivi lascia alquanto dubbiosi.

² Nel senso qui indicato cfr. Liv. 2.9.1 (Conway-Walters) e Dion. 5.21.1 (Jacoby); più genericamente cfr. Val. Max. 3.3.1 (Briscoe); Flor. 1.4.1 (Giacone Deangeli); Auct., *De vir. ill.*, 8.5-6 (Pichlmayr); Dion. 5.26.1; Plin., *Nat. hist.*, 36.91 (von Jan-Mayhoff), ma anche re di *Volsinii*: 2.140; Eutr. 1.11.1 (Santini). Qualcuno, considerata una forse più antica lezione onomastica, *Porsina* o *Porsinna* (cfr. Plin., *Nat. hist.*, 2.140 e 34.139; Plut., *Popl.*, 16.1 [Ziegler]; Liv. 2.11.1; 12.1), ha veduto in essa una precisa titolatura magistratuale etrusca.

³ Liv. 2.9.4: «ritenendo [Porsenna] che a Roma fosse [opportuno] giusto mantenere la monarchia, e che il re appartenesse al popolo etrusco, mosse con un esercito contro Roma».

Non sembra credibile che motivazioni ideali, pur come quelle sottoposte al re chiusino dall'esule Tarquinio (...*se, oriundos ex Etruscis, eiusdem sanguinis nominisque...*⁴), abbiano potuto risolvere Porsenna a impegnarsi in un'iniziativa militare che si rivelerà, almeno così come riferisce sempre l'annalistica, durissima⁵. Altri, probabilmente, saranno stati gli interessi del lucumone chiusino all'impresa, e diversi dalla restituzione del trono romano a un etrusco tarquiniese: l'analisi dello stesso testo liviano conferma per prima questo sospetto. All'inizio del capitolo nono del secondo libro, ove leggiamo le prime notizie su Porsenna, appare effettivamente Tarquinio in veste di istigatore e, comunque, di eventuale beneficiario della successiva azione bellica contro l'Urbe: *nunc [Tarquinii] monebant etiam ne orientem morem pellendi reges inultum sineret*⁶; nei capitoli seguenti, viceversa, fino all'ultimo dei cinque dedicati all'assedio cittadino condotto dagli Etruschi di Chiusi, egli non compare mai più. Lo si ritrova invece ad assedio esaurito; allorché Porsenna, ormai in procinto di smobilitare le truppe, chiede ancora ai *cives* di riaccogliere il Superbo «*magis quia id negare ipse nequieverat Tarquiniiis quam quod negatum iri sibi ab Romanis ignoraret*»⁷.

Se Tarquinio fosse realmente stato il motore di tutta la vicenda la sua figura, nella narrazione liviana, avrebbe certo trovato un risalto maggiore, assumendo una dimensione di spessore diverso da quello che leggiamo, perlomeno di calibro equivalente a quella del suo preteso *partner* etrusco; al contrario, al Superbo è attribuito dal narratore un ruolo in qualche modo pretestuoso e, tutto sommato, poco attendibile.

Accanto a questa versione circa i rapporti esistenti fra Porsenna e Tarquinio, è presente nella tradizione anche la notizia di una diversa scelta di campo operata, al momento dell'esilio, dal monarca detronizzato. Essa lo vede collegato non già alla città di Chiusi ma al centro latino di Tuscolo: non più sorretto dagli Etruschi, ma alleato dei Latini; niente affatto correlato all'impresa di Porsenna, ma forse interessato ai destini delle città-stato della lega latina, di cui appunto *Tusculum* costituiva una delle otto iniziali comunità.

Il Superbo, attestano talune fonti, dopo la rinuncia di Porsenna all'assedio di Roma avrebbe eletto rifugio a Tuscolo, e questo per ovvi motivi⁸: *Octavio Mamilio Tuscolano – is longe princeps Latini nominis erat... – ei Mamilio filiam nuptum dat, perque eas nuptias multos sibi cognatos amicosque eius conciliat*⁹; egli, rassegnatosi alla perdita definitiva del trono (*spe omni reditus in-*

⁴ Liv. 2.9.1: «...essi, [entrambi] originari dell'Etruria, consanguinei e 'connazionali'...»; *adde* Liv. 2.8.6.

⁵ Cfr. Dion. 5.23.2-25; 27-30; 33; Liv. 2.10.2-3; 12-13; 13.6.11. Peraltro, medesime motivazioni erano ricorse inutilmente, in precedenza, in occasione della *deditio* degli Etruschi al primo Tarquinio: Dion. 3.60.1-3.

⁶ Liv. 2.9.2: «...[i Tarquinii] lo ammonivano anche che non lasciasse impunito il nuovo costume di cacciare i re»; cfr. pure Eutr. 1.11.1: «...*Tarquinus ut reciperetur in regnum bellum Romanis intulit, auxilium ei ferente Porsenna* («...per essere riaccolto nel regno, con l'aiuto di Porsenna Tarquinio mosse guerra ai Romani»).

⁷ Cfr. Liv. 2.13.3: «(la proposta è fatta) più perché Porsenna non aveva potuto negare il favore ai Tarquinii, che perché non conoscesse il rifiuto che gli avrebbero opposto i Romani»; *adde* Liv. 5.21.2; 31.2; 33.2-3.

⁸ Cfr. Eutr. 1.11.2: *Tarquinus... Tusculum se contulit, quae civitas non longe ab urbe est* («Tarquinio... si recò a Tuscolo, città che non è lontana dall'Urbe»).

⁹ Liv. 1.49.9: «a Ottavio Mamilio Tuscolano – questi era di gran lunga uno fra primi tra i Latini... – diede in moglie la figlia, e grazie a queste nozze conquistò a sé molti suoi parenti e amici».

cisa), «*exsulatum ad generum Mamilium Octaviium Tusculum abiit*»¹⁰. È a Tuscolo, che con *Aricia* costituiva una delle più importanti tra le città componenti la compagine politico-militare latina, che secondo alcuni Tarquinio avrebbe condotto vita appartata, rinunciando a qualsiasi ruolo pubblico: *ibi per quattuordecim annos priuatus cum uxore consenuit*¹¹. A parere di altri, invece, e qui le notizie diametralmente divergono, egli sarebbe in qualche modo da collegare attivamente alla federazione politica dei centri latini: per Floro, storico d'età adrianea, ciò sarebbe avvenuto sulla spinta di motivazioni politico-ideologiche (*Latini quoque Tarquinius adserabant aemulatione et inuidia, ut populus qui foris dominabatur saltim domi seruiret. Igitur omne Latinum Mamilio Tuscolano duce quasi in regis ultionem tollit animos*), mentre a parere dell'assai più tardo Eutropio, molto semplicemente per regolare coi Romani un'evidente questione d'onore familiare offeso (...*cum gener Tarquini ad iniuriam soceri uindicandam ingentem collegisset exercitum*)¹².

Dunque, al Superbo le fonti attribuiscono due diversi ruoli, l'uno centrato sul soccorso prestatogli da Porsenna, l'altro sull'ospitalità accordatagli dai Latini e con particolare insistenza sugli stretti rapporti esistenti con la città di Tuscolo. Pur se i nostri autori si sforzano di rendere tali riferimenti cronologicamente successivi (...*male Tarquinius, qui Porsennam, qui Octaviium Mamilium contra patriam*¹³) e quindi funzionalmente plausibili, essi, secondo logica, risultano invece intimamente inconciliabili e impongono un problema di scelta ragionata.

Prima si rilevava l'inconsistenza delle pretese motivazioni ideali, di sangue e perciò di stirpe, poste da Livio sulle labbra di Tarquinio per decidere Porsenna alla guerra. E tanto più tale notizia perde valore se solo si riflette sulla reale natura dei rapporti politici esistenti in età arcaica tra le città etrusche aggregate nella dodecapoli: si trattava di connessioni, com'è stato precisato dagli etruscologi, improntate alla frammentarietà, all'occasionalità delle iniziative, spesso tormentate da rivalità, talvolta scosse da tentativi egemonici perpetrati dalle città più forti. E sono numerose, invero, le conferme che la storia ci tramanda: per restare ai fatti che interessarono anche Roma, basti pensare alla celebre saga rappresentata nei dipinti della tomba François di Vulci, come pure, per esempio, ai consoli eletti *ex factione Tarquiniana* di cui è ricordo in Livio (in occasione della nomina del primo dittatore)¹⁴, o ancora al mancato aiuto prestato a Veio da parte delle altre città etrusche (segno di forti contrasti politici tra i regimi lucumonici e quelli oligarchici?) nel momento in cui essa venne cinta d'assedio dai soldati romani. Relazioni, dunque, quelle reciproche tra le città-stato dell'Etruria caratterizzate da

¹⁰ Liv. 2.15.7: «(spazzata via ogni speranza di ritorno) andò in esilio a Tuscolo dal genero Mamilio Ottavio».

¹¹ Eutr. 1.11.2: «là, per quattordici anni, invecchiò in qualità di privato assieme alla moglie».

¹² Cfr. Flor. 1.5.1: «Per rivalità e invidia, anche i Latini sostenevano i Tarquini, affinché il popolo che all'estero dominava almeno in patria fosse schiavo. Dunque tutto il Lazio, sotto la guida di Mamilio Tuscolano, si solleva col pretesto di vendicare il re (Tarquinio)»; cfr. Eutr. 1.12.2: «...poiché il genero di Tarquinio aveva radunato un ingente esercito per vendicare l'offesa subita dal suocero».

¹³ Cic. *Ad Att.* 9.10.3 (Di Spigno): «Tarquinio si comportò male per aver scatenato contro la patria Porsenna e Mamilio»; *adde* Liv. 2.15.7.

¹⁴ Cfr. Liv. 2.18.4.

autonome opzioni politiche verso l'esterno; scelte che solo minimamente e temporaneamente potevano essere limitate o indirizzate dai vincoli religiosi della lega panetrusca. E perciò, li richiamo all'idea di 'nazione etrusca' di cui vi è l'eco nelle pagine dell'annalistica costituirebbe per il caso di Tarquinio e Porsenna, storicamente, un nonsenso.

A questo rilievo di carattere generale, ma di primaria importanza, va affiancata un'altra considerazione di eguale consistenza, che pure scaturisce dal racconto annalistico.

Da tutte le informazioni a nostra disposizione sui fatti bellici riguardanti i Romani, Tarquinio e Porsenna, il personaggio che costituisce il reale antagonista dei *cives* assediati non è certamente il monarca spodestato, preteso motore degli accadimenti, ma, appunto, il lucumone di Chiusi. Dal suo primo apparire nella narrazione, infatti, è lui 'il nemico' di Roma – «...quest'uomo arrogante [il re dei Chiusini nella Tirrenia], la cui mente era ottenebrata [...] dagli averi e dalla grandezza del suo potere, supponeva di avere risorse bastevoli per distruggere la potenza dei Romani, cosa che già da tempo desiderava fare, e così dichiarò guerra»¹⁵ –, non a caso «*adeo ualida res tum Clusina erat magnumque Porsennae nomen*»¹⁶. È lui, che organizzando concretamente l'assedio (*praesidio in Ianiculo locato*), porta truppe straniere nella città; è contro la sua persona che le giovani energie romane, quale che sia la credibilità da attribuire agli episodi di Orazio, Clelia e Mucio Cordo *Scaevola*, si infrangono; è infine con lui, non con Tarquinio, che i *cives* trattano al termine delle vicende belliche le condizioni della pace, secondo Livio persino su iniziativa dello stesso re etrusco, «...*ut pacis condiciones ultro ferret Romanis*»¹⁷.

In definitiva, è Porsenna la figura chiave dell'intera serie di avvenimenti narrati dagli annalisti. Ed è interessante notare come, anche quando il tono del racconto gli è palesemente ostile, come nel passo dello storico di Alicarnasso non appena ricordato, egli resti il numero uno della vicenda relegando i Tarquinii in posizione subordinata e oggettivamente trascurabile.

Ora occorre aggiungere ancora un'altra riflessione di particolare rilievo utile ai fini del ragionamento articolato sin qui.

La tradizione annalistica che tramanda le fasi conclusive della monarchia romana utilizzò necessariamente nelle sue trattazioni, com'è naturale che fosse e com'è stato appurato dagli studiosi, materiale storiografico preesistente relativo all'età arcaica. I primi annalisti romani (peraltro scrittori di lingua greca), tra le diverse fonti riguardanti l'epoca più remota, dovettero servirsi anche delle informazioni derivate dagli storici greci dei secoli IV-III che si erano già occupati del passato dell'Urbe, Diocle di Pepareto e, in misura maggiore, Timeo di Tauromenio; grazie a tale mediazione essi avrebbero conosciuto pure la cosiddetta cronaca di Cuma (Κομμαϊκά) datata appunto tra i secoli IV e III. Questa, una narrazione dagli intenti storici

¹⁵ Cfr. Dion. 5.21.2.

¹⁶ Liv. 2.9.5: «tanto era potente lo 'stato' di Chiusi, tanto era grande la fama di Porsenna».

¹⁷ Cfr. Liv. 2.13.2: «...da indurlo a offrire spontaneamente proposte di pace ai Romani»; l'esistenza di una pace stipulata da Porsenna coi Romani indipendentemente da Tarquinio è riferita da Eutr. 1.11.2: *Tarquinus, cum suscipi non posset in regnum neque ei Porsenna, qui pacem cum Romanis fecerat...* («Tarquinio, non potendo essere accolto nel regno né prestandogli aiuto Porsenna, che aveva fatto pace coi Romani...»).

imperniata sulla figura del locale tiranno Aristodemo, consegnò tra l'altro varie notizie riguardanti le vicende che avevano reciprocamente coinvolto i centri dell'area laziale, una parte dell'Etruria interna e le milizie della città di Cuma negli anni a cavaliere dei secoli VI e V. Tali referenze, grazie alle correlazioni con i coevi fatti romani (battaglia fra Aricini e Cumani contro gli Etruschi di Arunte, figlio di Porsenna, e contemporanea presenza di costui intorno a Roma), fornirono all'annalistica il perimetro cronologico entro cui racchiudere pure l'avventura dell'ultimo Tarquinio e del re chiusino.

E dunque, se tutta la tradizione è concorde nel porre la cacciata dei *reges* agli inizi dell'ultimo decennio del VI secolo, ugualmente la cronologia restituita dai *Κυμαϊκά*, concentrata sul personaggio di Aristodemo e sostanzialmente fededegna (nonostante qualche ipotizzato rimaneggiamento), risulta «solidissimamente inquadrata tra gli ultimi decenni del VI e i primi del V secolo». Perciò, grazie al collegamento con una fonte sicura, estranea alle originarie cronache romane, la notizia dell'attacco di Porsenna a Roma acquisisce chiarezza maggiore e, forse, senso diverso da quello a essa ordinariamente attribuito dagli annalisti.

A questa notazione vanno pure accostati in direzione significativamente univoca i vari dati documentari pervenuti sull'ultima dimora di Tarquinio. E a tale proposito le nostre fonti mostrano invero un generale accordo; Livio fa sapere, come pure Dionigi e altri, che Tarquinio sarebbe morto a Cuma nell'anno 495: *...mortuus Cumis, quo se post fractas opes Latinorum ad Aristodemum tyrannum contulerat*¹⁸. Coerentemente col racconto degli avvenimenti precedenti, viste cadere le speranze d'un ritorno nell'Urbe, il Superbo, a seguito della sconfitta subita «*ad lacum Regillum in agro Tusculano*» dalle città latine con cui si era alleato, si rifugia a Cuma; questa città rappresentava, in tale contingenza, l'unico ricovero sicuro per i nemici di Chiusi: a dispetto del disaccordo delle fonti sul dato cronologico, è appena precedente di qualche tempo la battaglia di Aricia nella quale, con l'aiuto dei Cumani, i Latini avevano imposto una battuta d'arresto all'espansione centro-meridionale delle forze militari di Porsenna¹⁹.

Il collegamento di Tarquinio con Cuma trova ulteriore conferma pure in un'altra notizia. Nel 492, allorché ambasciatori romani furono inviati presso la città campana per acquistare grano, Aristodemo avrebbe sequestrato il carico già stipato nelle navi quale indennizzo per i beni dei Tarquinii che egli, in qualità di preteso erede, avrebbe dovuto ricevere alla morte del Superbo: *frumentum Cumis cum coemptum esset, naues pro bonis Tarquiniorum ab Aristodemo tyranno, qui heres erat, retentae sunt*²⁰.

Dalla somma dei dati sin qui elencati emerge, coerentemente logico, il veridico corso degli eventi riguardanti l'intervento di Chiusi nei fatti di Roma. Le premesse della storiografia

¹⁸ Liv. 2.21.5: «...mori a Cuma, dove egli, dopo la sconfitta dei Latini, si era ritirato presso il tiranno Aristodemo»; cfr. pure Dion. 6.21.3; Cic., *Tusc.*, 3.12.27 (Drexler); Auctor *De vir. ill.*, 8.5; Zonar. 7.12 (Dindorf); *contra* cfr. Eutr. 1.11.2 e August., *De civ. Dei*, 3.15 (Maurini), per i quali il luogo della morte sarebbe Tuscolo.

¹⁹ Cfr. Liv. 2.14.5-8; Dion. 7.3.2; 5.1; 6.4. La datazione della battaglia è controversa: 499 o 496.

²⁰ Liv. 2.34.4: «A Cuma, quando già il grano era stato acquistato, le navi furono trattenute dal tiranno Aristodemo per compensare la perdita dei beni dei Tarquinii, di cui egli era l'erede».

romana, che vorrebbero Porsenna stimolato contro l'Urbe dai Tarquinii, sembrerebbero destinate a rivelare la loro incongruità di fronte all'evidenza dell'assoluta autonomia dell'intervento chiusino. È chiaro, infatti, che se realmente il capo etrusco avesse voluto restaurare il trono del Superbo, molto probabilmente non avrebbe incontrato difficoltà insormontabili, specie d'ordine militare: è significativo, in tal senso, l'accento posto da Livio sulla grande potenza militare di Chiusi, e sulla fama raggiunta dal suo re presso i Romani²¹ (si pensi pure, per esempio, al paragone che sarà operato da Tacito tra la *deditio* di Roma a Porsenna e la disastrosa conquista della *Civitas*, in età successiva, da parte dei Galli Senoni²²); così anche è eloquente la considerazione che Plutarco ha di Porsenna quando lo definisce «il più grande tra i re italici»²³.

Né va trascurata, poi, l'inconsistenza degli avvenimenti bellici così come riferiti dalla tradizione. A parte qualche episodio di guerriglia spicciola, nei quali peraltro, curiosamente, non si distingue mai in modo speciale alcuno dei Tarquinii (attivamente presenti più tardi, invece, tra le schiere dei Latini), essi sono incentrati in modo quasi esclusivo su singoli casi poco credibili di *Romana virtus* – la resistenza solitaria di Orazio Coclite, la fuga 'tiberina' di Clelia, l'attentato fallito di Mucio Scevola – dei quali da più parti si è rilevato il carattere fortemente sospetto.

Per ciò che invece concerne i moventi del re etrusco nell'aiuto che avrebbe prestato a Tarquinio, essi già sopra sono stati esclusi in base a considerazioni di tipo oggettivo, riferite agli effettivi rapporti esistenti in antico tra le città-stato dell'Etruria: relazioni caratterizzate da rivalità reciproche, interessi particolaristici e frantumazione politica, malamente canalizzate verso scopi comuni dai vincoli confederali della lega della dodecapoli.

Nella vicenda romana in questione la realtà è probabilmente un'altra, ma essa è pesantemente velata dall'impegno delle fonti nel cercare di tacere su eventuali fattori esterni nella caduta dei re e nella conquista della libertà repubblicana.

È un dato sicuro che Roma, nel corso del VI secolo, costituisse un'utilissima base di transito per qualsiasi traffico centro-meridionale, mercantile e non: via terra verso il sud; via Tevere, passando per la Sabina, verso l'Etruria interna e verso l'Umbria. Essa rappresentava per il mondo etrusco un necessario caposaldo da controllare, e tale 'vigilanza' si realizzò concretamente mediante l'alternò succedersi dell'influenza di più città etrusche sull'Urbe: a volte centri dell'Etruria costiera, talora centri dell'area più interna. Per la fine del VII secolo e la prima metà del VI abbiamo infatti numerose attestazioni, sia nelle fonti letterarie sia nei ritrovamenti archeologici, della presenza di *Caere* (l'attuale Cerveteri) e di Tarquinia; alla metà del VI secolo all'influenza di Tarquinia si sostituì l'ingerenza di Vulci, risultata vittoriosa nei contrasti rappresentati nelle celebri pitture della vulcente tomba François; per l'ultima metà del secolo prerepubblicano le fonti testimoniano poi l'influenza di personaggi di sicura prove-

²¹ Cfr. Liv. 2.9.5.

²² Cfr. Tac., *Hist.*, 3.72.1 (si veda *infra*, nt. 42).

²³ Cfr. Plut., *Popl.*, 16.1.

nienza tarquiniese, e per la parte terminale dello stesso periodo, infine, esse ragguagliano sul confronto di due altri gruppi etruschi che si sarebbero conteso il controllo della *Civitas*²⁴: le città dell'Etruria centro-settentrionale, tra cui *Volsinii* e Chiusi, tentarono infatti di sostituirsi ai centri dell'area costiera, quali Tarquinia e *Caere*. In ogni caso, a questa spinta verso il sud cercò di porre argine, e ad Aricia vi riuscì, la compagine latina appoggiata dai Greci di Cuma, nemici di Capua alleata a sua volta alle città etrusche dell'interno²⁵.

Nell'ambito di quest'ampia ma finale ondata del movimento etrusco verso il meridione, il ruolo principale fu tenuto dalla città di Chiusi²⁶, e in quest'ottica l'iniziativa antiromana di Porsenna rivela tutto il suo autonomo significato, non potendo essere ridotta a un episodio, per giunta fallito, di mera restaurazione interna. L'intervento del re chiusino si spiegherebbe come tentativo di conquista del controllo dell'area tiberina per potersi assicurare l'utilizzazione di questa base nella successiva marcia verso la Campania, e per mantenere aperto un comodo canale di comunicazione terrestre – l'unico possibile per centri privi di sbocchi marittimi – con la città di Capua, la più importante della dodecapoli etrusca del meridione²⁷.

Dinanzi alla pressione di Chiusi è quindi più che comprensibile la fuga da Roma del Superbo²⁸. Egli si sarebbe rifugiato coi figli dapprima a *Caere* (distante dall'Urbe poche decine di chilometri), centro costiero alleato di Tarquinia²⁹; poi si sarebbe recato a Tuscolo, presso il genero Ottavio Mamilio: la lega latina, di cui questa città era componente di primaria importanza, costituiva infatti, con l'alleata Cuma, il solo valido fronte di opposizione italica alle forze etrusche in espansione nel centro-sud.

Questa ricostruzione dell'intervento chiusino, pur se non tiene conto di molti particolari annalistici riguardanti la fase finale della monarchia di Tarquinio (peraltro, a volte fin troppo romanzeschi), ha il pregio di conservare comunque il carattere generale degli avvenimenti riferiti dalla tradizione: riconosce e ribadisce, cioè, l'innegabile tratto subitaneo della caduta del Superbo, rispettando sostanzialmente l'inquadramento cronologico delle vicende tramandate

²⁴ È comunque bene ricordare che i tentativi egemonici etruschi su Roma non terminarono col chiudersi del VI secolo: per l'a. 481 cfr. Liv. 2.43.2: *Veientes... Romam ipsam se oppugnuros minabantur* («i Veienti... minacciavano di assalire la stessa Roma»); per l'a. 476 Liv. 2.51.2: *transierant enim Etrusci Tiberim. [...] id bellum ipsis istitit moenibus* («poiché gli Etruschi avevano attraversato il Tevere. [...] questa guerra giunse fin sotto le mura»).

²⁵ I Cumani avrebbero appoggiato i Latini non solo per ovvie ragioni strategiche (era immediata la minaccia dell'asse Chiusi-Capua), ma forse soprattutto per motivi economici. In quegli anni Cuma realizzava le prime monetazioni e tendeva ad allacciare stretti rapporti con la Magna-Grecia (è dell'a. 474 la battaglia navale tra Etruschi e flotta cumano-siracusana); era pertanto indispensabile a fini commerciali mantenere migliori rapporti con le città costiere più a settentrione (Tarquinia e *Caere*) piuttosto che con i centri dell'Etruria interna (Chiusi e *Volsinii*) a quelle nemiche.

²⁶ È tuttavia probabile che Chiusi fosse collegata ad altra/e città dell'Etruria interna; lo fanno pensare fonti tra cui Liv. 2.9.5 e Plut., *Popl.*, 16.1. Si veda *supra*, nt. 5.

²⁷ È noto come le fonti ricordino l'esistenza di tre confederazioni di città etrusche, ognuna di dodici membri, unite da fluttuanti legami politici e religiosi (Liv. 4.23.5; 25.7; 61.2; 5.17.6; Diod. 14.113.2; Strab. 5.2.2 [Lasserre]; Serv., *Ad Aen.*, 10.172; 201 [Thilo]): una situata nell'Etruria vera e propria, un'altra in Campania, l'altra in area padana.

²⁸ Per Dion. 4.85.4; 5.3.1, Tarquinio si sarebbe rifugiato prima dal figlio Sesto a *Gabii*, poi da lì a Tarquinia. Liv. 2, 6, 7-9 riferisce che i Romani avrebbero sconfitto Veio e Tarquinia alleatesi in favore del Superbo: una guerra, questa, sospettosamente funzionale all'eroica introduzione nel raccolto annalistico del celebre P. Valerio Publicola.

²⁹ Cfr. Liv. 1.60.2: *Duo [liberi] patrem secuti sunt qui exsulatum Caere in Etruscos ierunt* («Due [figli] seguirono il padre, andandosene in esilio a *Caere*, presso gli Etruschi»).

dalle diverse fonti. Tale ipotesi, cercando di discernere in seno alla tradizione le diversità di orientamento sul ruolo svolto dagli Etruschi tra *regnum* e *respublica* – è più che mai opportuna la segnalazione circa l’anti-etruscismo degli autori d’età augustea –, rivalutando anzi i materiali che parlano di un interesse degli Etruschi dell’interno (valle dell’alto-Tevere e Val di Chiana) al controllo di Roma, si collega pure, in modo funzionale, ad altre notizie antiche. Queste testimoniano in maniera più o meno diretta la riuscita del tentativo egemonico di Porsenna: se non in pieno, in quanto la sua pressione sul Lazio sarebbe stata definitivamente allentata sotto le mura di Aricia, almeno in misura parziale per ciò che appunto concerneva il controllo della zona del Tevere occupata dai Romani.

3.

Orbene, alcuni dati riferiti da autori meno risalenti degli annalisti, riguardanti in maniera più o meno diretta il lucumone di Chiusi e il suo operato, suggeriscono una forte presenza di Porsenna, per quanto breve, all’interno dell’Urbe. Essi concorrono, tra loro correlati, a corroborare l’idea di un probabile periodo di temporanea ma completa sottomissione di Roma alla signoria militare straniera e, come vedremo, sostenuti da altri elementi, potrebbero anche far pensare a un’attiva ingerenza di Porsenna nella determinazione istituzionale del primo periodo del regime post-monarchico.

L’analisi della fonte annalistica, tuttavia, costituisce una prodromica verifica di questi segnali.

Il testo liviano che si è mostrato utile per individuare le motivazioni di Porsenna all’impresa romana, a una seconda approfondita lettura, riferisce un dato assai importante per ben determinare la portata effettiva del pericolo rappresentato per Roma dalla pressione militare chiusina. Già il passo fin qui più volte ricordato, nel quale Livio icasticamente lueggia la potenza di Chiusi e la fama del suo re a fronte del terrore che avrebbe invaso il senato romano alla notizia della spedizione etrusca³⁰, è indicativo della reale sproporzione di forze esistente in quello scorcio di VI secolo tra le parti in causa. A esso fa seguito, qualificandolo sulla linea che qui interessa, il successivo riferimento a una traccia sinora sconosciuta agli storici romani e greci relativamente ai fatti concernenti l’Urbe, ovvero la scarsità delle scorte alimentari. Per la prima volta, infatti, in successione cronologica all’avvio dell’impresa di Porsenna, si rinven-
gono impronte significative di una pericolosa insufficienza di riserve alimentari: *multa igitur blandimenta plebi per id tempus ab senatu data. Annonae in primis habita cura, et ad frumentum comparandum missi alii in Volscos, alii Cumas*³¹.

³⁰ Cfr. Liv. 2.9.5.

³¹ Liv. 2.9.6: «Molte cure vennero perciò rivolte allora dal senato alla plebe; si pensò anzitutto all’annona, e furono inviati emissari tra i Volsci e a Cuma per acquistare frumento»; cfr. Dion. 5.26.2-3. Pur se è vero che di norma, in età arcaica, «i cereali per l’alimentazione venivano prodotti sul suolo romano», è lecito supporre che eccezionalmente – e l’assedio chiusino è invero tramandato come evento di estrema gravità – tali scorte fossero integrate con importazioni dall’estero.

Il timore dei *patres* per possibili disordini da parte della plebe, da quest'epoca vittima ricorrente di qualsiasi crisi della Città, è evidentemente proporzionato alla enorme gravità dell'imminente assedio e alla prevedibile conseguente carestia. È pure chiaro, però, che tale tentativo di approvvigionamento granario, il primo in ordine di tempo ricordato dai testi, non riesce. Il Patavino, infatti, immediatamente dopo parla di una situazione cittadina già diffusamente difficile dal punto di vista generale, resa ancora più critica dalla carestia ormai in atto: *...asperis postmodum rebus in obsidione ac fame*³². È da questo momento che siamo sicuramente informati dell'inizio dell'assedio da parte di Porsenna; un accerchiamento, stando alle fonti in verità molto circostanziate, senza spiragli di alcun genere: *Porsenna... praesidio in Ianiculo locato, ipse in plano ripisque Tiberis castra posuit, nauibus undique accitis... breuique adeo infestum omnem Romanum agrum reddidit*³³.

Tuttavia, è da ora che la parte più corposa della narrazione annalistica inizia ad assumere toni chiaramente leggendari e fortemente sospetti; sono invero incredibili episodi come quello di Gaio Mucio Cordo, poi divenuto *Scaevola*³⁴, nel quale l'attentatore-eroe avrebbe posto la mano nel fuoco lasciandola bruciare senza reazione alcuna, quasi conversando con Porsenna, la mancata vittima del suo tentativo di omicidio³⁵. Eppure, il *leitmotiv* che in sordina ma insistente non può fare a meno di emergere nel racconto annalistico (benché esso appaia elemento presente pure in autori di epoche più tarde) è sempre quello già in precedenza rilevato della carenza cittadina di cibo; non a caso, a proposito della situazione nella quale vengono tributate le onoranze funebri all'altro eroe dell'assedio, Publio Orazio Coclite, Livio efficacemente riferisce di una *magna inopia*³⁶. La gravità dell'accerchiamento etrusco e la penuria alimentare vanno di pari passo ancora in altri testi: sempre in Livio l'assedio appare finalizzato «*ad custodiam ne quid Romam frumenti subuehi sineret*», tanto che «*frumenti cum summa caritate inopia*», la Città «*inopi tum... ab longinqua obsidione*», con la conseguenza che «*in obsidione et fame seruitia infida transfugerent*»³⁷. Informazioni, queste, confermate da Dionigi, secondo cui «nessuna provvista di cibo entrava via terra in città, ma solo piccole quantità erano portate grazie al fiume», fatto che avrebbe comportato il «consumo di ciò che era stato conservato nei depositi» e il susseguente «abbandono dei padroni da parte degli schiavi, quotidianamente e in gran numero»³⁸.

³² Liv. 2.9.7: «...quando poi la situazione divenne difficile con l'assedio e la carestia».

³³ Liv. 2.11.1-3: «dopo aver stabilito un presidio sul Gianicolo [...] Porsenna si accampò nella pianura, sulle rive del Tevere, facendo venire navi da ogni dove [...] e velocemente rese malsicura tutta la campagna romana».

³⁴ Cfr. Liv. 2.12.8-16.

³⁵ Su tale episodio è davvero interessante, e perciò viene qui ricordata malgrado l'iniziale proponimento di non aggiornare il presente *apparatus*, l'intervista 'impossibile', trasmessa radiofonicamente il 18 luglio 1974, realizzata da Umberto Eco appunto con l'immaginario Mucio Scevola (regia di M. Parodi, con E. Tarascio): <https://www.raiplaysound.it/audio/2020/05/Le-interviste-impossibili--Umberto-Eco-incontra-Muzio-Scevola--5ef3e3ae-7a0c-4085-872f-b03589dc6a52.html>.

³⁶ Cfr. Liv. 2.10.13.

³⁷ Rispettivamente Liv. 2.11.2: «per assicurarsi che non venisse introdotto a Roma il grano»; 2.12.1: «il frumento era sempre scarso e costoso»; 2.14.4: «[l'Urbe] era travagliata dalla carestia a causa del lungo assedio»; 2.11.6: «a causa della fame, durante l'assedio, gli schiavi infidi disertavano».

³⁸ Cfr. Dion. 5.26.2-3, cui *adde* Plut., *Popl.*, 17.1; altri riferimenti alla penuria alimentare romana sono in Liv. 2.34.3-4; 39.2; 54.1; Dion. 7.1.3.

Ebbene, di tutte le notizie pervenuteci su questo assedio chiusino l'impressione è che le uniche dotate di un apprezzabile senso veridico, utilizzabili qui a fini ricostruttivi, siano proprio queste relative alla fame che avrebbe attanagliato Roma a causa della stretta militare etrusca. Non è infatti possibile accordare pari credibilità ai vari episodi bellici comunque riferiti dagli antichi, vuoi per il loro carattere chiaramente favolistico come peraltro ripetutamente rilevato dagli studiosi, vuoi per la loro inconsistenza già prima sottolineata sul mero piano fattuale. L'unico tra gli accadimenti che viceversa abbia qualche spessore, pur non essendo totalmente scevro da sospetti considerata la presenza in esso di un membro della onnipresente *gens* Valeria, risulta significativamente connesso, direi in maniera funzionale, alla scarsità alimentare di cui comunque si parla. Per ovviare alle scorrerie perpetrate nella campagna dagli assediati, che rendevano impossibile il pascolo del bestiame romano tanto che «*ex agris pecus quoque omne in urbem compelletur*»³⁹, il console Valerio avrebbe pensato a un'azione di guerriglia; questa, grazie al valore della «*romana expedita iuventus*», avrebbe sortito l'effetto desiderato liberando l'agro dagli Etruschi⁴⁰. Si può notare come sia quasi esclusivamente il timore dell'impoverimento del bestiame, in una situazione alimentare ormai critica – Livio ha finora parlato già due volte di *fames* e di *inopia* –, che spinge gli assediati a una eccezionale e fortunata prova di forza per non perdere, o vedere assai depauperata, la fonte primaria di quei prodotti commestibili divenuti preziosi e più che 'integrativi' in tempi di *frumenti egestas*.

Dalla somma delle numerose testimonianze sulla gravità dell'assedio caratterizzata in specie dalla penuria alimentare, ci si può ora riferire a quel ramo della tradizione – per alcuni secondario, ma che sarebbe più esatto dire alternativo – il quale suggerisce una vera e propria *deditio* dei Romani al re di Chiusi. E in proposito è davvero interessante notare come due dei nostri autori, accennando incidentalmente alla pernicioso conquista dell'Urbe avvenuta intorno al 390 a opera dei Galli *Senones*, ricordino a mo' di paragone giusto la pregressa disastrosa esperienza di guerra contro Porsenna.

Livio, riferendo un discorso attribuito per la metà del IV secolo ad Appio Claudio Crasso rivolto ai *patres*, assimila abbastanza chiaramente, nelle parole dell'oratore, la gravità dell'invasione celtica all'arcaica occupazione etrusca da parte di Chiusi: *si hodie bella sint, quale Etruscum fuit cum Porsenna Ianiculum insedit, quale Gallicum modo cum praeter Capitolium atque arcem omnia haec hostium erant...*⁴¹. Nell'economia del presunto discorso del nipote del celebre decemviro, risulta evidente al lettore l'effetto sferzante che avrebbe dovuto sortire sull'uditorio presente, già impressionato per certe espressioni usate in precedenza dai tribuni della plebe, l'associazione della non lontana e tragica conquista gallica a quella etrusca degli esordi repubblicani: entrambe gravissime nelle parole usate dall'oratore e nel ricordo degli astanti.

³⁹ Liv. 2.11.3: «anche tutto il bestiame fu portato dai campi in città».

⁴⁰ Cfr. Liv. 2.11.4 ss.; Dion. 5.26.3.

⁴¹ Liv. 6.40.17: «se oggi vi fossero delle guerre, come quella con gli Etruschi allorché Porsenna occupò il Gianicolo, come quella recente con i Galli quando, escluso il Campidoglio e la rocca, tutti questi luoghi erano nelle mani dei nemici...».

Altra omologia tra l'invasione dei Galli e la presa di Roma da parte di Porsenna è ancora, e stavolta maggiormente esplicita, presso il più tardo Cornelio Tacito. Nelle Storie, parlando del sito del tempio Capitolino, egli afferma che «*quam [sedem Iouis Optimi Maximi] non Porsenna dedita urbe neque Galli capta temerare potuissent, furore principum excindi*»⁴². Questa chiara ammissione della resa dei Romani al re di Chiusi rappresenta l'evidente punto di arrivo, in uno storico che forse ebbe modo (ma chissà come) di conoscere fonti etrusche, di un lungo processo di accumulo d'un insieme di dati fino ad allora solo frammentariamente fornito dagli scrittori dell'annalistica⁴³: un approdo sedimentario, direi, che finalmente consentiva l'emergere, anche se episodico, di informazioni dissonanti da quella tradizione ufficiale che aveva costituito, e ancora in larga parte rappresentava, l'ossatura fondamentale della narrativa storiografica del principato relativa all'età più remota. Un'epoca, quest'ultima, sia detto per inciso, non più eccessivamente interessante da un punto di vista politico-ideologico in un regime di governo, quale appunto quello del principato traiano (per quanto forse non amato dal nobile Tacito) ormai più che saldo tra i secoli I e II, dunque niente affatto costituzionalmente *in progress* come quello augusteo di cent'anni prima.

Che allora nello scorcio del VI secolo sia stato posto un duro assedio all'Urbe pare fuori di dubbio; che a esso abbia fatto seguito, accompagnandolo, un'altrettanto grave carestia è ugualmente certo; che l'assedio medesimo si sia poi concluso con la resa dei Romani, costretti a cedere soprattutto per *frumentaria inopia*, considerata la convergenza degli spunti forniti dalle fonti sembra più che credibile.

Una conferma della veridicità di questa conclusione ci viene data, indirettamente ma in maniera importante, e riprova dell'emergere di notizie non allineate al racconto canonico, da un autore del tempo dei Flavi. Il naturalista Gaio Plinio Secondo, in uno dei libri in cui si occupa prevalentemente di mineralogia, tenendo una dotta dissertazione sul metallo ferroso, tra le varie argomentazioni a sostegno delle proprie tesi riferisce una notizia per noi preziosa: *in foedere, quod expulsis regibus populo Romano dedit Porsina nominatim comprehensum inuenimus, ne ferro nisi in agri cultu uteretur*⁴⁴. Ebbene, che Plinio sia qui una fonte assolutamente fedegna è sicuro: l'aver trovato scritto (*inuenimus*) il divieto posto esplicitamente da Porsenna attesta infatti la conoscenza non mediata, bensì diretta, se non dell'intero *foedus* certo almeno di una porzione di esso comprensiva della clausola ricordata. «*Et tum stilo osseo scribere institutum uetustissimi auctores prodiderunt*», continua immediatamente di seguito Plinio⁴⁵, lasciando che siano questi autorevoli *auctores*, degni di attendibilità perché antichissimi, a convalidare

⁴² Tac., *Hist.*, 3.72.1: «quella sede [di Giove Ottimo Massimo], che né Porsenna dopo la resa della città, né i Galli dopo la conquista di essa erano riusciti a profanare, fu devastata dal furore dei principi».

⁴³ In generale, fa riflettere il fatto che proprio in Tacito (cfr. *Hist.*, 1.15; 4.81; ma *adde* Plin. min., *Pan.*, 1.4; 80.4 [Baehrens]) la continuità ideologica del principato con la repubblica sfuma e la sovranità del *princeps* comincia a collegarsi al motivo, ripreso più tardi largamente, dell'attribuzione divina.

⁴⁴ Plin., *Nat. hist.*, 34.139: «nell'accordo che, cacciati i re, Porsenna strinse col popolo Romano troviamo espressamente dichiarato che non si usi il ferro se non nella coltivazione dei campi».

⁴⁵ «E autori assai risalenti hanno tramandato che [proprio] allora si stabilì di scrivere con uno stilo osseo»: *supra*, nt. 44.

la prima e principale notizia, appunto il divieto dell'uso del ferro, grazie a quella successiva sull'impiego del diverso materiale organico, le ossa animali, per la produzione dell'ordinario strumento scrittorio.

Questo passo di Plinio fa fede sostanzialmente per due fatti reciprocamente collegati: dapprima testimonia la resa totale di Roma al re di Chiusi, deducibile appunto dalle durissime condizioni imposte ai *dediticii*; ci dice poi di un intervallo di tempo certo non brevissimo, arguibile dall'uso consolidatosi nella *Civitas* dello stilo osseo, e da lì in avanti permasto, durante il quale Porsenna avrebbe in qualche modo controllato l'Urbe riuscendo a incidere radicalmente e durevolmente sulla quotidianità dei *Romani cives*. Ed è più che ragionevole pensare che l'esercizio di tale controllo sia stato anzitutto di natura militare. La prescrizione di adoperare il ferro solo per gli attrezzi utili nei lavori dei campi, non anche perciò, ma direi soprattutto, per la fabbricazione e l'uso delle armi – in buona sostanza una specie di disarmo generale –, avrà costituito infatti garanzia strategica certa per l'occupante etrusco, assicurandogli in via preliminare l'impossibilità materiale di insurrezioni armate cittadine; nel contempo, però, essa avrà probabilmente posto agli Etruschi il problema della difesa dell'abitato, forse consigliando la creazione di presidi militari volti alla tutela esterna della Città⁴⁶.

È evidente come la versione storica ufficiale, quella fornita dall'annalistica, sembrerebbe cedere il passo a un altro racconto, alternativo, che in parte esclude e in parte corregge la narrazione convenzionale. La necessità psicologica e culturale, oltre che le urgenze di costruzione politica, degli storici d'età augustea di elaborare le fonti arcaiche, massime quelle di propensione etrusca, aggiustandole e finalizzandole in senso 'autenticamente' romano, fu certamente una causa forte, non necessariamente intenzionale, della distorsione dei dati rispondenti ai fatti. Non a caso, invero, Livio apre il secondo libro della sua Storia, quello nel quale inizia a occuparsi della repubblica, con un orizzonte del nuovo regime succeduto al *regnum* chiaro, senza possibilità di equivoci e carico di precise valenze politiche; un'immagine che trova maggiore vigore dall'ennesima contrapposizione con l'abbattuta *superbia regis* etrusca: *liberi iam hinc populi Romani res pace belloque gesta, annuos magistratus, imperiaque legum potentiora quam hominum peragam. Quae libertas ut laetior esset proximi regis superbia fecerat*⁴⁷.

La visione nazionale che gli annalisti avevano del *regnum* e delle origini repubblicane, la ricerca a tutti i costi di autonomia dagli eventi esterni al perimetro della *Civitas*, il tentativo (consapevole?) di cancellare dalla memoria dei contemporanei e dei posteri un segmento lontanissimo ma poco onorevole del glorioso passato di Roma, indussero gli storici antichi a rimuovere per quanto possibile dalle loro pagine il ricordo del dominio di Porsenna sull'Urbe. Se si condivide questa opinione, non si può che essere d'accordo con chi sostiene la minore

⁴⁶ Cfr. anche Oros., *Hist. adv. paganos*, 2.5.3 [Zangemeister].

⁴⁷ Liv. 2.2.1-2: «da qui in avanti tratterò delle imprese compiute in pace e in guerra dal popolo romano libero, dalle magistrature annue e dal potere delle leggi più forte di quello degli uomini. A rendere più lieta questa libertà aveva contribuito la superbia dell'ultimo re».

veridicità della tradizione annalistica relativa all'ultimo periodo monarchico rispetto a quella riguardante gli avvisi della vita repubblicana.

Se anche è da condividere l'opinione che la narrazione tradizionale debba le sue incongruenze alla grossa ignoranza degli scrittori dei secoli II e I a.C. (ma non solo) dei reali elementi di sviluppo concernenti il periodo arcaico, ugualmente non si può credere alla completa buona fede di questi lontani redattori, specie in relazione a temi e avvenimenti centrati sul momento del cambiamento istituzionale. Senza infatti ipotizzare falsificazioni storiografiche collettive quasi concordate, come in parte qualche studioso ha pure fatto, è evidente che in merito al tema dell'intervento etrusco in Roma *post reges exactos* siano state effettivamente prodotte delle alterazioni fondamentali alla ricostruzione dello svolgimento dei fatti, come già risulta dagli indizi fin qui emersi dalle maglie del racconto annalistico, e che più avanti troveranno conferma in senso contrario al tradizionale.

Che l'adattamento, e talora l'espunzione, dei cenni riguardanti la presenza romana degli Etruschi tra i secoli VI e V fosse già avvenuto nelle fonti di cui si servirono i primi annalisti è possibile, che poi il lavoro sia stato continuato dalla seconda annalistica e portato a compimento dagli storiografi immediatamente successivi è molto probabile in base a univoche motivazioni ideologiche o, forse, anche solo psicologiche. Grazie a un sapiente procedimento di astrazione dei fatti romani dai coevi avvenimenti italici, si lasciava emergere il carattere tutto latino del regime istituzionale succeduto all'esecrato *regnum*; si elidevano così, definitivamente, quei legami col mondo etrusco che poi, in età augustea, avrebbero potuto rappresentare elementi di dissonanza nell'ambito della produzione della storiografia ufficiale⁴⁸.

4.

Nel continuare l'esame delle fonti riguardanti il personaggio di Porsenna è importante ribadire come, nonostante gli sforzi degli scrittori romani «tutti tesi a dimenticare, anzi a cancellare l'evento di una "conquista" etrusca di Roma», pure esistono interessanti indicazioni di una concreta, rilevante, forzosa presenza degli Etruschi nell'Urbe nei decenni d'incontro tra il VI e il V secolo. Tornando dunque alla lettura delle cronache degli antichi, in specie agli autori degli avvisi del principato, è opportuno soffermare l'attenzione sui modi in cui la storia che registra i fatti centrati su Roma e Porsenna trova la sua conclusione; non a caso, infatti, la vicenda in questione ha epiloghi significativamente diversi nelle due fonti principali, Dionigi di Alicarnasso e Tito Livio.

Nel racconto dell'autore patavino, così come nelle Antichità romane dello storico-retore greco, relativamente a questi fatti è riferito anzitutto il duro comportamento tenuto dal re

⁴⁸ Non è da trascurare che proprio nel III secolo: l'età della prima annalistica, dopo aspri combattimenti Roma aveva definitivamente stabilizzato la propria posizione egemonica in Etruria, ristabilendo una situazione compromessa dalle guerre sannitiche. Una tale situazione non dovette certo giocare, storiograficamente, a favore di riconoscimenti di qualsiasi natura verso la regione etrusca.

chiusino dopo l'assedio, all'atto della tregua delle armi stabilita coi Romani e sfociata nella conclusione di un *foedus iniquum*: per abbandonare il presidio posto sul Gianicolo egli avrebbe preteso sia la restituzione dell'agro veiente, i *Septem pagi*, da lungo tempo occupato da Roma, sia la consegna di ostaggi patrizi a garanzia del rispetto della cessazione delle ostilità⁴⁹. I medesimi autori riferiscono anche che in seguito, al momento cioè della partenza degli assediati per l'Etruria, il territorio veiente sarebbe poi stato restituito⁵⁰ e gli ostaggi, spontaneamente, sarebbero stati riconsegnati: tutti, stando a Dionigi; solo in parte (gli altri dopo la battaglia di Aricia), secondo Livio⁵¹ (benché quest'ultimo riferisca poi, altrove, una diversa notizia, indicativa dei reali rapporti esistenti fra Romani e Porsenna, che vorrebbe gli ostaggi sottratti agli Etruschi con un non meglio chiarito stratagemma⁵²).

Com'è ovvio, in entrambe queste fonti gli avvenimenti si chiudono infine con la partenza dell'Etrusco. Ma se Livio sfuma le tinte sulla conclusione della vicenda terminando il paragrafo quindicesimo del secondo libro brevemente, senza espressioni particolarmente incisive (*ita Romanis pax fida cum Porsenna fuit*⁵³), in Dionigi il racconto esibisce uno sviluppo diverso, ben più significativo: «dopo la partenza dei Tirreni [sc. Etruschi], il senato romano decretò che fossero inviati a Porsenna un trono d'avorio, uno scettro, una corona d'oro e una veste trionfale con cui si adornavano i re»⁵⁴. I *patres* di Roma, perciò, dopo la ritirata degli assediati (oppure «dopo la liberazione dagli Etruschi»⁵⁵) avrebbero deciso di inviare al lucumone di Chiusi le insegne regie del potere: trono eburneo, scettro aureo, indumenti tradizionali del trionfo. Le narrazioni, dunque, appaiono alquanto diverse: mentre il Patavino mostra di ignorare affatto lo gradevole episodio sottomissorio del senato romano – davvero poco onorevole per la tradizione agiografica senatoria degli anni di Augusto –, lo scrittore di lingua greca, nonostante generalmente non manifesti tratti spiccatamente filoetruschi, senza edulcorazione alcuna riferisce invece l'avvenuta completa condiscendenza dei *Romani patres* alla regalità di Porsenna. Una sottomissione formalizzata, questa, con modalità ineccepibili dall'angolo visuale che del potere avevano appunto gli Etruschi, ma che da circa un secolo erano familiari anche alla mentalità romana, e realizzata nelle forme (corona d'oro, veste di porpora, scettro e trono eburnei) già sperimentate per il riconoscimento a suo tempo ottenuto dal primo Tarquinio da parte della lega etrusca⁵⁶.

Quest'ultima notizia, che trova i suoi antecedenti logici tra le fonti su cui si è ragionato più indietro e che attestano una *deditio* vera e propria, riceve ulteriore credibilità da una teoria

⁴⁹ Cfr. Liv. 2.13.3; Dion. 5.32.3; 65.3; Plut., *Popl.*, 18; la conquista dei *Septem pagi* è riferita da Dion. 2.35; Plut., *Rom.*, 25.

⁵⁰ Cfr. Liv. 2.15.6; Dion. 5.36.4; ai *Septem pagi* si riconosce grande importanza strategica ed economica.

⁵¹ Cfr. Dion. 5.34.3 (e Plin., *Nat. hist.*, 34.29); Liv. 2.13.9 e 2.15.6.

⁵² Cfr. Liv. 9.11.6: *Obsides Porsinna dedistis; furto eos subduxistis* («Avete consegnato degli ostaggi a Porsenna; li avete ripresi con l'inganno»).

⁵³ Liv. 2.15.7: «così la pace fu assicurata tra i Romani e Porsenna».

⁵⁴ Cfr. Dion. 5.35.1.

⁵⁵ L'espressione del testo «μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν Τυρρηνῶν» potrebbe non solo essere tradotta con «dopo la partenza degli Etruschi» ma pure e in modo più 'corposo', specie se relazionata alle notizie pliniane e tacitiane prima ricordate ed evocanti una vera e propria occupazione cittadina, «dopo la liberazione dagli Etruschi».

⁵⁶ Cfr. Dion. 3.61.3.

di informazioni che Dionigi, Plutarco e lo stesso Livio frammentariamente forniscono in relazione ad altri avvenimenti; queste, interpretate e organizzate, non partecipano certo ad avvalorare la traccia storiografica tradizionale e 'romana autentica', più o meno intenzionalmente dimentica della remota dominazione di Porsenna.

Constatato anzitutto il silenzio delle nostre fonti sui particolari delle modalità con cui Porsenna, in concreto, avrebbe realizzato il proprio controllo su Roma – silenzio che però non motiva un radicale *non liquet*, non impedisce cioè un tentativo ricostruttivo su basi verosimilmente fondate secondo un procedimento usuale per le inevitabili lacune documentarie di certe ricerche d'ambiente arcaico –, è certamente utile e forse non disagevole da restituire il momento del distacco degli Etruschi di Chiusi dalla città tiberina.

Leggendo il testo annalistico si apprende che dopo aver rinunciato alla guerra contro Roma il re etrusco, affinché non sembrasse che il suo esercito fosse stato mobilitato inutilmente e da tanto lontano, «*cum parte copiarum filium Arruntem Ariciam oppugnatum mittit*»⁵⁷. Probabilmente, senza neanche avvedersene, Livio ci riferisce il punto forse nodale dell'intera vicenda che accomuna Porsenna e Roma: nel tentativo di motivare il ricordo esistente ancora ai suoi tempi delle gesta militari del Chiusino nell'area laziale, egli non può fare a meno di attingere, com'è evidente, agli annalisti più remoti e quindi, tramite questi, alle loro fonti letterarie di lingua greca che ben conoscevano gli avvenimenti arcaici d'interesse centro-italico. Il signore di Chiusi, dunque, raggiunto il primo obiettivo del suo vasto programma di espansione centro-meridionale – la disponibilità della zona più agevole di transito sulla direttrice nord-sud, ovvero il territorio romano, e il mantenimento di un percorso libero e sicuro verso la Campania⁵⁸ –, reso perciò tranquillo dalla presenza di retroguardie del suo esercito in Roma, si sarebbe avviato a ottenere un secondo significativo risultato: il controllo di gran parte dell'area laziale mediante la conquista del centro politico-religioso dello schieramento latino, la città di Aricia⁵⁹.

Perciò Arunte, il figlio di Porsenna, partendo da Roma negli ultimi anni del VI secolo avrebbe guidato un esercito contro Aricia; l'assedio si sarebbe però rivelato più difficile del previsto e più lungo (due anni, stando a Dionigi), concludendosi con la sconfitta, la conseguente ritirata degli assediati, e la morte di Arunte⁶⁰. Le fonti precisano inoltre che gli Aricini sarebbero riusciti a sconfiggere le truppe inviate da Porsenna, in quel momento «il signore più potente della penisola»⁶¹, grazie all'aiuto di milizie giunte da altre città latine e dalla greca Cuma, guidata dal tiranno Aristodemo⁶². Appare evidente la formazione di

⁵⁷ Liv. 2.14.5: «con una parte delle truppe inviò il figlio Arunte ad espugnare Aricia».

⁵⁸ D'altra parte, a ben leggere le fonti, questo era stato uno degli obiettivi primari già delle continue guerre sostenute dal Superbo.

⁵⁹ In verità i rapporti di Roma con la lega latina non furono mai realmente amichevoli; già con l'ultimo Tarquinio vi erano state alcune difficoltà: cfr. Liv. 1.50-52; Dion. 4.48.

⁶⁰ Cfr. Dion. 5.36.1; Liv. 2.14.5-7.

⁶¹ Cfr. Plut., *Popl.*, 16.1.

⁶² Cfr. Liv. 2.1.46; Dion. 5.36.2.

un'ampia convergenza di interessi strategici fra Cumani e Latini per allentare la pressione etrusca sul Lazio e quindi, in prospettiva, sulla regione immediatamente a sud del Tevere, ove gravitavano gli interessi commerciali e politici dei campani⁶³: con Roma ormai sotto scacco, se fosse riuscito a conquistare anche Aricia, Porsenna avrebbe indirizzato le proprie mire sulla Campania per ricongiungersi alle prospere colonie tirrene ivi insediate (basti pensare a Capua).

Orbene, di tutta questa vicenda laziale, pur importante per l'influenza determinante che essa ebbe sul generale indebolimento dell'espansione etrusca e perciò sugli inevitabili contraccolpi subiti dall'economia romana, i dati che qui interessano particolarmente sono i pochi riferimenti che le fonti fanno alla presenza della città di Roma e, per via mediata, alla realtà politico-istituzionale che allora insisteva nella *Civitas*.

In verità, i materiali annalistici registrano l'assenza ufficiale dell'Urbe – attiva in anni seguenti, invece, nei contatti con la lega latina – da questi fatti che, comunque, in qualche misura pur avrebbero dovuto interessarla, visto che coinvolgevano centri come Aricia distanti da essa solo pochi chilometri⁶⁴. La cosa, tuttavia, non deve meravigliare poiché, evidentemente, Roma era allora impossibilitata a svolgere una propria politica estera dagli interessi autonomi: i rapporti con le popolazioni sia viciniori sia lontane non potevano che essere filtrati e orientati dal signore etrusco che militarmente la controllava, e che inquadrava le relazioni esterne della Città in un disegno politico di ampio respiro italico, com'è ovvio sempre di interesse etrusco. Del resto, se ben si riflette, un palese intervento militare di Roma nello scontro etrusco-latino risultava concretamente impossibile già solo se si considera che i cittadini romani non avevano tuttora la possibilità di armarsi a un certo livello, persistendo una smilitarizzazione di fatto conseguente all'obbligo-divieto loro imposto, circa l'uso del ferro, nel *foedus* di cui è memoria nelle Osservazioni naturali di Plinio: gli unici *cives* cui fu concesso, o forse fu imposto, di armarsi dovettero essere solo quelli che è lecito pensare siano stati aggregati alle milizie prelevate nell'Urbe da Arunte, appunto per la fallimentare spedizione di Aricia⁶⁵.

Immaginare il ruolo svolto dalla città tiberina durante l'episodio di Aricia è comunque operazione utile che, pur tra inevitabili incertezze, sembra possibile grazie al conforto di altre notizie annalistiche. Invero, da Livio apprendiamo che una parte dei soldati di Arunte, sconfitti e in rotta, non trovarono di meglio in cerca di rifugio che chiedere assistenza e ospitalità alla popolazione di Roma: *ibi benigne excepti diuisique in hospitium. Curatis uulneribus, alii profecti domos, nuntii hospitalium beneficiorum: multos Romae hospitum urbisque caritas tenuit*⁶⁶; poi, a coloro che preferirono rimanere definitivamente in Città fu addirittura

⁶³ Cfr. Dion. 7.3.1-4; 4.1-2.

⁶⁴ Cfr. Liv. 2.14.5; Dion. 5.36.1.

⁶⁵ Cfr. Dion. 5.36.2.

⁶⁶ Liv. 2.14.9: «là furono benevolmente accolti, e ospitati un po' dovunque nelle case. Una volta curate le ferite, alcuni tornarono in patria portando notizia dei benefici avuti dagli ospiti; molti [invece] ne trattenne a Roma la benevolenza degli ospiti e della città».

assegnato un quartiere cittadino: *his locus ad habitandum datus quem deinde Tuscum vicum appellarunt*⁶⁷. Le due notizie – pronta e completa assistenza agli sconfitti e conseguente attribuzione di un *locus ad habitandum* ai medesimi – risultano credibili e persino logiche solo con premesse e in un contesto diversi da quelli dichiaratamente presentati in precedenza, in gran parte costituiti dall'aspro assedio dell'abitato seguito da improvvise, e incomprensibili, cortesie praticate da Porsenna ai Romani.

Si può pensare che il ricordo tramandato dal Patavino della fondazione del *vicus tuscus* proprio nel momento dell'accoglienza accordata ai reduci di Aricia (fra i quali chissà non vi siano stati anche soldati romani) abbia un significato e una direzione ben precisi. Roma, controllata militarmente dal re di Chiusi sin dalla fuga del Superbo – non dimentichiamo il presidio posto al Gianicolo, le truppe acquartierate vicino al Tevere e la sorveglianza delle campagne –, priva, dopo la resa di cui è memoria in Tacito, di ogni concreta possibilità di autodeterminazione grazie ai radicali provvedimenti inibitori di Porsenna (ovvero il divieto di usare il ferro), non poté che giocare nell'ambito degli interessi fra Etruschi e Latino-Cumani un ruolo subalterno e ausiliario, esclusivamente funzionale ai moventi e alle operazioni etrusche. Così si giustifica la sua assenza al fianco dei confederati Latini nei fatti bellici di Aricia; trova credibilità l'idea di una presenza romana tra quelle truppe, ricordate da Dionigi, levate da Arunte all'interno dell'Urbe; risulta infine comprensibile e persino logico l'asilo concesso ai reduci etruschi nel quartiere da essi probabilmente già occupato all'atto della *deditio* della Città, e che ora fu loro ufficialmente assegnato visto che Livio parla di *locus datus*⁶⁸.

Questa ricostruzione, necessariamente sommaria e largamente ipotetica, ma del tutto ragionevole, dei dati forniti dalle notizie degli antichi scrittori è corroborata da altre fonti; a queste essa fornisce valenza significativa.

È assai probabile che a seguito della disfatta di Aricia le forze militari di Chiusi trovassero prudente e conveniente iniziare un movimento di rientro, lento ma progressivo, verso il territorio di provenienza⁶⁹. Tale operazione avrà imposto però, di necessità, una serie di scelte strategico-militari e politiche; lasciare l'area laziale comportava infatti anche l'abbandono della comoda testa di ponte costituita dalla città tiberina per la cui conquista, stando ai testi, tanto si era combattuto. E dunque, per poter fare ritorno in patria in modo sicuro e, come logica suggerisce, mantenere comunque appoggi nello spazio a sud dell'Etruria, è immaginabile che Porsenna si sia fatto sostenitore fin dal primo tratto *post reges* tarquiniani – un periodo caratterizzato da incertezza costituzionale, quale che sia l'immagine pretenziosamente ineccepibile tramandataci – di singoli personaggi o gruppi, etruschi e non, in lotta per accedere all'autorità

⁶⁷ Cfr. Liv. *l. ult. cit.*: «a loro fu assegnato come luogo per vivere quella zona che in seguito fu chiamata borgo Etrusco»; *adde* Dion. 5.36.5.

⁶⁸ Cfr. Liv. 2.14.9; Dion. 5.36.4. Non è da escludere, ovviamente, che la sistemazione abitativa dei reduci di Aricia, come già l'eventuale insediamento civile delle truppe di Porsenna (con esclusione dei *castra*, pure essi stabili e confortevoli secondo Dion. 5.34.4; 9.16.8), possa essere avvenuta in un sito, appunto il *vicus tuscus*, già tradizionalmente privilegiato da vecchi gruppi immigrati etruschi (cfr. Serv., *Ad Aen.*, 5.560; Fest. 486; Tac., *Ann.*, 4.65 [Fisher]).

⁶⁹ Che vi sia stato un grosso interesse etrusco per un'espansione a settentrione nell'ultimo quarto del secolo VI è noto.

suprema della *Civitas* e disponibili, com'è ovvio, a una politica di amichevole collaborazione con l'ancora forte *partner* etrusco.

In questo scenario ricostruttivo si collocano tra l'altro, e agevolmente, pure gli altri dati ricevuti dalle fonti. Appare intelligibile l'improvvisa benevolenza di Porsenna verso i Romani, concretizzatasi nella smobilitazione delle truppe dai presidi cittadini, nella restituzione dei *Septem Pagi* e, soprattutto, nella riconsegna ai *patres* dei loro congiunti fino ad allora tenuti come ostaggi: non è certo casuale, invero, che la parte residua di tali *cives* trattenuti a garanzia del rispetto del *foedus* gianicolense sia stata rilasciata e restituita alle famiglie solo dopo la disfatta di Aricia⁷⁰. Trova ragionevole accoglienza, così, anche la spiegazione fornita da Livio, e arricchita da Plutarco, della formula con la quale il *praeco*, ancora nel I secolo d. C., apriva le aste pubbliche dei beni appartenuti a proscritti o provenienti da un bottino di guerra, che proclamava la vendita all'incanto dei beni del re chiuso: *bona Porsennae regis uendendi*⁷¹; essa risalirebbe appunto al momento dell'allontanamento del re straniero dall'Urbe dopo la battaglia di Aricia.

Poi, per alleviare le difficoltà alimentari della popolazione romana, l'Etrusco avrebbe ordinato ai suoi di ritenere le sole armi, lasciando negli accampamenti gli approvvigionamenti, viveri e altro, a disposizione dei Romani; così, egli coglieva due risultati notevoli, l'uno del tutto contingente, l'altro più duraturo. Le truppe erano alleggerite nella marcia del ritorno dei molti carri necessari al trasporto di una grande quantità di vettovaglie «*conuecto ex propinquis ac fertilibus Etruriae aruis commeatu*⁷²»; poi, erano conquistati all'ex-occupante – e quindi, è da immaginare, alle istituzioni cittadine da esso favorite e sostenute – simpatia e consensi da parte del *populus* interessato ai *bona Porsennae* (tanto che da allora i Romani «*nihil negatum uelent*» a Porsenna⁷³), cioè da quella porzione della popolazione diversa dai *patres*, la *multitudo*: questa, infatti, prevalentemente dedita ad attività artigianali e al commercio minuto, avrebbe sopportato il peso della inevitabile crisi nel momento in cui, indebolitasi la potenza italica degli Etruschi, l'economia fino ad allora beneficamente lievitata per il commercio di transito ridiveniva quasi esclusivamente agraria, a tutto vantaggio dei *patres* stabili detentori delle terre.

5.

Gli spunti ricostruttivi emersi sin qui dall'analisi degli indizi raccolti nelle fonti trovano verifica e, cosa che qui più importa, indirizzo in altri dati vari per natura e diversamente valutabili. Tali elementi, alcuni dei quali isolatamente posti in rilievo in anni passati dagli studiosi, messi insieme favoriscono la formazione di un accettabile procedimento di induzione storica. Essi confermano in maniera abbastanza chiara quanto è finora già emerso, ovvero il permanere

⁷⁰ Cfr. Liv. 2.15.6.

⁷¹ Liv. 2.14.1; cfr. Plut., *Popl.*, 19.10.

⁷² Liv. 2.14.3: «(vettovaglie) che erano state raccolte dai vicini e fertili campi dell'Etruria».

⁷³ Cfr. Liv. 2.15.2: «avrebbero voluto non rifiutare nulla».

romano di una certa realtà etrusca, operante su più livelli, nell'ultimo decennio del VI secolo e, approssimativamente, nei primi anni del secolo successivo, in pratica agli esordi dell'assestamento costituzionale del regime succeduto al *regnum*.

Un primo dato ci viene fornito da una fonte dell'età degli Scipioni. Lo storico di Megalopoli, Polibio, ha tramandato la versione greca di un trattato arcaico, della cui datazione ampiamente si è discusso in dottrina, cronologicamente il primo stipulato tra Roma e Cartagine. Esso risalirebbe al primo anno dalla cacciata dei Tarquinii, e contraenti per parte romana sarebbero stati i due consoli d'esordio, i medesimi della dedicazione del tempio di Giove Capitolino⁷⁴. Con questo accordo dal carattere sostanzialmente mercantile⁷⁵, Roma accettava notevoli limiti di navigazione e si inibiva alcuni mercati mediterranei, quali la Sardegna, l'Africa settentrionale e parte della Sicilia, a tutto favore dell'alleata; da questa le veniva però riconosciuta una zona d'influenza esclusiva, costituita dall'estesa striscia costiera laziale⁷⁶. Ai cittadini di Roma i Cartaginesi conferivano pure pari dignità, promettendo rispetto per i loro diritti nei territori siciliani sottomessi ai Punici⁷⁷.

Il fatto che la città d'oltremare, già tanto forte da ritenere indiscutibile il proprio dominio su aree così vaste e lontane come quelle indicate da Polibio, abbia stipulato un accordo con Roma, nonostante le notevoli limitazioni pratiche, su un piano formalmente paritario proprio negli anni del passaggio istituzionale tra *regnum* e *respublica* lascia in realtà alquanto perplessi. Non è infatti possibile dimenticare in base alla memoria delle fonti i numerosi ostacoli incontrati dal nuovo regime, i quali avrebbero giustamente complicato una tale composizione internazionale. Sarebbe invero ascivibile proprio al 509 una pericolosa congiura destabilizzatrice d'ispirazione filotarquiniana, duramente repressa dai leggendari primi magistrati⁷⁸. A quel periodo gli annalisti fanno pure risalire la guerra contro Veio e Tarquinia, pretese alleate del Superbo, un conflitto fortunatamente vinto dalla città tiberina⁷⁹. Per gli antichi sarebbe ancora da ascrivere proprio agli anni in questione – 508 per Livio, 507 per Dionigi⁸⁰ – la vicenda bellica contro Porsenna che, come si è detto, creò non poche difficoltà alla popolazione dell'Urbe, problemi che in realtà si rivelarono insormontabili e decisivi delle sorti della Città.

In definitiva, non è verosimile la notizia che il governo della potente città punica possa aver trattato quasi alla pari con un regime in così serie difficoltà, gravi all'interno della *Ci-*

⁷⁴ La datazione del trattato sembra favorita, non tanto dal riferimento ai primi eponimi dei *Fasti* – fonte, questa, per molti non sempre affidabile –, quanto dalla possibilità del collegamento con avvenimenti non romani: la dedicazione del tempio, e quindi la stipula dell'accordo, sarebbe avvenuta ventotto anni prima dell'impresa greca di Serse, databile al 480 a.C., dunque tra 509 (Livio) e 507 (Dionigi).

⁷⁵ Per questo diverso da precedenti intese etrusco-puniche di tipo prevalentemente militare (cfr. Arist., *Polit.*, 3.5.10 [Reimer/Gigon]), e indizio della rilevante attività marinara di alcuni centri laziali.

⁷⁶ Cfr. Pol. 3.23 (PÉDECH *et al.*).

⁷⁷ Cfr. Pol. 3.22.

⁷⁸ Cfr. Dion. 5.2.3; 7.2; Liv. 2.3.2; Plut., *Popl.*, 1.4-7.

⁷⁹ Cfr. Liv. 2.6-7.4; Dion. 5.13-18. Sembrano incredibili le ragioni della vittoria romana sulla base di Liv. 2.7.2 e Dion. 5.16.2.

⁸⁰ Cfr. Liv. 2.10.1; Dion. 5.22.3.

vitae quanto all'esterno di essa: è ragionevole ritenere che con queste premesse Cartagine potesse non avere alcuna necessità o interesse a trattare con Roma. Al contrario, vantaggi reali essa poteva avere nel regolare le relazioni con un centro dalle istituzioni politicamente stabili⁸¹, e dispiegante una politica estera di espansione nel Tirreno, sia pure limitata alle sole coste laziali: e tale doveva essere Roma guidata da supremi organi di governo sorretti dalla presenza *in loco* di milizie etrusche, dunque dalla forte autorità di Porsenna, allora «il più potente fra i re italici»⁸². Tutto ciò spiegherebbe i moventi della città africana, nella logica delle precedenti convenzioni etrusco-cartaginesi, a stipulare un trattato regolativo del commercio marittimo romano e laziale, specie se è vero, com'è stato sostenuto, che l'interesse etrusco verso la Campania tese, tra i secoli VI e V, a sorvegliare le vie marittime mediante occupazioni o controlli costieri. Questo renderebbe chiaro pure il riconoscimento della supremazia romana sui centri marittimi del Lazio, se è vero, come è stato ipotizzato, che Porsenna legò Roma alle popolazioni latine di Ardea, Anzio, Laurento, Circei e Terracina mediante *foedera*⁸³: un dato che peraltro non contrasta col contenuto del trattato Roma-Cartagine, che esplicitamente non escludeva eventuali allargamenti della zona di influenza romana⁸⁴.

In questa sorta di quadro generale è estremamente improbabile che le continue operazioni militari sostenute da Roma contro singole comunità laziali negli anni immediatamente successivi alla battaglia di Aricia possano ascrivere a una politica del tutto autonoma dall'ingerenza etrusca. Se vi si fa caso, tali operazioni belliche seguivano una logica territoriale a raggiera verso il Lazio dell'interno, quasi un prosieguito ideale, si potrebbe azzardare, di quella politica espansiva dispiegata da Porsenna nei confronti Aricia: la guerra del 503-502 coi Sabini, popolazione a nord-nord-est del territorio laziale⁸⁵; la conquista negli anni 499-498 di Fidene, a settentrione, e della sabina *Crustumerium* con la conseguente alleanza, nel 499, con Preneste, situata a sud-est dell'Urbe⁸⁶; il determinante scontro del lago Regillo, nel 496 (?), coi Latini confederati. Si tratta di iniziative che non danno certo l'idea di una *Romana Civitas* accerchiata e obbligata a difendersi a tutti i costi, suo malgrado, da nemici più o meno organizzati e aggressivi disseminati nelle aree limitrofe. Tutte queste, piuttosto, sembrano manifestazioni di una politica romana nella regione rivolta soprattutto al contenimento, con azioni offensive oppure di difesa, dell'opposizione latina nei confronti dei pericoli derivanti dall'egemonia etrusca; questa, sebbene in gravi difficoltà dopo la sconfitta di Aricia, manteneva intatta una grande influenza sulla striscia costiera a sud di Roma, riu-

⁸¹ La stabilità delle istituzioni è qui intesa non tanto nel senso dell'esistenza di un preciso meccanismo costituzionale, impensabile per la situazione magmatica del nuovo regime, quanto piuttosto come garanzia di continuità politica da parte degli organi di governo, quali che essi fossero.

⁸² Si veda *supra*, nt. 61.

⁸³ Cfr. Dion. 20.1.2.

⁸⁴ Cfr. Pol. 3.22.11.

⁸⁵ Cfr. Dion. 5.44.5 e 49.1.

⁸⁶ Cfr. Liv. 2.19.2; Dion. 5.58.1-2 e 60.1.

scendo a indirizzare le scelte estere della *Civitas* grazie proprio all'ingerenza ancora forte all'interno dell'Urbe⁸⁷.

D'altronde, potrebbe non essere casuale il fatto che solo a partire dal fallimento aricino le fonti registrino finalmente una ripresa militare autonoma della città del Tevere. È infatti pensabile che, insediati in città magistrati legati a qualche *factio* filochiusina e integrati nell'abitato i profughi di Arunte, sia automaticamente caduto il divieto posto da Porsenna di utilizzare armi e quindi di organizzare milizie, e ciò, ragionevolmente, in direzione funzionale alla politica antilatina del signore di Chiusi. Una politica, questa, vale la pena di ripetere, essenzialmente volta al raggiungimento di due scopi egualmente primari per gli Etruschi e, come si è visto, ben percepibili nelle fonti: il mantenimento di un utile controllo della linea costiera verso la Campania, il contenimento dell'opposizione latina nell'area laziale circumtiberina⁸⁸.

Tra i tanti eventi bellici dell'epoca riveste un preciso significato che qui interessa pure la cennata battaglia avvenuta *ad Regillum lacum in agro Tusculano* tra diversi centri latini e la città di Roma⁸⁹.

Un frammento di Catone Censore, conservato a distanza di più di sei secoli dal grammatico Prisciano di Cesarea, ci informa della fondazione di un'arcaica lega latina, ed elenca i partecipanti alla medesima⁹⁰. La creazione di questa lega, dal carattere prevalentemente politico rispetto a una precedente consociazione di natura esclusivamente religiosa e ispirata a un antichissimo culto laziale, secondo gran parte degli studiosi sarebbe ascrivibile agli anni e alla situazione politica della fine del VI secolo a.C. Dall'elenco delle genti aderenti alla lega risulta chiaramente esclusa la città tiberina, viceversa autorevolmente presente nella precedente organizzazione religiosa. È possibile che tale assenza non sia dovuta però, come alcuni mostrano di credere su suggerimento annalistico, all'odio per «l'ossequio fino allora prestato alla città del Tevere» da parte delle comunità limitrofe; essa fu forse determinata, piuttosto, dall'esigenza politica e strategica di arginare la minaccia costituita da Porsenna allora influente sul Lazio settentrionale, su quello costiero e, appunto, su Roma: non a caso, è stato notato, che «gli storici romani dopo Catone riferirono che tutti i Latini [...]»⁹¹, insorsero contro (Porsenna e) Roma».

Su questa linea, lo scontro del lago Regillo, che vide vittoriose le milizie romane, potrebbe pertanto assumere significato in parte diverso da quello normalmente a esso attribuito. Il fatto che le fonti pervenuteci sull'episodio operino un preciso riferimento alla presenza di Tuscolo,

⁸⁷ Un atteggiamento antilatino di Roma è esplicitamente sottolineato dalla stessa Aricia, per il 503, in Dion. 5.51.1.

⁸⁸ Si sa che col passare degli anni questi obiettivi persero via via importanza anche a causa dello sviluppo della dodecapoli padana, cui si accompagnò l'ingrandirsi della potenza delle genti volsche e, finalmente, l'affermazione dell'autonomia romana.

⁸⁹ Per questo fatto in Liv. 2.19.3 e 2.21.3 vi sono due diverse date, il 449 e il 446; delle due pare maggiormente attendibile la seconda, sia per l'identità con Dion. 6.2.3, sia perché in Liv. 2.19.2 si danno i Romani già impegnati su altro fronte, ovvero contro Fidene e Crustumero.

⁹⁰ Cfr. Cat., *Orig.*, frg. 58 (Peter) = Prisc., *Gramm.*, 2.129 (Keil); *adde* Fest. 128.

⁹¹ Dion. 5.61.2; *adde* Cic., *Pro Balb.*, 23.53 (Giardina).

come si ricorderà sede dell'esiliato re Tarquinio⁹²; la centralità nella battaglia del personaggio di Ottavio Mamilio, genero del Superbo⁹³; la considerazione che con l'episodio di Aricia, precedente di pochi anni, le sorti di Tarquinio erano in certa misura migliorate; le attestazioni del ruolo tenuto dai Tarquinii all'interno dello schieramento latino⁹⁴, sono tutti elementi che, uniti alle precedenti notazioni, invogliano a sospettare un'attività di truppe etrusche al fianco di quelle romane opposte ai Latini: a questo punto sembrerebbe ovvio, tutte provenienti dalla città tiberina⁹⁵. Con questa vittoria il 'fronte etrusco' sarebbe riuscito a tenere, nel Lazio, in risposta all'opposizione latina dopo la pesante disfatta di Aricia, resa allora possibile solo grazie all'intervento dei greco-cumani di Aristodemo, il quale, stavolta non intervenendo, parrebbe essersi attenuto a una prudente scelta politica attendistica.

A questi suggerimenti suscitati dalla lettura dei testi è giusto affiancare alcune osservazioni autorevolmente avanzate qualche decennio fa; fondate su argomenti di carattere archeologico, religioso e storico in senso lato esse, pur non risultando esenti da decise critiche e richiami obiettivi, appaiono funzionali all'ipotesi che qui si propone. Sebbene siano condivisibili certe riserve da taluno avanzate sulla troppa fiducia in esse manifestate circa l'esistenza di un momento preciso in cui sarebbe avvenuta la partenza degli Etruschi da Roma (e quindi nella necessità di rintracciarlo), nondimeno le argomentazioni allora prospettate contribuiscono indiscutibilmente a corroborare l'idea dell'esistenza di una presenza etrusca a Roma, a livelli significativamente operativi, in anni – i lustri d'esordio del V secolo – per i quali la storiografia antica non registra ufficialmente che il consolidarsi di una *respublica Romana*, per quanto travagliato, affatto libera da influenze esterne, specie di matrice etrusca.

L'indagine in questione si incentrava intorno al fitto programma di edificazione templare, corrispondente all'introduzione di nuovi culti, che caratterizzò Roma nella prima parte del V secolo. Nel 509 avrebbe avuto luogo la dedicazione del tempio innalzato alla triade etrusco-latina Giove, Giunone, Minerva⁹⁶; al 497 sarebbe collocabile la consacrazione di un nuovo tempio eretto al culto italico di Saturno e l'istituzione dei Saturnali⁹⁷; al 495 è ricondotta la dedicazione del tempio di Mercurio, che ha suggerito un collegamento con una divinità greco-etrusca⁹⁸. All'anno 493 risalirebbe invece la dedicazione dell'edificio cultuale riservato alla triade plebea d'origine greca Cerere, Libero (Bacco), Libera (Proserpina)⁹⁹, che pure fa pensare a un rapporto con una realtà etrusca se, com'è probabile, il tempio costituì un centro d'aggregazione sociale e politico per la *multitudo* romana fungendo da contraltare a quello della triade capitolina d'origine etrusca. Infine, nel 484 si sarebbe avuta la dedicazione del

⁹² Cfr. Liv. 1.49.9; 2.19.7; Dion. 5.61.1 e 62.1 e 76.3; 6.2.2 e 4.1 e 5.3; Cic., *Ad Att.*, 9.10.3.

⁹³ Cfr. Liv. 2.19.7.

⁹⁴ Cfr. Liv. 2.19.4.

⁹⁵ Cfr. Dion. 5.36.3.

⁹⁶ Cfr. Liv. 2.8.8.

⁹⁷ Cfr. Liv. 2.21.2.

⁹⁸ Cfr. Liv. 2.21.7.

⁹⁹ Cfr. Liv. 3.55; Plin., *Nat. hist.*, 35.12.154.

tempio consacrato a Castore¹⁰⁰, divinità derivata in maniera parziale da un culto greco (senza cioè il fratello Polluce) per il tramite di Lavinio, e tale fondazione, secondo il ricordo di Livio, si riallaccerebbe alla battaglia del lago Regillo¹⁰¹.

Questa serie di dati sull'attività edificatoria pubblica, grazie a più recenti apporti archeologici relativi anche a centri latini diversi da Roma, riceve verifica e conferma. Invero, a tali notizie sono state pure avvicinate risultanze materiali che testimoniano per gli inizi del V secolo sia il perdurare dell'importazione in Roma di vasi di fattura attica uguali a quelli coevamente presenti in Etruria, sia il permanere dell'uso di terrecotte architettoniche di lavorazione e stile chiaramente etruschi: tutti elementi che indicherebbero il persistere dell'influenza etrusca almeno fino al 480-475, momento in cui essi interrompono quasi bruscamente la loro continuità.

Orbene, pur tenendo presenti i richiami culturali e le puntualizzazioni metodologiche da più parti avanzate a proposito di questi dati, la convergenza delle suggestioni emerse è innegabile e singolare. Essa partecipa a dare un'immagine della *Civitas* parzialmente divergente dal ritratto esclusivamente 'romano', a volte sospettosamente univoco, fornito dagli autori antichi; contrasta pure, almeno in parte, con le conclusioni di certa dottrina che vuole l'Urbe priva di qualsiasi presenza straniera dopo il fatidico anno 509: entrambi angoli visuali che presumono, con la cacciata del Superbo, una definitiva cesura dagli Etruschi. I legami di Roma col mondo etrusco, viceversa, se conoscono prevalenti elementi di rottura, manifestano pure rilevanti indizi di continuità ben al di là di un generico inserimento romano, ormai marginale, nel ridotto flusso commerciale nord-sud. Anzi, essi sembrano coinvolgere livelli istituzionalmente elevati, tali da indirizzare persino grosse scelte di politica religiosa, come appunto l'ingente edificazione templare, non a caso relativa a culti dalla significativa origine extra-latina. Un'attività pubblica, questa edificatoria, che, oltre a operare nella sfera cultuale regolando nuovi bisogni religiosi, implicava anche, di necessità, precisi e importanti interventi d'ordine economico e sociale: si pensi per esempio all'impiego massivo della forza-lavoro indispensabile alle costruzioni e ai relativi ingenti finanziamenti¹⁰²; si rifletta sulla funzione catalizzatrice che in ogni epoca le aree sacre hanno rappresentato per il commercio, in specie per quello stagnante o in fase regressiva.

Trovarebbe spazio, allora, l'ipotesi che fin qui talora esplicitamente si è prospettata: l'esistenza, cioè, nei primi decenni repubblicani di uomini di fede etrusca (non solo religiosa) insigniti della massima dignità di governo della *respublica*, legati a consorterie politiche familiari o gentilizie dagli interessi convergenti, e collegati alle forze etrusche ancora influenti in parte del Lazio. Infatti, se è vero che per adottare scelte politico-religiose del tipo finora evidenziato è sufficiente che siano esistiti anche solo dei gruppi di pressione di cultura greco-etrusca

¹⁰⁰ Cfr. Liv. 2.42.5.

¹⁰¹ Cfr. Liv. 2.20.12.

¹⁰² Cfr. Liv. 1.56.1.

operanti su istituzioni romane, è altrettanto vero che la soluzione proposta pare suggerita pure da un insieme di altri segni, a volte minimi e fuggenti, rifacentisi tutti a un dato abbastanza chiaro nelle fonti, che effettua un collegamento su un canale in qualche modo privilegiato tra elemento etrusco e plebe romana in età primo-repubblicana.

Il dato cui occorre fare riferimento, e tenere fermo, è costituito dalla diffusa difficoltà economica plebea, attestata in maniera ricorrente, quasi costante, per gli anni a cavaliere dei secoli VI e V. Canalizzata socialmente e politicamente nelle ben note agitazioni – iniziate alla lontana nell'età del Superbo e poi continuate col nuovo regime mediante la pratica delle secessioni e dei rifiuti del *dilectus*¹⁰³ –, in prevalenza essa si manifestò in forma macroscopica con una pesante situazione di indebitamento nei confronti dei *patres* e, perciò, con un conseguente stato di endemica insolvenza, che produceva ovvie conseguenze a più livelli, anche sul piano 'esistenziale' dello *status* personale (si pensi alla penosa condizione dei *nexi*); situazioni, queste, stando sempre alle fonti, accompagnate se non originate da una ininterrotta penuria di prodotti commestibili. E se, come si è visto, proprio con l'arrivo degli Etruschi di Porsenna sono registrate serie difficoltà alimentari, è vero però che queste, a quanto sembra, erano *in nuce* già presenti e forse in qualche modo prevedibili; non a caso i *patres*, come prima preoccupazione in vista del famoso assedio, ebbero l'obiettivo di curare l'annona, non solo per resistere all'inevitabile accerchiamento, ma anche per evitare eventuali disordini provocati dagli affamati plebei, proteste appunto causate dalla carenza delle scorte cittadine di cibarie¹⁰⁴.

Fatto sta che molto significativamente gli annalisti ricordano più di una volta aiuti alimentari ricevuti dalla classe romana subalterna giusto per il tramite etrusco. Al proposito si legge in Livio che «...multo grauius malum ciuitatim inuasit, caritas primum annonae... fames deinde... uentumque ad interitum seruitiorum utique et plebis esset...»¹⁰⁵, se i consoli di quell'anno (il 492) non avessero provveduto a inviare acquirenti di grano per ogni dove, «*dimissis passim*»: poiché non vi è alcun motivo per dubitare di tale notizia, essa permette di effettuare un'interessante osservazione. Non può certo essere casuale il fatto che Livio abbia sentito la necessità, dopo aver dato questa informazione, di chiarire subito il senso generico ed eventuale del termine *passim* da lui ivi impiegato, e abbia specificato quali fossero gli itinerari seguiti dai 'cercatori' di grano: *non in Etruriam modo dextris ab Ostia litoribus laeuoque per Volscos mari usque ad Cumas, sed quaesitum [frumentum] in Siciliam quoque*¹⁰⁶. Essi, se ben si considera, oltre a comprendere proprio l'Etruria, indicano anche una linea territoriale precisa, per certi versi eloquente, corrispondente grosso modo a quella del litorale laziale tracciata da Polibio

¹⁰³ Cfr. prima Liv. 1.57.1 e poi 2.27.10 e 32.2.

¹⁰⁴ Cfr. Liv. 2.9.6.

¹⁰⁵ Liv. 2.34.2-3: «una calamità ancora più grave colpì la città, prima la carestia dei viveri... poi la fame... e si sarebbe giunti alla morte quantomeno di schiavi e plebei...».

¹⁰⁶ Liv. 2.34.3: «(il grano) si andò a cercarlo non solo in Etruria, lungo la costa destra a partire da Ostia, e lungo quella di sinistra attraverso il territorio dei Volsci fino a Cuma, e finanche in Sicilia».

nel ricordare il trattato coi Cartaginesi e per la quale si è ipotizzato un controllo da parte di Porsenna; né si può escludere, del resto, che quando Livio parla della Sicilia (...*in Siciliam quoque*...) si faccia riferimento giusto a quei centri dell'isola soggetti ai Punici, appunto già evocati nel trattato polibiano¹⁰⁷. In ultimo, comunque, come ricordano le fonti, «... *ex Tuscis frumentum Tiberi uenit; eo sustentata est plebs*»¹⁰⁸.

Un altro riferimento al grano etrusco è sempre in Livio, quando egli ricorda le condizioni della tregua trentennale stipulata da Roma coi Veienti; a costoro, da parte romana, sarebbe stato imposto sia un contributo in danaro sia uno in grano: ...*datae frumento stipendioque imperato*¹⁰⁹. In verità, già con Porsenna, cioè circa trentacinque anni prima, come si è detto l'agro veiente aveva giocato un ruolo di una certa importanza, economica e strategica, nella vicenda dell'assedio; sono infatti attendibili le notizie relative sia alla consegna dei *Septem Pagi* ai Chiusini in occasione dell'oppressivo *foedus ad Janiculum*, sia alla successiva restituzione dei medesimi dopo la battaglia di Aricia, all'atto cioè della pacificazione e dell'integrazione di alcuni Etruschi nella città tiberina. Inoltre, è opportuno ricordare le testimonianze annalistiche circa la questione dei beni del Superbo; di essi, a quanto sembra, si era in un primo momento decisa la restituzione alla famiglia reale, a seguito però di una congiura filotarquiniana si stabilì, per reazione, che essi fossero saccheggianti dalla plebe¹¹⁰.

Queste informazioni, alle quali vanno aggiunte quelle inerenti una seconda congiura a favore di Tarquinio avvenuta nell'ultimo anno del VI secolo¹¹¹, sospette per il carattere della narrazione a volte palesemente eziologico (si veda il caso dello schiavo Vindicio per la connessione alla *vindicta*) e talora poco credibile (si pensi all'improbabile confessione dei congiurati dell'a. 500), potrebbero essere invece indicative di una realtà non omogenea con quella tradizionale. Esse potrebbero costituire indizio dell'esistenza in Roma di una vera e propria *factio* filochiusina che, con metodi demagogici già sperimentati dai re durante il loro governo e benché in una diversa situazione istituzionale, non avrebbe disdegnato di ricercare il consenso del ceto cittadino subalterno per sostituirsi ai Tarquini: troverebbe così ragione l'abbandono alla plebe dei beni regi; si spiegherebbe la concessione di premi, invece di punizioni, ai 'poveracci' rimasti coinvolti nella seconda congiura filotarquiniana.

Ora, in questa prospettiva, ragionevole ma necessariamente congetturale a causa dell'esilità delle tracce esibite dalle fonti¹¹², si possono agevolmente collocare le diverse informazioni tradizionali prima elencate. Anzitutto, i ricordati contributi granari provenienti *ex Tuscis*; poi la distribuzione dei beni dei Tarquini affinché la plebe «*spem in perpetuum cum iis pacis amitte-*

¹⁰⁷ Cfr. Dion. 7.7.1.

¹⁰⁸ Liv. 2.34.5: «...il grano giunse dall'Etruria per il Tevere: con esso si nutrì la plebe».

¹⁰⁹ Cfr. Liv. 2.54.1: «...fu data (una tregua) con l'imposizione di un tributo in frumento e danaro».

¹¹⁰ Cfr. Liv. 2.5.1-2.

¹¹¹ Cfr. Dion. 5.53.3.

¹¹² «Ma una volta condensata dalla tradizione storiografica tutta l'etruscità ufficiale di Roma arcaica in un solo punto (i Tarquini e il loro stretto parentado), la prospettiva antitarquiniana per il primo periodo della repubblica poteva avere il solo risultato di dimostrare l'inconciliabilità di tutto ciò che fosse etrusco con Roma repubblicana».

ret»¹¹³; ancora, la vendita all'incanto dei *bona Porsinnae regis* in ricordo della benevolenza etrusca verso la popolazione più provata dal bisogno; infine, ma certo non ultima per importanza, la rilevante attività edificatoria pubblico-religiosa con le sue varie implicazioni economiche e culturali¹¹⁴. Tutti elementi tali da costituire per la parte cittadina economicamente più debole un insieme ausiliario ma decisivo, pur se episodico, dei normali mezzi di sussistenza; e interventi, comunque, certamente non ascrivibili alla generalità dei *patres*, se è da credere a quanto Livio afferma sia accaduto al momento della morte del Superbo: *eo nuntio erecti patres, erecta plebes; sed patribus nimis luxuriosa ea fuit laetitia; plebi, cui ad eam diem summa ope inseruitum erat, iniuriae a primoribus fieri coepere*¹¹⁵.

Quest'ennesimo dato annalistico, in verità, a qualcuno è sembrato inspiegabile; viceversa, pur con le indispensabili cautele richieste dalla fluidità del momento vissuto dall'Urbe agli inizi del V secolo, esso trova esatta collocazione e corretta intelligibilità proprio nel discorso ricostruttivo tentato sin qui.

Con lo scontro del lago Regillo del 496 Roma aveva appena arginato la pressione latina sull'area tiberina ancora inclusa nella sfera d'influenza etrusca; con la fine di Tarquinio il Superbo, nell'anno successivo diveniva oggettivamente impossibile qualsiasi idea di restaurazione monarchica. Venivano dunque a cadere, a breve distanza l'una dall'altra, due grosse preoccupazioni politiche del nuovo regime di governo romano; cessavano così anche taluni dei moventi dell'ingombrante presenza militare etrusca nell'area del Tevere. Una presenza, questa, che in via d'ipotesi si era realizzata pure con la partecipazione di truppe alla grossa affermazione del Regillo, nonché con l'impiego di esperti militari e politici – davvero efficienti, se si considerano le guerre vittoriose contro i centri latini interni e, prima ancora, il trattato con Cartagine – ai più alti livelli istituzionali cittadini: tutto nel segno dell'interesse romano ma, indiscutibilmente, anche di quello etrusco.

In una situazione del genere è perciò ragionevolmente credibile che i *patres*, accertata l'inclinazione 'costituzionale' dell'elemento etrusco, come vedremo, per soluzioni non più monarchiche, e non più preoccupati da possibili ritorni di 'avventure' regie – da essi mai gradite non foss'altro che per i collegamenti popolari dei *reges*¹¹⁶ – oltre che sicuri dell'allentarsi della pressione etrusca sulla città ora non più immediatamente indispensabile¹¹⁷, abbiano trascurato gli scrupoli che fino ad allora, invece, per prudenza politica avevano osservato verso la plebe

¹¹³ Liv. 2.5.2: «rinunciasse per sempre a far pace con loro».

¹¹⁴ Comunque, allo stato non pare possibile stabilire come si sia provveduto al pagamento della costruzione dei templi. Per l'avvio dei lavori del tempio capitolino gli antichi parlano del bottino acquisito con la conquista del centro di *Suessa Pomertia* (Liv. 1.53.2-3; 55.7; Dion. 4.50.5); per gli altri templi, a parte sistemi analoghi di finanziamento, non escluderei contribuzioni dirette per il culto dei propri *sacra* a opera di gruppi etruschi immigrati.

¹¹⁵ Liv. 2.21.6: «a quella notizia furono sollevati i *patres*, fu sollevata la plebe; ma la gioia dei *patres* fu troppo smodata, e la plebe, che fino ad allora era stata oggetto delle migliori attenzioni, iniziò a subire i soprusi dei notabili».

¹¹⁶ Cfr. Dion. 9.47.3-4.

¹¹⁷ Al 495 risalirebbero i primi significativi rapporti distensivi tra Latini e Romani, indizio di un probabile riavvicinamento tra il consesso dei *patres*, divenuto politicamente più libero, e le altre classi dirigenti latine: cfr. Liv. 2.22.5 e 7.

(magari, per esempio, con una improvvisa e massiva esazione di crediti¹¹⁸). In tale maniera i *primores civitatis* lasciavano ampi spazi di manovra politica, attraverso la ricerca del consenso popolare, a quelle *factiones* legate, oltre che a tradizionali gruppi gentilizi, anche ad ambienti etruschi (potrebbe essere il caso, per esempio, di Sp. Cassio¹¹⁹), le quali sarebbero poi rappresentate dai *nomina Tusca* registrati negli elenchi consolari relativi appunto a quegli anni repubblicani.

6.

La presenza di nomi dall'evidente origine etrusca nelle liste magistratuali del periodo iniziale della *respublica* è stata in passato sottolineata da alcuni studiosi particolarmente interessati ai temi della Roma arcaica. Solo in taluni casi, però, il fenomeno, strano all'apparenza, ha trovato attenta e finalizzata analisi; in certe occasioni il prevalente interesse istituzionale che motivava la 'lettura' degli elenchi consolari ha distratto l'attenzione dei ricercatori, piuttosto indirizzando lo studio verso la spiegazione dei nomi all'apparenza plebei, pur essi presenti nei *Fasti* nonostante tutta la tradizione storiografica antica dia indicazioni in senso contrario. Ebbene, il fatto che il massimo elenco magistratuale repubblicano registri nomi etruschi in anni per i quali l'annalistica tace, per svariate ragioni, qualsiasi ingerenza istituzionale proveniente dall'estero offre il destro ad alcune notazioni qui di un certo peso.

È senz'altro vero che i redattori delle liste consolari, siano esse i *Fasti* come pure le serie di coppie annuali ricordate dagli autori antichi, dovettero incontrare gravi difficoltà nell'individuare esattamente le figure magistratuali operanti nel periodo più remoto dell'età repubblicana; intoppi tali, per intenderci, da spingere a tramandare a volte evidenti aporie, talora addirittura errori o silenzi. Il disagio da essi incontrato è peraltro chiaramente messo in luce da un preciso rilievo di Livio, il quale lamenta appunto l'estrema incertezza delle fonti arcaiche a sua disposizione: *tanti errores res implicant temporum, aliter apud alios ordinatis magistratibus, ut nec qui consules secundum quos, nec quid quoque anno actum sit, in tanta vetustate non rerum modo sed etiam auctorum digerere possis*¹²⁰. È altrettanto vero, però, che il ricordo ufficiale di personaggi dal nome etrusco fra i primi reggitori del governo repubblicano non può certo essere attribuito a imprecisione degli antichi cronografi. Un'approssimazione del genere, in aperto contrasto con la coerenza della tradizione istituzionale, nell'ottica degli antichi tutta 'necessariamente romana', avrebbe trovato disinvolta e condivisa correzione proprio perché relativa all'età più oscura, ma ideologicamente importante (fondativa), della storia costituzionale della *respublica*.

¹¹⁸ Non si può escludere un collegamento tra l'attestata sicumera dei *patres* nel 495 (cfr. Liv. 2.21.6) e la rivolta dei *nexi* successiva appena di un anno (cfr. Liv. 2.24).

¹¹⁹ Cfr. Dion. 6.37.1-2 e 49.1; 8.71.1-4; Cic., *De rep.*, 2.35.60 (Bréguet).

¹²⁰ Liv. 2.21.4: «i fatti di tempi [così lontani] implicano tanti errori, l'ordine dei magistrati varia a seconda delle fonti, [tanto] che non è possibile stabilire né la successione dei consoli né gli avvenimenti di ciascun anno dato che si tratta [non solo] di eventi ma anche di autori tanto remoti»; cfr. analoghe ed esplicite incertezze in Liv. 2.54.3.

Ebbene, in considerazione del fatto che oggi la maggioranza degli studiosi riconosce la sostanziale attendibilità dei *Fasti*, è allora probabile che l'attestazione di nomi etruschi abbia un significato preciso: si riallacci, cioè, a quella presenza tirrena che, come si è visto in precedenza, risulta essere attivamente operante tra i secoli VI e V nell'area del Tevere. Invero, la frequenza di gentilizi etruschi nei *Fasti*, così come nelle fonti letterarie relative ai decenni a cavaliere dei due secoli, è un fatto di tutta evidenza, pur se è possibile riscontrare rilevanti ma comprensibili sbavature tra le indicazioni dell'elenco ufficiale e quelle dei materiali annalistici: se si trascurano i primissimi e tanto dibattuti consolati, spesso dichiarati sospetti dall'odierna critica storica, la ricorrenza di nomi etruschi fra i magistrati, consoli e dittatori, dei primi anni repubblicani non può essere misconosciuta e rimanere senza significato.

È pressoché costante per lo scorcio finale del VI secolo e per il primo trentennio dei cent'anni successivi la presenza di eponimi dal nome etrusco. Personaggi dal gentilizio etrusco quale *Larcus*, *Herminius*, *Manlius*, *Vetusius*, *Aquilius*, *Cominius*, *Verginius* (ed etruschi, forse, anche *Sicius*, *Volumnus*, *Furius*, *Fusus*, *Camillus*) sono attestati con frequenza rilevante nelle fonti letterarie e nei *Fasti* fino e oltre le date del 490 o del 487 generalmente accolte dalla dottrina, risultando presenti, sebbene con minore ricorrenza, fino a tutto il terzo decennio del secolo V, per riapparire poi tra il 461 e il 448. Questa fitta occorrenza non può che avere un preciso significato storicamente univoco; essa proverebbe il permanere di una considerevole e qualificata 'partecipazione' etrusca all'interno del tratto apicale delle posizioni di governo repubblicane nel momento della loro prima definizione. In particolare, si è detto per il passato, che almeno per i primi anni, quelli tra i due secoli, tali personaggi sembrerebbero essere stati una sorta di "luogotenenti" dei Etruschi dominanti in Roma o, comunque, degli uomini in qualche maniera rappresentanti Porsenna; non si è però escluso che essi possano pure avere costituito le punte emergenti di un ampio fenomeno di adesione al processo di assestamento costituzionale del nuovo regime da parte di esponenti di alcune potenti famiglie etrusche residenti nell'Urbe.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze documentarie è ovvio come non si possa stabilire con certezza quali delle opinioni avanzate dagli studiosi sia la più veridica, o se non sia addirittura il caso di cercare altre spiegazioni, sia pure in chiave storicamente congetturale, nel tentativo di approdare a qualche risultato definitivo. L'oggetto dell'indagine, del resto, è forse uno dei temi più oscuri tra i molti relativi al periodo arcaico affrontati nel panorama scientifico. Pare comunque opportuno, tralasciando per il momento rilievi di carattere strettamente istituzionale, avanzare almeno qualche considerazione resa possibile dalle percepibili interdipendenze tra i dati evidenziati finora; si tratta di rilievi i quali portano a ritenere che le ipotesi prospettate circa i gentilizi etruschi non siano da considerare reciprocamente in antitesi, nel senso cioè che l'accettazione dell'una potrebbe non necessariamente escludere un'adesione all'altra.

È possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che una eccezionale contingenza di instabilità politica e costituzionale dovette caratterizzare l'Urbe durante la brusca transizione, quale è unanimemente descritta dalle fonti, dal regno del Superbo all'egemonia di Porsenna. Questa situazione trovava le sue radici anzitutto, e naturalmente, in fattori di or-

dine economico. In conseguenza del declino italico della potenza centro-meridionale etrusca, il decadimento generale delle correnti commerciali e delle attività connesse causava in Roma l'insorgere, poi divenuto rapidamente endemico, di disordini sociali legati a fenomeni diversi, tra loro però assolutamente correlati. E questi, in buona sostanza, erano i seguenti: la carenza dei cereali e il problema del loro reperimento da parte del ceto economicamente subalterno; l'estrema difficoltà di mobilità personale da attività lavorative non più lucrative, come per esempio il piccolo commercio e l'artigianato, ad altre di più sicura garanzia di reddito quale l'agricoltura; la conseguente, pesante e diffusa condizione di asservimento per debiti, che pur essa interessava la gran massa della popolazione minuta.

A fianco di questi fenomeni, che certo non favorivano il tranquillo procedere delle istituzioni di governo, ma che anzi ponevano le premesse di futuri scontri politico-economici tra ordini urbani incentrati sul possesso delle terre e sulla definizione costituzionale della coesistenza costruttiva tra *partes* cittadine, operavano pure altri elementi di instabilità politica forse di maggiore incidenza sulle scelte istituzionali di quegli anni di passaggio rispetto ai fattori di squisita natura economica.

Dapprima vi è da considerare che con Porsenna l'Urbe subiva per la prima volta nella sua pur breve storia una vera e propria dominazione straniera, esercitata da rappresentanti di un'altra organizzazione 'statuale' e realizzata, stando alle tracce delle fonti, in maniera prevalentemente militare. Non è infatti ragionevole pensare a una dominazione esterna per il caso dei monarchi del VI secolo, che la tradizione tramanda provenienti *ex Tuscis*; l'influenza dall'andamento alterno di più città etrusche sull'area del Tevere, testimoniata dai materiali letterari e dalle risultanze archeologiche, non ebbe assolutamente i tratti di una dominazione. Essa, anzi, implicò quasi esclusivamente una rilevante incidenza culturale da parte etrusca nei riguardi di Roma, realizzata sia per il tramite di correnti commerciali, sia attraverso una certa mobilità immigratoria dall'Etruria di strutture familiari o di individualità talora di rilievo. Quanto poi al fatto che la tradizione ricorda l'esistenza di re d'origine etrusca e quindi, a rigore, di *peregrini*, è possibile notare come in base all'esame delle fonti non risulta poi che essi fossero davvero tanto 'stranieri' alla luce della coeva mentalità giuridica romana. Come infatti è stato efficacemente evidenziato sulla scorta dei testi, in età arcaica la cittadinanza – e cioè, naturalmente, vale anche per i re 'etruschi' – non era data dall'appartenenza a una determinata comunità istituzionale, bensì dall'aver con altri individui, in rapporto di reciprocità completa (dunque tutti *cives*, ovvero concittadini), identità di culti e di *iura*¹²¹: tale doveva essere appunto la condizione dei personaggi etruschi divenuti re in Roma¹²².

Sulla scorta di tali considerazioni è dunque comprensibile il carattere dirompente della presenza militare di Porsenna nell'Urbe. Con essa si veniva a incrinare la continuità ideologi-

¹²¹ È tuttavia innegabile che la posizione di oriundi dei *reges* etruschi fosse ben diversa da quella che era stata la condizione dei primi re d'origine sabina.

¹²² Cfr. Liv. 1.35.3 ss. per l'esemplificativo caso del primo Tarquinio.

co-istituzionale ‘romana’ della *Civitas*, evidentemente poi cara all’annalistica e alla storiografia augustea, mediante una ingerenza effettivamente straniera, in seguito misconosciuta dalla medesima storiografia, che non poteva, secoli dopo, non creare perplessità politico-identitarie. A ciò si aggiunga che tale presenza doveva svolgere un ruolo politicamente determinante, considerato che al *regnum* del Superbo subentrava in Roma un regime privo, dal punto di vista istituzionale, di una cosciente (e men che meno completa) elaborazione giuspubblicistica: un sistema di governo, quello repubblicano, prodotto piuttosto contingentemente da spinte e contospinte provenienti da diversi settori della popolazione insistente nell’area cittadina, immigrata e indigena, dagli interessi probabilmente anche assai contrastanti. Se a tali riflessioni si aggiunge la lettura dei nomi delle coppie magistratuali ricordate per esempio da Livio, si otterrà un ulteriore elemento di valutazione; infatti, è possibile notare come, a parte i nomi degli anni d’esordio variamente sospetti in dottrina, il ricordo dei gentilizi etruschi sia particolarmente denso negli anni in cui la presenza di Porsenna risulterebbe in vario modo attiva nel territorio laziale: i vari *Cominii*, *Larcii*, *Verginii*, ecc. sono fittamente menzionati dallo storiografo patavino fino alla battaglia del lago Regillo, per poi diradarsi via via fino al 486 e ancora di più fino al 468.

Sulla base di tutto ciò sembrerebbe pertanto possibile aderire alla interessante ipotesi offerta in passato per questa presenza magistratuale di stampo etrusco.

È probabile, e più che comprensibile, che per agevolare la *deditio* della città tiberina Porsenna si sia appoggiato ad alcuni forti gruppi familiari d’origine etrusca, organizzati o meno in strutture gentilizie¹²³, già presenti in Roma e immigrati nei decenni precedenti con i monarchi che conosciamo; significativo in tal senso è il passo di Livio ove si ricorda la creazione di Tito Larcio a dittatore in sostituzione di consoli già eletti nell’ambito del partito amico di Tarquinio¹²⁴. E del resto, che esistessero anche nella prima Roma repubblicana *factiones* dagli interessi contrastanti – fors’anche nella stessa ‘colonia’ etrusca – lo si arguisce più che chiaramente anche dalle non poche notizie annalistiche sulle congiure filotarquiniane e sulla spinosa questione dei beni regi: da queste informazioni trapela la diversità di posizioni esistente nella classe dirigente cittadina nei riguardi dei problemi politici d’argomento etrusco.

È allora verosimile, seguendo e precisando ipotesi altrui, che i *Larcii* e gli *Erminii* eponimi degli inizi della *respublica* siano espressione di tali gruppi familiari immigrati in Roma all’epoca dell’influenza vulcente durante la quale, come sembrano suggerire le riforme militari e civili di Servio, dovette verificarsi nell’area tiberina, e in specie tra Etruria e Roma, una grossa mobilità, premessa e causa delle riforme medesime. Gli etruschi *Larcii*, *Erminii*, *Cominii*, ecc. residenti nell’Urbe dovettero scorgere buone prospettive di partecipazione al potere nel favo-

¹²³ È probabile che dopo le riforme serviane gruppi familiari agiati potessero esistere anche al di fuori di organizzazioni gentilizie, e questo, a maggior ragione, per aggregazioni etrusche immigrate e non ancora perfettamente organizzate in *gentes*.

¹²⁴ Cfr. Liv. 2.18.4.

rire, affiancati a una quota del ceto gentilizio romano¹²⁵, il tentativo egemonico di Chiusi e nel sostenerlo poi dall'interno della costituenda magistratura repubblicana. È anche realistico che la presenza di altri e diversi *nomina Tusca* (*Verginii, Aquilii, Manlii*) fra gli eponimi degli anni fino al 486 e oltre sia dovuta all'esistenza di altri aggregati familiari venuti nell'Urbe al seguito o sull'onda delle milizie di Porsenna: si ricordino in proposito le parole di Livio relative all'ospitalità accordata ai reduci di Aricia, «...*multos Romae hospitum urbisque caritas tenuit*»¹²⁶.

7.

È bene passare ora a considerare altre suggestioni tratte anch'esse dalla particolare situazione di assestamento istituzionale che interessa Roma tra la fine del VI secolo e i decenni successivi. Lo scopo di queste pagine, tuttavia, non porta ad affrontare una minuziosa analisi dei dati esistenti intorno all'arcaica magistratura repubblicana; se è vero, infatti, che il tema interessa con centralità proprio l'orizzonte del cambio di regime, è pur vero che gli argomenti che lo riguardano sono stati anche troppo dibattuti in dottrina, e autorevolmente, senza che sinora si sia giunti a una identità di opinioni. Rimane comunque utile considerare tale questione se, e nella misura in cui, sembri implicare qualche rapporto con la coeva 'influenza romana' degli Etruschi, in base a elementi che contribuiscano a chiarire il contesto culturale, dal punto di vista delle istituzioni costituzionali, a cavaliere dei secoli VI e V, nel quale risulta appunto ancora operante tale presenza straniera.

Non è avventato scorgere all'interno delle vicende primo-repubblicane un dato presente, in forme e su presupposti diversi, già negli anni e avvenimenti riguardanti l'età di Servio Tullio. Ci si intende riferire al rilievo determinante che ebbe il fattore militare sin dalla riforma serviana dell'esercito, e alle sue implicazioni nel processo di istituzionalizzazione al massimo livello costituzionale di poteri diversi da quelli regi. Il riferimento non è rivolto alla considerazione della *classis* nella sua evoluzione in assemblea centuriata, quanto piuttosto al ruolo che la sua espressione apicale, il *magister populi* della tradizione, riuscì a giocare al momento del cambio di regime nell'ambito di meccanismi costituzionali repubblicani inesistenti o, quanto meno, appena accennati. Se infatti coincide con la verità la considerazione che anni fa qualcuno ha avanzato a proposito di argomento analogo, e cioè che le soluzioni di carattere sostanzialmente militare non rispondono alle linee generali dell'esperienza politica e giuridica romana – in questa, anzi, le crisi di potere, sia durante la repubblica sia durante l'impero, sarebbero state sempre mediate da forme politiche e costituzionali –, è però ugualmente vero che la situazione di fatto dell'età che ci interessa, proprio per l'alta risalenza del momento, presenta caratteri tali da consentire per essa notazioni parzialmente diverse da quelle esprimibili per epoche successive.

¹²⁵ Viceversa, si ricordino gli aspri rapporti intercorsi fra *patres* e Tarquinio nell'ultima fase regia: cfr. per es. Liv. 1.49.2-8.

¹²⁶ Si veda *supra*, nt. 66.

Si è autorizzati a riconoscere, in specie dopo l'esame delle fonti ruotanti intorno al nome di Porsenna e degli indizi ricostruttivi da queste offerti, il permanere di un certo peso sugli avvenimenti della *Civitas* da parte di fattori esterni alla realtà locale; un peso che suggerisce una reale ingerenza di segno etrusco tale da indirizzare le concrete opzioni politiche e costituzionali delle forze propulsive cittadine. Una influenza esterna alla Città, invero, sconosciuta alle età a venire, nelle quali gli indirizzi di regime pur sottoposti a violente e contrastanti sollecitazioni – basti pensare ai fatti dell'ultimo secolo repubblicano – potettero sempre contare su un *background* storico-giuridico secolare libero da condizionamenti non interni o, almeno, come al contrario per gli inizi della *respublica*, scevro da influssi istituzionali non esclusivamente romani.

Considerazioni analoghe è lecito avanzare anche dal punto di vista strettamente giuridico. Com'è ovvio, l'elaborazione di pensiero giuspubblicistico tra VI e V secolo non poteva contare su una grossa esperienza in direzione diversa dal *regnum* (e dall'*interregnum*), né su una profonda coscienza dell'importanza, o anche solo dell'utilità, di una accurata meditazione di tipo costituzionale, tantomeno in senso repubblicano. Se si vuole, una sorta di progresso sulla via dell'elaborazione di nuovi modelli istituzionali può essere intravista, tuttavia non so con quanta consapevolezza da parte della dirigenza romana, nella *reductio ad sacra* del *rex*, divenuto appunto *sacrorum* (*sacrificulus*), ovvero l'officiante i riti religiosi fino ad allora rientranti tra i doveri del depono monarca¹²⁷. Pur non essendo possibile escludere, in linea di principio, che tale adattamento istituzionale rispondesse a precise evoluzioni del diritto pubblico coevo, è molto probabile che esso dipendesse viceversa, o soprattutto, da contingenti esigenze di politica interna: occorrenze sostanzialmente costituite, una volta estromesso l'ultimo *rex*, sia dalla necessità del mantenimento in carica del massimo esecutore dei sacrifici cittadini indispensabili alla comunità intera¹²⁸, sia dall'opportunità del permanere d'una figura consolidata, politicamente innocua perché ormai connotata da sole attribuzioni sacerdotali, e comunque cara alla gran parte della *multitudo* come insegnano le fonti annalistiche.

In tale prospettiva, i materiali relativi ai primi consolati sono davvero rivelatori delle incertezze pressoché magmatiche del nuovo regime in materia istituzionale. Fenomeni anomali e inammissibili in base a principi di diritto pubblico correntemente rispettati nei secoli successivi sono infatti più o meno chiaramente adombrati nelle narrazioni antiche. I reiterati consolati ricoperti da Tito Lucrezio e Publio Valerio¹²⁹ e il prolungato restare in carica *sine collega* e con atteggiamenti poco ossequiosi delle normali forme magistratuali di Publio Valerio – del quale si ricorda il tentativo (egemonico?) di separarsi dalla comunità cittadina¹³⁰ – e di Tarquinio Collatino (che Livio pone in maniera forse ideologicamente significativa in successione cro-

¹²⁷ Cfr. Liv. 2.2.1.

¹²⁸ Cfr. Fest. 198.

¹²⁹ Cfr. Liv. 2.9.1; 15.1; 16.2; Dion. 5.19.35; 41.1.

¹³⁰ Cfr. Liv. 2.7.5-6.

nologica dopo i *reges*)¹³¹ sono tutti segnali della indecisione nelle scelte di governo operate dalle forze politiche romane in assenza di una *consuetudo reipublicae* e di consolidati *exempla* democratici.

È dall'interno di questa irrisolutezza dell'assetto costituzionale, specchio fedele delle aporie e perplessità politico-sociali esistenti tra i gruppi cittadini contrapposti o tra singole personalità a tali gruppi legate, che emerge il fattore militare quale elemento di continuità col passato in base a generiche indicazioni giuridiche già esistenti, forse d'età serviana, coagulate in senso non più monarchico: una linea, beninteso, che solo con qualche sforzo di astrazione è possibile definire già repubblicana in senso storico. Invero, già con la riforma censitaria di Servio Tullio la componente militare aveva assunto importanza decisiva¹³², fino a diventare elemento catalizzatore per il superamento 'democratico' dell'organizzazione curiata della popolazione romana. Fu tale, infatti, nella Roma d'età arcaica l'incidenza della realtà militare, intesa com'è ovvio quale insieme degli appartenenti alla *classis*, ovvero i chiamati alla legione oplitica, da condizionare scelte sociali e politiche d'importanza capitale, non tanto per l'epoca regia quanto per i successivi decenni repubblicani.

Tralasciando la tanto dibattuta questione della 'serrata del patriziato' che, pur facendo seguito alla istituzione dell'esercito centuriato esula dal nostro argomento specifico, non è inutile sottolineare invece l'incidenza istituzionale della *classis* attraverso la sua massima emanazione. È assai probabile, come peraltro è stato ribadito, che la riforma militare serviana abbia tra l'altro introdotto nell'esperienza istituzionale romana elementi di rottura in un certo senso 'avanzati'; infatti, non vanno trascurati i tratti popolari e 'rivoluzionari' di Servio tramandati dalla tradizione, e certo devono essere considerate con la dovuta attenzione pure le eventuali presumibili contropartite ottenute dai Romani atti alle armi per la partecipazione ai «*belli pacisque munia non uiritim, ut ante, sed pro habitu pecuniarum [fierent]*»¹³³: tra queste una dovette essere, molto verosimilmente, la partecipazione dei componenti la *classis* – *gentiles* o singoli *cives* abbienti fors'anche di origine etrusca – alla scelta del proprio comandante, il *magister*.

Sul fondamento di queste sia pur brevi considerazioni preliminari è possibile dare maggior valore ad alcune fonti che, a loro volta, sono indizio di una realtà istituzionale evolutiva che, nel suo insieme, non è affatto sfuggita alla dottrina giusromanistica. È anzitutto un fatto ormai accolto dalla quasi totalità degli studiosi, con diverse sfumature e oscillazioni, che per l'età in questione e poi per molti decenni ancora del V secolo (e forse oltre) la *classis* non ebbe i tratti di un'assemblea deliberante con una precisa collocazione costituzionale. Ragion per cui il *suffragium* di cui parla Livio a proposito dell'attività realizzata dai *cives* nella riunione militare (*non... uiritim suffragium eadem ui eodemque iure promisce omnibus datum est*¹³⁴) non può

¹³¹ Cfr. Liv. 2.2.3.

¹³² Cfr. Liv. 1.42.5.

¹³³ Liv. 1.42.5: «i pesi della pace e della guerra furono distribuiti non per ciascuna testa, come in precedenza, ma a seconda della condizione finanziaria».

¹³⁴ Cfr. Liv. 1.43.10: «il suffragio non fu indistintamente concesso a ognuno, con lo stesso peso e il medesimo valore».

considerarsi lo stesso di quello esercitato in età storica dal *comitiatus maximus*, dovendo invece consistere in un'attività di tipo limitato, giuridicamente diverso rispetto al voto legislativo. Essa avrebbe avuto carattere eminentemente fattuale e politico, quale potrebbe essere stato quello precedentemente indicato a proposito della scelta del *magister populi*. In tal senso il *suffragium* di cui è menzione presso il Patavino troverebbe riscontro in un passo di Pomponio, assai più tardo ma pur esso relativo agli inizi repubblicani: *coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem*¹³⁵.

E allora avrebbe spiegazione significativa la testimonianza liviana riguardante il periodo di cui ci occupiamo, secondo la quale cacciato il Superbo «*duo consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Ser. Tulli creati sunt*»¹³⁶. Pur considerando ormai acquisite le giuste conclusioni della storiografia giuridica la quale posticipa di vari decenni, e talora anche assai più d'un secolo, il completo assestarsi dell'ordinamento centuriato in assemblea legislativa, è tuttavia possibile intendere correttamente la notizia di Livio, a prima vista incongruente, che riferisce di una previsione già durante il *regnum* di una eventuale istituzione repubblicana quale quella del consolato e, utilmente, del suo meccanismo genetico. In tutta obiettività non è invero ipotizzabile che i *commentarii Servi Tulli* possano essere stati una sorta di carta costituzionale *ante litteram* come, in un contesto più ampio e con qualche esagerazione, pure è stato da qualcuno ipotizzato su uno spunto antico di Mommsen; tale tesi teorizzava appunto che questi *commentarii* liviani fossero stati costituiti da un vero e proprio documento scritto di provenienza etrusca, quasi un trattato di diritto costituzionale («una specie di *magna charta*») che, tra le varie indicazioni in senso giuspubblicistico, avrebbe registrato anche le procedure per la sostituzione definitiva dei *reges*.

A parte il fatto che gli argomenti su cui poggia quest'ipotesi sono alquanto fragili o forzati, in specie se si considera l'ambiguità delle fonti utilizzate di interpretazione certo non univoca, è da tenere presente il dato, non casuale, che questi *commentarii* di Servio sono ricordati con precisione in una sola occasione, ovvero soltanto per la nomina dei primi consoli. È probabile che l'espressione usata da Livio sia da intendere in senso alquanto diverso rispetto alla troppo 'facile' interpretazione proposta; essa potrebbe essere un ennesimo indizio del rinnovato prevalere in Roma di forze etrusche dalle caratteristiche politico-ideologiche diverse e opposte a quelle tradizionali dei Tarquinii. In via storicamente congetturale, ma con un discreto grado di attendibilità, si può infatti ipotizzare quale sia stato sostanzialmente il reale corso degli avvenimenti e la loro incidenza giuridico-istituzionale.

Dall'insieme delle indicazioni testuali antiche appare in primo luogo, e con chiarezza, che la figura di Porsenna si pose nei riguardi dell'Urbe in una dimensione ben diversa rispetto a quella degli immigrati etruschi divenuti monarchi nel recente passato. Se costoro sono

¹³⁵ Cfr. D. 1.2.3 (Pomp. *lib. sing. ench.*) (Mommsen-Krüger): «il popolo romano cominciò a regolarsi più con norme incerte e con la consuetudine che con una legge (regolarmente) approvata».

¹³⁶ Liv. 1.60.3: «dunque, secondo le indicazioni di Servio Tullio, nei comizi centuriati furono scelti due consoli dal prefetto dell'Urbe»; *adde* Dion. 4.84.5.

ricordati dalle fonti come personaggi isolati episodicamente entrati (*privatim*) nella *Civitas* e, benché talora seguiti da numerosi οἰκεῖοι e φίλοι¹³⁷, interessati all'integrazione con la comunità ospite, differente emerge la posizione di Porsenna; egli, infatti, è registrato dalle fonti come *Clusinus rex*, quando non anche *rex Etruscorum*, *Etruriae rex*, *Tusciae rex*¹³⁸, tanto che qualche ricercatore ha ipotizzato che egli fosse persino il capo, in quel determinato momento, della lega panetrusca. Un fatto è dunque certo: con l'intervento di Chiusi Roma conosce una significativa presenza effettivamente allogena, la quale si pone nei suoi confronti in maniera opprimente e, quel che più conta, con chiare intenzioni di predominio e non di integrazione.

È altrettanto evidente, però, che il controllo cercato e poi realmente esercitato da Porsenna non è finalizzato in via esclusiva all'apprensione della Città, quanto piuttosto, per il tramite di questa, al controllo di gran parte dell'area laziale per i motivi e con le conseguenze che si sono già viste. È perciò lecito supporre che nel disordine costituzionale seguito alla fuga del Superbo e alla *deditio* dell'Urbe alle forze esterne, il Chiusino non abbia trovato di meglio per consolidare la propria posizione nel territorio tiberino che servirsi sia di presidi militari, sia di quegli strumenti politico-istituzionali già presenti nella realtà romana, 'dispositivi' non completamente estranei alla coeva esperienza costituzionale etrusca. Da tale angolo visuale è possibile dunque che la dirigenza chiusina abbia ritenuto opportuno e conveniente indirizzare le scelte costituzionali dei Romani in senso ideologicamente opposto al *regnum*, di cui l'emblema recente era stato il secondo Tarquinio. In quest'ottica era già presente in Roma la *classis*, diretta emanazione di un non lontano periodo, quello di Servio, che pur essendo stato monarchico è nelle fonti caratterizzato da numerose connotazioni innovative e in qualche maniera democratiche completamente sconosciute all'età del Superbo (non a caso, probabilmente, l'annalistica non fa cenno alcuno alla presenza della *classis* in tutte le vicende, e numerose sono quelle militari, riguardanti l'ultimo Tarquinio, mentre invece adombra chiaramente la vecchia organizzazione curiata¹³⁹).

Nell'assoluta mancanza, dunque, di una prassi costituzionale diversa da quella monarchica, e sulle tracce della ideologia politica del re Servio – appunto *ex commentariis Servi Tulli*¹⁴⁰ – quasi sicuramente gradita alla contemporanea ingerenza di Chiusi, la *classis* riusciva forse a coagulare più interessi in una sola direzione. Il comandante che essa si sceglieva col *suffragium* di cui è memoria in Livio nella volontà politica dei gruppi gentilizi, che non collaborando col governo del Superbo ne avevano minato le capacità di durata¹⁴¹, rappresentava un punto di incontro programmatico-costituzionale a dispetto dei contrasti politici che sul piano pratico,

¹³⁷ «Familiari e amici»: cfr. Dion. 3.47.2.

¹³⁸ Si veda *supra*, ntt. 3, 16, 82.

¹³⁹ Cfr. Liv. 1.46.1.

¹⁴⁰ La generazione dei seguaci di Servio Tullio, già tenuta in sospetto dal Superbo (cfr. Liv. 1.49.2) ed esclusa dalla partecipazione al potere (cfr. Liv. 1.49.3-7), ebbe tutto il tempo di aggregarsi intorno a un nucleo sostanzialmente omogeneo di riflessioni politiche e giuspubblicistiche decisamente più avanzate e articolate di quelle tradizionalmente operanti nel *regnum*.

¹⁴¹ Per es. cfr. Liv. 1.49.

invece, le fonti ci tramandano numerosi per gli esordi del nuovo regime¹⁴². L'elevazione al massimo livello costituzionale del comandante militare – ma chissà quanto effettivamente 'militare', visto il disarmo allora vissuto dai Romani –, e quindi l'attribuzione al medesimo di facoltà quasi pari a quelle regie¹⁴³, soddisfaceva nello stesso tempo, oltre che le aspettative romane, anche il desiderio d'una partecipazione futura al potere dei gruppi etruschi immigrati in varie epoche, pur essi probabilmente appartenenti alla *classis* se e nella misura in cui potettero disporre della terra censitariamente valutabile.

La soluzione costituzionale del *magister populi* veniva perfettamente incontro alle necessità di controllo strategico su Roma da parte di Porsenna. Nelle inevitabili esitazioni in cui la nuova magistratura si accingeva a operare nei primi anni, e per le quali le fonti annalistiche sono indizio prezioso, fu certamente agevole per il re di Chiusi esercitare una capacità di orientamento politico all'interno e all'esterno della Città, intervenendo proprio sulla suprema carica dello 'stato', per il tramite di strumenti volta a volta diversi. Talora grazie a personaggi d'origine etrusca assurti in anni diversi alla massima magistratura, come si è visto attestati documentariamente; talaltra ugualmente con figure d'estrazione etrusca, però solo affiancate alle istituzioni del nuovo regime ma con funzione, comunque, a seconda delle circostanze, di 'sorveglianza' politica e militare o di indirizzo costituzionale. Appunto una sorta di tecnico-consigliere del genere si può intravedere, con ogni riserva consigliata dalla scarsa consistenza dei materiali, in Spurio Lucrezio, primo *praefectus urbi* repubblicano: gli autori antichi sono invero d'accordo nel ricordare che costui fu prefetto dell'Urbe già con Lucio Tarquinio, e che fu poi confermato, alla caduta del Superbo, da Giunio Bruto¹⁴⁴; essi riferiscono pure che da lì a poco egli fu console, ma che la carica ebbe breve durata a cagione della sua estrema vecchiezza¹⁴⁵.

Il fatto che le notizie, massime se riferite all'età più remota, siano sorprendentemente convergenti nell'identificazione della figura, sia pur appena accennata, di Spurio Lucrezio è di sicuro un elemento che offre spazio per pensare. Sia Livio, sia Tacito riferiscono di Lucrezio come *praefectus* di Roma scelto dal Superbo; il Patavino fa pure sapere, di seguito, che egli ottenne anche la fiducia di Bruto. Orbene, la presenza di Lucrezio al vertice della *Civitas* in caso d'assenza del 'capo' in entrambi i regimi, prima in quello monarchico poi in quello repubblicano, non può essere assolutamente casuale; anzi, essa spinge a credere che vi fossero motivi precisi che, al di là dei meriti dell'individuo prescelto «*maior aetate ac dignitate*»¹⁴⁶, avessero indirizzato prima la scelta di Tarquinio e poi quella del primo console. Queste ragioni, che non potevano essere strettamente politiche vista la diversità dei due sistemi di governo e le nuove tendenze ideologiche, si potrebbero forse individuare in due punti: in una presumibile

¹⁴² Si pensi a quella sorta di *golpe* realizzato da Bruto ai danni di Collatino: Liv. 2.2.3-11 (e 4.15.4); Cic., *Brut.*, 14.53 (Wilkins); Id., *De rep.*, 2.31.53; Dio Cass. 46.49.2 (Boissevain); Flor. 1.3.2-3.

¹⁴³ Cfr. Dion. 4.84.

¹⁴⁴ Cfr. Tac., *Ann.*, 6.11; Liv. 1.59.12; Pol. 3.22.1.

¹⁴⁵ Cfr. Liv. 2.8.2; Dion. 5.19.1-2; *adde* Serv., *Ad Aen.*, 6.818.

¹⁴⁶ Liv. 2.3.9.

perizia tecnica di Spurio Lucrezio nella gestione degli affari pubblici, e nella sua origine non latina, bensì etrusca, come attestato anche dal nome tramandatoci¹⁴⁷. Se è vero che tali siano state le motivazioni dell'opzione effettuata da Tarquinio, non dissimili dovettero essere quelle che orientarono la designazione di Lucrezio nel nuovo regime. Si può infatti supporre, con le consuete indispensabili riserve, che colui che aveva conseguito la *deditio* dell'Urbe, Porsenna, avesse interesse a che le evoluzioni/trasformazioni del regime monarchico, quali che fossero le concrete scelte costituzionali della classe dirigente cittadina, non gli fossero ostili o incomprensibili: opzioni, quindi, che garantissero l'accettazione d'una presenza, almeno provvisoria, di truppe etrusche e condividessero una politica estera antilatina. Tutto questo, com'è naturale, nell'ambito di un orizzonte istituzionale magari già sperimentato nella contemporanea realtà 'statuale' etrusca, e agevolmente controllabile grazie alla temporaneità, non necessariamente annuale, della carica magistratuale.

Con tali obiettivi quale strumento migliore di quello costituito da un anziano ed esperto *praefectus urbi*, pur legato al precedente regime ma per ciò stesso elemento di continuità di governo? Tra l'altro, le sue credibili radici etrusche, fors'anche i suoi legami con i gruppi d'età serviana magari tuttora pienamente attivi (*Larcii* ed *Erminii*)¹⁴⁸, chissà quale fondo di verità nei fatti di sangue e sesso riguardanti la figlia Lucrezia possono aver contribuito a indicarlo come il migliore mediatore degli interessi politico-strategici di Porsenna con le legittime velleità autonomistiche dei gruppi gentilizi romani.

Dall'angolo visuale più squisitamente giuridico, pur restando in argomento ma tornando alle fonti, è giusto sottolineare, come del resto è stato già fatto, che il *praefectus urbi* di cui è menzione in Livio effettivamente svolge nei riguardi dei nuovi magistrati analoga funzione dell'*interrex* in occasione di quella che era stata la *creatio* dei più antichi monarchi cosiddetti latini, crea, cioè sceglie, il magistrato. Ebbene, senza alcuna pretesa di scoprire verità storiche impenetrabili nel silenzio dei materiali, se è vero che in età monarchica il *praefectus urbis* rappresentava un'emanazione regia, è altrettanto vero che, pur permanendo nella nuova situazione istituzionale un re, il re dei sacrifici¹⁴⁹, non pare possibile ipotizzare alcuna connessione tra costui e il prefetto della città. Non a caso, infatti, a proposito del *rex sacrificulus* Livio parla di *sacerdotium*, e la dignità sacerdotale, nel regime postmonarchico, assolutamente non può essere avvicinata in alcun modo, tantomeno in posizione genetica come causa ed effetto, con la natura politica sostanzialmente laica della carica di *praefectus* di Roma. Poi, se proprio si voglia rintracciare una derivazione regia, ma in anni ormai repubblicani, per il *praefectus urbi* *Spurius Lucretius* si ricordi allora che l'unico re attestato dalle fonti, che risulta operante nell'area della città del Tevere in contemporanea alla *creatio* dei *consoli ex commentariis Servi Tulli*, sembra essere stato solo *rex Porsenna*. E se questi costituiva sicuramente un'entità estranea alla

¹⁴⁷ Il peso della *gens Lucretia* è confermato dal fatto che negli anni tra il 509 e il 504 – non a caso il periodo della più forte presenza di Porsenna – Roma conosce più eponimi con tale gentilizio.

¹⁴⁸ Si veda *supra*, nt. 140.

¹⁴⁹ Cfr. Liv. 2.2.1.

res Romana, è comunque vero che l'empirismo pragmatico della dirigenza gentilizia (di cui essa darà conferma nei decenni successivi) non poté fare a meno di riconoscere in lui, non è possibile dire quanto consapevolmente, il punto di riferimento fattuale che avrebbe giocato forza indirizzata – non foss'altro che per la *deditio* seguita all'assedio –, pur in maniera sino ad allora inusitata, le scelte di politica costituzionale.

8.

È conveniente effettuare ancora una breve pausa, prima di concludere, su alcuni dati finora non incontrati, che pure riguardano da vicino l'epoca che ci interessa; essi sono relativi a una realtà non romana ma, per vicinanza geografica e culturale, in certa misura concernono l'argomento qui studiato. Si tratta degli esiti cui è pervenuta la ricerca sulla base delle informazioni fornite dalle giustamente famose lamine d'oro ritrovate a *Pyrgi* (Santa Severa), il porto dell'antica città etrusca di *Caere*: risultati per il vero controversi, ma utilmente valutati e accolti dalla storiografia. Come che sia, senza necessità di approfondimenti che potrebbero facilmente spingere a esorbitare dai limiti del presente studio, e che sinceramente troverebbero chi scrive sprovvisto degli indispensabili strumenti critico-metodologici specialistici, è tuttavia opportuno rilevare quali suggestioni si possano trarre sul piano storico-costituzionale da questo testo (quasi) bilingue, di un centinaio di parole, redatto in etrusco e in punico: 'idee', è da precisare, utilizzabili nella direzione finora indicata a proposito del nuovo regime costituzionale del 509.

I dati contenuti in questo documento di tipo dedicatorio, e generalmente attribuito agli inizi del V secolo a.C., informano indirettamente sull'assetto istituzionale di *Caere*, un centro non lontano dal territorio tiberino, in un periodo quasi contemporaneo a quello del mutamento di regime nell'Urbe. L'attenzione maggiore degli storici, com'è ovvio, si è concentrata sui termini che nelle due diverse lingue sono stati usati dagli antichi redattori per indicare il ruolo istituzionale del dedicante ceretano – trattasi infatti della dedica di doni votivi effettuata in un tempio della dea Astarte¹⁵⁰ –; nondimeno, l'assai imperfetta corrispondenza dei contenuti linguistici e la poca chiarezza dei testi, specie di quello in punico, sia dal punto di vista sintattico sia da quello semantico non hanno tuttora consentito di raggiungere risultati interpretativi definitivi.

Un elemento è comunque di tutta evidenza per lo storico-giurista, l'uso cioè nel testo etrusco, quello per noi evidentemente più indicativo, d'una locuzione non specifica e dal senso giuridico piuttosto vago, che segnala la carica apicale rivestita appunto dal dedicante *Thefarie*

¹⁵⁰ Quello che segue è un comodo adattamento derivato dalle traduzioni correnti – reciprocamente assai diverse, come già il dettato antico delle due lingue – sia della prima lamina in etrusco, sia (e specialmente) della seconda in punico (la terza, in etrusco e di altra mano, posteriore di diversi anni alle precedenti, è riassuntiva): «*Thefarie Velianas* [Tiberio Velianio] re di *Caere*, nel mese di *Sebah*, ha fatto e dato come dono nel tempio e nella cella alla signora Astarte questo sacrario [un'edicola?], poiché Astarte ha favorito il suo devoto, nel terzo anno del suo "regno", nel mese di KRR, nel giorno della sepoltura della divinità. E gli anni della statua della divinità siano tanti quanti gli astri».

Velianas, definito invece nel testo punico molto più tecnicamente re (MLK). Tale fatto ha indotto gli studiosi ad avanzare le più disparate ipotesi per questa mancata coincidenza terminologica, che starebbe a suggerire una evidente assenza di identità concettuale tra la più o meno precisa espressione punica *mlk* (regnante) e le più indeterminate indicazioni, come *zilac* (con riferimento generico al governo magistratuale), incise viceversa in etrusco.

Più di un ricercatore ha pensato di poter effettuare paralleli o, più semplicemente, accostamenti tra le magistrature etrusche immediatamente postmonarchiche e quelle romane dell'età che ci riguarda, specie in considerazione del dato che tutte le altre informazioni epigrafiche relative a sistemi istituzionali etruschi sono, in misura alquanto rilevante, più tarde; l'elemento su cui sembra si sia registrata la massima convergenza delle ipotesi interpretative potrebbe perciò essere utilmente indicativo giusto per la situazione 'statuale' romana tra i secoli VI e V.

Partendo dal fatto che presso le popolazioni osche e sabelliche il sistema costituzionale, in antico, era costituito da magistrature a seconda delle città e degli anni qualificate da collegialità pari o disuguale, per gli Etruschi parrebbe invece che la norma non fosse la stessa, ma sia stata rappresentata da un unico supremo magistrato (con implicazioni, secondo alcuni, solo eventuali verso una magistratura collegialmente impari). La situazione documentata dalle lamine di *Pyrgi* dà l'idea di offrire qui utili segnali, facendo indubbio riferimento a un periodo temporalmente intermedio tra quello monarchico, ovvero quello lucumonico, e il successivo tratto repubblicano degli *zilath* annuali, unici o, secondo alcuni, organizzati collegialmente. Il personaggio di cui è menzione nelle linee pirgensi potrebbe essere stato una figura istituzionale, molto verosimilmente, dalla posizione di vertice in seno alla costituzione cittadina; un'organizzazione pubblica, questa, tuttavia non ancora del tutto precisamente delineata. Egli avrebbe costituito un superamento in certo senso democratico del regime lucumonico verso forme istituzionali non più dinastiche né vitalizie, pur permanendo comunque nelle espressioni etrusche in questione spunti tali – per esempio, il riferimento ai tre anni di governo di *Thefarie* – da non consentire di ipotizzare la semplice elettività della carica evocata.

Orbene, se per questa testimonianza non romana gli studiosi, certamente a ragione, hanno richiamato analoghe coeve esperienze 'statuali' per così dire tiranniche – tra le più note in certa misura quella di Tarquinio il Superbo e, più ancora, quella di Aristodemo Malaco –, essa potrebbe fornire qualche indizio anche per la situazione romana del 509. Tenendo infatti presenti gli autorevoli richiami pervenuti sull'uso di spunti tratti da materiali documentari poco chiari, e comunque relativi a età storicamente fluide dall'angolo visuale costituzionale, non è possibile andare oltre la ricerca di generiche correlazioni tra esperienze istituzionali apparentemente simili tra loro e contemporanee.

Il fatto che pure in Roma il sistema monarchico possa essere stato mediato col regime repubblicano da forme di potere personale connotato in specie dall'aspetto politico-militare è ipotesi, in sé verosimile, che ben si armonizza con l'agitata situazione costituzionale ricordata dalle fonti a proposito dei primi e sofferti consolati. Qui potrebbero trovare adeguata collocazione vari dati: sia la forzosa abdicazione dal consolato di Lucio Tarquinio Collatino

(e si ricordi il ruolo svolto in essa dal *praefectus Lucretius*), sia le reiterate elezioni dei soliti Publio Valerio Publicola e Tito Lucrezio Tricipitino, sia le sospette aspirazioni alla separazione, ideologicamente sovraordinata, dalla comunità cittadina di Publio Valerio. E in tale quadro potrebbe pure essere sistemata la costituzionalizzazione del potere del *magister* comandante della *classis*, l'esercito oplitico, non tanto in virtù di un processo semplicemente automatico e inconsapevole, giustamente negato da qualcuno, ma grazie a una naturale esigenza evolutiva della politica cittadina. È infatti evidente che la scelta di un supremo reggitore dal potere non più vitalizio, il quale derivasse il proprio ruolo dal *suffragium* della *classis*, deve aver costituito l'opzione obbligata nella incerta situazione di governo risultata alla fine del *regnum* del Superbo: una situazione tanto oggettivamente complessa da non consentire un puro e semplice ritorno al regime di governo focalizzato sull'uso dell'interregno. Essa è suggerita, anzitutto, dalla stessa realtà ordinamentale pubblica rimasta acefala con la fuga di Tarquinio; una tale falla nella struttura di governo trovava i *patres*, già operatori quotidiani dell'indebolimento del regno, disposti ad assumere la guida della Città attraverso la nuova, e in effetti unica, realtà istituzionale di grande rilievo, ovvero il *magister populi*, espressione politica della *classis*.

A ben guardare, e le parole di Dionigi lo confermano¹⁵¹, in qualche misura la magistratura repubblicana trovava origine analoga a quella già sperimentata nella fase latino-sabina della monarchia, nella quale il re risultava essere emanazione indiscutibile dei *patres*: per Dionigi è infatti l'*interrex* – non a caso Spurio Lucrezio – che procede alla scelta dei magistrati; costoro, solo in seguito, sono votati dal popolo. Nella nuova situazione, però, si tiene ora conto della diversa realtà politica rappresentata dall'esercito; il popolo si esprimeva per curie nel caso dei re latini¹⁵², vota invece per centurie, *in campo*, per i magistrati repubblicani¹⁵³; né va tralasciato, ancora, che la scelta di un magistrato dal sicuro consenso politico – tale quello della *classis* – costituiva, in assenza di una precisa tradizione giuspubblicistica, soluzione politicamente gradita per Roma e giuridicamente consueta all'esperienza etrusca nota a Porsenna: solo in questa misura sembrano utili, relativamente alla *Romana Civitas*, i segnali provenienti dalle lamine di *Pyrgi*.

Ricapitolando, si potrebbe pertanto essere indotti a concludere con un certo grado di attendibilità che la istituzionalizzazione nell'Urbe del *magister populi* abbia fondamentalmente corrisposto a due grosse sollecitazioni operanti a livello costituzionale. Essa rispondeva, prima di ogni altra cosa, alla logica di una certa evoluzione delle strutture pubbliche nata, alla lontana, già in età serviana; corrispondeva poi alle più avanzate esperienze giuspubblicistiche etrusche, evidentemente conosciute dal dominatore Porsenna, rispetto alle quali, anzi, costituiva un superamento democratico (timocratico) in considerazione dell'attestata

¹⁵¹ Cfr. Dion. 4.84.

¹⁵² Cfr. Liv. 1.17.9-10 (Numa); 32.1 (Anco).

¹⁵³ Cfr. Liv. 1.60.3.

presenza in Roma della possibilità di un certo *suffragium* popolare. E allora, senza troppi grossi azzardi, è ragionevole affermare che la soluzione del supremo magistrato repubblicano individuato nel capo della *classis* potrebbe non solo essere stata favorita dalla presenza del re chiusino nell'Urbe, ma da costui addirittura ispirata ai gruppi gentilizi detentori dell'orientamento dei meccanismi politici cittadini. È infatti evidente che le sollecitazioni e l'appoggio prestati da Porsenna al nuovo regime, collocato ideologicamente (*ex commentariis Servi Tulli*) e di fatto (col *magister populi*) in posizione avanzata rispetto al precedente sistema di governo monarchico, costituivano una precisa scelta politica di tipo egemonico: canalizzando la naturale trasformazione della realtà pubblica romana verso soluzioni istituzionali non traumatiche, esse raggiungevano, pur tra inevitabili incertezze e oscillazioni tipiche delle età di passaggio, molteplici risultati.

La nuova espressione di governo, diversamente dalla precedente, risultava fondata sullo stretto e diretto rapporto esistente tra la classe politica non subalterna – o, meglio, le forze via via in essa emergenti – e la carica di vertice della *Civitas* sulla base dell'attribuzione a questa di tutto l'*imperium* indispensabile al *rem publicam gerere*: un *imperium*, è bene sottolineare, attribuito sul presupposto ovvio d'una temporaneità d'esercizio. Tale limite temporale garantiva dal punto di vista politico, a sua volta, una più diffusa partecipazione al potere grazie alla sempre possibile alternanza legata ai vari fattori contingenti della dialettica politica cittadina. Così si favorivano le aspirazioni di singoli e di gruppi gentilizi eliminando, in via preliminare, eventuali aspre opposizioni alle inevitabili ingerenze politiche dei vincitori dell'assedio¹⁵⁴; con la scelta del *magister*, capo del *populus* unitariamente considerato, si garantiva il controllo della nascente conflittualità sociale, e non si escludeva la possibilità della partecipazione alla magistratura di elementi d'origine etrusca¹⁵⁵. Tutti risultati, come si arguisce, che, assicurando in linea teorica il miglior controllo dell'area tiberina da parte etrusca, risultavano funzionali alla tranquillità dei confini per il re Porsenna dopo il fallimento della spedizione aricina e la mancata espansione centro-meridionale.

9.

In ultimo, senza voler riprendere neppure in maniera sommaria i tanti dati accumulati in precedenza, è senz'altro proficuo aggiungere ancora qualche minimo rilievo.

Sin qui si è tentato di conoscere e ricostruire il concreto porsi storico di alcuni fattori, vari per natura e rilevanza, operanti in modo decisivo nella trasformazione delle istituzioni pubbliche romane nel tratto di passaggio dalla regalità al sistema magistratuale. In pratica, si è andati alla ricerca di alcune matrici dalla evidente natura extraromana che, benché innegabili a un'at-

¹⁵⁴ Va ricordata la netta posizione anti-latina assunta da Roma in quegli anni.

¹⁵⁵ Non si dimentichi che, almeno in linea di principio, la *classis* era aperta alla partecipazione di chiunque (*infra classem*) riuscisse a garantirsi una ricchezza tale da essere censitariamente valutata in misura utile.

tenta analisi dei testi, sono state viceversa ampiamente sottaciute dalla storiografia antica e in qualche modo misconosciute da quella a noi contemporanea. L'operazione, certo non agevole non foss'altro che per la nota incertezza documentaria relativa all'età arcaica, è sembrata possibile sulla base di un'accurata lettura di alcune fonti che, con diversa gradazione, adombrano una significativa (attiva) presenza etrusca negli avvenimenti pubblici romani tra VI e V secolo. Tale lettura, non è inutile precisare, si è dimostrata proficua, acquistando valore ricostruttivo, solo grazie al confronto con ogni sorta di apporto scientifico: informazione archeologica, indagini linguistiche, critica testuale, ecc. Ponendo sullo stesso piano di considerazione storica vari materiali di conoscenza, lumeggiati da tecniche disciplinari diverse, è sembrato possibile chiarire, precisare e collegare eventi ed esperienze contemporanee sulla base di alcune correlazioni; ciò è avvenuto in specie per la definizione delle interdipendenze ideologiche e fattuali, sul piano della politica istituzionale, tra parte dell'Etruria e Roma appunto nei decenni a cavaliere dei secoli predetti.

I pensieri qui sviluppati sui materiali antichi inducono a riconsiderare in prospettiva diversa da quella tradizionale le relazioni etrusco-romane al momento della scomparsa dall'Urbe di quella etruscità per così dire ufficiale, rappresentata nelle fonti annalistiche dalla *gens Tarquinia*. Privilegiando indizi testuali finora alquanto trascurati dalla critica giuroromanistica – si ricordi il paragone operato da Tacito tra la *deditio* ottenuta da Porsenna e quella più tardi conseguita dai Galli Senoni –, si è giunti a concludere, senza certo pretendere che tali congetture possano aspirare a qualsivoglia definitività, in una direzione sufficientemente chiara. A dispetto delle manchevolezze e delle alterazioni della prima e della seconda annalistica, e oltre i comprensibili silenzi della storiografia d'età augustea, è sembrato emergere il ruolo giuspubblicistico determinante di un fattore propulsivo estraneo alla *Romana res* – Porsenna e gli interessi che egli rappresentava – nella trasformazione costituzionale della città del Tevere. Una *Civitas*, questa, è giusto aggiungere, nella quale andavano già lievitando, grazie alle iniziative che erano state del re Servio, articolati meccanismi di organizzazione pubblica politicamente più avanzati e giuridicamente più complessi di quelli propri della già esistente organizzazione monarchica. La presenza della forza militare chiusina, forse catalizzando ideologicamente e operativamente le scelte di politica istituzionale dei Romani, diveniva animatrice e partecipe del nuovo sistema magistratuale centrato su poteri elettivi non più vitalizi.

Risulta perciò chiaro come quanto offerto alla ricerca in queste pagine tenda a riconnettersi strutturalmente al tema tradizionale, caro alla romanistica contemporanea, delle origini repubblicane; esso però, per altro verso, sebbene pervenga ad alcune ipotesi soddisfacenti anche se mai definitive, introduce nella fitta problematica coinvolgente le questioni repubblicane d'origine elementi di riflessione e di stimolo per la ricerca futura. Ridimensionata entro limiti meno radicali la cesura che a parere della storiografia antica si sarebbe creata fra Etruschi e Romani nel fatidico scorcio del VI secolo, anzi ragionevolmente ipotizzato un qualificato intervento etrusco in alcuni fatti proto-repubblicani – un'azione, forse, polivalente e assai

vigorosa –, numerosi sono i problemi sui quali può sembrare utile tornare, allo storico delle istituzioni, con intenti chiarificatori. Infatti, se si concorda con l'importanza della presenza romana di Porsenna rappresentata in queste pagine, non si possono poi trascurare le questioni di compatibilità che essa pone con taluni argomenti fino a oggi attivamente indagati, e tutti riguardanti gli anni d'esordio della vita pubblica *post reges exactos*, che per certi versi rimangono tuttora oscuri e forse, proprio per questo, molto interessanti.

La convinzione è che, dal punto di vista giuspubblicistico, certi temi, anche i più ricorrenti negli studi storico-giuridici relativi all'età più remota, con ogni probabilità andrebbero armonizzati con i dati concernenti quella matrice etrusca forse partecipe degli sviluppi istituzionali romani. Si pensi, per esempio, alla questione della magistratura suprema che nettamente ha diviso storici e giuristi su opzioni diverse oscillanti tra fede nella tradizione e critica radicale di questa, e quindi si ricordi l'ormai 'vetusta' testimonianza liviana relativa al *praetor maximus*, oppure si rivada al ricorrente interrogativo sull'origine e collocazione costituzionale del *rex sacrorum*, oppure ancora, ma non ultimi, ai quesiti cronologici legati per esempio alla dedicazione del tempio di Giove Capitolino. Com'è ovvio, queste suggestioni non vogliono essere altro che indicazioni di studio su argomenti oltremodo indagati, sui quali è superfluo tornare se non da posizioni nuove; va da sé che altri temi, forse meno consueti, potrebbero sollecitare la sensibilità dello studioso interessato alle istituzioni degli anni più lontani, e a questo proposito la ricostruita vicenda romana di Porsenna suggerisce qualche interessante indicazione metodologica.

Non è possibile che lo studioso dello 'stato' romano d'età arcaica possa riuscire a ricomporre con soddisfacente attendibilità le forme del *ius publicum* senza un'adeguata restituzione della coeva struttura sociale, richiedente e recettrice di quelle medesime forme giuridiche. Il che vuol dire, tra l'altro, definizione dei problemi connessi al fenomeno della clientela, a quello della difficile flessibilità sociale, a quello della produzione e dello scambio delle merci. Accanto a questi auspicabili indirizzi di ricerca, che ancora oggi incontrano giustamente il favore degli studiosi, pare naturale cercare di definire quale possa essere stata l'entità della mobilità etnica che interessò l'area cittadina dell'Urbe tra VI e V secolo. Proprio dall'esame delle connessioni, culturalmente intese, tra apporti di origine diversa e contributi autoctoni – si sa come le fonti esibiscano indizi di tradizione sia etrusca, sia sabina oltre che latina – in prospettiva è possibile rintracciare i fermenti, e magari i prodromi, delle trasformazioni istituzionali primo-repubblicane.

Un fatto, comunque, è certo, e merita di essere evidenziato. La domanda sulle prospettive ideologiche, culturali e politiche operanti nella storiografia antica rimane la prima e fondamentale *querelle* relativa ai dati, specie istituzionali, dei primi decenni post-monarchici (e non solo); essa costituisce tuttora una pregiudiziale non aggirabile per ogni ulteriore ricerca. Non a caso, qualche pagina addietro, benché di sfuggita, si è sottolineato il tono profondamente diverso dal primo che assume sin dall'esordio il secondo libro di Livio¹⁵⁶: in esso si

¹⁵⁶ Si veda *supra* e nt. 47.

avverte molto chiaramente un preciso intento politico di separazione ideale dai fatti narrati a proposito del *regnum*, quasi che questi, pur appartenendo ai Romani, fossero serviti solo da preludio all'instaurarsi della *libera respublica*. Quella *respublica*, per intenderci, così cara al *princeps* – in qualche misura 'funzionario straordinario e vitalizio' di essa –, i cui valori nazionali risultavano tanto proficuamente utilizzabili per diffondere le idealità del novello regime augusteo. E dunque, relativamente alla prima epoca repubblicana, non potevano trovare spazio nella storiografia ufficiale certe presenze scomode, come quella etrusca, nei cui confronti la *respublica* risultava a più livelli debitrice e culturalmente legata nel profondo: *habeo auctore uolgo tum Romanos pueros, sicut nunc Graecis, ita Etruscis litteris erudiri solitos*¹⁵⁷.

Mediante lievi adattamenti, intelligenti silenzi (talora anche involontari), opportune alterazioni di fatti già in parte malconosciuti – l'età remota dovette aiutare non poco l'attività degli operatori culturali dell'epoca tardo-repubblicana¹⁵⁸ –, l'annalistica rendeva utilizzabile per il presente il segmento più antico della *respublica*, cancellando debiti politici e fors'anche istituzionali mutuati da realtà estranee alla *res Romana*. Il percorso descritto in queste pagine, viceversa, superando i preconcetti derivanti dai *tópoi* della romanità pervenutici dalla più rigida tradizione, sulla base di indizi sfuggiti appunto al filtro annalistico ha esegeticamente cercato di cogliere alcune qualificate tracce etrusche presenti negli avvisi costituzionali repubblicani.

La ricerca, corroborata dall'esistenza di fonti più tarde e con ogni probabilità indipendenti dalla 'pura' tradizione repubblicana per certi temi arcaici, con atteggiamento critico ha svelato importanti corrispondenze tra le vicende romane e i fatti relativi alle città-stato dell'Etruria. Essa, altrimenti, può anche costituire un utile riferimento per futuri approfondimenti, i quali partano dal presupposto che gli autori antichi, se è vero che ancora ci dicono 'cose', ci forniscono cioè informazioni, ne sottintendono però alcune altre, secondo un procedimento volta a volta intenzionale o inconscio. È dunque bene che sempre si tenga conto che le fonti, specie se in relazione ad avvenimenti e momenti epocali, non solo trasmettono notizie, ma anche 'vogliono dire', significano, portano comunque ideologia.

¹⁵⁷ Liv. 9.36.3: «secondo alcuni autori allora si era soliti istruire i fanciulli romani nelle lettere etrusche come oggi in quelle greche».

¹⁵⁸ Basti riflettere come non sia stato casuale, probabilmente, che degli unici storici romani dei quali ci è più o meno pervenuta l'opera, fra i non pochi del periodo augusteo, Pompeo Trogo e Tito Livio, solo quest'ultimo (a dispetto dell'apprezzamento per il primo manifestato sia da Plinio il Vecchio, sia da M. Giuniano Giustino, sia nella *Storia Augusta*) abbia trovato tanta fortuna già fra i contemporanei. È pensabile che il fatto non si debba soltanto attribuire alla particolare statura letteraria del Patavino: Trogo, a differenza di Livio, rappresentava un indubbio elemento di dissonanza non romano-centrica (se non di vera e propria dissidenza) nel coerente disegno propagandistico del principato a cavaliere dei secoli I a.C. e I d.C.; si pensi solo al ruolo (polemicamente?) assegnato alla vicenda di Roma nell'ambito della storia umana nelle sue *Storie*: su 44 libri essa occupa sostanzialmente il solo libro XLIII, e un tale elemento di 'dubbio' nella realtà storiografica del principato non poteva che restare ai margini dell'ufficialità.

Bibliografia¹⁵⁹

- ACCAME s.a. = S. ACCAME, *I re di Roma nella leggenda e nella storia*, Napoli s.a.
- ALESSIO 1965-66 = G. ALESSIO, *Sulle iscrizioni etrusche di Pyrgi*, in *AAP* 15 (1965-66), pp. 271 ss.
- ALFÖLDI 1961 = A. ALFÖLDI, *Etruria e Roma intorno al 500 a.C.*, in *Atti del I congresso internazionale di archeologia dell'Italia settentrionale*, Torino 1961, pp. 3 ss.
- ALFÖLDI 1965 = A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor s.a. (ma 1965).
- ALFÖLDI 1966 = A. ALFÖLDI, *Les Cognomina des magistrats de la République romaine*, in R. CHEVALIER (a. c. di), *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol 2*, Paris 1966, 709 ss.
- ALFÖLDI 1976 = A. ALFÖLDI, *Römische Frühgeschichte. Kritik und Forschung seit 1964*, Heidelberg 1976.
- AMIRANTE 1983 = L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma. Primo quaderno di lezioni*, Napoli 1983.
- AMPOLO 1970-71 = C. AMPOLO, *Su alcuni mutamenti sociali nel Lazio tra l'VIII e il V secolo*, in *Dialoghi di archeologia* 4-5 (1970-71), pp. 37 ss.
- AMPOLO 1971 = C. AMPOLO, *Analogie e rapporti tra Atene e Roma arcaica. Osservazioni sulla Regia, sul rex sacrorum e sul culto di Vesta*, in *PP* 26 (1971), pp. 443 ss.
- AMPOLO 1975 = C. AMPOLO, *Gli Aquilii del V secolo a.C. e il problema dei Fasti consolari più antichi*, in *PP* 30 (1975), pp. 410 ss.
- AMPOLO 1981 = C. AMPOLO, *Roma arcaica*, in G. CHERUBINI et al. (dir. di), *Storia della società italiana* 1. *Dalla preistoria alla espansione di Roma*, Milano 1981, pp. 299 ss.
- AMPOLO 1981 = C. AMPOLO, *Ricerche sulla lega latina*, in *PP* 36 (1981), pp. 217 ss.
- AMPOLO 1981 = C. AMPOLO, *I gruppi etnici di Roma arcaica: posizione del problema e fonti*, in *Gli Etruschi e Roma*, Atti dell'incontro di studio in onore di M. Pallottino, Roma 1981, pp. 45 ss.
- BAYET 1957 = J. BAYET, *Histoire politique et psychologique de la religion romaine*, Paris 1957.
- BERVE 1967 = H. BERVE, *Die Tyrannis bei den Griechen* 1, München 1967.
- BESSONE 1982 = L. BESSONE, *La gente Tarquinia*, in *RFIC* 110 (1982), pp. 394 ss.
- BLOCH 1959 = R. BLOCH, *Rome de 509 à 475 environ avant J.C.*, in *REL* 37 (1959), pp. 118 ss.
- BLOCH 1961 = R. BLOCH, *Le départ des Étrusques de Rome selon la annalistique et la dédicace du temple de Jupiter Capitolin*, in *RHR* 149 (1961), pp. 142 ss.
- BLOCH 1962 = R. BLOCH, *Appendice à Tite-Live. Histoire romaine. Livre V*, Paris 1962.
- BLOCH 1978 = R. BLOCH, *Les origines de Rome*, Vendôme 1978.
- BLOCH 1981 = R. BLOCH, *La Rome de Tarquins et sa religion*, in *Gli Etruschi e Roma*, Atti dell'incontro di studio in onore di M. Pallottino, Roma 1981, pp. 127 ss.
- BLOCH 1983 = R. BLOCH, *À propos de l'inscription archaïque trouvée à Satricum*, in *Latomus* 42 (1983), pp. 362 ss.

¹⁵⁹ Le sigle delle pubblicazioni periodiche sono tratte da *L'Année philologique*.

- BRACCESI 1978 = L. BRACCESI, *De Viris illustribus e falsificazioni augustee (in margine ai primi consoli della repubblica)*, in *RFIC* 106 (1978), pp. 63 ss.
- BRACCESI 1981 = L. BRACCESI, *Epigrafia e storiografia (interpretazioni augustee)*, Napoli 1981.
- BROUGHTON 1952 = S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic* 1, New York-London 1952.
- BROWN 1967 = F.E. BROWN, *New Soundings in the Regia: the Evidence for the Early Republic*, in *Les origines de la république romaine. Entretiens sur l'Antiquité classique* 1966, 13, Vandoeuvre-Genève 1967, pp. 47 ss.
- CAMPANILE, LETTA 1979 = E. CAMPANILE, C. LETTA, *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica*, Pisa 1979.
- CAMPOREALE 1958 = G. CAMPOREALE, *Sull'organizzazione statale degli Etruschi*, in *PP* 13 (1958), pp. 5 ss.
- CAPANELLI 1981 = D. CAPANELLI, *Appunti sulla 'rogatio agraria' di Spurio Cassio*, in F. SERRAO (a c. di), *Legge e società nella repubblica romana* 1, Napoli 1981, pp. 20 ss.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1971 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *In margine al primo trattato tra Roma e Cartagine*, in *Studi in onore di E. Volterra* 5, Milano 1971, pp. 171 ss.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1978 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia delle istituzioni romane arcaiche*, Roma 1978.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1989 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La caduta della monarchia in Roma*, in M. TALAMANCA (dir. di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, II ed., Milano 1989, pp. 75 ss.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1989 = L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Le vicende repubblicane sino alle XII tavole*, in M. TALAMANCA (dir. di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, II ed., Milano 1989, pp. 96 ss.
- CAPOZZA 1966 = M. CAPOZZA, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana* 1, Roma 1966.
- CAPOZZA 1973 = M. CAPOZZA *Roma tra monarchia e decemvirato nell'interpretazione di Eutropio*, Roma 1973.
- CARY, SCULLARD 1981 = M. CARY, H.H. SCULLARD, *Storia di Roma* 1, trad. di A. Ca' Rossa, Bologna 1981.
- CÀSSOLA, LABRUNA 1979 = F. CÀSSOLA, L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*, II ed., Napoli 1979.
- CASTAGNOLI 1983 = F. CASTAGNOLI, *L'introduzione del culto dei Dioscuri nel Lazio*, in *StudRom* 31 (1983), pp. 3 ss.
- CIACERI 1937 = E. CIACERI, *Le origini di Roma*, Roma 1937.
- CLEMENTE 1981 = G. CLEMENTE, *Guida alla storia romana*, II ed., Milano 1981.
- CLASSEN 1965 = J.C. CLASSEN, *Die Königszeit im Spiegel der Literatur der römischen Republik*, in *Historia* 14 (1965), pp. 385 ss.
- COARELLI 1981 = F. COARELLI, *Sull'area sacra di S. Omobono*, in *PP* 36 (1981), pp. 37 ss.

- COLI 1966 = U. COLI, *Le nuove epigrafi di Pyrgi*, in ID., *Nuovo saggio di lingua etrusca*, Firenze 1966, pp. 34 ss.
- COLI 1973 = U. COLI, *Tribù e centurie dell'antica repubblica romana*, in ID., *Scritti di diritto romano* 2, Milano 1973, pp. 569 ss.
- COLI 1973 = U. COLI, *Il diritto pubblico degli Umbri e le Tavole Eugubine*, in ID., *Scritti di diritto romano* 2, Milano 1973, pp. 743 ss.
- COLONNA 1976 = G. COLONNA, *Scriba cum rege sedens*, in *Mélanges offerts à J. Heurgon. L'Italie préromaine et la Rome républicaine* 1, Roma 1976, pp. 187 ss.
- COLONNA 1980 = G. COLONNA, *Note di lessico etrusco*, in *SE* 48 (1980), pp. 161 ss.
- COLONNA 1980-81 = G. COLONNA, *La Sicilia e il Tirreno nel V e IV secolo*, in *Kokalos* 26-27 (1980-81), pp. 157 ss.
- COLONNA 1981 = G. COLONNA, *Quali Etruschi a Roma*, in *Gli Etruschi e Roma*. Atti dell'incontro di studio in onore di M. Pallottino, Roma 1981, pp. 159 ss.
- COMBET FARNOUX 1957 = M.B. COMBET FARNOUX, *Cume, l'Étrurie et Rome à la fin du VI^e siècle et au début du V^e siècle. Un aspect des premiers contacts de Rome avec l'hellénisme*, in *MEFRA* 69 (1957), pp. 7 ss.
- COMBET FARNOUX 1980 = M.B. COMBET FARNOUX, *Mercure romain*, Roma 1980.
- CORNELL 1980 = T. CORNELL, *Alcune riflessioni sulla formazione della tradizione storiografica su Roma arcaica*, in *Roma arcaica e le recenti scoperte archeologiche*, Giornate di studio in onore di U. Coli, Milano 1980, pp. 19 ss.
- CORTSEN 1925 = S.P. CORTSEN, *Die Etrusk. Standes- und Beamtentitel durch die Inscripten beleuchtet*, Copenhagen 1925.
- COZZOLI 1965 = U. COZZOLI, *Aristodemo Malaco*, in *Miscellanea greca e romana*, Roma 1965, pp. 5 ss.
- CRACCO RUGGINI 1968 = L. CRACCO RUGGINI, *Esperienze economiche e sociali nel mondo romano, in Nuove questioni di storia antica*, Milano 1968, pp. 695 ss.
- CRIFO 1961 = G. CRIFÒ, *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano* 1, Milano 1961.
- CRISTOFANI 1982 = M. CRISTOFANI, *Il ruolo degli Etruschi nel Lazio antico*, in *Greci e Latini nel Lazio antico*, Atti Convegno SISAC 1981, Roma 1982, pp. 38 ss.
- DE FRANCISCI 1959 = P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma 1959.
- DE MARTINO 1970 = F. DE MARTINO, *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in *ANRW* 1, 1 (1970), pp. 207 ss.
- DE MARTINO 1972 = F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1, II ed., Napoli 1972.
- DE MARTINO 1980 = F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma* 1, Firenze 1980.
- DE PALMA 1983 = C. DE PALMA, *La Tirrenia antica. Storia e civiltà degli Etruschi* 2, Firenze 1983.
- DE SANCTIS 1979 = G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani* 1, II ed., Firenze 1979.
- DE SIMONE 1981 = G. DE SIMONE, *Gli Etruschi a Roma: evidenza linguistica e problemi metodologici*, in *Gli Etruschi e Roma*, Atti dell'incontro di studio in onore di M. Pallottino, Roma 1981, pp. 93 ss.

- DEVOTO 1966 = G. DEVOTO, *Considerazioni sulle lamine auree di Pyrgi*, in *SE* 34 (1966), pp. 211 ss.
- DI MARTINO 1982-83 = U. DI MARTINO, *Gli Etruschi. Storia, civiltà, cultura*, Milano 1982-83.
- EHLERS 1953 = W. EHLERS, s.v. *Porsenna*, in *PWRE* 22, 1 (1953), coll. 315 s.
- FERENCY 1976 = E. FERENCY, *From the Patrician State to the Patricio-Plebeian State*, Budapest 1976.
- FORNI, BERTINELLI 1982 = G. FORNI, M.G. BERTINELLI, *Pompeo Trogo come fonte di storia*, in *ANRW* 2, 30, 2 (1982), pp. 1298 ss.
- FRACCARO 1956 = PL. FRACCARO, *La storia romana arcaica*, ora in *Id.*, *Opuscula* 1, Pavia 1956, pp. 1 ss.
- FRANCIOSI 1983 = G. FRANCIOSI, *La relazione avuncolare in Roma antica (a proposito della congiura degli Aquili e dei Vitelli)*, in *Studi in onore di A. Biscardi* 4, Milano 1983, pp. 489 ss.
- FREZZA 1980 = P. FREZZA, *Sull'utilità dei risultati delle recenti ricerche di archeologia e di storia romana per gli studi di storia del diritto romano (Osservazioni di un giurista)*, in *Roma arcaica e le recenti scoperte archeologiche*, Giornate di studio in onore di U. Coli, Milano 1980, pp. 65 ss.
- GABBA 1967 = E. GABBA, *Considerazioni sulla tradizione letteraria sulle origini della repubblica*, in *Les origines de la république romaine*, Entretiens sur l'Antiquité classique 1966, 13, Vandoeuvre-Genève 1967, pp. 135 ss.
- GAGÉ 1976 = J. GAGÉ, *La chute des Tarquins et les débuts de la république romaine*, Paris 1976.
- GIANNELLI 1970 = G. GIANNELLI, *La data e le conseguenze della battaglia di Aricia*, in L. DE ROSA (a c. di), *Ricerche storiche ed economiche in memoria di C. Barbagallo* 1, Napoli 1970, pp. 391 ss.
- GIUA 1961 = M.A. GIUA, *Discussions Concerning Early Rome*, in *Opuscula Romana* 3 (1961), pp. 69 ss.
- GIUA 1962 = M.A. GIUA, *Legends and Facts of Early Roman History*, Lund 1962.
- GIUA 1967 = M.A. GIUA, *La valutazione della monarchia a Roma in età repubblicana*, in *SCO* 16 (1967), pp. 312 ss.
- GIUA 1969 = M.A. GIUA, *Porsenna and Rome*, in *Opuscula Romana* 7 (1969), pp. 149 ss.
- GJERSTAD 1960 = E. GJERSTAD, *Early Rome* 3, Lund 1960.
- GRANT 1981 = M. GRANT, *Storia di Roma antica*, trad. di G. Giorgi, Roma 1981.
- GRANT 1982 = M. GRANT, *Le città e i metalli. Società e cultura degli Etruschi*, trad. di D. Bigalli, Firenze 1982.
- GRANT 1983 = M. GRANT, *Le civiltà mediterranee*, trad. di M. Manzari, C. Balasso, F. Ruffato, Milano 1983.
- GUARINO 1973 = A. GUARINO, *La formazione della «respublica» romana*, in *Id.*, *Le origini quirinarie*, Napoli 1973, pp. 48 ss.
- GUARINO 1973 = A. GUARINO, *Il vuoto di potere nella «libera respublica»*, in *Id.*, *Le origini quirinarie*, Napoli 1973, pp. 129 ss.
- GUARINO 1981 = A. GUARINO, *Diritto privato romano*, VI ed., Napoli 1981.
- GUARINO 1983 = A. GUARINO, *Gli aspetti giuridici del principato*, in *Id.*, *Le ragioni del giurista. Giurisprudenza e potere imperiale*, Napoli 1983, pp. 51 ss.
- GUZZO AMADASI 1967 = M.G. GUZZO AMADASI, *Le iscrizioni fenicie e puniche nelle colonie di Occidente*, Roma 1967.

- HENDERSON 1957 = M.J. HENDERSON, *Potestas regia*, in *JRS* 47 (1957), pp. 82 ss.
- HEURGON 1942 = J. HEURGON, *Recherches sur l'histoire, la religion et la civilisation de Capoue préromaine*, Paris 1942.
- HEURGON 1957 = J. HEURGON, *L'Etat étrusque*, in *Historia* 6 (1957), pp. 63 ss.
- HEURGON 1966 = J. HEURGON, *Lars, largus et Lare Aineia*, in R. CHEVALIER (a c. di), *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol* 2, Paris 1966, pp. 655 ss.
- HEURGON 1966 = J. HEURGON, *The Inscription of Pyrgi*, in *JRS* 56 (1966), pp. 15 ss.
- HEURGON 1967 = J. HEURGON, *Magistratures romaines et magistratures étrusques*, in *Les origines de la république romaine. Entretiens sur l'Antiquité classique* 1966, 13, Vandoeuvre-Genève 1967, pp. 96 ss.
- HEURGON 1972 = J. HEURGON, *Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica*, trad. di G. Maddoli, Bari 1972.
- HUS 1976 = A. HUS, *Les siècles d'or de l'histoire étrusque (675-475 avant J.C.)*, Bruxelles 1976.
- KAJANTO 1965 = I. KAJANTO, *The Latin Cognomina*, Helsinki 1965.
- LAMBRECHTS 1959 = R. LAMBRECHTS, *Essai sur les magistratures des républiques étrusques*, Bruxelles-Rome 1959.
- LE BONNIEC 1958 = H. LE BONNIEC, *Le culte de Cérès à Rome*, Paris 1958.
- LEVI 1974 = M.A. LEVI, *L'Italia antica*, II ed., Milano 1974.
- LUZZATTO 1956 = G.I. LUZZATTO, *Appunti sulle dittature imminente iure. Spunti critici e ricostruttivi*, in *Studi in onore di P. De Francisci* 3, Milano 1956, pp. 406 ss.
- MAGDELAIN 1964 = A. MAGDELAIN, *Auspicia ad patres redeunt*, in M. RENARD, R. SCHILLING (a c. di), *Hommages à J. Bayet*, Bruxelles-Berchem 1964, pp. 427 ss.
- MAGDELAIN 1969 = A. MAGDELAIN, *Praetor maximus et comitatus maximus*, in *Iura* 20 (1969), 257 pp. ss.
- MANNI 1965 = E. MANNI, *Aristodemo di Cuma, detto il Malaco*, in *Klearchos* 7 (1965), pp. 63 ss.
- MANSUELLI 1976 = G.A. MANSUELLI, *Il monumento di Porsina di Chiusi*, in *Mélanges offerts à J. Heurgon. L'Italie préromaine et la Rome républicaine* 2, Roma 1976, pp. 619 ss.
- MARTIN 1982 = P.M. MARTIN, *L'idée de royauté à Rome. De la Rome royale au consensus républicain* 1, Clermont-Ferrand 1982.
- MASTROCINQUE 1983 = A. MASTROCINQUE, *La cacciata di Tarquinio il Superbo. Tradizione romana e letteratura greca*, in *Athenaeum* 71 (1983), pp. 456 ss.
- MAZZARINO 1945-46 = S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Catania s.a. (ma 1945-46).
- MAZZARINO 1957 = S. MAZZARINO, *Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità*, in *Historia* 6 (1957), pp. 98 ss.
- MAZZARINO 1961 = S. MAZZARINO, *Le droit des Étrusques*, in *Iura* 12 (1961), pp. 24 ss.
- MAZZARINO 1966 = S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico* 1, Bari 1966.
- MEIRA 1977 = S.A.B. MEIRA, *A revolução de L. Brutus e o horror des romanos pela realza*, in *Index* 7 (1977), pp. 83 ss.

- MOMIGLIANO 1969 = A. MOMIGLIANO, *Il rex sacrorum e l'origine della repubblica*, in ID., *Quarto contributo alla storia degli studi classici*, Roma 1969, pp. 395 ss.
- MOMIGLIANO 1969 = A. MOMIGLIANO, *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma*, in ID., *Quarto contributo alla storia degli studi classici*, Roma 1969, pp. 437 ss.
- MOMIGLIANO 1969 = A. MOMIGLIANO, *Le origini della repubblica romana*, in RSI 81 (1969), pp. 5 ss.
- MOMMSEN 1879 = TH. MOMMSEN, *Römische Forschungen 2*, Berlin 1879.
- MUSTI 1970 = D. MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica*, Roma 1970.
- NEPPI MODONA 1969 = A. NEPPI MODONA, *Nuove ricerche sulle magistrature etrusche*, in *Hommage à M. Renard 3*, Bruxelles 1969, pp. 440 ss.
- NEPPI MODONA 1970 = A. NEPPI MODONA, *Ricerche sul tipo di potere esercitato in Etruria dallo Zil(a)c o Zilat(b) in rapporto ad altri termini, più o meno equivalenti, etruschi e in altre lingue*, in *Studi in onore di G. Grosso 3*, Torino 1970, pp. 55 ss.
- OGILVIE 1965 = R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy Books 1-5*, Oxford 1965.
- OGILVIE 1984 = R.M. OGILVIE, *Le origini di Roma*, Bologna 1984.
- PAIS 1913 = E. PAIS, *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli 1*, Roma 1913.
- PALLOTTINO 1963 = M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, III ed., Milano 1963.
- PALLOTTINO 1964 = M. PALLOTTINO, *Scavi nel santuario etrusco di Pyrgi. Le conclusioni storiche*, in *ArchClass 16* (1964), pp. 440 ss.
- PALLOTTINO 1973-74 = M. PALLOTTINO, *Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere 1-3*, Roma 1973-74, 1979.
- PALLOTTINO 1979 = M. PALLOTTINO, *Fatti e leggende [moderne] sulla più antica storia di Roma*, in ID., *Saggi di antichità 1*, Roma 1979, pp. 248 ss.
- PALLOTTINO 1979 = M. PALLOTTINO, *Il filioetruscismo di Aristodemo e la data di fondazione di Capua*, in ID., *Saggi di antichità 1*, Roma 1979, pp. 355 ss.
- PALLOTTINO 1979 = M. PALLOTTINO, *Lo sviluppo socio-istituzionale di Roma arcaica alla luce di nuovi documenti epigrafici*, in *StudRom 27* (1979), pp. 1 ss.
- PARETI 1929-30 = L. PARETI, *La disunione politica degli Etruschi e i suoi riflessi storici e archeologici*, in *RPAA 7* (1929-30), pp. 89 ss.
- PARETI 1952 = L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano 1*, Torino 1952.
- PARETI 1958 = L. PARETI, *Per la storia degli Etruschi. Mastarna, Porsenna e Servio Tullio*, in ID., *Studi minori di storia antica 1*, Roma 1958, pp. 313 ss.
- PEPPE 1981 = L. PEPPE, *Studi sull'esecuzione personale 1*, Milano 1981.
- PFIFFIG 1965 = A.J. PFIFFIG, *Uni-Hera-Astarte. Studien zu den Goldblechen von S. Severa/Pyrgi mit etruskischer und punischer Inschrift*, Wien 1965.
- POMA 1974 = G. POMA, *Gli studi recenti sull'origine della repubblica romana. Tendenze e prospettive della ricerca 1963-73*, Bologna 1974.
- POMA 1978 = G. POMA, *Le secessioni e il rito dell'infissione del clavus*, in *RSA 8* (1978), pp. 39 ss.
- POUCET 1980 = J. POU CET, *La Rome archaïque. Quelques novités archéologique: S. Omobono, le Comitium, la Regia*, in *AC 49* (1980), pp. 286 ss.

- PUGLIESE CARRATELLI 1965 = G. PUGLIESE CARRATELLI, *Intorno alle lamine di Pyrgi*, in *SE* 33 (1965), pp. 221 ss.
- PUGLIESE CARRATELLI 1967 = G. PUGLIESE CARRATELLI, *Storia di Napoli* 1, Napoli 1967.
- PUGLIESE CARRATELLI 1981 = G. PUGLIESE CARRATELLI, *Lazio arcaico e mondo greco*, in *PP* 36 (1981), pp. 17 ss.
- RANOUIL 1975 = P.C. RANOUIL, *Recherches sur le patriciat (509-366 av. J.C.)*, Paris 1975.
- RAWSON 1975 = E. RAWSON, *Caesar's Heritage: hellenistic kings and their Roman equals*, in *JRS* 65 (1975), pp. 148 ss.
- RICHARD 1978 = J.C. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plèbèien*, Rome 1978.
- RICHARD 1980 = J.C. RICHARD, *La population romaine à l'époque archaïque: sa composition, son évolution, ses structures*, in *Roma arcaica e le recenti scoperte archeologiche*, Giornate di studio in onore di U. Coli, Milano 1980, pp. 53 ss.
- RIX 1963 = H. RIX, *Das etruskische Cognomen*, Wiesbaden 1963.
- RUCH 1969 = M. RUCH, *L'art de la narration au service des idées chez Tite-Live. De la monarchie à la tyrannie*, in *Caesarodunum* 3 (1969), pp. 46 ss.
- SARGENTI 1973 = M. SARGENTI, *Riflessioni sull'attribuzione dei poteri giurisdizionali a Roma nel passaggio dalla monarchia alla repubblica*, in *Studi in memoria di G. Donatuti* 3, Milano 1973, pp. 1157 ss.
- SARTORI 1968 = F. SARTORI, *Costituzioni italote, italiche, etrusche*, in *StudClas* 10 (1968), pp. 29 ss.
- SCEVOLA 1960 = M.L. SCEVOLA, *Civiltà marittime di Anzio pre-volsca*, in *RIL* 94 (1960), pp. 243 ss.
- SCEVOLA 1975 = M.L. SCEVOLA, *Conseguenze della deditio di Roma a Porsenna*, in *RIL* 109 (1975), pp. 3 ss.
- SCHILLING 1981 = R. SCHILLING, *Les découvertes de Lavinium*, in *PP* 36 (1981), pp. 84 ss.
- SCHULZE 1966 = W. SCHULZE, *Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen*, II ed., Berlin 1966.
- SCULLARD 1983 = H.H. SCULLARD, *Storia del mondo romano* 1, trad. di R. Lizzi e M. Bruni, Milano 1983.
- SERRAO 1981 = F. SERRAO, *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a. C.*, in Id. (a c. di), *Legge e società nella repubblica romana* 1, Napoli 1981, pp. 51 ss.
- SGOBBO 1979 = I. SGOBBO, *Un episodio storico del periodo etrusco di Roma nella scena di Aruspicio dello specchio di Tuscania*, in *RAAN* n.s. 54 (1979), pp. 215 ss.
- SPINA 1959 = Spina e *l'Etruria padana*, Atti I convegno di studi etruschi, *SE* 15 (1959, suppl.).
- SIRAGO 1979 = V.A. SIRAGO, *Profilo di storia romana*, Napoli 1979.
- SORDI 1972 = M. SORDI, *Ottaviano e l'Etruria nel 44 a. C.*, in *SE* 40 (1972), pp. 3 ss.
- STACCIOLI 1980 = R.A. STACCIOLI, *Gli Etruschi mito e realtà*, Roma 1980.
- STACCIOLI 1981 = R.A. STACCIOLI, *Storia e civiltà degli Etruschi*, Roma 1981.
- STAVELEY 1960 = E.S. STAVELEY, *Recensione a DE MARTINO, Storia della costituzione romana* 1, 3, Napoli 1958, in *JRS* 50 (1960), 250 s.
- TONDO 1981 = S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana* 1, Milano 1981.

- TORELLI 1974-75 = M. TORELLI, *Tre studi di storia etrusca*, in *Dialoghi di archeologia* 8 (1974-75), pp. 3 ss.
- TORELLI 1980 = M. TORELLI, *Roma arcaica, archeologia e storia*, in *Roma arcaica e le recenti scoperte archeologiche*, Giornate di studio in onore di U. Coli, Milano 1980, pp. 7 ss.
- TORELLI 1981 = M. TORELLI, *Per una storia dell'Etruria antica*, in G. CHERUBINI *et al.* (dir. di), *Storia della società italiana 1. Dalla preistoria alla espansione di Roma*, Milano 1981, pp. 165 ss.
- TRÄNKLE 1965 = H. TRÄNKLE, *Der Anfang des römischen Freistaats in der Darstellung des Livius*, in *Hermes* 93 (1965), pp. 311 ss.
- TROMBETTI 1928 = A. TROMBETTI, *La lingua etrusca*, Firenze 1928.
- VOCI 1953 = P. VOCI, *Per la definizione dell'imperium*, in *Studi in memoria di E. Albertario* 2, Milano 1953, pp. 67 ss.
- VON VACANO 1970 = O.W. VON VACANO, *Gli Etruschi nel mondo antico*, trad. it. di R. Landau, Bologna 1970.
- WEEBER 1979 = K.-W. WEEBER, *Geschichte der Etrusker*, Stuttgart 1979.
- WERNER 1963 = R. WERNER, *Der Beginn der römischen Republik*, München-Wien 1963.
- WIKEN 1937 = E. WIKEN, *Die Kunde der Hellenen von dem Lande und den Völkern der Apenninenhalbinsel bis 300 v. Chr.*, Lund 1937.

Sull'originario significato del termine «paelex»*

Ferdinando Zuccotti †

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, Italia

Abstract (Italiano)

L'originario significato di *paelex*, che le fonti storiche tendono ad indicarci come una sorta di «concubina» e di *femina probrosa*, se non addirittura di «prostituta», doveva in arcaico semplicemente riferirsi alla donna che conviveva con un uomo in attesa che l'anno di *usus* la trasformasse in moglie *conventa in manum*. Il fatto che il suo significato originario non avesse affatto accezioni negative è dimostrato in particolare da un'epigrafe del III-IV secolo d.C. in cui viene indicata dalla stessa madre come *paelex* una bambina morta a undici anni, segno che l'originario significato per nulla negativo del termine non era andato perduto.

Parole chiave: *Paelex*, *concubina*, *usus* matrimoniale, epigrafe di Geneia Successa

Abstract (English)

The original meaning of paelex, which historical sources show us as a sort of «concubine» and femina probrosa, if not even a «prostitute», in the archaic age was referring simply to the woman who lived with a man looking forward to becoming, after the year of usus, wife conventa in manum. The fact that its original meaning did not have negative implications is demonstrated in particular by an epigraph from the III-IV century AD. in which a girl who died at the age of eleven is indicated by the same mother as paelex and this proves that the original meaning of the term, not at all negative, had not been lost.

Keywords: *Paelex*, *concubina*, *usus* marriage, epigraph of Geneia Successa

* La direzione di *Specula Iuris* ringrazia di cuore il professor Saverio Masuelli per la revisione delle bozze dello scritto del compianto professor Zuccotti.

1. Premessa

Negli studi sul diritto romano arcaico è ovvio come sovente l'individuazione dell'esatto significato di un termine possa essere l'unica via per giungere a comprendere sino in fondo il significato di una norma o altresì di un istituto, e come talvolta tale genere di indagine si debba giocoforza svolgere al di fuori dei metodi di ricerca propri della giusromanistica, per spostarsi invece in ambiti piuttosto attinenti alle discipline letterarie e segnatamente linguistiche e glottologiche. È questo tra l'altro il caso della norma numana sulla *paelex*, cui come è noto è interdetto di toccare l'ara di Giunone, pena il sacrificio di un agnello da eseguire *crinibus demissis*. Se il significato della *lex regia* è sufficientemente chiaro, essendo Giunone dea legata al matrimonio e non essendo la *paelex*, stando alle poche fonti in materia, una donna sposata, non è altrettanto certa l'esatta identità di tale donna, che le fonti tendono in linea di massima a rapportare alla concubina dei tempi più recenti, ma con molte incertezze e in ogni caso senza sovrapporre del tutto le due figure. In effetti, quello che ci viene dalle fonti tardorepubblicane è una similitudine con la contubernale che vive con un uomo senza essergli sposata, ma con notevoli oscillazioni che per un verso portano al requisito che l'uomo, per aversi una *paelex*, debba essere già sposato, ed anzi fanno talora di tale donna addirittura una seconda moglie, mentre d'altra parte arrivano per converso a parificarla semplicemente a un'amante o più latamente a una donna di facili costumi (*foemina probrosa*): per cui tale quasi equazione tra *paelex* e *concubina*, che ad una prima lettura dei relativi luoghi di Festo, Gellio e Giulio Paolo, che cita Masurio Sabino e Granio Flacco, sembrerebbe imporsi come chiara ed univoca, in realtà non è affatto tanto sicura e definitiva come d'acchito sembrerebbe. La verità parrebbe essere che la ricerca si è concentrata in pratica esclusivamente su tali tre fonti di tipo antiquario, che tendono senza riuscirci a dare una definizione compiuta del termine *paelex*, senza soffermarsi su altre fonti, certo meno tecniche, ma può darsi altrettanto significative, mentre per altro verso l'unica altra e diversa via tentata per approfondire il significato del termine è quella dell'etimologia di *paelex*, che tuttavia, conducendo e fermandosi ai termini greci *πάλλαξ* e *παλλακή*, non appare in effetti per nulla di risolutivo aiuto¹. In effetti, le fonti letterarie relative a tale arcaico termine possono riservare notevoli sorprese, ed essere pur nella loro genericità più decisive verso una possibile soluzione di quelle apparentemente più tecniche: in esse non vi sono infatti soltanto casi che riconducono la parola *paelex* alla concubina ed alla «donna perduta», se non addirittura, come si vedrà, alla prostituta, ma altresì ad esempio testi che definiscono *paelex* una bambina morta a undici anni, in un'epigrafe funeraria dove quindi è del tutto assente ogni implicazione sessuale ed in genere di segno negativo, facendoci così comprendere non solo come il termine abbia una gamma di significati molto ampia e diversificata, ma suggerendoci altresì che il significato originario, prima che tali trasformazioni semantiche prendessero inizio, non doveva essere affatto negativo,

¹ *Paelex aram Iunonis ne tangit; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito*: cfr. BRUNS 1909⁷, I, p. 8 n. 2, FIRA 1968², I, p. 13 n. 13, e CRAWFORD 1996, II, p. 562. Sull'etimologia di *paelex* cfr. ZUCCOTTI c.d.s.1, § 4. Per le fonti citate cfr. *infra*, nt. 4.

e come quindi, verosimilmente, la *paelex* presa in considerazione da Numa Pompilio non fosse affatto una donna valutata con biasimo e sprezzo, ma alcunché di notevolmente diverso.

In tre precedenti note si è quindi indagato il significato originario del termine *paelex*, guardando innanzitutto se è possibile ritenere che la norma numana ad essa relativa possa essere interpretata come divieto posto alla donna sposata con un matrimonio misto patrizio-plebeo, e quindi non confarreato, di «toccare» l'ara di Giunone, secondo una tesi recentemente avanzata²; ed esclusa la verosimiglianza di tale eventualità, contraddetta dalla varietà dei matrimoni e dei tipi di *conventio in manum* caratterizzanti i primordi di Roma³, si era iniziato ad indagare la possibilità che in effetti, come suggeriscono le fonti antichistiche a disposizione⁴, la *paelex* fosse sì nel caso un tipo di «concubina», e tuttavia una «convivente» del tutto particolare: ossia che essa fosse in realtà la donna che coabitava per un anno col futuro marito in attesa di divenire, attraverso l'*usus*, una moglie sottoposta alla *manus* di quest'ultimo (ovvero di colui che esercitava la potestà sul coniuge *alieni iuris*)⁵.

In effetti, se certamente la *paelex* risulta in linea di massima essere una donna che convive con un uomo col quale non è sposata, non per questo è propriamente una *concubina* – figura dalla quale le fonti a disposizione tendono a ben vedere a differenziarla – ma è appunto una *paelex*: e se le due nozioni non sono del tutto inconciliabili, e con il tempo tenderanno anzi in certo modo a sovrapporsi, già il fatto che la *lex Numa* parli di *paelex* e non di *concubina*, ed intervenga a proibire appunto alla prima, e specificamente ad essa⁶, di *aram Iunonis tangere*, appare elemento di per sé significativo e come tale da indagare un po' più a fondo di quanto sinora si è fatto⁷.

Il punto nodale rimane ovviamente la riforma decemvirale dei vincoli coniugali, poiché – accanto al matrimonio tradizionale in cui la sposa diviene parte del gruppo agnaticio del marito tramite la *confarreatio*, la *coemptio* o il compiersi dell'*usus*, cosicché la coppia risulta divenire con la *conventio in manum* altresì sposata agli effetti dello *ius Quiritium*⁸ – le XII Tavole introdussero un ulteriore tipo di matrimonio, che si può dire *sine manu*, basato su mera convivenza ed *affectio maritalis* e garantito come tale tramite l'*escamotage* del *trinocitium abesse*,

² È la tesi di SIRKS 2019, p. 241 ss.

³ ZUCCOTTI c.d.s.1, specie § 10.

⁴ Fest., *verb. sign.*, sv. *pelices* ([L. 248]: *Pelices nunc quidem appellantur alienis succumbentes non solum feminae, sed etiam mares. Antiqui proprie eam pelicem nominabant, quae uxorem habenti nubebat. Cui generi mulierum etiam poena constituta est a Numa Pompilio hac lege: Pelex aram Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus dimissis agnum feminam caedito*), Gell., *noct. Att.* 4.3.3 (*Paelicem autem appellatam probrosamque habitam, quae iuncta consuetaque esset cum eo, in cuius manu mancipioque alia matrimonii causa foret, hac antiquissima lege ostenditur, quam Numa regis fuisse accepimus: Paelex aedem Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito. Paelex autem quasi πᾶλλαξ, id est quasi πᾶλλαξίς. Ut pleraque alia, ita hoc quoque vocabulum de Graeco flexum est*) e D. 50.16.144 (Paul. 10 ad l. *Iul. et Pap.*: *Libro memorialium Massurius scribit pellicem apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: [quosdam] "quondam" eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam πᾶλλαξίην Graeci vocant. Cfr. ZUCCOTTI, c.d.s.1, specie § 4 ss.*

⁵ ZUCCOTTI c.d.s.2, in particolare § 2.

⁶ Cfr. *ivi*, §§ 9 s.

⁷ ZUCCOTTI c.d.s.3, §§ 1 ss. Si veda in particolare PIRO 1997, p. 269 ss.

⁸ Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.2, §§ 4 ss.

che evita la trasformazione per *usus* di questo genere di unione coniugale in un matrimonio *cum manu*⁹: una epocale riforma, nel diritto di famiglia arcaico, che non appare arduo mettere altresì in relazione allo scontro fra patrizi e plebei connesso al *conubium*, dato che tale riforma, pur permettendo matrimoni tra i membri dei due ordini, evitava ad ogni modo il principale problema che si facevano i patrizi, ossia quello della *perturbatio sacrorum*¹⁰, vale a dire l'appartenenza della donna a una duplice serie di *sacra* – i propri e quelli del marito –, una situazione religiosa contraria agli *iura manium* e foriera di ostilità e di vendette da parte dei morti¹¹, dato che la *coëmptio* e l'*usus* verosimilmente non prevedevano, come invece la *confarreatio*, una rinuncia della donna ai propri *sacra* (anche se com'è noto tale apertura non risultò sufficiente ad appagare i plebei, che pochi anni dopo ottennero una piena eguaglianza agli effetti matrimoniali con la *lex Canuleia*)¹².

In ogni caso, tale riforma, considerando la coppia come sposata *sine manu* fin dalle *nuptiae* – che risultano avere un mero valore religioso e sociale ma non civilistico – e fondando l'unione su elementi di fatto quali la convivenza e l'*affectio maritalis*¹³, che avevano già caratterizzato in precedenza l'*usus* maritale, ebbe l'immediata conseguenza di far scomparire la figura della *paelex* dalla realtà romana, dato che essa, trasformata, sin dall'inizio del periodo annuale precedente di *usus*, in una moglie, sia pur di rango inferiore rispetto alle spose *conventae in manum*, risultava soggetto ormai abolito, per così dire, dal mondo del diritto: essa, semplicemente, in quanto tale non esisteva più, e con essa anche la norma numana che ne sanzionava il comportamento relativamente al *aram Iunonis tangere* andava in desuetudine per la sopravvenuta mancanza giuridica del soggetto da essa preso in considerazione¹⁴. Ed è con ogni probabilità da quel momento che iniziò la trasformazione semantica del termine *paelex*, che, ormai privo di riscontri nella realtà ontologica, poté essere piegato verso altri significati, sia pur limitrofi, tendendo così ad essere parificato alla mera concubina.

2. I significati postdecemvirali della parola «paelex» e il prevalere di accezioni di segno negativo

L'idea che la *paelex* potesse essere in origine la donna che conviveva a scopo matrimoniale con un uomo in attesa che dopo un anno l'*usus* mutasse tale situazione di fatto in una condizione

⁹ Gai. 1.111: *Usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat: nam velut annua possessione usu capiebatur, in familiam viri transiebat filiaeque locum optinebat. Itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni usum interrumpere. Sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine oblitteratum est.* Sulle perplessità destate dal passo, che schiacciato in una prospettiva di *usu capio rei* evita persino di considerare come altresì il marito potesse non perseverare nella condizione coniugale, cfr. ZUCCOTTI c.d.s.2, § 4, e sul *trinoctium abesse* quale scelta delle famiglie e non certo soltanto della donna, ZUCCOTTI c.d.s.3, § 6 e nt. 64.

¹⁰ Si veda in particolare MAIURI 2013, p. 34 ss.

¹¹ Cfr. *ivi*, p. 58 ss.

¹² Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.3, §§ 7 ss.

¹³ Cfr. *ivi*, § 7, e ZUCCOTTI c.d.s.2, §§ 9 ss.

¹⁴ Cfr. *ivi*, § 11, e ZUCCOTTI c.d.s.3, § 9.

giuridica, con la sua trasformazione in moglie *conventa in manum*, rimane ovviamente un'ipotesi essenzialmente congetturale, nell'assenza di dati testuali che possano positivamente provarla. Tuttavia tale idea ricostruttiva sembra in effetti l'unica idonea soddisfare e a risolvere i vari problemi circa tale misterioso termine, spiegando il perché dello smarrirsi *ab antiquo* del suo originario esatto senso e il suo precoce stemperarsi in significati limitrofi, tutti sempre ruotanti – stando alle fonti che appaiono decisive – intorno al concetto di *foemina probrosa*: e tuttavia tra di loro contraddittori e sfuggenti, e quindi irriducibili ad una accezione univoca¹⁵.

In primo luogo il problema fondamentale appare legato alla perdita già in età antica del preciso significato assunto dal termine *paelex* nella *lex regia* attribuita a Numa Pompilio circa il divieto per tale soggetto di *aram Iunonis tangere*, per la cui infrazione era disposto il sacrificio di un'agnella *crinibus dimissis*¹⁶: una norma sacrale il cui divieto doveva essere in origine pur chiaro a chiunque praticasse il culto di Giunone¹⁷, poiché era inevitabile che qualsiasi adepto ben conoscesse i soggetti cui era interdetto tale contatto: e, tra le donne che non potevano toccare l'ara della dea, la *paelex* – appunto oggetto dell'unica norma esplicita in tal senso – si distingueva dalle altre verosimili ipotesi – giovani ancora nubili, concubine ed in genere donne non sposate – se non altro perché appunto indicata con tale peculiare termine, che doveva avere un significato sufficientemente preciso per non confonderla con la normale «concubina» (altrimenti non si spiegherebbero gli incerti tentativi di definizione successivi che, pur accostandola a quest'ultima, tendono in ogni caso a non sovrapporla ad essa)¹⁸.

Inoltre, tra le varie donne non sposate cui era interdetta l'ara di Giunone, era proprio la *paelex* che più facilmente poteva essere portata ad infrangere tale divieto, sentendosi in certo modo giustificata, poiché, se pur non era ancora una moglie, era purtuttavia una «quasi moglie» destinata a diventarlo in breve attraverso l'*usus* annuale: il che spiegherebbe l'intervento autoritativo, attraverso il cosiddetto potere di ordinanza del re, volto a ribadire in relazione ad essa tale divieto¹⁹.

Se quindi la *paelex* fosse stata la donna in attesa di regolarizzare la situazione mediante l'*usus*, in tal caso si spiegherebbe senza problema lo smarrirsi già in epoca arcaica del suo significato, dato che con le XII Tavole la *paelex* non esiste più ma viene trasformata in *uxor*, sia pur *sine manu*: venendo meno il suo referente oggettivo, è naturale che il suo significato tenda a dilatarsi in accezioni limitrofe ed imprecise, che per un verso convergono verso l'accezione di «concubina», ma senza impedire che già da Plauto *paelex* sia invece usata perlopiù nel senso di «amante» se non eufemisticamente di «meretrice»²⁰, mentre nel *De Verborum Significatu* di

¹⁵ Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.1, § 7. Si veda in particolare BRESCIA c.d.s., § I.3 (ringrazio l'autrice per avermi fatto gentilmente consultare il dattiloscritto), e FINAZZI 2010, p. 721 s.

¹⁶ Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.1, §§ 4 ss.

¹⁷ Anche se talvolta, a torto, si tende a reputare tale parola sin dalle sue origini dal significato difficile se non misterioso: cfr. ZUCCOTTI c.d.s.2, § 12, nt. 116.

¹⁸ Cfr. *infra*, § 3.

¹⁹ Cfr. in breve ZUCCOTTI 2016, p. 313 s. e nt. 33, e ZUCCOTTI c.d.s.1, § 11.

²⁰ Cfr. *ivi*, § 7.

Festo emerge improvvisa ed isolata una nozione di *paelex* come donna maritata a un uomo già sposato, per non pochi spunto irresistibile per congetturare un originario quanto improbabile regime di bigamia in Roma arcaica²¹.

Inoltre, tale fenomeno semantico troverebbe una ulteriore e più precisa ragione nel fatto che il nuovo tipo di matrimonio introdotto dai decemviri, anche in vista della cosiddetta *usurpatio trinocis*, non dovette verosimilmente incontrare, come si è tentato di mostrare, molta comprensione specie da parte delle *matres familias* romane *conventae in manum*, che, da sempre abituate a considerare unico matrimonio possibile quello mediante *conventio in manum*, facilmente dovevano tacciare la nuova *uxor* di non essere nient'altro, in pratica, che una *paelex* trasformata in moglie da una norma malaccettata, e non ancora considerata a tutti gli effetti tale dal costume: fattore che contribuì anch'esso allo stemperarsi del significato di *paelex* specie in accezioni limitrofe ma comunque insultanti ed offensive²².

Questa ipotesi, dunque, nonostante l'estrema labilità degli elementi testuali in materia, risulta in ogni caso idonea a risolvere in modo lineare ed esaustivo i vari problemi presentati dalla storia della parola *paelex* e dalle sue un poco misteriose vicende, a partire dalla stranezza del prematuro smarrirsi del suo significato pur di fronte al suo impiego che doveva essere alquanto comune in età regia, vista la normale applicazione in quei tempi della norma numana, e soprattutto fornisce un quadro accettabile dei motivi per cui gli antiquari ci forniscono versioni diverse circa il suo significato, dalla semplice concubina alla seconda moglie ed all'amante sino a colei che convive stabilmente con un uomo già sposato con un'altra donna *in manu*, in un sommarsi di nozioni analoghe e convergenti ma a rigore tra loro contraddittorie e inconciliabili²³.

Sembra dunque che l'identificare la *paelex* con la donna che attende il compiersi dell'*usus* annuale per divenire moglie *conventa in manum*, e quindi in seguito con l'epiteto ingiurioso indirizzato a tale donna pur trasformata poi in moglie dai decemviri, sia un'ipotesi che, meglio

²¹ Si veda soprattutto, recentemente, PEPPE 1998, p. 358 s. (cfr. ARCÉS 2018, p. 217 e 221 ss., e ARCÉS 2020, p. 34 ss. e 40 ss., nonché CASCIONE 2014, p. 40 s., a proposito del noto divorzio di Spurio Carvilio Ruga, imposto dai censori sembrerebbe al di fuori dei casi previsti da Romolo – Plut., *Rom.* 22.3 –, perché sposasse una donna fertile: cfr. WATSON 1965, p. 38 ss., GIUNTI 1990, p. 87 ss., GIUNTI 2004, p. 107 ss., e CANTARELLA 1989, p. 585 ss.). Cosimo Cascione afferma che la riprovazione per tale comportamento si manifestò altresì «nella terminologia utilizzata per indicare la seconda moglie: *paelex* e *probrosa*»; l'autore non indica la fonte di tale notizia, ma chiaramente si riferisce a Gell., *noct. Att.* 4.3.1-3 (che non cita), dove l'antiquario, dopo aver narrato l'episodio del «primo divorzio» di Ruga e dello scalpore da esso destato (§ 2), passa appunto a trattare della *paelex* definita *probrosa* (§ 3: cfr. *supra*, nt. 4): ma tale nesso, o meglio tale associazione di idee, è soltanto tutt'al più implicita (cfr. LAURENDI 2013, p. 109 ss., e BRESCIA c.d.s., § I.1), e Gellio soprattutto non riferisce tali termini alla seconda moglie di Ruga: del resto, anche in tal caso, sarebbe da vedere se il passaggio al tema della *paelex* avverrebbe semplicemente in quanto termine denigrante e conseguente al disprezzo per la seconda moglie sposata dopo il ripudio della prima (su tale valenza negativa della parola cfr. ZUCCOTTI c.d.s.3, § 9) o se addirittura volesse considerare il matrimonio con tale seconda moglie in certo modo come un caso di bigamia, ritenendo moralmente invalido il divorzio dalla prima, cosa che sembra inverosimile, anche in quanto Gellio non parla affatto di tale accezione di *paelex*, come invece fa Festo (cfr. *supra*, nt. 4, e ZUCCOTTI c.d.s.2, § 2 e nt. 10). Su come le notizie circa la bigamia in Roma si possano piuttosto riferire ad età più recenti e al matrimonio *sine manu*, come nello scandaloso episodio narrato da Cic., *de orat.* 1.40.183, cfr. ZUCCOTTI c.d.s.3, § 9 e nt. 94.

²² Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.3, § 9.

²³ Ed in effetti non sembra assurdo postulare che sia proprio tale precoce smarrirsi dell'originario significato di *paelex* ed il suo stemperarsi dilatandosi in accezioni limitrofe ma diverse la chiave privilegiata per risalire al valore primigenio del termine: cfr. *infra*, § 3 (si veda ZUCCOTTI c.d.s.2, § 12 e nt. 118).

di ogni altra praticabile, riesce a dare un esauriente quadro complessivo di tutti i vari problemi in materia. E, come già osservavo, non mi sembra che, allo stato dei dati disponibili, siano avanzabili altre ipotesi altrettanto soddisfacenti²⁴.

In generale, infine, si deve sottolineare come la parola '*paelex*', pur indicando genericamente una donna considerata *probrosa*²⁵ (come rimarcava Aulo Gellio), non si spinge mai ad indicare, in modo proprio, la donna perduta o di malaffare ed insomma la prostituta. Per quanto nelle opere letterarie sovente assuma accezioni assai prossime a quello di meretrice, e soprattutto nella comicità di Plauto possa altresì implicare in qualche modo in maniera più diretta una simile nozione, la *paelex* in linea di massima non è affatto una donna di tal genere, e anche quando il termine viene usato in tale direzione sembra che semmai si voglia evitare un termine più forte, ed appunto limitarsi al meno increscioso eufemismo di *paelex*²⁶. Una breve indagine sia pur lievemente digressiva in tal senso non sembra inutile.

La *paelex* in età storica può dunque in certo modo essere talora magari considerata per così dire quasi uno *scortillum*, in una denominazione al diminutivo più lieve e blanda, ma non certo uno *scortum*²⁷, e la nozione di *moecha*²⁸ non ha certo nulla a che fare con essa: così come essa non sarà mai una *lupa*²⁹, una *quaestuarium*³⁰, e neppure una *noctiluca*³¹ né tantomeno

²⁴ Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.2, § 12.

²⁵ Sulla nozione di *feminae probrosae* si vedano MCGINN 2003, p. 107 ss., FAYER 2013, p. 594 ss., e PEPPE 2016, p. 137 ss. Cfr. anche ARENDS OLSEN 1999, p. 35 s. e 178 s. Sul termine *probrum* cfr. RIZZELLI 2014, p. 146 ss.

²⁶ Sull'impossibilità di ricondurre *paelex* ad un significato univoco e cristallizzato si veda BRESCIA 2022, p. 100 (cfr. SANNA 2015, p. 194 s.). Sull'uso di *paelex* nel senso di «prostituta» specie in Plauto (cfr. ZUCCOTTI c.d.s.1, § 7: si veda in particolare *Cist.* 34 s.) e soprattutto in Curzio Rufo (*hist.* 3.3.24, 6.6.2, 8.3.5, 10.2.27), oltre che nel latino tardo (cfr. *Isid., orig.* 10.299), si veda in particolare QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 114 s., che insiste sul valore in origine eufemistico di tale accezione di *paelex* (cfr. p. 106 s.): cfr. anche ADAMS 1983, p. 355 s. Del resto, l'uso di *paelex* nel senso di «prostituta» non ha necessariamente alcunché a che vedere con il suo significato originario: basti pensare che nella stessa accezione viene altresì usato il termine *puella* (cfr. FORCELLINI 1965, III, p. 957, sv. *puella*: «Speciatim Augusteo saeculo, gliscente morum depravatione, apud Poetas praesertim [...] *puella* dicitur quaecumque mulier virorum amoribus inservire potest»): per l'uso eufemistico di quest'ultimo termine nel senso di «prostituta» si vedano ADAMS 1983, p. 344 ss., QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 115 s., e FAYER 2013, p. 394 ss. e, sulla distinzione tra *meretrix mala* e *meretrix bona*, p. 88 ss. Sull'accezione di *puella* come «amante» si veda PRIVITERA 2007, p. 77 ss.

²⁷ Forse il termine più volgare per indicare la prostituta (da *scortum* come *pellis*: *Varr., l. Lat.* 7.84): cfr. FORCELLINI 1965, IV, p. 261, sv. *scortum* («Translate [...] saepissime de femina, et est meretrix, meretrice, amorosa, πόρνη, ἑταίρα, vel quia scortea veste olim indutae huiusmodi feminae») e sv. *scortillum* («*deminut. a scortum, amorosetta, puttarella, πορνίδιον, ἑταίριδιον, parvum scortum, meretricula*). Si veda FAYER 2013, p. 377 ss.

²⁸ Cfr. *TbLL*, VIII, c. 1325, sv. *moechus*, ll. 34 ss. (*moecha*): «strictiori sensu i.q. adultera [...] latiore sensu: i.q. meretrix, scortum». In effetti, nel termine – «emprunt au gr. μοιχός, 'adultère' de la langue populaire (comiques, satiriques)»: cfr. ERNOUT, MEILLET 1994, p. 409 – si differenziano presto la forma maschile e quella femminile, e mentre la prima rimane legata al significato più ristretto di «adultero», il secondo si dilata sino ad essere sinonimo di «prostituta»: si vedano ADAMS 1983, p. 350 ss., e QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 111 ss.

²⁹ Cfr. *TbLL*, VII.2, sv. *lupus*, c. 1859, ll. 7 ss. («*lupa* [...] significantur meretrices, scorta»): si vedano ADAMS 1983, p. 333 ss., e QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 106. Secondo FORCELLINI 1965, II, p. 127, il termine è connesso alla capacità delle prostitute (cfr. ADAMS 1983, p. 333, nt. 26). Si veda FAYER 2013, p. 390 ss.

³⁰ Cfr. FORCELLINI 1965, cit., III, p. 995, sv. *quaestuarium* («*quaestuarium*... est quae corpore quaestum facit»): cfr. D. 23.2.41. pr. (*Marcell. 26 dig.*) e D. 23.2.43.9 (*Ulp. 1 ad l. Iul. et Pap.*), su cui HANARD 1989, p. 170; si vedano specificamente ADAMS 1983, p. 324, e FAYER 2013, p. 401.

³¹ Cfr. FORCELLINI 1965, III, p. 380, sv. *noctiluca*, che si limita a riportare il termine quale epiteto della luna e nel senso di «lucerna», richiamando poi la voce *noctilugam – noctipugam* (?) – di *Fest., verb. sign.* (L. p. 290): [...] *Lucilius cum dicit obscenum significat*; cfr. però QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 106, che attribuisce – senza però motivare in base alle fonti – al

una *bustuaria*³², e del pari non ha nulla a che vedere con le *famosae*³³ e men che meno con le *spurcae*³⁴, mentre è certamente donna del tutto diversa da una *meretrix* o altresì da una *meretricula*³⁵ o anche solo da una *muliercula*³⁶, ed allo stesso modo non si confonde certo neppure con una *fornix*³⁷ o con una delle cosiddette *prostibula*³⁸ (insomma, non frequentava il *Submemmium*³⁹ e, se poteva venire scacciata dal tempio di Giunone, non praticava certo la devozione della *Fortuna Balnearis*⁴⁰): e anche quando viene usato in riferimento a donne che sembrano fare più o meno mercimonio di sé stesse⁴¹, *paelex* sembra impiegato appunto

termine *noctiluca* il senso traslato di «prostituta». Invece FAYER 2013, p. 404 e nt. 135 ss. mette in evidenza le difficoltà di tale preteso uso traslato del termine.

³² Cfr. *TbLL*, II, c. 2255, sv. *bustuarius* (Mart., *epigr.* 3.93.15 – *admittat inter bustuarias moechas* – e Iuv., sat. 6 Ox. 15 s.: *recuset flava ruinosi lupa degustare sepulchri*): cfr. ADAMS 1983, p. 334, e QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 106. Si veda soprattutto FAYER 2013, p. 398 s. e 473 s. Cfr. *infra*, nt. 41.

³³ Cfr. *TbLL*, VI.1, c. 256, sv. *famosus*, ll. 80 ss. («malae famae, infamis») e quindi come (c. 257 ll. 15 ss.) «meretrice»: si vedano ADAMS 1983, p. 342, e QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 117 s.

³⁴ Cfr. FORCELLINI 1965, IV, p. 465, sv. *spurcus*, sub II.2 («translate... speciatim est obscaenus, impurus, incestus») e quindi nel senso di «meretrices»: si veda QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 122 s.

³⁵ Cfr. *TbLL*, VIII, c. 827, sv. *meretrix* («i.q. scortum, mulier quae corpore quaestum facit») e *meretricula* («i.q. meretrix [vilis], scortillum sexus feminini»): si vedano ADAMS 1983, p. 354, QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 106 e FAYER 2013, p. 77 e 393 s. e nt. 83.

³⁶ Cfr. *TbLL*, VIII, c. 1575, sv. *muliercula*, ll. 41 ss. («de ipsis feminis: ... amatricibus, adulteris, meretricibus sim.»): si vedano ADAMS 1983, p. 354, e QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 106 e 122. Sull'accezione di *muliercula* quale «sposa bambina» cfr. PIRO 2013, p. 21 ss., e PIRO 2015, p. 22 s.

³⁷ Cfr. *TbLL*, VI.1, sv. *fornicatrix* e *fornix*, c. 1123 e 1125, ll. 29 ss.: si vedano ADAMS 1983, p. 339, QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 106, e FAYER 2013, p. 403 s.

³⁸ Cfr. *TbLL*, X.2, c. 2234, sv. *prostibulum*, termine neutro che indicava i prostituti sia femminili che maschili, mentre il termine *prostibula*, di genere femminile, è piuttosto tardo (ll. 63 ss.: cfr. FORCELLINI 1965, III, p. 936): si vedano ADAMS 1983, p. 331 s., QUINTILLÀ ZANUY 2004, p. 106., e FAYER 2013, p. 382 s.

³⁹ Luogo ai margini della città (*sub moenia*) che era il quartiere della prostituzione (cfr. Mart., *epigr.* 1.34.6), dove si aprivano una serie di piccole e sporche cellette malamente chiuse da una tenda dove ragazzi e ragazze attendevano semisvestiti o anche nudi i clienti: cfr. in breve ROBERT 2005, p. 193 s. Sul termine *summemmianae* per indicare le prostitute cfr. FAYER, 2013, p. 399 ss., e, sulle c.d. *cellae meretriciae*, p. 516 ss.

⁴⁰ Frequentata dalle *meretrices*: cfr. in breve GAGÉ 1963, p. 47 e nt. 1. (cfr. tra l'altro MCGINN 2003, p. 24 ss.).

⁴¹ Nel *web* proliferano pagine *internet* (tutte più o meno eguali, ossia in linea di massima «copiate» le une dalle altre) dedicate alla prostituzione romana, dove oltre a storpiature quali «postribulae» in luogo di *prostibula* e «noctiluae» invece che *noctilucae* (per di più intese come «luciole», che in latino invece sono indicate come *cicindelae* o *lampyrides*), si parla ad esempio di «ambulatae» (che battevano le strade: «passeggiatrici» o «peripatetiche»); in realtà il termine risulta comparire solo in DU CANGE 1883, I, c. 220b, sv. *ambulatae*, in un'unica occorrenza dove però tale termine viene usato per *ambubajae*, suonatrici siriane *quae corpore quaestum faciebant*: cfr. FORCELLINI 1965, I, 212, sv. *ambubaja*; si veda FAYER 2013, p. 396 ss.), nonché di «delicatae» (meretrici di alta classe) e di «castides» che si prostituivano nella propria casa (forse *castidicae*? cfr. *TbLL*, III, c. 529, sv. *castidicus*: ma sembra improbabile): tutti termini inesistenti nella lingua latina (cfr. in particolare *TbLL*, sv. *delicatus*, c. 444, ll. 65 ss.). E tali figure vengono connotate di descrizioni accurate: le «ambulatae» ad esempio avrebbero aspettato i clienti nei pressi dei più costosi bordelli, vicino ai circhi e alle arene dei gladiatori, e per la misera cifra di due denari (in realtà a vendersi per tale somma erano le *scortae diabolariae*: cfr. FAYER 2013, p. 378) soddisfacevano velocemente i clienti tra uno spettacolo e l'altro, e così le «postribulae» sarebbero state le più povere tra le tante donne costrette a vendersi per denaro, quelle che non risultano nei registri tenuti nell'ufficio del magistrato edile (cfr. FAYER 2013, p. 615 ss.: sulla tassazione delle prostitute cfr. MCGINN 2003, p. 248 ss.). Ma la narrazione apparentemente più interessante è quella relativa alle *bustuariae* (usato come sostantivo: cfr. *supra*, nt. 32), parificate alle «noctiluae», che esercitavano di notte all'interno dei cimiteri, con un aspetto fisico consono all'ambientazione (incarnato pallido e volto senza espressione, sguardo gelido quasi da defunta e movimenti del corpo lentissimi): solitamente il primo approccio con i clienti sarebbe avvenuto durante un funerale, visto che la maggioranza delle *bustuariae* di giorno lavorava come prefica, ed abbordavano di regola i vedovi, che, si vorrebbe, secondo Marziale ne sarebbero stati attratti per quel loro modo lugubre e lamentoso di gemere durante l'amplesso, e per il loro essere disposte ad assecondare fantasie macabre, come fingere di essere un cadavere o consumare il

come eufemismo, quasi un vezzeggiativo che rende anche tali donne più accettabili e quasi ironicamente più simpatiche e gradevolmente piacevoli, in una sorta di attenuazione che tende almeno in parte a riscattarle: sorte del resto, come si è accennato, conosciuta anche dal termine *puella*. In qualche modo, anche tale uso estremo di *paelex* ricorda semmai *L'uomo nero* di Sergej Esenin, dove il poeta apostrofa affettuosamente l'amata chiamandola «diletta» e... «puttanella»...⁴².

Questa forse non del tutto inutile digressione sui termini indicanti la «prostituta» mostra quindi come per il termine *paelex* tale significato si sia aggiunto come accezione traslata e impropria, conservando esso anche quando usato in tal senso una diversa e sensibile sfumatura di levità ed ironia, e come soprattutto tale termine abbia conosciuto col tempo una notevole traslazione semantica, iniziata verosimilmente con il parallelo, nelle sue coordinate di fondo, non del tutto ingiustificato anche se impreciso, con il concetto di «concubina», cui era limitrofo ma in ogni caso diverso, per poi espandersi in nuovi significati imperniati sulla nozione di *foemina probrosa*, che caratterizzeranno la *paelex* soprattutto in età medio e tardo-repubblicana ed oltre.

Nel suo nucleo essenziale, la parola *paelex* rimane invece ferma nell'indicare, essenzialmente, una donna in linea di massima monogama e fedele al suo compagno, dato che non la si accusa mai di promiscuità sessuale o di tradimenti, e solo quando il termine acquisterà accezioni più late e traslate tenderà a confondersi con donne invece aduse a tale comportamento: nel suo significato se non certo originale, come si è visto⁴³, ma comunque di epoca postdecemvirale, essa sarà semmai la «concubina» propriamente detta, indipendente dalla condizione libera o meno dell'uomo, e anche quando il termine, dopo la riforma matrimoniale operata dai decemviri, diventerà verosimilmente un epiteto diffamante in riferimento alla nuova *uxor* priva di *conventio in manum*, tale insulto non si spingerà oltre al sottolineare la similarità, di fronte alla *materfamilias conventa in manum*, che tale nuova «moglie» di recente creazione presenta appunto con la «concubina», senza peraltro di per sé mettere in dubbio la sua moralità e la sua fedeltà al proprio uomo⁴⁴.

rapporto sulla terra appena scavata di una tomba. La più famosa *bustuaria* sarebbe stata, oltre a una Licia che si vorrebbe realmente esistita, una certa *Nuctina*: una figura inquietante al limite del leggendario cui si affiancherebbe la più reale Licia, *nuctiluca* nominata, sempre secondo tali siti, anche da Marziale, Giovenale e Catullo: di *Nuctina*, riferiscono, si dice che consumasse il macabro amplesso fra le tombe del cimitero, e poi tornasse a dormire nella sua tomba; qui l'uomo metteva ben due monete d'oro (prezzo non proprio economico) sugli occhi della donna, come onorario per Caronte che l'avrebbe traghettata fino all'aldilà, come avveniva nei riti funerari. Tuttavia una pur veloce ricerca nelle opere di Marziale, Giovenale e Catullo per parole chiave nei motori di ricerca (*Musaio*s 2002 e *cd-rom Bibliotheca Teubneriana Latina*) non ha dato alcun risultato idoneo a confermare tali notizie: forse sarà la mia incapacità di rinvenirle, ma egualmente mi viene il sospetto che si tratti di dati a dir poco alquanto fantasiosi: in ogni caso, mi hanno fatto perdere non poco tempo. L'unica bibliografia che uno di questi siti cita è rappresentata da KNAPP 2011, ma nel capitolo dedicato in tale pubblicazione all'argomento (p. 314 ss.) non si parla affatto né della terminologia relativa ai tipi di prostitute né tantomeno delle *bustuariae*.

⁴² Cfr. ESENIN 2000, p. 463.

⁴³ Cfr. tra l'altro *infra*, nt. 52 (cfr. *supra*, nt. 27).

⁴⁴ Sulla espressione *iuncta consuetaque* di Gell., *noct. Att.* 4.3.3, si vedano in particolare, nel senso di una «relazione stabile», PEPPE 1998, p. 351, BRESCIA 2022, p. 94 s., e CRISTALDI 2014, p. 146 e in particolare 148. Sulla valenza sessuale del verbo *consuescere* cfr. BRESCIA c.d.s., § I.1 e nt. 14.

In ultima analisi, ciò che differenzia la *paelex* dalla donna come normale moglie è soltanto l'assenza di un matrimonio⁴⁵, di un legame ufficiale e definitivo che la inserisca compiutamente nel quadro delle donne socialmente accettate: in qualche modo, ella è in fondo, nel suo significato originario, quella che oggi potremmo definire la «compagna»⁴⁶, una sorta di moglie senza matrimonio, ed anzi, nella sua arcaica essenza originaria, destinata a divenirlo a tutti gli effetti nel breve arco di un anno. Se ciò era vero nel periodo più antico, quando doveva attendere il tempo previsto dall'*usus* per divenire una moglie *in manu*, e nel frattempo, non essendo ancora tale, non poteva in particolare *tangere* l'ara di Giunone, tale idea di fondo non sarà neppure superata, nella pur ostile considerazione sociale specie, parrebbe, delle *matres familias*, quando pur il diritto la promuoverà ad *uxor*, sia pur *sine manu*: i costumi romani erano troppo abituati ad un matrimonio che costituiva un tutt'uno con la *conventio in manum* per accettare facilmente e in tempi brevi un nuovo tipo di matrimonio quale quello introdotto dai decemviri, ma non per questo pur anche nella visione più ostile sarà possibile farne del tutto una sorta di «donna perduta».

La *paelex* rimase così, tanto nel suo più risalente significato proprio, quanto poi venendo il termine usato in un'accezione denigratoria per indicare dopo la riforma decemvirale la *uxor non conventa in manum*, una «quasi moglie» che tuttavia non era a ogni effetto considerata tale, in una sorta di legame quasi coniugale che tuttavia non era propriamente un matrimonio, e che già dalla *lex Numae* veniva trattata al pari di una mera contubernale, per poi diventare una *uxor* solo sul piano asettico del diritto, ma non così facilmente nella considerazione sociale e dal punto di vista dell'*honos* riservato a lungo alle sole *matres familias conventae in manum*.

Si spiega quindi che il suo esatto significato sia andato precocemente smarrito, anche perché la riforma decemvirale dovette in pratica cancellare la *paelex* dall'oggettività del diritto vigente, cosicché, usato spregiativamente nei confronti della moglie *sine manu* di recente introduzione, il suo senso si stemperò in senso offensivo nel significato più lato di «concubina», per poi assumere latamente quello di «amante» ed in genere, sempre in peggio, di donna *probrosa*, in un sovrapporsi di accezioni limitrofe e tuttavia differenti che condussero a perdere ogni contezza del suo significato originario, come mostrano le testimonianze degli antiquari, degli eruditi e degli stessi giuristi, che si limitano ad alcune parche e contraddittorie notazioni⁴⁷.

3. Persistere in alcune fonti di un parallelo significato di *paelex* di segno tendenzialmente positivo: l'epitaffio di Geneia

E si può anzi aggiungere conclusivamente che in realtà non mancano tracce di come, accanto alle accezioni di «concubina», «amante», «donna facile» ed insomma di *foemina probrosa*, in epoca successiva alla legislazione duodecimtabulare ed ancora fino all'età classica ed oltre

⁴⁵ PEPPE 1998, p. 351, e BRESCIA 2022, p. 96 s.

⁴⁶ Su come financo la concubina sia indicata da Terenzio come *pro uxore o in uxoris loco* – *Andr.* 146 e 273, *Heaut.* 98 e 104 – cfr. ZUCCOTTI c.d.s.1, § 7 e nt. 76.

⁴⁷ Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.3, § 9.

permanga parallelamente un significato più scherzoso e positivo di *paalex*, verosimilmente connesso e conservatosi all'accostamento con il verbo *pellicio*, che, se non sembra da porre in relazione con l'origine etimologica di *paalex*, ma forse soltanto della forma più tarda *pellex*⁴⁸, in ogni caso dovette anch'esso influenzarne sensibilmente, nell'ovvia assonanza tra i due lemmi, la successiva evoluzione semantica⁴⁹.

La principale riprova di tale uso del termine *paalex* è costituito da un'epigrafe funeraria tardoantica⁵⁰ (databile tra la fine del III secolo e l'inizio del quarto)⁵¹ rinvenuta a Macerata e conservata al Museo Archeologico di Napoli⁵²:

D(IS) M(ANIBUS) / GENEIAE / SUCCESS(A)E / FILIAE DULCIS/SIMAE QUAE / VIX(it)
ANN(OS) XI DIE(S) / XXX / HOC PAT(er) INFELIX / POSUIT PI(a)E NAT(a)E ME/RENT(i)
ET MATER SIMI/LEM LACHRIMIS TI/TULUM SU(a)E PELLICI IUN/XIT QUOD FILIA
PATRI / FACERE DEBUER(at) MORS / INMATUR(a) FEC(it) UT. FACE/RET PAT(er) B(ene)
M(erenti)⁵³.

Il fatto che i genitori ed in particolare la madre indichino la figlia Geneia, morta undicenne, con l'epiteto di *paalex* ha altresì destato perplessità e stupore, ma in realtà il significato del termine in tale contesto – in cui esso è contenuto in un'iscrizione funeraria, ove per un verso esso può ben riflettere usi terminologici in sostanza familiari e quindi intimi e convenzionali, ma d'altra lato compare per converso in quello che è altresì un documento pubblico e un *elogium* mortuario esposto a tutta la comunità⁵⁴ – appare abbastanza facilmente spiegabile appunto in relazione al verbo *pellicio* e quindi al carattere di «incantatrice», «seduttrice», «ammaliatrice» che nell'intimità della casa doveva essere attribuito alla sventurata fanciulla, e che faceva accet-

⁴⁸ Si veda Fest., *verb. sign.*, sv. *pelliculationem* (L. 280 s.: *Pelliculationem Cato a pelliciendo, quod est inducendo, dixit*): cfr. ZUCCOTTI 1988, p. 90, nt. 9.

⁴⁹ L'ipotetica relazione etimologica tra la forma *pellex* ed i lemmi *pellis* (*scortum*) e *pellicio* è l'unico dato relativamente sicuro ed accettabile secondo ERNOUT, MEILLET 1994, p. 474, ma anche senza postulare una derivazione vera e propria è sufficiente seguire PISANI 1975³, p. 40 e nt. III, che parla di un «riaccostamento etimologico-popolare tra *paalex pellex* e *pellicio*», che ben potrebbe averne influenzato la successiva evoluzione semantica (cfr. ZUCCOTTI c.d.s.1, § 4 e nt. 36 ss.). Sui rapporti tra latino letterario e lingua parlata cfr. in breve BOSCHERINI 1989, p. 661 ss. e in particolare p. 671 ss.

⁵⁰ *CIL IX.5771 = CLE 1546 = IRN 7017*. Si veda anche *CIL IV.6825 (quo bibet paelexs, ossa cinisque tenet*: cfr. ENTRÖM 1912, p. 91 n. 280).

⁵¹ Cfr. BOLOGNA 2000, p. 69.

⁵² La fonte non è soverchiamente considerata in tutte le sue implicazioni dalla letteratura romanistica (la richiamano CASTELLO 1940, p. 22 s., e LAURENDI 2013, p. 86 s., che in ogni caso, partendo dal significato di «giovinetta» assunto da *paalex*, nell'epigrafe nota che «il significato sessuale di *paalex* è traslato, mentre primario è quello di 'ragazzina', ma in sé e per sé privo di connotazioni sessuali»: cfr. anche TRAMUNTO 2007, p. 182, nt. 16, che peraltro equivoca sul significato dell'età *viripotens*, preso come assoluto: cfr. ZUCCOTTI c.d.s.2, § 3 e nt. 19).

⁵³ Per la descrizione dell'epigrafe si veda BOLOGNA 2000, p. 49 ss.; per gli aspetti metrici («un hexámetro dactílico sin problema, en el segundo se compone una forma singular de heptámetro dactílico al añadir al hexámetro un pie más; los dos últimos versos son senarios yámbicos») si veda MAYER Y OLIVÉ 2017, p. 79 («hoc pat(er) infelix | posuit pie nate me|rent(i) / et mater simi|lem lachrimis ti|tulum sue pellici iun|xit / quod filia patri | facere debuer(at), / mors / inmatur(a) fec(it) ut face|ret pat(er)»: cfr. BUECHELER 1895 (= *CLE*), p. 737 n. 1546. Si veda altresì BOLOGNA 2000, p. 59 ss.

⁵⁴ Cfr. MAYER Y OLIVÉ 2017, p. 80 ss. e specificamente p. 82.

tare come pressoché del tutto normale il ricorso al termine *paelex*, qui impiegato più o meno nel senso scherzoso di «piccola maliarda», in riferimento al suo naturale potere di seduzione⁵⁵.

Benché quindi tale apparente stranezza abbia fatto persino pensare ad un errore nell'epigrafe, in cui sarebbe stato posto *sue pellici* in luogo del diffuso ed in tali ipotesi normale *suo delicio* (o *sui delici* o ancor più probabilmente *suis deliciis*)⁵⁶, tale particolare uso per così dire domestico di *paelex* si può dunque agevolmente spiegare, mercé la sua assonanza con *pellicio* (e quindi con *pellacia*)⁵⁷, come un semplice soprannome o attributo affettuoso della giovane seduttrice che con le sue lusinghe e la sua capacità di «adescamento» tutto poteva ottenere dai genitori⁵⁸.

Ed una riprova di tale significato che permane nel termine accanto ad accezioni come si è visto di tendenziale segno negativo si può ritrovare nell'uso che Virgilio (*Aen.* 2.90 s.) fa del termine *pellax*, riferito all'astuto Ulisse (*invidia postquam pellacis Ulixi / (haut ignota loquor) superis concessit ab oris*), parola che, se alla fine allude all'astuzia ed alla capacità di ingannare dell'eroe omerico, cui non sono estranei l'arte del raggirò e della perfidia, in ogni caso si riferisce in prima battuta alla capacità di blandire e di convincere propria del personaggio, e quindi alla sua arte di sedurre gli altri e di farne le proprie vittime (magari con «accorte» e «mielate parole»: Hom., *Od.* 6.141 ss.). E infatti Servio Grammatico (*ad Aen.* 2.90) commenta tali parole annotando *PELLACIS per blanditias decipientis. Pellicere enim est blandiendo elicere*⁵⁹, in una dimensione dove tale parola, certo più forte e dalle implicazioni tendenzialmente negative se riferite ad un adulto ed in particolare allo scaltro Odisseo, diventano un blando e dolce *elicere* quando invece vengono riferite ad una ragazzina di undici anni, per di più vista nel rimpianto della morte, riferendosi tutt'al più ai suoi piccoli capricci e alla sua capacità di far leva sull'amore dei genitori per averla, come si dice, «sempre vinta»⁶⁰.

Nel complesso, tale tendenzialmente duplice significato di *paelex* in età storica, che per un verso diventa pressoché sinonimo di «concubina», «amante» e di «donna facile» ma che d'altra parte può altresì venire riferito all'innocenza di una bambina morta undicenne ed alle sue ingenuità lusinghe, sembra forse definitivamente mostrare come nelle sue origini la parola in questione non dovesse avere certo un'accezione negativa⁶¹, corroborando così in certo modo

⁵⁵ Cfr. BOLOGNA 2000, p. 68 s.

⁵⁶ Si veda MAYER Y OLIVÉ 2017, p. 82 s.

⁵⁷ Cfr. MAYER Y OLIVÉ 2018, p. 177 ss., e MAYER Y OLIVÉ 2017, p. 83 ss.

⁵⁸ Si veda MAYER Y OLIVÉ 2017, p. 85, e MAYER Y OLIVÉ 2018, p. 177: cfr. BOLOGNA 2000, p. 68 s. (nonché *TbLL*, X, c. 39, sv. *paelex*, ll. 80 ss., in riferimento a *CIL IX.5771*: «vix fortasse in sermone familiari ut blandimentum iocosum adhibita est»).

⁵⁹ Si veda anche Schol. Veron. *ad h.l.* (Keil, III, p. 85: *Pellacis, circumventoris est vel etiam corruptoris a verbo quo (d est o -dam) pellicio, id est circumvenio, sollicito, trado: Lucretius, Nec poterat quemquam placidi pellacia ponti* [r. nat. 5. 1004]): cfr. MAYER Y OLIVÉ 2018, p. 179 s., e su come in origine anche nel greco *παλλακίς* non vi sia alcun senso peggiorativo cfr. ad esempio BOISACQ 1916, p. 743, sv. hom. *παλλακίς*. Su tale nesso linguistico si veda di recente LAURENDI 2013, p. 85 ss. (cfr. ZUCCOTTI c.d.s.1, § 4, nt. 34).

⁶⁰ Cfr. BOLOGNA 2000, p. 69, e MAYER Y OLIVÉ 2017, p. 80.

⁶¹ Si veda SANNA 2015, p. 192 e nt. 67, che, rifacendosi a Rossella Laurendi (cfr. *supra*, nt. 52), sottolinea come «né Gellio, né Granio Flacco utilizzano la figura della concubina quale termine di paragone con la *paelex*» (cfr. ZUCCOTTI c.d.s.2, §

definitivamente l'ipotesi ricostruttiva qui sostenuta. In origine, la *paelex* era semplicemente una donna che, non potendo o non volendo sposarsi tramite *confarreatio* o *coëmptio*, conviveva con un uomo in attesa di diventarne moglie sottoposta alla sua *manus* tramite l'istituto dell'*usus* annuale, una «compagna» ed anzi in certo modo una «quasi moglie» per nulla di per sé condannabile – anche se verosimilmente vista come figura inferiore dalla *uxores* considerate *matronae* e *matres familias*⁶² – in quanto collocantesi in una situazione ammessa e riconosciuta dall'ordinamento romano appunto tramite la figura dell'*usus* prescrittivo, che presupponeva di per sé una convivenza annuale *more uxorio* per arrivare, attraverso tale via pur minore, ad una normale unione matrimoniale ed ad una usuale *conventio in manum*⁶³: essa era quindi una figura di per sé ammessa dai primigeni costumi quiritari e dal diritto romano arcaico, e non era certo per nulla connotata in senso negativo, anche se, non essendo sposata di fronte al *ius civile* quiritario, la *lex Numa* la escludeva per certi versi dal culto di Giunone⁶⁴. Quando, con la riforma decemvirale, si introdusse il nuovo matrimonio *sine manu* e la *paelex* venne «promossa» ad *uxor*, il conservatorismo livoroso delle tradizionali mogli sposate tramite *confarreatio* o *coëmptio* e comunque *conventae in manum* dovette trasformare sotto più aspetti il termine *paelex* in un diffamante sinonimo di «concubina», favorito in questo, come si è visto, dal semplice fatto che la *paelex*, propriamente, non esisteva più essendo in quanto tale stata «abolita» dall'ordinamento, per cui non sussisteva ormai un referente certo che contraddicesse tale impiego: e da qui ebbe origine quella linea semantica per così dire maggioritaria e di più ampia risonanza che condusse alle ricordate definizioni di Festo, Granio Flacco, Masurio Sabino e di Aulo Gellio⁶⁵: ma accanto ad essa, meno visibile e come in tono minore, la fonti attestano che purtuttavia permase intatta e continuò a venire impiegata una diversa accezione di *paelex*, semanticamente poi ricollegantesi tramite la forma *pellex* al verbo *pellicio* e dunque ad *elicio*, in cui la seduttività insita nel termine conservava più blande sfumature del tutto prive di aspetti apertamente sessuali e lontane da ogni connotazione di dubbia moralità⁶⁶, tanto da poter riferire senza problemi il termine ad una fanciulla morta di undici anni (fenomeno linguistico che verosimilmente – è opportuno sottolinearlo – non sarebbe certo stato possibile se il significato

2, nt. 10) e richiama BUDIN 2003, p. 148 ss., per il quale «it is possible, then, that the original meaning of pallake/pallakis referred more to some manner of hand-maiden, and that the meaning of concubine is only a sub-section of the original meaning or group of meanings» (p. 156 s.): cfr. ZUCCOTTI c.d.s.1, § 4 e nt. 36 ss.

⁶² Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.3, §§ 3 e 9.

⁶³ Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.3, § 2.

⁶⁴ Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.1, §§ 3 e 11, e ZUCCOTTI c.d.s.2, § 10.

⁶⁵ Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.1, §§ 4 ss.

⁶⁶ Isid., *etym.* 10.229 (*Pelex apud Graecos proprie dicitur, a Latinis concuba. dicta autem a fallacia, id est versutia, subdolositate vel mendacio*) e 10.204 (*Pellax a perlicendo*): cfr. *TbLL*, X.1, c. 996, *ll.* 72, sv. *pellax*: «fallax» (cfr. *ll.* 32 ss., sv. *pellacia* – «fallacia» –, e *ll.* 26 ss., sv. *pella*) Si veda anche FORCELLINI 1965, III, p. 614, sv. *pellax* («qui per blanditias aliquem decipit») e p. 615, sv. *pellicio* («pellicere est blanditiis in fraudem inducere»). Il significato negativo risulta in ogni caso accentuarsi – forse sulla scia delle fonti poetiche – nella letteratura più tarda: ma si veda soprattutto *TbLL*, X.1, c. 998, *ll.* 11 ss., sv. *pellicio*: «attrahere... in malam partem... in neutram vel bonam partem...»: per quanto specie a partire da una certa epoca tendano a prevalere le accezioni negative, il significato del verbo di per sé è altresì positivo, e comprende parimenti entrambi i significati.

originario di *paelex* fosse stato quello di «concubina», o comunque un'accezione di segno negativo). E tale senso connesso alla nozione di «blandire», «attrarre», «ammaliare» si ricollega appunto in maniera diretta, ben più che il precedente significato negativo legato alla nozione di «concubina», alla *paelex* originaria di età predecemvirale, una giovanissima ragazza – l'età matrimoniale era fissata com'è noto più o meno ai dodici anni⁶⁷ – che conviveva con un uomo per diventare sua moglie in capo a un anno, senza che in ciò potesse assolutamente scorgersi alcunché di male, e dove la spontanea e naturale attrattiva della giovinezza era sufficiente a connotare in senso seduttivo tale figura poi tanto bistrattata dalla storia successiva. La *paelex* era una fanciulla in quanto tale seducente e che in qualche modo costringeva entro certi limiti ad accontentarla per quanto possibile in ogni suo desiderio, e tale più positivo significato, per quanto offuscato dalla successiva sovrapposizione a «concubina», permase in ogni caso accanto a quest'ultimo, tanto da poterlo ritrovare intatto e fino in fondo esplicito in una epigrafe di età imperiale, dove Geneia Successa può essere chiamata in tal modo dalla sua stessa madre affranta dalla prematura morte della sua bambina.

E si noti che, da un lato, è facilmente spiegabile che un termine in origine neutro ed anzi vagamente positivo possa, come nell'ipotesi qui sostenuta, virare ad indicare alcunché di moralmente negativo come la «concubina», l'«amante» e la «donna facile», in quanto com'è probabile usato spregiativamente dalle donne *conventae in manum* ad indicare la nuova *uxor* sposata *sine manu* dopo la riforma duodecimtabulare (fenomeno che spiega altresì il precoce smarrirsi dell'originario significato di *paelex*, figura scomparsa nel suo valore proprio sin da tale epoca): ma sarebbe per converso pressoché impossibile, come si è accennato, spiegare perché mai un termine in ipotesi indicante sin dalle sue origini la «concubina» potesse poi edulcorarsi nel suo significato di fondo e piegarsi stranamente ad accezioni invece positive fino ad indicare giocosamente una seduttiva bimba di undici anni le cui malie non avevano certo nulla di oltre-modo malizioso o addirittura di pronunciatamente sessuale: una tale inversione di significato rimarrebbe, mi sembra, ben difficilmente spiegabile, ed è quindi assai più che verosimile che l'accezione positiva del termine si riallacci direttamente al suo significato originario: a proposito del quale si tende troppo facilmente a dimenticare la pur banale considerazione che, se la *lex regia* di Numa usò il termine *paelex* e non la parola *concubina*, un motivo doveva pur esserci, e non è quindi tanto scontato né lecito, in un'indagine storica, accettare acriticamente il lato parallelo tra i due termini che le fonti antiquarie tendono pur a suggerire.

4. Alcune conclusioni

Appare quindi estremamente probabile che il termine *paelex* in origine indicasse tecnicamente (tanto da essere impiegato nel lessico giuridico della *lex Numae*) semplicemente la fanciulla che conviveva con futuro marito in attesa che l'*usus* annuale la trasformasse in moglie *conventa*

⁶⁷ Cfr. ZUCCOTTI c.d.s.2, § 3 e nt. 19.

in manum, senza che vi fosse alcuna sfumatura spregiativa in tale denominazione. Tale figura venne abolita definitivamente dall'introduzione decemvirale del matrimonio *sine manu*, che trasformò la *paelex* in *uxor* sia pure come sposa in un matrimonio di grado «minore»: e fu semmai forse la malizia delle *matres familias* tradizionali – in polemica con tale nuova forma di matrimonio ed in un contesto reso ancor più livido dalle polemiche circa il *conubium* tra patrizi e plebei – che mutò tale termine, in riferimento alle nuove *uxores* introdotte dai decemviri, in un epiteto insultante, tale da implicare che queste ultime non fossero delle vere mogli ma semplicemente una sorta di «concubine»; da qui tutta una serie di trasformazioni semantiche, sempre imperniate su tale accezione negativa, che caratterizzarono la successiva storia del termine, e che condussero altresì all'oblio del suo esatto significato originario: fenomeno ben spiegabile se si pensa che sin dalle XII Tavole la *paelex* in quanto tale, come figura tecnica del lessico giuridico, non esisteva più. Ma accanto a tale accezione negativa sopravvisse purtuttavia, specie per quanto riguarda la forma *pellex* ed il verbo *pellicio*, l'altra e più positiva accezione del lemma, che anche se conobbe anch'essa sensi più tendenzialmente negativi dove la blandizia e l'allettamento trascinano nella astuzia e nell'inganno, conservò in ogni caso la valenza neutra ed anzi per certi versi tendenzialmente positiva del significato originario di «ammaliatrice» proprio della *paelex*, che infatti a distanza di molti secoli ritroviamo riferita ad una povera bambina morta anzitempo.

Beninteso, non sfugge certo a chi scrive come si tratti qui di semplici congetture, che, per quanto confortate da riscontri storici e soprattutto logici, mancano di riprove definitive ed assolutamente certe, mentre d'altra parte lo stato delle fonti a disposizione non consente di pervenire a risultati più certi. Ma se è lecito allo storico tentare di colmare i vuoti che la tradizione ci consegna, questa ipotesi sembra in effetti in grado di pervenire a un quadro coerente della questione e a proporre una soluzione non inverosimile dei problemi in materia: e forse non è poco.

Potrebbe essere che il rinvenimento di nuovi dati e magari la scoperta di nuove fonti possano fornire il materiale o quantomeno lo spunto per congetture più puntuali e soluzioni migliori. Nel frattempo, fondandomi sul pur inoppugnabile dato costituito dall'epigrafe di Geneia, mi limito a proporre ai cosiddetti studiosi queste mie illazioni. In effetti, l'aspetto più interessante di una ricerca sul significato originario della parola *paelex* appare proprio la scarsità di notizie nelle fonti in ordine a tale problema: di fronte a tre testi di tipo antiquario – Festo, Gellio e Paolo – che al di là del loro apparente tecnicismo non sono affatto risolutive in tal senso, vi è un elevato numero di fonti letterarie che usa il termine secondo una variegata gamma di accezioni di segno negativo che convergono verso il senso di *foemina probrosa* ma senza giungere menomamente a fornirci un significato univoco di *paelex*: se per tal verso il quadro d'insieme che ne deriva sembrerebbe privo di ogni possibilità di pervenire ad una soddisfacente soluzione, tuttavia l'epitaffio di Geneia giunge inaspettato a capovolgere per così dire la situazione, mostrandoci un'accezione positiva della parola che doveva corrispondere come si è visto al significato originario, dato che è concepibile una

traslazione in negativo di *paelex* attraverso l'accostamento con il concetto limitrofo di «concubina», ma sarebbe alquanto arduo postulare all'inverso un mutamento di significato da negativo a positivo. E nella scarsità dei dati certi a disposizione, tale elemento risulta l'unico aspetto relativamente sicuro nella storia della parola, restituendoci così quasi in controtela il senso primigenio del lemma latino *paelex*.

Bibliografia

- ADAMS 1983 = J.N. ADAMS, *Words for 'prostitute' in latin*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 126 (1983), pp. 321-358.
- ARCES 2018 = P. ARCES, *La paelex tra poligamia e concubinato in Roma antica*, in E. GRANDE, L. PES (a c. di), *Più cuori e una capanna. Il poliamore come istituzione*, Torino 2018, pp. 207-241.
- ARCES 2020 = P. ARCES, *Il regime giuridico-sacrale della «paelex» tra «pallakia» e concubinato*, in *Rivista di Diritto Romano* 20 (2020), pp. 25-46.
- ARENDS OLSEN 1999 = L. ARENDS OLSEN, *La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome. L'évolution di droit jusqu'au debout de l'Empire*, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt a.M.-New York-Wien 1999.
- BOISACQ 1916 = É. BOISACQ, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque étudiée dans ses rapports avec les autres langues indo-européennes*, Heidelberg-Paris 1916.
- BOLOGNA 2000 = O.A. BOLOGNA, *L'epitaffio di Geneia*, in *Archivium Anatolicum* 4 (2000), pp. 49-69.
- BOSCHERINI 1989 = S. BOSCHERINI, *La costruzione del latino*, in A. SCHIAVONE (a c. di), *Storia di Roma*, IV. *Caratteri e morfologie*, Torino 1989, pp. 661-678.
- BRESCIA 2022 = G. BRESCIA, *La Paelex e Giunone tra diritto e mito*, in L. GAROFALO (a c. di), *Numa. I culti, i confini, l'omicidio*, Bologna 2022, pp. 91-124.
- BRESCIA c.d.s. = G. BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum. Giunone e la paelex: dinamiche di un conflitto femminile tra terra e cielo*, in corso di stampa.
- BRUNS 1909⁷ = C.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*⁷, Tübingen 1909⁷.
- BUDIN 2003 = S.L. BUDIN, *Pallakai, Prostitutes and Prophetesses*, in *Classical Philology* 98, 2 (2003), pp. 148-159.
- BUECHELER 1895 = F. BUECHELER, *Carmina Latina Epigraphica*, Leipzig 1895.
- CANTARELLA 1989 = E. CANTARELLA, *La vita delle donne*, in A. SCHIAVONE (a c. di), *Storia di Roma*, IV. *Caratteri e morfologie*, Torino 1989, pp. 557-608.
- CASCIONE 2014 = C. CASCIONE, *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale*, in F. MILAZZO (a c. di), *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, Milano 2014, pp. 23-94.
- CASTELLO 1940 = C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano 1940.
- CRAWFORD 1996 = M.H. CRAWFORD (a c. di), *Roman Statutes*, London 1996.

- CRISTALDI 2014 = S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in AA.Vv., *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Torino 2014, pp. 143-200.
- DU CANGE 1883 = C. DU CANGE, *Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis*, I, Niort 1883.
- ENTRÖM 1912 = E. ENTRÖM, *Carmina Latina Epigraphica post editam collectionem Buecheleriana in lucem prolata*, Gotemberg-Leipzig 1912.
- ERNOUT, MEILLET 1994 = A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étimologique de la langue latine. Histoire des mots*, 4^a ed. augm. (J. André), Paris 1994.
- ESENIN 2000 = S.A. ESENIN, *Poesie e poemetti*, a cura di E. Bazzarelli, Rizzoli, Milano 2000.
- FAYER 2013 = C. FAYER, *Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma 2013.
- FINAZZI 2010 = G. FINAZZI, *Amicitia e doveri giuridici*, in A. CORBINO, M. HUMBERT, G. NEGRI (a c. di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia 2010, pp. 633-861.
- FIRA 1968² = *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, Firenze 1968².
- FORCELLINI 1965 = Æ. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, rist. Bologna 1965.
- GAGÉ 1963 = J. GAGÉ, *Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations culturelles des femmes dans l'ancienne Rome*, Brussels 1963.
- GIUNTI 1990 = P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano 1990.
- GIUNTI 2004 = P. GIUNTI, *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano 2004.
- HANARD 1989 = G. HANARD, *Manus et mariage à l'époque archaïque. Un essai de mise en perspective ethnologique*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité* 2^a s., 36 (1989), pp. 161-279.
- KNAPP 2011 = R.C. KNAPP, *Invisible Romans*, Harvard University Press 2011, trad. spagn. *Los olvidados de Roma. Prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente corriente*, Barcelona 2011.
- LAURENDI 2013 = R. LAURENDI, *Leges regiae e Ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma 2013.
- MAIURI 2013 = A. MAIURI, *Sacra privata. Rituali domestici e istituti giuridici in Roma antica*, Roma 2013.
- MAYER Y OLIVÉ 2017 = M. MAYER Y OLIVÉ, *Observaciones sobre C.I.L. IX 5771 y el significado de pellici en su testu*, in *Picus* 37 (2017), pp. 77-86.
- MAYER Y OLIVÉ 2018 = M. MAYER Y OLIVÉ, *De nuovo sobre C.I.L. IX 5771 y el valor de pellici en el mismo*, in *Picus* 38 (2018), pp. 177-181.
- MCGINN 2003 = Th.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, Ann Arbor 2003.
- PEPPE 1998 = L. PEPPE, *Paelex e spurius*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne: hommage à la mémoire d'André Magdelain*, Paris 1998, pp. 343-359.
- PEPPE 2016 = L. PEPPE, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016.
- PIRO 1997 = I. PIRO, *Unioni confarreate e 'diffarreatio'. Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia*, in *Index* 25 (1997), pp. 253-299.

- PIRO 2013 = I. PIRO, *Spose bambine. Risalenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana. Dalle origini all'epoca classica*, Milano 2013.
- PIRO 2015 = I. PIRO, *Le spose bambine in Roma antica. Tra prassi sociale e riflessione giurisprudenziale*, in A.C. AMATO MANGIAMELI (a c. di), *Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine*, Torino 2015, pp. 18-38.
- PISANI 1975³ = V. PISANI, *Testi latini arcaici e volgari con commento glottologico*, Torino 1975³.
- PRIVITERA 2007 = T. PRIVITERA, *Terei puellae: metamorfosi latine*, Pisa 2007.
- QUINTILLÀ ZANUY 2004 = M.T. QUINTILLÀ ZANUY, *La interdicción lingüística en las denominaciones latinas para 'prostituta'*, in *Revista de Estudios Latinos* 4 (2004), pp. 103-124.
- RIZZELLI 2014 = G. RIZZELLI, *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, in F. MILAZZO (a c. di), *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, Milano 2014, pp. 145-322.
- ROBERT 2005 = J.N. ROBERT, *Les plaisirs à Rome*, Paris 2005.
- SANNA 2015 = M.V. SANNA, *Dalla paelex della lex Numana alla concubina*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 109 (2015), pp. 173-206.
- SIRKS 2019 = B. SIRKS, *Paelex, conubium and the lex Canuleia*, in G. D'ANGELO, M. DE SIMONE, M. VARVARO (a c. di), *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, Torino 2019, pp. 241-253.
- TRAMUNTO 2007 = M. TRAMUNTO, *Paelex aedem Iunonis ne tangito; Gell. N.A. 4.3.3*, in C. WOLFF (a c. di), *Les exclus dans l'Antiquité: Actes du colloque organisé a Lyon les 23-24 septembre 2004*, Paris 2007, pp. 179-186.
- WATSON 1965 = A. WATSON, *The Divorce of Carvilius Ruga*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 33 (1965), pp. 38-50.
- ZUCCOTTI 1988 = F. ZUCCOTTI, «... Qui fruges excantassit...». *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo «excanto» e la duplicità delle previsioni di XII Tab. VIII.8*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano*, Milano 1988, pp. 81-211.
- ZUCCOTTI 2016 = F. ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, in *Iura. Rivista internazionale di Diritto romano e antico* 64 (2016), pp. 301-384.
- ZUCCOTTI c.d.s.1 = F. ZUCCOTTI, *Prime considerazioni sulla «paelex»*, in corso di stampa in *In memoria di Giuseppe Provera*.
- ZUCCOTTI c.d.s.2 = F. ZUCCOTTI, «Paelex» e «conventio in manum», in corso di stampa negli *Studi* in onore di Mariagrazia Bianchini.
- ZUCCOTTI c.d.s.3 = F. ZUCCOTTI, «Usus», «trinocium» e «paelex», in corso di stampa negli *Studi* in onore di Letizia Vacca.

LE TRADIZIONI GIURIDICHE

Rechtsnachfolge unerwünscht oder: Vangerows wissenschaftlicher Nachlass

Christian Baldus*

Dr. iur. (Köln), Professor für Bürgerliches Recht und Römisches Recht, Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)

Abstract (Italiano)

Alla luce dell'importanza di K.A.v. Vangerow sarebbe più che auspicabile un accesso a documenti scientifici di sua mano. Il testamento dello studioso invece prova, assieme ad altre fonti contemporanee, che lui teneva, per motivi non perfettamente chiari, a una distruzione completa di tutte le carte. Pare che, a parte poche strade ancora da esplorare, sia rimasta solo la splendida biblioteca del pandettista.

Parole chiave: Vangerow, pandettistica, tradizione romanistica

Abstract (English)

The famous Pandectist K.A.v. Vangerow devised a splendid library but nearly no papers such as drafts or letters. An explanation can be found in his will and other contemporary documents: fatally ill, Vangerow ordered a complete destruction for reasons that are not completely clear. The lacuna probably can't be filled in by other sources.

Keywords: Vangerow, Pandectism, Roman Law Tradition

* Für die Genehmigung zur Publikation von Auszügen aus dem Testament danke ich dem Generallandesarchiv in Karlsruhe und hier Herrn Dr. Martin Stingl, der dieses Dokument auch gefunden hat; für die Genehmigung zur Publikation eines Auszuges aus dem Brief Herrmanns an v. Donop der Staatsbibliothek zu Berlin. Die im Weiteren direkt oder indirekt in Bezug genommenen Straßburger Dokumente hat mir M. Claude Lorentz, Conservateur en chef, BNU Strasbourg, zugänglich gemacht. Für Rat namentlich hinsichtlich der verwendeten Handschriften danke ich den Herren Prof. Dr. Christian Hattenhauer (Heidelberg) und Dr. Wolfgang Rosen (Bonn/Köln), für Literaturrecherchen Frau cand. iur. Constanze Koppers und Herrn cand. iur. Fabian Wolf (beide Heidelberg).

1. Nicht ohne Grund hat man in Karl Adolph von Vangerow (5. Juni 1808 – 11. Oktober 1870) einen maßgeblichen Vertreter der Pandektenwissenschaft in ihrer letzten Blüte gesehen. Bald nach seinem Tode beförderte das heraufziehende BGB dann ganz andere Entwicklungen¹. Als gefeierter Lehrer wie als Autor eines denkbar atypischen², in Verbindung mit der Vorlesung aber vielgelesenen Lehrbuches³ zeigt Vangerow, wie diese Wissenschaft wirkte. Die nächste Generation, vor allem⁴ Windscheid⁵ und (unter Vangerows Beteiligung habilitiert) Dernburg⁶, bereitete dann den Weg zum BGB, für das drei Jahre nach Vangerows Tod die Kompetenzgrundlage geschaffen wurde⁷.

2. Vangerow besaß eine Bibliothek von geradezu atemberaubender Vollständigkeit. Der nach dem Tode des Gelehrten angefertigte Katalog⁸ weist aus, dass von wertvollen Klassikern der Frühen Neuzeit bis zu Neuerscheinungen von 1869 nahezu alles darin war, was ein Romanist und überhaupt ein Rechtshistoriker sich wünschen konnte. Der Bestand übertrifft das, was heute in durchschnittlichen Universitätsbibliotheken aus der Zeit vor 1870 zu finden ist, deutlich. Man sollte nun vermuten, dass den Testator vor allem die Sorge umgetrieben hätte, was aus diesem Schatz werden könne. Das Testament vom 18. September 1870⁹ aber spricht eine andere Sprache.

3. Zur Testamentsform: Es handelt sich um ein *testamentum mysticum*, zulässig nach S. 969, 976 BadLR¹⁰; der Notar hat eine Errichtungsurkunde¹¹ beigefügt, aus der sich die Beachtung

¹ HAFERKAMP (2008), HAFERKAMP (2022) 61, 127ff. Für die Rechtsromanistik ist vor allem der ab den 1880er Jahren von Gradenwitz und Eisele ausgehende Methodenumbbruch wichtig: ein Historisierungs- und Philologisierungsschub, der ohne die Entlastung der Romanistik von der Pflege geltenden Rechts kaum denkbar gewesen wäre. Vgl. AVENARIUS *et al.* (2018) und dazu (Reaktionen in italienischen Zeitschriften) FINKENAUER (2019), STOLFI (2019).

² HAFERKAMP (2008), 818–822, AVENARIUS (2016). Zu diesen Eigenheiten und ihrer Bedeutung für das hier behandelte Thema vgl. u. 7.

³ Sieben Auflagen und ein Nachdruck zwischen 1839 (zuerst als „Leitfaden für Pandekten-Vorlesungen“) und 1876. Die Abfolge der frühen Auflagen ist nicht leicht nachzuvollziehen, weil das Werk nicht geschlossen Auflage nach Auflage neu erschien. Vielmehr kamen die ursprünglich vier Bände (bereits gezählt als drei, der erste aber in zwei Abteilungen) seit der ersten Auflage nicht gleichzeitig heraus und wurden unabhängig voneinander in zum Teil kurzen Abständen neu aufgelegt. Die erste Auflage ist: VANGEROW (1839); VANGEROW (1839a); VANGEROW (1842); VANGEROW (1847); die siebte: VANGEROW (1863–1869); der Neudruck, nunmehr einbändig: VANGEROW (1876).

⁴ In Heidelberg war nach Vangerows Tod Ernst Immanuel Bekker (der Sohn des Altphilologen Immanuel Bekker) die prägende Figur; zu ihm KRIECHBAUM (1984) und nunmehr BALDUS (2023).

⁵ Zu ihm namentlich FALK (1999).

⁶ Zu ihm namentlich SÜSS (1993).

⁷ Mit der sog. lex Miquel-Lasker, dazu HAFERKAMP (2022) 80.

⁸ Aufbewahrt in der BNU Strasbourg, AL 50, 165. Bereits nach dem Tode der Ehefrau Vangerows 1857 wurde zu Zwecken einer (partiellen) Nachlassenteilung ein Inventar erstellt (GLA Karlsruhe, noch nicht eingesehen). Anders als der Straßburger Katalog erschließt es aber jedenfalls nicht den Gesamtbestand der Bibliothek 1870.

⁹ GLA Karlsruhe, 269 IV Heidelberg 10870 (nicht paginiert, Seitenzählung vom Verf.). Im Folgenden sind inhaltliche Bezüge auf einzelne §§ des Testaments nur mit der Paragraphenziffer nachgewiesen. – Falsch angegeben wird u.a. das Errichtungsdatum in der späteren „Erbsteigerung“, also dem Vollzug der Erbauseinandersetzung (u. Fn. 40). Dort ist weiterhin davon die Rede, dass auch Vangerows Sohn Erbe geworden sei; ob das zutrifft, ist nicht sicher (s. u. Fn. 19, 26).

¹⁰ Vgl. heute Art. 969, 976 Cc.

¹¹ In S. 976 BadLR bezeichnet als „Aufschrifts-Urkunde“ im Unterschied zum Testament, der „Willens-Urkunde“.

aller Vorschriften des Gesetzes ergibt¹². Vangerow erklärt darin, der Text sei nach seinem Diktat geschrieben¹³, von ihm durchgelesen und unterschrieben worden¹⁴. Die nach Badischem Landrecht erforderlichen sechs Zeugen waren, soweit erkennbar, weder Juristen noch Familienmitglieder¹⁵. Da Vangerow zu Hause testierte, und zwar weniger als einen Monat vor seinem Tod¹⁶, liegt der Gedanke nahe, dass Eile herrschte. Dafür spricht auch, dass die Handschrift nicht immer regelmäßig ist (Vangerow mag unterschiedlich schnell diktiert haben) und dass im Text einzelne Inkonsistenzen in der Schreibung¹⁷ sowie Korrekturen¹⁸ erscheinen; es handelt sich anscheinend nicht um eine sorgfältig gefertigte Reinschrift, sondern um ein nach Diktat zeitnah unterschriebenes Dokument. Vangerows Unterschrift auf dem Testament und der notariellen Errichtungsurkunde wirkt unsicher. Die Form des *testamentum mysticum* mag auch auf Misstrauen gegen einzelne potentiell Bedachte hindeuten¹⁹.

Interessant ist jedenfalls, dass ein Rechtsgelehrter vom Rufe Vangerows offenbar erst im vorletzten Moment testierte, obwohl seine Familiensituation schon lange Vorsorge nahelegt hatte²⁰: Eine seiner Töchter, Emma, war geistig behindert.

4. Es wäre reizvoll, das Dokument insgesamt unter erbrechtlichem Blickwinkel zu analysieren, zumal Vangerow Romanist war, aber nach Badischem Landrecht²¹, im Kern also nach

¹² GLA Karlsruhe, 269 IV Heidelberg 10870, fol. 5r. Der gesamte Vorgang ist im Original nicht paginiert.

¹³ Die Person des Schreibers ist nicht mehr zu identifizieren. Ähnlichkeiten zwischen der Schrift im verschlossenen Testament und der des Notars oder Notarschreibers im Errichtungsdokument bestehen, erlauben ohne weitere Vergleiche aber keine belastbaren Schlüsse.

¹⁴ GLA Karlsruhe, 269 IV Heidelberg 10870, fol. 5r.

¹⁵ Vgl. GLA Karlsruhe, 269 IV Heidelberg 10870, fol. 5r: Mehrere Handwerker, ein „Hausmieter“.

¹⁶ Das Testament (sowohl der versiegelte Text, am Ende von § 11, als auch die Errichtungsurkunde, GLA Karlsruhe, 269 IV Heidelberg 10870, fol. 5r) ist datiert auf den 18.9.1870. Seine Vorlesungen, die er trotz fortschreitender Erkrankung noch gehalten hatte, stellte Vangerow nach dem Sommersemester 1870 ein, vgl. hier nur MARQUARDSEN (1886) 9. STINTZING (1875), 385 gibt als Grund für die Unterbrechung der Vorlesungen im Juli 1870 den Ausbruch des preußisch-französischen Krieges an.

¹⁷ Nach dem Paragraphenzeichen steht manchmal ein Punkt (§§ 1, 3, 4, 6), manchmal nicht. In § 4 heißt es einmal „Zugehör“ und einmal „Zubehör“. Geldbeträge sind meistens, aber nicht immer zuerst in Zahlzeichen mit Währungsabkürzung und dann ausgeschrieben bezeichnet.

¹⁸ Im letzten § (11) ist das Wort „erfüllen“ eingeklammert und durch „halten“ ersetzt, im selben Satz ein „das“ nachgetragen (aber ein nicht mehr sinnvolles „die“ nicht gestrichen), sodass der Satz lautet: „[...] daß sie die mir das vor Kurzem feierlich gegebene Versprechen getreu (erfüllen) halten werde“ (fol. 4r). Hier scheint Vangerow sich (an für ihn zentraler Stelle) im laufenden Diktat korrigiert zu haben.

¹⁹ Dafür sprechen inhaltlich die Passagen, in denen Vangerow auf seinen Sohn Adolf eingeht: Dass dieser nachweislich verzichtet habe, wird auffällig betont (§ 1). Das resultiert aber nicht aus der im Stadtarchiv Heidelberg dokumentierten Erbauseinandersetzung nach dem Tode der Mutter (Grundbuch von Heidelberg Bd. 43, 1857, 518-521); vielmehr wurde eine „wirkliche Theilung“ verschoben (aaO. S. 520). Eine Verzichtsurkunde ist einstweilen unbekannt. Dass der Sohn die ihm zugewandten Vermächtnisgegenstände werde zu schätzen wissen, scheint Vangerow ausweislich des § 4 sub 4. (S. 3r oben) bezweifelt zu haben, wo er den Sohn ausdrücklich darauf hinweist, dass eine diesem zugewandte, objektiv nicht sonderlich wertvolle Uhr das einzige Stück sei, das noch aus dem Vermögen von Vangerows eigenem Vater stamme. Nähere Lebensdaten zu Adolf Vangerow (1840-1909): DEUTSCHES ADELSARCHIV (1983) 493f. Auf Schwierigkeiten weist möglicherweise auch hin, dass später von dritter Seite in Ansprüche des Sohnes vollstreckt wurde: Stadtarchiv Heidelberg, Grundbuch von Heidelberg Bd. 57 (1871), Randvermerk auf S. 532.

²⁰ Über etwa vorhandene ältere Testamente ist nichts bekannt, Bezüge darauf enthält das Dokument von 1870 nicht.

²¹ Einschlägig: S. 967-1047 über „Letzte Willensverordnungen“.

Code civil²² zu testieren hatte. Das würde vor allem zu der Frage führen, wie unter Geltung dieses Rechts ein Witwer²³ gestalten musste, der ein behindertes erwachsenes Kind zu versorgen hatte, und ob die dafür gewählte Gestaltung (Erbeinsetzung zu einem Drittel, Vormundschaft, diverse Vermächtnisse) die beste war²⁴. Hinzu kommt Vangerows Hinweis, dass der Nachlass seiner (immerhin fast dreizehn Jahre früher verstorbenen)²⁵ Frau noch ungeteilt²⁶ zum Vermögen gehöre.

Im Folgenden soll eine andere Thematik im Vordergrund stehen, die für die Wissenschaftsgeschichte wichtig ist, namentlich für die Zirkulation pandektenrechtlicher Lehren im späten 19. Jh.²⁷: der Verbleib von Vangerows wissenschaftlichem Nachlass, wobei zum einen an Manuskripte und Korrespondenzen, zum anderen an seine Bibliothek zu denken ist.

Wer das Archivportal kalliope-verbund²⁸ konsultiert, wird feststellen, dass in deutschen²⁹ öffentlichen Bibliotheken zwar einige studentische Vangerow-Nachschriften liegen, aber nur wenige Briefe aus des Gelehrten Hand, zum Teil an nicht namentlich bekannte Empfänger. An Vangerow ist nur ein einziges Schreiben nachgewiesen³⁰. Warum ist nicht mehr erhalten, und was ist aus der Bibliothek geworden?

Diese Fragen stellten sich im Rahmen eines vom Verf. betriebenen Projekts zur deutsch-französischen Rechtsrezeption³¹ im 19. Jahrhundert³², über dessen Zwischenergebnisse an anderer Stelle zu berichten ist³³. Der Testamentsinhalt ist Vorfrage dazu.

²² Zum Badischen Landrecht vgl. den Sammelband von HATTENHAUER / SCHROEDER (2011) und zuletzt für Fragen der Kreditsicherung SIEVERT (2021).

²³ Zu Vangerows Frau verzeichnet die HESSISCHE BIOGRAFIE (online: <<https://www.lagis-bessen.de/pnd/117346039>>, Stand: 20.3.2023, besucht am 26.5.2023) im Art. „Vangerow, Karl Adolf von“: „Graf, Dorothea, (☉Marburg 15.5.1834) *Treis (Lumda) 5.8.1806, †Heidelberg 4.10.1857, Tochter des kurfürstlich hessischen Gerichtsprokurators Konrad Graf und der Luise Theis“.

²⁴ Die heutigen Fragen des Behindertentestaments stellten sich freilich noch nicht. Die Institution der Vormundschaft über Erwachsene löste die seinerzeit bestehenden Probleme.

²⁵ Vgl. nochmals Fn. 23.

²⁶ So ausdrücklich § 1 des Testaments, der darauf schließen lässt, dass Vangerow und seine Töchter Erben der Ehefrau bzw. Mutter geworden waren. Zur Rechtsposition des Sohnes s. o. Fn. 19. Das BadLR sagt nicht ausdrücklich, dass eine Erbteilung sich auf diesen Effekt beschränken könne, verbietet es aber auch nicht und stellt in S. 826 klar, dass auf den Antrag eines Erben, ihm seinen Anteil zu gewähren, nicht notwendig eine Versteigerung erfolgen muss.

²⁷ Vgl. für Savigny RÜCKERT, DUVE (2015) und MEDER, MECKE (2016), für Thibaut die Beiträge von ANDRÉS SANTOS, AVENARIUS, GERKENS und VARVARO in HATTENHAUER, SCHROEDER, BALDUS (2017); für die gesamte Pandektenwissenschaft und ihre Ausstrahlung nach Italien FURFARO (2016) und dazu VARVARO (2018).

²⁸ <https://kalliope-verbund.info/query?q=ead.creator.gnd%3D%3D%22117346039%22> (besucht am 26.5.2023).

²⁹ Zur Situation in Frankreich demnächst BALDUS (2024).

³⁰ Vgl. nochmals Fn. 28.

³¹ Der Rezeptionsbegriff ist hier nicht zu diskutieren, da eingeführt und funktionell geeignet. Zur Hintergrundproblematik in italienischer Sprache etwa DUVE (2018).

³² Dem Rektorat der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg sei an dieser Stelle für die Gewährung des turnusmäßigen Forschungsfreisemesters gedankt.

³³ BALDUS (2024).

5. Wenige Monate nach Vangerows Tod, im Frühjahr 1871³⁴, wurde seine Bibliothek durch den „Bevollmächtigten der Familie“³⁵, Geheimrat Herrmann³⁶, unter Vermittlung des Buchhändlers Schmitt und des Hofbibliothekars Barack an die neu gegründete Universität Straßburg verkauft. Straßburg hatte durch massiven preußischen Artilleriebeschuss während der Belagerung im deutsch-französischen Krieg von 1870/71 nahezu seine gesamten Bibliotheksbestände verloren. Die neue Verwaltung bemühte sich darum, möglichst schnell und umfangreich eine neue Bibliothek aufzubauen, wozu Barack eine generalstabsmäßig organisierte Spenden- und Ankaufskampagne betrieb; mit erheblichem Erfolg: 1914 war die Straßburger Bibliothek eine der bestausgestatteten des Reiches, nach 1918 die zweitgrößte Frankreichs³⁷. Die Vorgänge um die Veräußerung der Erbschaft sind nur noch teilweise aufzuklären: Was zwischen Heidelberg und Straßburg verhandelt wurde, ist weithin dokumentiert³⁸; wie aber die Erben zu ihrer Verkaufsentscheidung kamen, kann vorbehaltlich weiterer Funde³⁹ allenfalls indirekt erschlossen werden.

Im Ergebnis erwarb Vangerows Tochter Mathilde das großzügige Anwesen des Erblassers⁴⁰. Vangerow scheint freilich nicht damit gerechnet zu haben, dass das Hausgrundstück und die dort befindliche Bibliothek veräußert würden: Das Testament enthält mehrfach Bezüge auf Zimmer und deren Ausstattung⁴¹, die keinen Sinn haben, wenn man annimmt, dass die Bedachten nicht im Haus verbleiben sollten. Hier ist nicht über Gründe für diese weitere Entwicklung zu spekulieren, sondern nur festzuhalten, dass das Testament andere Akzente setzt.

³⁴ Die Verhandlungen begannen spätestens im Februar 1870 und sind bis in den Mai brieflich dokumentiert; mit einer auf den 17. Mai datierten Meldung wurde der erfolgreiche Abschluss in der Presse bekanntgemacht. Vgl. BNU Strasbourg, Acta betreffend Ankauf der Bibliothek des prof. Vangerow in Heidelberg (Papiers relatifs à l'achat de la bibliothèque du professeur Vangerow à Heidelberg), AL.51,39. Die Zeitungsnotiz dort fol. 27r (Heidelberger Zeitung Nr. 127 v. 20. Mai 1871, S. 1).

³⁵ So bezeichnet in verschiedenen Schreiben aus dem in der vorigen Fn. genannten Bestand, erstmals am 9. März 1871: Carl Schmitt (Buchhandlung Bangel & Schmitt) an Hofbibliothekar Dr. Barack, fol. 12v.

³⁶ Aller Wahrscheinlichkeit nach identisch mit dem zum Vormund der Tochter Emma bestimmten „Collegen Herrmann“, d.i. wohl der seit 1868 in Heidelberg tätige Kirchenrechtler Emil Herrmann (Vita: LIERMANN 1969). Vangerow scheint besonderes Vertrauen zu ihm gehabt zu haben; es ist anzunehmen, dass die ungefähr gleichaltrigen Juristen sich schon länger kannten, zumal Herrmann in seiner Jugend auch römischrechtlich gearbeitet hatte und Vangerow einen so gut wie vollständigen Literaturüberblick hatte. Auf diese Arbeiten weist allgemein LIERMANN (1969) hin. Herrmanns Dissertation (HERRMANN 1834) befand sich ausweislich des Eintrages im Heidelberger Bibliothekssystem in der Bibliothek Mittermaiers; die Kriegelsche Ausgabe des Corpus Iuris Civilis, an der Herrmann mitgewirkt hatte, war ohnehin allgemein bekannt.

³⁷ Im Überblick zu diesen Entwicklungen BARBIER (2015), 180-197.

³⁸ Dazu demnächst mwN. BALDUS (2024).

³⁹ Es ist nach bisheriger Durchsicht zumindest unsicher, ob der Familie zugängliche weitere Unterlagen insoweit weiterhelfen.

⁴⁰ Gesagt wird in Schreiben Schmitts an Barack, der Verkauf des Hausgrundstückes dränge. Dazu BALDUS (2024). Aus der in Stadtarchiv Heidelberg, Grundbuch von Heidelberg, Bd. 57 (1871), S. 530-533, erhaltenen Urkunde über die „Erbsteigerung“ ergibt sich, dass in der Tat – wie von Schmitt gegenüber Barack behauptet – am 16.5.1871 auf das Grundstück geboten worden war, zumindest von einer Person; der Eigentumsübergang wurde vom Gemeinderat am 28.8.1871 genehmigt. Das Todesdatum Vangerows ist fälschlich mit dem 13.11.1870 angegeben (S. 530), der Sohn Adolf erscheint – insoweit ist die Lage im Lichte des Testaments unklar, s.o. Fn. 19 – als Miterbe (S. 531).

⁴¹ §§ 4, 6, 8, 9.

6. Vangerow setzt seine drei (überlebenden) Töchter Mathilde, Emma und Amalie zu gleichen Teilen zu Erben ein⁴², räumt aber Amalie die „ausschließliche Verwaltung und Disposition“⁴³ ein. Sie war (anders als Mathilde) unverheiratet und (anders als Emma) geistig gesund. Er befasst sich in sieben⁴⁴ der elf Paragraphen, gegen Ende in nicht ganz klarer Systematik⁴⁵, mit der Versorgung von Kindern, Hauspersonal und Verwandten, bis hin zu detaillierten Regelungen über Essbesteck. Besonders lag ihm offenbar am Herzen, dass seine (wie man heute sagen würde) geistig behinderte Tochter Emma angemessen abgesichert wurde. Daher ordnete er Vormundschaft⁴⁶ über sie an und benannte Personen, mit denen er im Vorfeld gesprochen hatte, als Vormund und Gegenvormund⁴⁷. Die Konstruktionen im Einzelnen zeigen juristische Expertise; so wird mehrfach angeordnet, dass bestimmte Positionen „einwurfsfrei“, also nicht erbrechtlichen Ausgleichsregeln unterworfen⁴⁸ sein sollten⁴⁹, insbesondere als Voraus⁵⁰. Damit wird punktuell der Effekt einer Teilungsanordnung erreicht, die das Badische Landrecht als solche nicht kennt. Nicht angeordnet wird Testamentsvollstreckung⁵¹. Vielmehr enthält das Testament zunächst die bereits zitierte Einräumung der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis⁵² sowie abschließend die Aussage, der Erblasser vertraue seinen Kindern, was die Erfüllung der „in diesem letzten Willen ausgesprochenen Wünsche“ angehe, und er vertraue namentlich auf das von Amalie „vor Kurzem feierlich gegebene Versprechen“⁵³.

⁴² § 1. Die Einsetzung nach Quoten ist vorgesehen in S. 1002 BadLR.

⁴³ § 2; beschränkt durch Konsultationspflichten. Eine gesetzlich vorgesehene Konstruktion, an die diese Anordnung anknüpfte, ist nicht ersichtlich (S. 803 BadLR betrifft den hier nicht einschlägigen Sonderfall des *beneficium inventarii*). Ähnlich konstruiert sind S. 391 BadLR (längerlebende Mutter als Vormund), S. 515 a-k (Geschlechtsbeistandschaft).

⁴⁴ §§ 2, 4, 6-10.

⁴⁵ §§ 9 und 10 ergänzen die weiter oben getroffenen Regelungen über Möbel, wie Vangerow auch klar war, nimmt er in § 10 doch ausdrücklich § 4 in Bezug.

⁴⁶ Hier stellen sich insoweit Fragen, als von einem früheren Entmündigungsverfahren (S. 489-501 BadLR; S. 489 verlangt einen „bleibenden Zustand von Gemüths-Schwäche, Wahnsinn oder Raserey“) keine Rede ist. Im Gegenteil führt Vangerow in § 3 aus, er habe Maßnahmen bisher für überflüssig gehalten. Eine Entmündigung aber war nach S. 509 BadLR Voraussetzung für die Anwendung der Regeln über die Vormundschaft auf Volljährige (S. 389-475). Nach S. 397 BadLR stand Vangerow als überlebendem Elternteil das Recht zu, den „Vormund zu wählen“; den Gegenvormund freilich musste nach S. 420 BadLR der Familienrat benennen. Familienfremde Personen waren im Regelfall (vgl. S. 432 BadLR) nicht zur Übernahme des Amtes verpflichtet, sodass Vangerow jedenfalls gut daran getan hatte, die von ihm ausgewählten Personen vorher zu fragen (s. sogleich).

⁴⁷ Nämlich Herrmann (vgl. Fn. 36) und Kapp (möglicherweise zu identifizieren als der schon länger in Heidelberg lebende Philosoph Christian Kapp).

⁴⁸ Das BadLR regelt die *collatio* („Einwerfung“) in den S. 829f., 843-869, und zwar über die antirechtlichen Tatbestände der *collatio dotis* und der *collatio emancipati* hinausgehend: Bei der Erbteilung werden zu Lasten jedes Miterben berücksichtigt „die Geschenke, die er erhalten hat, und die Summen, welche er dem Erblasser schuldig ist“ (S. 829, vgl. S. 843). S. 843.2 BadLR räumt dem Erblasser aber die Möglichkeit ein, Erben von diesen Regeln freizustellen: „Weder Geschenk noch Vermächtnisse dürfen uneingeworfen bleiben, die von dem Verstorbenen herkommen; es sey dann, daß sie ihm ausdrücklich als ein Voraus ausser seinem Erbtheil oder mit Entbindung von der Einwerfung gegeben wurden“.

⁴⁹ §§ 3 (mehrfach), 8, 10.

⁵⁰ §§ 4, 8, 10.

⁵¹ Zulässig (aber schwach ausgestaltet) nach S. 1025-1033 BadLR. Die Vormundschaft (s. Fn. 24, 46f.) führte besser zum Ziel.

⁵² § 2.

⁵³ § 11.

Zu diesen geradezu unjuristisch (oder fideikommisshaft)⁵⁴ wirkenden Formulierungen passt, dass an anderer Stelle mehrfach davon die Rede ist, etwas sei „selbstverständlich“⁵⁵, „natürlich“⁵⁶ oder „von selbst klar“⁵⁷ oder es „würde [...] in der Natur der Sache liegen“⁵⁸. Auch die Ergänzung von Aufzählungen etwa um „u.s.w.“ fällt auf⁵⁹. Dass gerade solche unscharf wirkenden Aussagen erscheinen, mag bei einem Rechtswissenschaftler (und nicht zuletzt Erbrechtler)⁶⁰ dieses Ranges erstaunen. Andererseits ist die Interpretation auslegungsbedürftiger Testamente ein Kernelement der antiken Quellen wie auch ihrer pandektistischen Bearbeitung bis in die Didaktik hinein. Der Text enthält so viele deutlich subjektiv gefärbte Passagen, dass man nicht ohne weitere Indizien annehmen darf, Vangerow habe etwas unterschrieben, das nicht von ihm diktiert oder nicht sein Wille gewesen sei. Näher liegt es, dass der Text gerade mit seinen Ungenauigkeiten tatsächlich so diktiert wurde, wie Vangerow in seinem Gesundheitszustand eben noch diktieren konnte.

7. Eine dieser Stellen ist die, an welcher der wissenschaftliche Nachlass thematisiert wird. Übrigens hat der Schreiber einige Zeilen hier anscheinend besonders schnell geschrieben. § 5 lautet⁶¹:

„Ich verbiete hiermit auf das strengste, daß irgend Jemand, sey er sachverständiger Jurist oder nicht, sey er ein befreundeter, oder ein fremder Mann, irgend in meinen Papieren Untersuchungen anstelle, einerlei, ganz einerlei zu welchem Zweck, sondern ich verlange mit Ernst, daß sämtliche von meiner Hand geschriebenen Papiere, größere oder kleinere Aufsätze⁶², Anfänge, oder wirklich bereits beendete Aufsätze, höchstens acht Tage nach meinem Tod verbrannt werden. Dieses findet seine vollste Rechtfertigung theils darin, weil mir solche Ueberbleibsel aus den Papieren eines Verstorbenen persönlich stets ein Gräuel waren, abgesehen natürlich von solchen

⁵⁴ In der Sache liegt es nicht nahe, dass Vangerow an Fideikommissen jedenfalls im romanistischen Sinne gedacht haben sollte (zu diesen AVENARIUS, 2020, 82; RÜFNER 2023); an ein neuzeitliches Familienfideikommiss sicher nicht.

⁵⁵ § 2: „Ich setze als selbstverständlich voraus [...]“. Ob eine Voraussetzung in jenem Sinne gemeint ist, der gerade in dieser Zeit intensiv diskutiert wurde (vgl. WINDSCHEID 1850, dann GRADENWITZ 1880 und dazu jetzt PEZZATO 2023), sei hier dahingestellt. § 2: Amalie wird „selbstverständlich“ die Verwaltungs- und Dispositionsbefugnis überlassen (s. bei Fn. 43). § 6: Fortzahlung des Lohns für die Haushälterin.

⁵⁶ § 2 (Auszahlung der Anteile); Zweimal in § 4 (Freiheit zur Verteilung des Vermögens, es folgt freilich eine Vielzahl von „Vorbehalten“; Zubehör); § 7: Rente für eine Cousine.

⁵⁷ § 2, im Zusammenhang der rechtlich ohnehin nicht leicht fassbaren Konsultationspflichten (vgl. Fn. 43).

⁵⁸ § 6 (Bestimmung der Schuldner für den Lohn der Haushälterin).

⁵⁹ § 4 (dreimal). Das heißt nicht, dass solche Beschreibungen nicht auch in inhaltlich von Notaren verantworteten Urkunden der Zeit vorgekommen sein können.

⁶⁰ Vgl. bereits vor dem Pandektenlehrbuch die (mit Verve geschriebene) Dissertation über Iust. C. 6.30.22.1 (a. 531): VANGEROW (1830). Die wenigen weiteren Aufsätze sind ebenfalls erbrechtlichen Inhalts, vgl. nochmals HAFERKAMP 2008, 827f.

⁶¹ Offenkundige Verschreibungen einzelner Buchstaben sind stillschweigend bereinigt.

⁶² Eine sichere Lesung dieses Wortes, das in zwei aufeinanderfolgenden Zeilen erscheint, ist nicht möglich. Zu Konjekturen sogleich im Sachtext.

Männern u. Frauen, die eine weltgeschichtliche Bedeutung haben, theils aber auch darin, weil was mir irgend beachtens-, und druckenswerth erschien schon von mir selbst benutzt worden ist”.

Dass Vangerow so deutlich formuliert und dass er seine Anweisung so nachdrücklich rechtfertigt, fällt gerade vor dem Hintergrund der in anderen Passagen eher informellen Formulierungen⁶³ des Testaments auf: Hier steht zwar eine Begründung, aber die Anordnung ist als solche gefasst, nicht wie an anderen Stellen als Wunsch oder als „selbstverständlich”. Testamente, gerade römische, sollen eindeutig anordnen, bitten muss der Testator um nichts (die im antirechtlichen Fideikommiss liegende Ausnahme⁶⁴ bestätigt die Regel). Vangerow schlägt in den meisten Passagen des Testaments einen anderen Ton an. Hier hingegen befiehlt er – und rechtfertigt doch. „Verboten” wird nur hier, und das noch „auf das strengste”, mehrfach erscheinen Binome, die jeder Umgehung zuvorkommen sollen: Auch Fachleute oder Freunde dürfen die Papiere nicht durchsehen (vielleicht gerade sie nicht?), zu keinem Zweck. Die doppelte „Rechtfertigung” unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Verbots. Zuerst wird eine persönliche Abneigung formuliert, dann die Aussage, alles Brauchbare sei bereits verwertet.

Ob die behauptete Abneigung sich mit früheren Episoden aus dem Leben des Testators erhärten lässt, bleibt (bei schlechter Quellenlage)⁶⁵ zu überprüfen. Vangerow war ein Mensch des 19. Jahrhunderts, und in diesem Jahrhundert war es einerseits zu unsachgemäßem Umgang mit Nachschriften gekommen⁶⁶, andererseits musste die Vorstellung sich erst durchsetzen, dass literarische Nachlässe überhaupt erhaltenswert seien⁶⁷; sie wurde jedenfalls diskutiert und scheint den Testator beschäftigt zu haben. Selbstverständlich war es ihm offenbar nicht, dass die Dokumente vernichtet werden würden.

Merkwürdig ist nicht zuletzt, dass von angefangenen oder fertigen „Aufsätzen” die Rede ist. Vangerow schrieb nämlich seit langem kaum noch Aufsätze⁶⁸. Wenn ihn ein Thema spezifisch interessierte, ging es in „Anmerkungen” zum Pandektenlehrbuch ein. Diese Anmerkungen machen gerade das Besondere des Lehrbuchs aus⁶⁹: Es besteht ansonsten nur aus Gliederung, Literaturhinweisen und Quellentexten; manche der über 900 §§ bestehen allein aus der Überschrift. Die „Anmerkungen” vertiefen punktuell, dann aber bisweilen in großer Ausführ-

⁶³ S.o. Fn. 55-59.

⁶⁴ Vgl. nochmals RÜFNER (2023).

⁶⁵ Angesichts des geringen Bestandes an Korrespondenz wäre am ehesten an Bemerkungen in (den zahlreichen) mitgeschriebenen Vorlesungen zu denken.

⁶⁶ Zum Falle Thibauts AVENARIUS (2008) 9; S. 7-12 zu Savignys im selben Zusammenhang zu verstehenden Bedenken gegen eine postume Verwertung wissenschaftlicher Aufzeichnungen.

⁶⁷ Vgl. in philosophiegeschichtlichem Zusammenhang HENRICH (2011) 12f.

⁶⁸ Vereinzelt bis in die 1850er Jahre, vgl. nochmals HAFERKAMP (2008) 827f. Eine vollständige Bibliographie Vangerows existiert, soweit ersichtlich, nicht. Der kurze Nachruf im AcP 53 (1870) 433 – Vangerow war Mitherausgeber gewesen – beschränkt sich auf den Hinweis: „Beiträge von ihm finden sich im 22., 24., 25., 30., 33., 35., 36. und 37. Bande”.

⁶⁹ Und zwar seit der ersten Auflage als „Leitfaden”. In der Vorrede zum ersten Band (VANGEROW 1839, S. I-V) erläutert der Autor seine Konzeption ausführlich.

lichkeit. Eine gleichmäßige und auch inhaltlich systematische Darstellung bekamen nur die Hörer der Vorlesung; das Lehrbuch konnte ihnen als Stütze dienen, aus sich heraus verständlich war es kaum. Die enorme Dichte der Diskussion in den Anmerkungen konnten ohne die Vorlesung nur bereits sachkundige Leser schätzen und nutzen. Das genaue Zusammenspiel von Vorlesung einerseits, Lehrbuch andererseits vor allem zu neuen Themen lässt sich nur eruieren, wenn man die Nachschriften⁷⁰ auswertet.

Denkbar ist gleichwohl, dass zu einzelnen Fragen doch Aufsatzmanuskripte existierten. Das allerdings stünde in einem gewissen Spannungsfeld zu der Behauptung, alles Druckenswerte sei gedruckt. Vielleicht darf man Vangerow auch unterstellen, dass er sich selbst (trotz seines wissenschaftlichen Ruhmes) wirklich keine „weltgeschichtliche Bedeutung“ zuschrieb.

8. Rechnete Vangerow damit, dass jemand versuchen würde, aus Inedita im Nachlass Kapital zu schlagen? Dies möglicherweise so, dass das Ergebnis nicht den Vorstellungen des Erblassers entsprochen hätte? Sieht man auf den Ruhm des Verfassers, liegt der Gedanke nicht ganz fern. Die Töchter als Erbinnen kamen freilich mangels entsprechender Ausbildung für solche Pläne nicht in Betracht⁷¹. Vangerow spricht denn auch vom „Manne“ und kann sich diesen als Jurist und „sachverständig“ vorstellen. Zumindest objektiv traf das Untersuchungsverbot auch Herrmann, der von Hause aus übrigens Römischrechtler war⁷². Auch zu ihm scheint Vangerow insoweit aber kein Vertrauen gehabt zu haben. Das Vernichtungsgebot traf⁷³ die Töchter und vornehmlich Amalie.

So bleibt einstweilen das Bild eines Gelehrten, der die Definitionsherrschaft über sein Werk nicht aus der Hand geben wollte⁷⁴ – soweit es denn an ihm lag. Die spezifische Nachschriftenkultur des 19. Jahrhunderts⁷⁵ hatte ihr Eigenleben. Im Ergebnis ähnlich wie bei Savigny in der ersten Jahrhunderthälfte⁷⁶ darf man auch bei Vangerow vermuten, dass ein erheblicher Teil seines Einflusses auf der Weiterbenutzung und Zirkulation von Mit- oder Nachschriften beruhte⁷⁷. An dieser Grenze endete die Macht des Erblassers, und das wusste er gerade deswegen, weil die Lehre ihm immer ein besonderes Anliegen war.

⁷⁰ Allein zur Pandektenvorlesung sind (wenn man jeden Band einzeln zählt) über 30 Nachschriften bekannt.

⁷¹ Gleiches gilt für den im Testament erwähnten Schwiegersohn als Berufssoldaten: Fischer, 1870 Major und alsbald weiter aufgestiegen bis zum General, verfügte über keine juristische Ausbildung. Vgl. zu Fischer das *Gothaische Genealogische Taschenbuch der Briefadeligen Häuser* (1912), 221.

⁷² Vgl. nochmals Fn. 36.

⁷³ Nach § 11 des Testaments, der keine Einschränkungen vorsieht.

⁷⁴ Wie an anderer Stelle näher zu zeigen sein wird (BALDUS 2024), wandte sich Vangerow im Gespräch mit einem ausländischen Bewunderer dagegen, sein Lehrbuch übersetzen zu lassen, obwohl ihm dies nicht nur einmal (und auch öffentlich) nahegelegt worden war. Das passt möglicherweise zu der hier diskutierten Aussage aus dem Testament.

⁷⁵ Dazu HAFERKAMP (2022), 61.

⁷⁶ Bei Savigny sind freilich vielfältige andere Vernetzungen und Einflusswege ebenso zu berücksichtigen wie die Abwesenheit eines Lehrbuchs aus seiner Feder.

⁷⁷ Vgl. auch zu diesem Punkt HAFERKAMP (2008) 818f.

9. Wir müssen nicht nur mangels gegenteiliger Anhaltspunkte vermuten, dass die Verfügung ausgeführt, etwa aufgefundene Manuskripte also tatsächlich verbrannt wurden. Es gibt freilich (teils umfangreiche) Notizen in 1871 nach Straßburg gelangten Druckwerken⁷⁸; diese mögen übersehen oder zwar gesehen, aber nicht als von der Verfügung erfasst betrachtet worden sein. Ersteres ist wahrscheinlicher. Von Briefen schreibt Vangerow nichts Spezifisches; sollten bei seinem Tod noch welche vorhanden gewesen sein, dann handelte es sich aus der Sicht der Erbin wohl um „Papiere“ im Sinne der Verfügung⁷⁹.

Auf diese Sicht wird es faktisch aber nicht angekommen sein. Das resultiert aus einem Schreiben Herrmanns an ein Mitglied der mit Vangerow weitläufig verwandten Familie v. Donop, Hugo v. Donop (1840-1895)⁸⁰. Dieser sammelte Autographen und wandte sich vermutlich im Herbst 1870⁸¹ aus Frankreich⁸² an Herrmann, weil er Briefe aus Vangerows Nachlass haben wollte⁸³. Herrmann musste ihm diesen Wunsch aber abschlagen und konnte nur versprechen, in eigenen Beständen oder denen befreundeter Kollegen Nachforschungen anzustellen⁸⁴. Denn⁸⁵:

„Euer Hochwohlgeboren haben mir den Wunsch ausgesprochen, Ihre Autographensammlung aus dem Nachlaß meines verewigten Collegen v. Vangerow zu vermehren. Leider ist die Erfüllung dieses Wunsches durch die ängstliche Gewissenhaftigkeit Vangerows mir nahezu unmöglich gemacht. Davon ausgehend, daß in der Absendung eines Briefes an einen bestimmten Adressaten eine Willenserklärung des Absenders liege, mit welcher die Ueberlassung an einen Dritten unvereinbar sei, hat er vorsorglich in den letzten Wochen seines⁸⁶ Lebens seine Briefvorräthe verbrennen lassen“.

⁷⁸ Die der Katalog (oben Fn. 8) erschließt. Näher BALDUS (2024).

⁷⁹ Die Existenz des oben erwähnten einen Briefes an Vangerow widerspricht dem nicht. Er hatte erstens drei Adressaten, zweitens ist er im Nachlass des Absenders überliefert: LUDWIG HÄUSSER, *Brief an Alexander von Dusch, Heinrich von Gagern und Karl Adolph von Vangerow*, Heid. Hs. 1708 III; vgl. die Nachweise in Kalliope (Fn. 28).

⁸⁰ Die Identität des Adressaten ergibt sich (formal nur) aus der Einordnung in der Staatsbibliothek zu Berlin (Brief von Emil Herrmann an von Donop, Slg. Darmstaedter 2d 1876, Herrmann, Emil, Bl. 3-4). Angeredet wird „Euer Hochwohlgeboren“, der Umschlag ist nicht erhalten. S. aber die nächste Fn.

Weiterhin sind in der UB Heidelberg einige wenige Briefe Vangerows an Mittermaier erhalten, die für die hier interessierenden Fragen aber keinen Aufschluss geben. Ob Mittermaier nur diese Briefe nicht (etwa an Herrmann) herausgegeben hat und ein (zu vermutender) größerer Bestand in Verlust geraten ist, lässt sich nicht mehr sagen.

⁸¹ Es ist nur Herrmanns Antwortschreiben erhalten (und, sollte es mehrere Briefe gegeben haben, nur einer), datiert auf den „27. Nov 70“. Das Schreiben ist mit einem Vermerk versehen, dem zufolge von Donop Hauptmann und in Nancy (stationiert) war. In den Rang eines Hauptmanns war er im September 1870 erhoben worden, seine Dienststellung war die eines Adjutanten beim Generalgouvernement Lothringen in Nancy. Vgl. FINK (1994), 75-79 (76). Lebensdaten auch bei DEUTSCHES ADELSARCHIV (1992) 72. Zur Autographensammlung u. bei Fn. 89.

⁸² S. die vorige Fußnote. Ob irgendwelche Verbindungen zu Vangerows Schwiegersohn Fischer (s.o. Fn. 71) bestanden, der gleichfalls am preußisch-französischen Krieg teilnahm und möglicherweise eigene Vorstellungen vom Schicksal etwa noch vorhandener Briefe haben mochte, ist unbekannt.

⁸³ Das ergibt sich aus Herrmanns einleitenden Worten (Brief, wie Fn. 81, fol. 3r).

⁸⁴ Herrmann, wie vor, fol. 3v/4r.

⁸⁵ Herrmann, wie vor, fol. 3r/3v.

⁸⁶ Ab hier fol. 3v.

Ob Herrmann sich aus Höflichkeit gegenüber dem Adressaten oder aus eigener Überzeugung von Vangerows Haltung distanzierte, um nicht zu sagen: sich über diese Haltung mokierte, muss offenbleiben. Ganz abwegig ist jedenfalls aus heutiger Sicht die Vorstellung nicht, Briefe seien im Zweifel nur für den Empfänger bestimmt; andererseits war es im 19. Jahrhundert keineswegs unüblich, in vertrautem Kreis Privatbriefe zirkulieren zu lassen. Immerhin sah Herrmann sich bemüßigt, ausführlich patriotische Gründe für sein hilfswise gemachtes Suchangebot anzuführen: Er entspreche damit nur einer Pflicht gegenüber von Donop als Soldaten, der sogar unter Bedingungen des Krieges noch wissenschaftliche Interessen pflege⁸⁷, Unklar bleibt auch, ob die Briefe vor oder nach Errichtung des Testaments verbrannt wurden. Ersichtlich ist aber, dass Vangerow – aus seiner Sicht – nicht ohne Grund vorsichtig gewesen war. Seine Formulierung im Testament, die, wie oben gesehen, auch Herrmann (und Kapp) einschloss, weist in dieselbe Richtung wie der Entschluss, Dokumente sicherheitshalber noch zu Lebzeiten vernichten zu lassen.

Ob von Donop später tatsächlich Briefe aus Beständen Herrmanns oder seiner Kollegen bekam, ist nicht bekannt⁸⁸. Jedenfalls ist seine Autographensammlung bald nach seinem Tode, 1896/1897, durch Versteigerung zerstreut worden⁸⁹. Selbst wenn man einzelne Stücke fände: Es könnte sich dabei nur um Briefe von Vangerow an andere handeln, nicht um Briefe an Vangerow, denn dass dieser solche Schriftstücke unter Lebenden weitergegeben hätte, wird man nicht vermuten dürfen.

10. Einer Rechtsnachfolge in das Sacheigentum an seinen Papieren und damit einer Erhaltung unpublizierter Aufsätze oder sonstiger wissenschaftsgeschichtlich relevanter Texte hat der Erblasser also erfolgreich den Boden entzogen. Wenn wir Vangerows Rolle im Wissenschaftsdiskurs der Zeit untersuchen wollen, sind wir auf die (wenigen) erhaltenen Briefe verwiesen, die er geschrieben hat, vor allem aber auf seine (bislang nicht edierten) Vorlesungsnachschriften und auf nachweisbare Zitate aus dem Lehrbuch. Gerade weil das Lehrbuch so atypisch ist, können über viele Punkte nur die Nachschriften Auskunft geben, die insgesamt über dreißig Jahre möglicher Entwicklungen abdecken. Hier ist noch einiges zu forschen, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Aber das ist die folgende Geschichte⁹⁰.

⁸⁷ Herrmann, wie vor, fol. 3v.

⁸⁸ Die nachgewiesenen insgesamt 35 (Kalliope führt zwei Serien: <https://kalliope-verbund.info/query?q=Donop%2C+Hugo&lastparam=true>) Briefe von Donops stammen aus anderen Zeiten und Zusammenhängen.

⁸⁹ FISCHER VON RÖSLERSTAMM (1898) 361 mit näheren Angaben zur Auktion, die in mehreren Terminen stattfand. Die Sammlung Donop wurde zunächst komplett von Alex Meyer Cohn in Berlin erworben, der aber nur einen Teil behielt (vermutlich literarische Autoren) und den Rest versteigern ließ. Vangerow-Schriften erwähnt der Bericht nicht, weist aber auch darauf hin, dass nur ein kleiner Teil der Autoren ausdrücklich genannt sei (364f.). Die Kataloge sind erhalten, erlauben aber keine Erkenntnisse dazu, wer einzelne Dokumente ersteigert hat. Geschlossen überliefert sind im Übrigen nur Familienpapiere aus dem Nachlass der Tochter von Donops (nicht eingesehen; frdl. Hinweis von Prof. Dr. Helmut Mojem, Deutsches Literaturarchiv Marbach).

⁹⁰ Zu Italien vgl. nochmals FURFARO (2016) und hier namentlich S. 89f., 193 (Berufung Serafinis nach Pavia); zu anderen italienischen Gelehrten nach Register (S. 422). Zu Frankreich BALDUS (2024).

Bibliografia

- AVENARIUS 2016 = M. AVENARIUS, *Art. "Vangerow, Karl Adolph von"*, in *Neue Deutsche Biographie* 26, (2016), 709-711; <https://www.deutsche-biographie.de/pnd117346039.html#ndbcontent> (besucht: 28.5.2023).
- AVENARIUS 2008 = M. AVENARIUS, *Der Allgemeine Teil des Obligationenrechts aus Savignys Pandektenmanuskript – Bedeutung und Grundsätze der Edition* –, in ID. (Hrsg.), VON SAVIGNY, *Pandekten. Obligationenrecht, Allgemeiner Teil*, Klostermann, Frankfurt a.M. 2008.
- AVENARIUS *et al.* 2018 = M. AVENARIUS, C. BALDUS, F. LAMBERTI, M. VARVARO (Hrsg./a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jh. / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018.
- AVENARIUS 2020 = M. AVENARIUS, *The Pre-Classical fidei committere and the Order to be Established Upon Death. Emotion as the Basis of the Legal Bindingness of the Decedent's Last Wishes*, in ANJA BETTENWORTH, JÜRGEN HAMMERSTAEDT (eds.), *Writing Order and Emotion. Affect and the Structures of Power in Greek and Latin Authors*, Olms, Hildesheim-Zürich-NewYork 2020, 65-91.
- BALDUS 2023 = C. BALDUS, *Pandektenwissenschaft und Fortschrittsglaube: Ernst Immanuel Bekker über das 19. Jahrhundert*, in AA.VV., *Scritti in onore di Letizia Vacca* (2023), in corso di stampa.
- BALDUS 2024 = C. BALDUS, *Vangerow und die französische Rechtswissenschaft oder Die Akademie von Toulouse, Alfred Jourdan, Eugène Lederlin und die Straßburger Bibliothek*, vorgesehen für *Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins* 2024.
- BARBIER 2015 = F. BARBIER, *La bibliothèque à l'époque allemande (I: 1870-1889)*, in ID. (sous la dir. de), *Bibliothèques strasbourg. origines – XXI^e siècle*, Éditions des Cendres, Strasbourg 2015, 170-199.
- DEUTSCHES ADELSARCHIV 1983 = DEUTSCHES ADELSARCHIV e.V. (Hrsg.), *Genealogisches Handbuch des Adels. Adelige Häuser A Bd. XVII*, Starke, Limburg a.d. Lahn 1983.
- DEUTSCHES ADELSARCHIV 1992 = DEUTSCHES ADELSARCHIV e.V. (Hrsg.), *Genealogisches Handbuch des Adels. Adelige Häuser A Bd. XXII*, Starke, Limburg a.d. Lahn 1992.
- DUVE 2018 = TH. DUVE, *Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale*, in M. BRUTTI, A. SOMMA (eds.), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, MPI, Frankfurt a.M. 2018, 149-185.
- FALK 1999 = U. FALK, *Ein Gelehrter wie Windscheid. Erkundigungen auf den Feldern der sogenannten Begriffsjurisprudenz*, Klostermann, Frankfurt a.M. 1999².
- FINK 1994 = H.P. FINK, *Die Familie des Hauptmanns August von Donop*, Aisthesis, Bielefeld 1994.
- FINKENAUER 2019 = TH. FINKENAUER, *Die Entwicklung der Interpolationenkritik*, in *Index* 47 (2019), 483-489.
- FISCHER VON RÖSLERSTAMM 1898 = E. FISCHER VON RÖSLERSTAMM, *Die letzten grossen Autographenauctionen in Deutschland*, in *Zeitschrift für Bücherfreunde* 1 (1897/1898), Zweiter Band, 361-367.

- FURFARO 2016 = F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016.
- GOTHAISCHES GENEALOGISCHES TASCHENBUCH DER BRIEFADELIGEN HÄUSER 1912 = GOTHAISCHES GENEALOGISCHES TASCHENBUCH DER BRIEFADELIGEN HÄUSER, Justus Perthes, Gotha 1912.
- GRADENWITZ 1880 = O. GRADENWITZ, *Zum Begriff der Voraussetzung*, Lange, Berlin 1880.
- HAFERKAMP 2008 = *Karl Adolph von Vangerow (1808–1870): Pandektenrecht und „Mumiencultus“*, in *ZEuP* 16, (2008), 813-844.
- HAFERKAMP 2022 = H.-P. HAFERKAMP, *Wege zur Rechtsgeschichte: Das BGB*, UTB, Stuttgart 2022.
- HATTENHAUER, SCHROEDER 2011 = CH. HATTENHAUER, K.-P. SCHROEDER (Hrsg.), *200 Jahre Badisches Landrecht von 1809/1810*, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2011.
- HATTENHAUER, SCHROEDER, BALDUS 2017 = CH. HATTENHAUER, K.-P. SCHROEDER, CH. BALDUS (Hrsg.), *Anton Friedrich Justus Thibaut (1772–1840). Bürger und Gelehrter*, Mohr, Tübingen 2017.
- HENRICH 2011 = D. HENRICH, *Werke im Werden. Über die Genesis philosophischer Einsichten*, Beck, München 2011.
- HERRMANN 1834 = E. HERRMANN, *De abolitionibus criminum ex sententia iuris Romani*, Staritz, Lipsiae 1834.
- KRIECHBAUM 1984 = M. KRIECHBAUM, *Dogmatik und Rechtsgeschichte bei Ernst Immanuel Bekker*, Gremer, Ebelsbach 1984.
- LIERMANN 1969 = H. LIERMANN, *Art. „Herrmann, Emil“*, in *Neue Deutsche Biographie* 8 (1969) 687-688, <https://www.deutsche-biographie.de/pnd116747021.html#ndbcontent> (besucht am 27.5.2023).
- MARQUARDSEN 1886 = H. MARQUARDSEN, *Karl Adolph von Vangerow und Robert von Mohl. Zwei Erinnerungsblätter*, Junge&Sohn, Ndr. Erlangen 1886.
- MEDER, MECKE 2016 = ST. MEDER, CH.-E. MECKE (Hrsg.), *Savigny global 1814–2014: „Vom Berufunsrer Zeit“ zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts*, V&R unipress, Göttingen 2016.
- PEZZATO 2023 = E. PEZZATO (a cura di), O. GRADENWITZ, *Sul concetto di presupposizione*, Pacini, Pisa 2023, in corso di stampa.
- RÜCKERT, DUVE 2015 = J. RÜCKERT, TH. DUVE (Hrsg.), *Savigny international?*, Klostermann, Frankfurt a.M. 2015.
- RÜFNER 2023 = TH. RÜFNER, § 98: *Fideikommiss und ihre Durchsetzung*, in U. BABUSIAUX *et al.* (Hrsg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Mohr, Tübingen 2023, 2691-2712.
- SIEVERT 2021 = M. SIEVERT, *System im Umbruch – Gestaltung der Grundpfandrechte in der badischen Praxis im Übergang zum BGB*, Nomos, Baden-Baden 2021.
- STINTZING 1875 = STINTZING, *Karl Adolf von Vangerow*, in F. VON WEECH (Hrsg.), *Badische Biographien*, Wassermann, Heidelberg 1875.
- STOLFI 2019 = E. STOLFI, *Protagonisti e percorsi dell'interpolazionismo. A proposito di una recente indagine su Gradenwitz e Riccobono*, in *SDHI* 84, (2019), 325-346.

- Süss 1991 = W. Süss, *Heinrich Dernburg. Ein Spätpandektist im Kaiserreich*, Gremer, Ebelsbach 1991.
- VANGEROW 1830 = K.A.v. VANGEROW, *Commentatio ad L. 22, §. 1., C. de jure deliberandi. (6, 30.) Dissertatio inauguralis, quam [...] die XXIII. m. Januarii a. MDCCCXXX publice defendet CAROLUS ADOLPHUS DE VANGEROW [...]*, Bayrhoffer, Marburg 1830.
- VANGEROW 1839 = K.A.v. VANGEROW, *Leitfaden für Pandekten-Vorlesungen. Erster Band*, Elwert, Marburg-Leipzig 1839.
- VANGEROW 1839a = K.A.v. VANGEROW, *Leitfaden für Pandekten-Vorlesungen. Ersten Bandes zweite Abtheilung. (Zweites Buch: S.g. Familienrecht; drittes Buch: Dingliche Rechte)*, Elwert, Marburg-Leipzig 1839.
- VANGEROW 1842 = K.A.v. VANGEROW, *Leitfaden für Pandekten-Vorlesungen. (Zweiter Band. Viertes Buch: das Erbrecht)*, Elwert, Marburg-Leipzig 1842.
- VANGEROW 1847 = K.A.v. VANGEROW, *Leitfaden für Pandekten-Vorlesungen (Dritter Band. Fünftes Buch: Die Obligationen)*, Elwert, Marburg-Leipzig 1847.
- VANGEROW 1863-1869 = K.A.v. VANGEROW, *Lehrbuch der Pandekten*, 3 Bände Elwert, Marburg-Leipzig 1863, 1867, 1869.
- VANGEROW 1876 = K.A.v. VANGEROW, *Lehrbuch der Pandekten. Der siebenten vermehrten und verbesserten Auflage neue wohlfeile Ausgabe*, Elwert, Marburg-Leipzig 1876.
- VARVARO 2018 = M. VARVARO, *Rec. a F. FURFARO* (2016), in *ZNR* 40 (2018), 156-159.
- WINDSCHEID 1850 = B. WINDSCHEID, *Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung*, Buddeus, Düsseldorf 1850.

FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

Il concetto di solidarietà e la terza via tra socialismo e capitalismo. A proposito di Leon Bourgeois

Guido Alpa

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Abstract (Italiano)

L'affermazione del principio politico e giuridico di “solidarietà” ha seguito un percorso tormentato, ed ha trovato una speciale accoglienza in Francia nel corso dell'Ottocento. Alla fine del secolo è stato utilizzato da Léon Bourgeois per fondare l'ideologia radicale, e per ottenere consensi da parte dell'elettorato. Sulla scorta del successo politico delle sue idee Bourgeois diventò primo ministro e nel 1920 ottenne il premio Nobel per la pace. Fondatore della Società delle Nazioni, attraverso argomenti di natura giuridica – che l'A. esamina nella loro fragilità – ha teorizzato il vincolo solidale di ciascun individuo nella società in cui opera.

Parole chiave: solidarietà, ideologia radicale, argomentazione giuridica, rapporti sociali

Abstract (English)

The affirmation of the political and legal principle of 'solidarity' followed a tormented path, and found special acceptance in France during the 19th century. At the end of the century, it was used by Léon Bourgeois to found radical ideology, and to gain support from the electorate. On the basis of the political success of his ideas Bourgeois became prime minister and was awarded the Nobel Peace Prize in 1920. Founder of the League of Nations, through legal arguments – which the A. examines in their fragility – he theorised the solidarity bond of each individual in the society in which he operated.

Keywords: Solidarity, radical ideology, legal arguments, social links

1. Premessa

Solidarietà evoca il sentimento altruistico della *pietà* per coloro che si trovano in una situazione peggiore dovuta a povertà, malattie, anzianità, e allo *status* sociale o al genere; solidarietà inteso come moto d'animo soggettivo è sinonimo di generosità e di aiuto economico, di *carità* per coloro che soffrono e sono nell'indigenza; solidarietà è un sentimento di cameratismo e di *colleganza*, nei gruppi, nelle associazioni, nelle confraternite e nelle categorie economiche; solidarietà è *vincolo* di classe; solidarietà significa *cooperazione* all'interno dei gruppi, tra lavoratori e datori di lavoro, e sul piano internazionale tra gli Stati; solidarietà è *alleanza* tra le generazioni; solidarietà è *cobelligeranza* e *sostegno* economico e militare tra Stati. Questo termine, che figura nella Carta europea dei diritti fondamentali, è declinato nel diritto europeo come principio che fonda l'intero sistema di *Welfare State*. Nel testo costituzionale italiano compare sotto il profilo della società sociale ed economica, è collegato ai doveri sociali, ma anche alla dignità dell'uomo (artt. 2 e 3 Cost.). Nelle ricerche storiche sul tema si richiama frequentemente l'opera di Leon Bourgeois (1851-1925), apprezzabile più dal punto di vista politico che non dal punto di vista giuridico. Si tratta di un personaggio e di un'opera a loro modo curiosi, che val la pena di prendere in esame per comprenderne correttamente i contenuti e i contorni, per la sopravvalutazione che li ha privilegiati e per l'effetto irradiato nell'epoca in cui Bourgeois ha vissuto, tenendosi in sella al potere.

2. La solidarietà nel pensiero politico di Leon Bourgeois

Leon Bourgeois campeggia negli studi sulla solidarietà¹. Le ragioni di questo successo sono molteplici. Innanzitutto è uno dei primi autori – tra i giuristi innanzitutto, visto che era un avvocato che aveva abbracciato la carriera politica – a ricorrere al concetto di solidarietà per trovare un fondamento della società. In più, la esaltazione della solidarietà gli consentiva di dare risposte politiche alle istanze sociali provenienti dalla classe operaia e alle rivendicazioni sindacaliste e socialiste. La solidarietà, per Bourgeois, costituisce una terza via, rispetto a liberismo e socialismo per approdare alla pace sociale.

L'ascesa del Partito repubblicano radicale in Francia alla fine dell'Ottocento, dapprima a fianco del Partito socialista e poi indipendentemente da questo, e anche in contrapposizione a questo, avviene collocando questo principio nella tavola dei valori sociali per acquisire il consenso popolare².

La funzione politica di questo principio, agli albori del Novecento, non è sfuggita a Stefano Rodotà, che nel suo libro sulla solidarietà avvia il discorso muovendo dalla ideologia repubblicana della Rivoluzione dell'89 e poi dei suoi sviluppi. Il solidarismo è il mezzo per

¹ Ne tengono conto, ovviamente, gli studiosi francesi, come BLAIS 2008; BORGETTO 1993; ma anche studiosi di altre esperienze: si veda ZOLL 2003; RODOTÀ 2016.

² RIDOLFI 2006.

dare nuova legittimità alla Repubblica³. Leon Bourgeois è richiamato come uno dei fondatori del pensiero solidaristico, anche grazie alla ricostruzione di questo indirizzo politico-filosofico che costituisce terreno di studi estesi ed approfonditi nella cultura francese della fine del Novecento e del primo decennio del Duemila⁴. Ma è lo stesso Rodotà che mette in luce l'eccesso semplificante di chi ritiene che le origini del termine nel lessico giuridico, e poi la sua utilizzazione, sempre in termini giuridici, e la sua traslazione nel linguaggio e nell'armamentario politico abbiano dato luogo ad una "solidarietà giuridicizzata" che ha un suo sviluppo autonomo rispetto alla solidarietà politica e sociale⁵. In altri termini, pur trovando alimento alla fine dell'Ottocento negli studi di Comte, Leroux e Durkheim e nei libelli di Bourgeois, la solidarietà si espande con vigore grazie anche al pensiero solidaristico cattolico e alle lotte dei sindacati e dei partiti di ispirazione socialista⁶.

L'influsso di Bourgeois è considerato piuttosto marginale da Steinar Stjerno nella ricostruzione del pensiero politico del dopoguerra che ha influenzato i modelli dell'Unione europea, dovendosi piuttosto riconoscere ad Emile Durkheim il merito di aver dato una ossatura scientifica a questo principio sociale⁷. Altri autori gli danno un rilievo maggiore: Rainer Zoll ne fa il fondatore del modello sociale che fortifica la coesione del popolo⁸; Marie-Calude Blais⁹ e Michel Borgetto¹⁰ ne fanno il corifeo della solidarietà nella filosofia sociale dell'Ottocento e del diritto costituzionale in Francia¹¹.

Al di là dello chovinismo tipico degli studiosi francesi, e dell'apprezzamento per aver "riscoperto" la persuasiva attrattività del concetto di solidarietà, il pensiero di Bourgeois non deve essere sopravvalutato. E d'altra parte, la sua scarsa notorietà fuori della Francia è ampiamente comprensibile e giustificabile. Per la verità, la stessa Blais dimostra che il principio era già largamente impiegato nelle opere e nei discorsi dei filosofi della politica o della società agli albori dell'Ottocento e nella seconda metà di quel secolo. Il merito di Bourgeois, se mai, è stato quello di trovare uno spazio tra liberismo e socialismo per incanalare le istanze sociali in un sistema che, introducendo le prime affermazioni dello Stato sociale, poteva contenere le spinte disgregatrici del Quarto Stato, che giustamente reclamava una maggior giustizia sociale, di fronte alla brutalità del trattamento ottenuto dai "padroni delle ferriere". Insistere sulla solidarietà tra le classi e sull'impegno di ciascuno nell'aggregato sociale poteva diventare il mezzo per favorire il progresso e per dare maggiore stabilità ai governi. L'impressione che se ne ricava è che il principio, come elaborato da Bourgeois, abbia avuto

³ RODOTÀ 2016, p. 21, ove la citazione di Chevallier e Cochart, *Presentation*, in CHEVALLIER 1992, p. 5.

⁴ Si veda in particolare BLAIS 2008.

⁵ RODOTÀ 2016, p. 41 ss.

⁶ RODOTÀ 2016, p. 62 ss.

⁷ STJERNØ 2010, p. 146 ss.

⁸ ZOLL 2003, cap. 9.

⁹ BLAIS 2008, cap. I.

¹⁰ BORGETTO 1993, p. 356 ss.

¹¹ RAVAISSON 1889.

fortuna non per la sua intrinseca forza, ma per il successo politico personale dello stesso Bourgeois e del Partito radicale da lui capeggiato. Egli infatti fu deputato per lunghi anni, presidente del Consiglio, fondatore della Società delle Nazioni, e si guadagnerà persino il Premio Nobel per la pace nel 1920.

3. Le argomentazioni di Bourgeois

Nel suo libretto pubblicato nel 1896 dalla Librerie de la Société des Gens de Lettre Bourgeois muove dalle idee politico-sociali per descrivere la dottrina scientifica della solidarietà naturale e arrivare alla definizione della dottrina pratica della solidarietà sociale¹².

Le fonti a cui attinge sono i pensatori dell'Ottocento che hanno gettato le basi della filosofia politica romantica e della nuova scienza, la sociologia: la proprietà sociale di Fouillee, la società moderna (la Cité) di Izoulet, l'uomo e il suo destino di Funk-Brentano¹³. Il suo proposito è di individuare una via mediana tra l'individualismo e il socialismo, tra la proprietà egoista e la proprietà collettiva. Il lavoro è il fattore di legittimazione della permanenza dell'uomo in società, la solidarietà tra gli esseri umani è contrapposta alla lotta per la sopravvivenza¹⁴. Egli trova nella natura una giustificazione a questa tesi: riprendendo il pensiero di Charles Gide giustifica l'ereditarietà, l'adattamento, la selezione, l'integrazione e la disintegrazione, altrettanti aspetti della legge generale di dipendenza reciproca e della vita universale. Egli spiega con questi fatti naturali il concorso degli individui alla vita comune. La società naturale è un organismo di cui gli individui sono le singole parti. Dalla solidarietà naturale quindi passa alla solidarietà sociale. Il cammino umano mostra l'emergenza di principi morali, di carità cristiana e di fraternità filosofica, che segnano il progresso dai filosofi dell'antichità, di Atene e Roma, ai filosofi dell'epoca moderna. Egli trova in Fouillée la giustificazione dei vincoli sociali, della dottrina pratica della società, che è la regola morale e kantianamente osserva che l'uomo è al tempo stesso un mezzo e un fine, è l'unità e la parte del tutto, è l'individuo e la specie. Seguendo Izoulet afferma che non è la socializzazione della proprietà, ma la socializzazione della persona la soluzione del problema sociale¹⁵. Prende le distanze da Rousseau, a cui riconosce di aver teorizzato l'esistenza di un vincolo contrattuale tra gli individui. Tuttavia, mentre per Rousseau l'uomo nasce libero ma la lotta per l'esistenza finisce per renderlo in catene – i più forti assoggettando i più deboli – con «l'alienazione totale di ogni associato con i propri diritti a favore della comunità», la sua dottrina della solidarietà tende a rendere più forte la libertà dell'individuo nell'azione comune «liberamente consentita da tutti»¹⁶.

¹² BOURGEOIS 1896.

¹³ Ripercorre questa storia delle idee Marie-Claude Blais, con una approfondita disamina delle loro opere: si veda BLAIS 2008, cap. II.

¹⁴ BOURGEOIS 1896, p. 16.

¹⁵ *Ivi*, p. 27, n. 1.

¹⁶ *Ivi*, p. 30, n. 1.

Belle parole, ma parole, distanti dalla elaborazione scientifica dell'economia e della società di Carlo Marx, che non è mai nominato, anche se le sue opere circolavano in Francia da decenni¹⁷. Proprio Marx, tra l'altro, aveva bollato la solidarietà come «comoda astrazione dalle contrapposizioni di classe»¹⁸. Ma non discute nemmeno le idee di Emilio Durkheim, la cui *Division du travail social*, con la distinzione tra solidarietà meccanica e solidarietà organica, era stato pubblicato nel 1893. Non vi è mai menzionato Giuseppe Mazzini, ancorché Bourgeois insista molto sul dovere di contribuire alla soddisfazione delle esigenze comuni. Forse perché Mazzini aveva dato una lettura poco ortodossa della rivoluzione del 1848, aveva rotto i rapporti con i socialisti, aveva coltivato e poi interrotto la relazione con Georges Sand, aveva teorizzato l'unione della Giovine Europa che sembrava contrastare con i destini della Francia, tutte vicende che avevano minato la sua popolarità in Francia¹⁹. La mistica politica di Mazzini non poteva calzare con i progetti politici di Bourgeois. Bourgeois ignora la dottrina sociale della Chiesa cattolica, e, da buon massone, non cita neppure l'enciclica *Rerum Novarum*, che era stata pubblicata nel 1891, cioè pochi anni prima dell'uscita del suo pamphlet.

Ma non sono esaminati neppure i fatti storici che hanno segnato la riscossa della classe operaia²⁰: ad esempio, lo sciopero dei minatori di Anzin, del 1884, da cui Zola avrebbe tratto materia per il suo *Germinale*, uscito nel 1885, conquistando una grande popolarità; allo stesso modo si ignora la nascita del sindacalismo e la cooperazione operaia²¹. *Solidarité* non è un libro scientifico, né un libro di analisi storiche, ma un libello, neppure colto, che coglie fior da fiore qualche idea offerta come viatico per dissodare un percorso intermedio tra liberismo e socialismo.

4. L'uso ideologico delle categorie giuridiche e la fallacia degli argomenti giuridici di Bourgeois

Il pensiero politico di Bourgeois è arricchito da argomentazioni giuridiche che meriteranno l'applauso dei giuristi dell'epoca.

Il quarto capitolo del libretto sulla solidarietà è dedicato al «debito dell'uomo verso la società» e al «quasi-contratto sociale». È la rilettura in termini giuridici semplificati e originali del fondamento sociale dell'aggregato umano effettuata utilizzando le categorie del diritto privato, una sorta di trasfigurazione dei rapporti giuridici nascenti non dal contratto ma dal *quasi-contratto*, come se fosse possibile trapiantare meccanicamente concetti tecnici di diritto privato relativi al rapporto debitore-creditore nel campo del diritto pubblico e nella filosofia politica riguardanti l'organizzazione della società.

¹⁷ LOUVRIER 2007, p. 102 ss.; SPERBER 2007.

¹⁸ Si veda MARX, ENGELS 1960, p. 21.

¹⁹ IGNACE 2008, p. 36 ss.

²⁰ FRADER 1996, p. 3 ss.; ROBERT, BOLL, PROST 2020.

²¹ DOHET 2018, 5-6, p. 58 ss.

Non dobbiamo dimenticare – Bourgeois era un avvocato – che il *Code civil* prevedeva la disciplina dell'obbligazione solidale con due disposizioni derivanti dal diritto romano:

Art. 1197. – L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéficiaire de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Art. 1198. – Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier²².

Bourgeois non richiama le due disposizioni del *Code civil*, ma il concetto di *debito solidale* quando, facendo la prima traslazione, sostiene che ciascuno, in quanto uomo, è “debitore di tutti”, e conclude: «è il costo della libertà». In altri termini, l'uomo non è nato per vivere isolato, ma in società, e quindi ha debiti naturali morali che lo collegano ai suoi antenati e ai suoi discendenti: «Nasce debitore dell'associazione umana». Ogni generazione che passa deve usufruire di ciò che ha trovato per merito della natura o degli ascendenti e deve trasmetterlo alle generazioni future, avendo conservato e dovendo restituire quei beni nella loro integrità²³. C'è un *contratto* tra generazioni in cui si scambiano i servizi, i costi e i profitti. È la storia dell'umanità che spiega perché ciascuno con i propri sforzi deve contribuire allo sviluppo della civiltà²⁴.

Il contratto liberamente discusso e fedelmente eseguito dalle parti è frutto del consenso delle loro volontà libere ed eguali; il presupposto di questo consenso è il quasi-contratto che fonda la società²⁵.

Sulla libertà e sulla eguaglianza della volontà ci sarebbe da discutere, perché un conto è la definizione formale di contratto del *Code civil*, altro conto la sua traduzione in termini pratici e sociali, che Bourgeois non poteva nascondersi, soprattutto con riguardo al contratto di lavoro e ai contratti agrari. Ma stupefacente è l'utilizzazione del concetto di *quasi-contratto*, residuo archeologico di una nozione del diritto romano che nell'arricchimento senza causa e nella ripetizione dell'indebito individua una fonte dell'obbligazione.

Qui Bourgeois, in nota, richiama la dottrina giuridica, in particolare il commentario al *Code civil* di Aubry e Rau, i quali avevano utilizzato l'istituto del quasi-contratto per giusti-

²² Con la riforma del *Code civil* del 2016-2018 gli articoli sopra riportati sono stati soppressi e sostituiti da una disposizione semplificata che recita: “Art. 1311. – La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux”.

²³ *Ivi*, p. 37.

²⁴ *Ivi*, p. 38.

²⁵ *Ivi*, p. 39.

ficare la responsabilità patrimoniale dei soci nella società di fatto²⁶. Per la verità l'istituto era stato rivitalizzato in un *affaire* molto rilevante deciso dalla Corte di cassazione nel 1892²⁷.

Bourgeois, proseguendo nell'analogia tra società umana e società del diritto civile, ritiene che vi siano debiti comuni contratti tra i soci, che riguardano retroattivamente il passato così come i soci di una società di diritto comune svolgono una attività anche senza aver sottoscritto un contratto, traendone profitti ma contraendo debiti. I debiti, nel caso di società umana, sono nei confronti degli ascendenti e dei discendenti, ma anche nei confronti degli altri uomini del consorzio umano, perché vivendo in società si acquistano vantaggi e si contraggono quindi debiti (che l'Autore ritiene naturali e morali).

C'è della maestria nell'usare spregiudicatamente queste categorie. Ma anche della confusione: un contratto non è un quasi-contratto; il debito morale dell'uomo che vive in società non può essere confuso con le somme di denaro oggetto di obbligazioni nei confronti dei creditori. E poi vi è un uso scorretto della categoria del quasi-contratto oltre che del principio di solidarietà giuridica. Del primo, perché il quasi contratto dà luogo alla restituzione per arricchimento ingiustificato, o alla restituzione del pagamento fatto indebitamente non al creditore ma a terzi; la seconda, perché non si vede perché il condebitore (in senso sociale) debba pagare per tutti gli altri debitori.

Non occorre essere fini giuristi per capire la fallacia di questo ragionamento. E tuttavia l'uso traslato del quasi-contratto fa breccia nella considerazione dei colleghi e dei politici del momento²⁸.

Ci si dovrebbe chiedere ragione di tutto ciò.

Un po' semplicisticamente, si potrebbe rispondere che era l'idea in sé della solidarietà a fare breccia in un clima politico incandescente, che doveva trovare una via d'uscita alle rivendicazioni sociali della classe operaia. Oppure, che il richiamo alle nozioni di diritto, e al *Code civil*, monumento di saggezza giuridica, rafforzava sul lato del prestigio e della coattività un'idea che veniva usata per spiegare i rapporti politici alla base del consorzio umano.

Esaminando le reazioni dell'epoca si comprende meglio perché la fantasia manipolatrice di Bourgeois non sia stata smascherata²⁹. Anzi, Bougler, nel 1907, ne fa il perno della sua elaborazione del pensiero solidarista³⁰.

Ed ancora oggi, anche al di fuori dei confini aulici della cultura francese, Bourgeois riscuote simpatie perché, come sottolinea J.E.S. Hayward, «a dispetto della sua fragilità teorica, il suo programma pratico era ispirato dai e appropriato ai bisogni politici e sociali di una società

²⁶ ZACHARIAE 1850; AUBRY RAU 1922.

²⁷ Il caso non riguardava la società di fatto, ma l'arricchimento del proprietario del terreno che aveva prodotto grano in grande quantità grazie ai prodotti chimici acquistati dal fittavolo che era stato licenziato (Cour de Cassation, Reg. 15 juin 1892, in D.P.92.1.596, s. 93.1.281 con nota di Lassè). Aubry e Rau espandono il principio alla società di fatto, in cui i soci si arricchiscono lavorando insieme, ma contraggono anche debiti con i creditori.

²⁸ PETRONE 1987, pp. 483-486; HAMBURGER 1932.

²⁹ ANDLER 1897, pp. 520-530.

³⁰ BOURGEOIS 1896.

in transizione tra l'individualismo e il liberalismo non interventista e il socialismo statalista, proprio come il liberismo economico aveva garantito la transizione dal corporativismo e il mercantilismo alla libera intrapresa, al *laissez faire, laissez passer*»³¹. Di qui la considerazione indulgente di Stefano Rodotà³² e la citazione approfondita che gli dedica Pietro Costa nella sua storia della cittadinanza in Europa³³.

Il rilievo dato in queste pagine a Bourgeois non è pari alla profondità del suo pensiero, che rimane assai superficiale, ma è giustificato piuttosto dalla rilevanza che egli ha avuto nella società del suo tempo.

5. La solidarietà in Durkheim

Spetta invero a Durkheim il merito di aver dato fondamento scientifico al concetto di solidarietà. Al di là delle tesi romantiche, pochi anni prima del *pamphlet* di Bourgeois, egli dà alle stampe l'opera che costituirà il consolidamento, dopo i semi di Comte, della nuova scienza, la sociologia come branca del sapere, la scienza che studia i fondamenti della società. Durkheim li trova nella divisione del lavoro sociale. La solidarietà è intesa in senso duplice: la solidarietà *meccanica* è il legame che unisce gli uomini dall'inizio della loro esistenza sulla Terra, ed è composta dalle credenze, dai sentimenti, dai valori collettivi³⁴. Dalla convivenza nascono le regole sociali, la divisione del potere, della proprietà e dei beni, la divisione del *lavoro*. L'apporto di ciascuno al benessere della società è dato dal lavoro; la convivenza, con le sue stratificazioni, implica differenziazione sociale. È la solidarietà *organica*. Questo è il punto di passaggio dalla concezione romantica, che ancora alligna nel pensiero di Bourgeois, alla concezione scientifica del principio: le regole morali, a differenza di quanto pensa Bourgeois, non collimano con il mutamento sociale, la morale è segmentaria, e per ricondurla ad unità occorre fare opera di acculturazione, per far sì che alla fratellanza umana corrisponda un ideale di eguaglianza sociale concreto, effettivo, non solo millantato o rinvenuto in fragili categorie giuridiche costruite per risolvere problemi di altra natura.

6. Duguit, Gurvitch e Lévy

Le novità postate dai fondatori della sociologia trovano il loro controcanto nelle opere dei fondatori del nuovo diritto costituzionale.

³¹ HAYWARD 2008. Ciò non toglie che L. Bourgeois sia stato un abile politico anche sulla scena internazionale, dalla Società per le Nazioni alla creazione dell'arbitrato internazionale: si veda TIXIER 2017; OLMSTEAD 2017. Si veda anche AUDIER 2007, 122 p.; AUDIER 2010.

³² RODOTÀ 2016, p. 62.

³³ COSTA 2001, vol. III, pp. 74-81.

³⁴ DURKHEIM 1893, p. 124.

Lo Stato, il diritto positivo e la legge positiva sono l'oggetto della prima opera con cui Leon Duguit costruisce il diritto costituzionale della Terza Repubblica³⁵, ed insieme l'edificio sul quale si innestano le sue idee progressiste che fanno riferimento ai compiti sociali dello Stato, agli aspetti sociali del diritto, alla disciplina dei rapporti sociali dei "popoli civili". È anche la risposta alle teorie tedesche del diritto pubblico di C.F. von Gerber, di Georg Jellinek, di Paul Laband, fondate sui diritti pubblici soggettivi che i cittadini rivendicano nei confronti dello Stato, il perno della «costruzione di un "sistema" del diritto pubblico dello stato nazione funzionale, in senso decisamente conservatore e statale-autoritario, volto alla preservazione di un blocco sociale egemone dalle minacce della conflittualità»³⁶. Lo Stato moderno è il detentore della sovranità di una nazione. «La sovranità dello Stato è un potere obiettivamente limitato, che si esercita nell'interesse generale. Esso è una potestà esercitata sopra persone, che non sono in tutto e per tutto subordinate, cioè a dire sopra uomini liberi». Duguit insiste sulla regola sociale, che si fonda sul valore della solidarietà. Non è il contratto a fondare la società, ma la società, l'aggregato umano che per dare una costituzione ai rapporti individuali usa il contratto³⁷. Non sono le teorie artificiali che rivestono di forme giuridiche astratte i rapporti tra gli individui a dar conto dei reali rapporti tra gli individui. La legislazione civile si trova ogni giorno in conflitto con i bisogni degli individui e quindi si deve adattare ad essi. Non si può fondare il consorzio umano sui diritti individuali, perché l'uomo moderno «è un prodotto sociale» e il diritto «è sociale, esclusivamente sociale». Diritto oggettivo e diritto soggettivo sono solo concetti che utilizziamo perché sono utili ma non debbono far perdere di vista la regola di diritto che è una regola dei comportamenti sociali, è la regola della divisione sociale del lavoro illustrata da Durkheim. E poiché i fatti sociali sono quelli voluti scientemente, la regola sociale è il prodotto delle volontà umane³⁸: il diritto oggettivo è dunque un potere oggettivo di volere, che non può essere descritto come pretende Jellinek in termini dialettici tra diritti soggettivi pubblici e privati. E anche l'atto giuridico, pensato come l'espressione della volontà individuale, non è tale se non è un atto sociale, un atto che si esprime attraverso la divisione del lavoro sociale. Esso tende quindi a realizzare la solidarietà³⁹. L'atto individuale soddisfa l'interesse privato, l'egoismo privato, ma è riconosciuto dal diritto in quanto non viola uno scopo sociale⁴⁰. L'atto individuale, la manifestazione di volontà diretta ad un effetto giuridico non hanno rilevanza per il diritto se non soddisfano uno scopo sociale⁴¹.

Sulla base di questa griglia di principi Duguit rilegge gli istituti del diritto privato – il contratto, la proprietà, la responsabilità civile – e gli istituti del diritto pubblico: il potere dei governanti, la volontà legislativa, i caratteri essenziali della "legge positiva". Cade così, pezzo

³⁵ DUGUIT 2003.

³⁶ RIDOLA 2016, p. 1 ss.

³⁷ *Ivi*, p. 6 ss.

³⁸ *Ivi*, p. 145.

³⁹ *Ivi*, p. 156.

⁴⁰ *Ivi*, p. 173.

⁴¹ *Ivi*, p. 190, 197 ss.

per pezzo, la costruzione dogmatica dei pubblicisti tedeschi: lo Stato non ha una volontà, non ha una sovranità, non crea il diritto oggettivo. Non esiste una collettività diversa da quella reale degli individui, la scienza del diritto non esiste in un mondo a parte. La regola di diritto fissa doveri negativi e positivi, non ci deve esser conflitto tra l'interesse individuale e l'interesse dello Stato. La solidarietà esprime la coincidenza di scopi individuali e scopi sociali.

Gurvitch e Lévy proseguono l'opera di Duguit. Il primo, affinandone le idee, insieme a quelle di Durkheim, per l'affermazione del pluralismo giuridico e del diritto sociale⁴²; il secondo mettendo in evidenza i fondamenti psicologici del diritto e i valori del socialismo⁴³.

La sociologia del diritto di Georges Gurvitch è senza dubbio la massima espressione del pluralismo giuridico contemporaneo, una corrente di pensiero la cui influenza culturale e politica è determinante.

Per pluralismo giuridico – afferma Renato Treves nel saggio introduttivo al manuale di sociologia del diritto di Gurvitch – si intende in genere quell'indirizzo di pensiero che si oppone nel modo più esplicito e intransigente allo statalismo giuridico, cioè alla concezione, sorta col sorgere dell'età moderna e affermatasi soprattutto nell'età dell'illuminismo, la quale attribuisce allo Stato il monopolio del potere politico, riduce tutto il diritto a diritto dello Stato e fa risiedere nella legge dello Stato la fonte suprema del diritto attraverso la progressiva svalutazione delle fonti tradizionali come la consuetudine, la decisione giudiziaria, la dottrina dei giuristi. Contro lo statalismo, il pluralismo giuridico, affermatosi nell'età del romanticismo e dello storicismo, sostiene infatti che il potere giuridico non risiede soltanto nello Stato, ma risiede anche in molti altri enti diversi e indipendenti dallo Stato; che il diritto dello Stato non è l'unico diritto esistente, ma che esistono numerosi altri ordinamenti giuridici diversi e indipendenti dallo Stato; che la legge dello Stato non è l'unica né la principale fonte del diritto, ma è soltanto una di queste fonti e neppure la principale⁴⁴.

Questo indirizzo metodologico, che trova molti consensi, accostandosi di volta in volta alle filosofie realistiche, scorre come un fiume sotterraneo, in diversi ambiti culturali, sopravvive alle

⁴² GURVITCH 1957.

⁴³ LÉVY 1933; HERRERA 2003, p. 69 ss.

⁴⁴ Gurvitch, come filosofo del diritto, in quest'opera fa coincidere sostanzialmente la sociologia del diritto con il pluralismo giuridico e con l'idea del diritto sociale. La sociologia del diritto di Gurvitch, quanto al metodo, non si avvale degli strumenti tradizionali della sociologia empirica integrati dalle tecniche e dagli strumenti propri della scienza giuridica, ma fa capo piuttosto ai principi già ricordati (pluralismo giuridico e diritto sociale) e specialmente all'ideologia ad essi connessa. Nell'opera viene condotta un'analisi critica delle concezioni dei principali precursori e fondatori della sociologia giuridica. L'Autore distingue chiaramente poi tre serie di problemi e su di essa impernia l'esposizione: problemi di sociologia sistematica del diritto, risolti con quella che egli chiama la microsociologia del diritto; problemi di sociologia differenziale del diritto, la cui soluzione si trova nella tipologia giuridica dei gruppi particolari e delle società globali; problemi di sociologia genetica del diritto, analizzati mediante la macrosociologia dinamica del diritto.

esperienze totalitarie in Francia, in Germania e in Italia, e si scontra con la concezione pura del diritto di Kelsen, con le teorie del positivismo giuridico, e soprattutto con la dogmatica che anima le teorie formalistiche del diritto.

Sulle orme di Duguit si muove anche Maurice Blondel, che unisce agli studi di sociologia e di filosofia il suo credo cattolico: lo Stato, la patria, le nazioni, la famiglia non sono nozioni considerate in modo assoluto, ma tutte la epifania della solidarietà, e l'umanità come una storica presenza che si accresce e si affina⁴⁵ attraverso di essa⁴⁶. Al pensiero di Blondel si ispirerà Henri Schuman nel suo progetto di integrazione europea, ma anche Jacques Maritain, fondatore dell'umanesimo integrale⁴⁷.

Nello stesso torno d'anni in Germania si accreditano le idee di Max Weber e Robert Michels. Weber affronta il tema con approfondite analisi antropologiche ed economiche, ma essendo giurista, non gli sfugge il significato giuridico della solidarietà e il suo ruolo nel diritto costituzionale.

Robert Michels fa riferimento esclusivamente alla solidarietà operaia⁴⁸, considerandola «l'effetto diretto degli antagonismi di classe». La solidarietà di classe in un dato paese sarà tanto più forte quanto più si acuiscono «le contrapposizioni di natura economica, sociale, intellettuale, confessionale e tradizionale». Nelle organizzazioni sindacali Michels vede uno «dei pochi modi oggi possibili di applicare la solidarietà nella pratica», e mette in evidenza la componente antagonistica della solidarietà, che si rivela essere un miscuglio di altruismo e di egoismo, di spirito di sacrificio e di interesse personale. Michels vede nelle masse operaie della Germania industrializzata «l'avanguardia del più potente esercito di solidarietà di questo paese»⁴⁹.

Siamo ormai entrati nel Novecento, e le idee viaggiano ad una velocità e con una solidità che mettono in evidenza la distanza tra le origini del radicalismo francese e le ideologie del nuovo secolo.

Bibliografia

- ANDLER 1897 = C. ANDLER, *Du quasi-contrat social et de M. Léon Bourgeois*, in *Revue de métaphysique et de morale* 4.4 (1897).
- AUBRY, RAU 1922 = C. AUBRY, C.-F. RAU, *Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae*, Paris 1897-1922.
- AUDIER 2007 = S. AUDIER, *Léon Bourgeois. Fonder la solidarité*, Paris 2007.
- AUDIER 2010 = S. AUDIER, *La pensée solidariste. Aux sources du modèle social républicain*, Paris 2010.

⁴⁵ BLONDEL 1937, p. 175 ss.

⁴⁶ RUSSO 2021

⁴⁷ SORET 2007.

⁴⁸ Si veda FERRARIS 1993.

⁴⁹ Si veda MICHELS 1914, p. 48.

- BLAIS 2008 = M.-C. BLAIS, *Solidarité. Histoire d'une idée*, Paris 2008.
- BLONDEL 1937 = M. BLONDEL, *L'action*, Paris 1937.
- BORGETTO 1993 = M. BORGETTO, *La notion de fraternité en droit public français. Le Passé, le Présent et l'avenir de la fraternité*, Paris 1993.
- BOUGLÉ 1907 = C. BOUGLÉ, *Le solidarisme*, Paris 1907.
- BOURGEAIS 1896 = L. BOURGEAIS, *Solidarité*, Paris 1896.
- CHEVALLIER 1992 = J. CHEVALLIER (a c. di), *La solidarité: un sentiment républicain?*, Paris 1992.
- COSTA 2001 = P. COSTA, *Civitas*, Roma-Bari 2001.
- DOHET 2018 = J. DOHET, *Le mouvement coopératif: histoire, questions et renouveau*, in *CRISP, Courrier hebdomadaire* 2370-2371 (2018).
- DUGUIT 2003 = L. DUGUIT, *L'Etat, le droit objective et la loi positive*, Paris 1901, rist. Dalloz 2003.
- DURKHEIM 1893 = É. DURKHEIM, *De la division du travail social*, 1893.
- FERRARIS 1993 = P. FERRARIS, *Saggi su Roberto Michels*, Napoli 1993.
- FRADER 1996 = L.L. FRADER, *Femmes, genre et mouvement ouvrier en France aux XIX^e et XX^e siècles: bilan et perspectives de recherche*, in *Clio* 3 (1996).
- GURVITCH 1957 = G. GURVITCH, *Sociologia del diritto*, trad. it., Milano 1957.
- HAMBURGER 1932 = M. HAMBURGER, *Leon Bourgeois 1851-1925: la politique radicale socialiste, la doctrine de la solidarité, l'arbitrage international e la Société des Nations*, Paris 1932.
- HAYWARD 2008 = J.E.S. HAYWARD, *The Official Social Philosophy of the French Third Republic: Léon Bourgeois and Solidarism*, Cambridge 2008.
- HERRERA 2003 = C.M. HERRERA, *Socialisme juridique et droit naturel. À propos d'Emmanuel Lévy*, in *Les jurists face au politique*, Paris 2003.
- IGNACE 2008 = A.-C. IGNACE, *Giuseppe Mazzini et les démocrates français: débats et reclassements au lendemain du «printemps des peuples»*, in *Revue d'histoire du XIX^e siècle* 36.1 (2008).
- LÉVY 1933 = E. LÉVY, *Les fondements du droit*, Paris 1933.
- LOUVRIER 2007 = J. LOUVRIER, *Marx, le marxisme et les historiens de la Révolution française au XX^e siècle*, in *Cahiers d'histoire* 102 (2007).
- MARX, ENGELS 1960 = K. MARX, F. ENGELS, *Opera Omnia*, Roma 1960.
- MICHELS 1914 = R. MICHELS, *Zum Problem: Solidarität und Kastenwesen*, in *Probleme der Sozialphilosophie*, Leipzig-Berlin 1914.
- OLMSTEAD 2017 = J.Q. OLMSTEAD (ed.), *Reconsidering Peace and Patriotism during the First World War*, 2017.
- PETRONE 1987 = I. PETRONE, *Esame d'opere*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie* 13.51 (1987).
- RAVAISSON 1889 = F. RAVAISSON, *La philosophie en France au XIX^e siècle*, Paris 1867, rist. 1889.
- RIDOLA 2016 = P. RIDOLA, *Stato e Costituzione in Germania*, Torino 2016.
- RIDOLFI 2006 = M. RIDOLFI (a c. di), *La democrazia radicale nell'Ottocento europeo. Forme della politica, modelli culturali, riforme sociali*, Milano 2006.

- ROBERT, BOLL, PROST 2020 = J.L. ROBERT, F. BOLL, A. PROST, *L'invention des syndicalismes*, Paris 2020.
- RODOTÀ 2016 = S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari 2016.
- RUSSO 2021 = A. RUSSO, *Antiche e moderne vie della solidarietà. Da Maurice Blondel a Papa Francesco*, Milano 2021.
- SORET 2007 = J.-H. SORET, *Philosophies de l'Action catholique: Blondel-Maritain*, Paris 2007.
- SPERBER 2007 = J. SPERBER, *Karl Marx homme du XIX siècle*, Paris 2007.
- STJERNØ 2010 = S. STJERNØ, *Solidarity in Europe*, Cambridge 2010.
- TIXIER 2017 = C. TIXIER, *The legacy of Léon Bourgeois: from the solidarist doctrine to the emergence of international arbitration 1*, in J.Q. OLMSTEAD (ed.), *Reconsidering Peace and Patriotism during the First World War*, 2017.
- ZACHARIAE 1850 = C.S. ZACHARIAE, *Cours de droit civil français*, in *Revue et augmenté par Aubry et Rau*, Bruxelles 1850.
- ZOLL 2003 = R. ZOLL, *Solidarietà: egliaglianza e differenza*, Bologna 2003.

Ordinare il caos

Parte I: Cormenin e la nascita del diritto amministrativo

Marco Fioravanti

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Abstract (Italiano)

Sebbene la figura di Louis-Marie de la Haye de Cormenin, insieme a Louis-Antoine Macarel, Louis-Firmin-Julien Laferrière, Joseph-Marie Gérando ed Émile-Victor Foucart, uno dei fondatori del diritto amministrativo francese, non sia sconosciuta, manca tuttavia nella letteratura scientifica, non solo italiana, una riflessione che la restituisca nella sua interezza. La complessità della sua figura di giurista e la molteplicità dei suoi interessi hanno spinto ad analizzare il suo operato in una prospettiva più ampia e completa. Giurista, intellettuale militante, critico inquieto dei costumi del suo tempo, aderì, non senza contraddizioni, anche alla causa dell'indipendenza italiana. Il presente saggio, dunque, nella prima parte si soffermerà sul suo contributo, non del tutto noto soprattutto al lettore italiano, alla formazione del diritto amministrativo e a una coerente teoria della sovranità e della centralizzazione, mentre nella seconda approfondirà aspetti maggiormente sconosciuti quali la sua riflessione sul processo di unificazione italiana, sull'autodeterminazione dei popoli, sul principio di nazionalità, sulla sovranità popolare e sul governo delle comunità locali, oltre agli inediti progetti costituzionali per un'Italia federale sotto l'egida di Pio IX.

Parole chiave: Diritto amministrativo; centralizzazione; Unità d'Italia; sovranità popolare

Abstract (English)

Although the figure of Louis-Marie de la Haye de Cormenin, along with Louis-Antoine Macarel, Louis-Firmin-Julien Laferrière, Joseph-Marie Gérando and Émile-Victor Foucart, one of the founders of French administrative law, is not unknown, there is a lack of reflection in the scholarly literature, not only in Italy, that restores it in its entirety. The complexity of his figure as a jurist and the multiplicity of his interests have prompted an analysis of his work in a broader and more comprehensive perspective. Jurist, militant intellectual, restless critic of the customs of his time, he also adhered, not without contradictions, to the cause of Italian independence. This essay, therefore, in the first part will focus on his contribution, not entirely known to the Italian reader in particular, to the formation

of administrative law and a coherent theory of sovereignty and centralization, while in the second part it will delve into more unknown aspects such as his reflections on the process of Italian unification, the self-determination of peoples, the principle of nationality, popular sovereignty and the government of local communities, as well as his unpublished constitutional projects for a federal Italy under the aegis of Pius IX.

Keywords: Administrative law; centralization; Italian unification; popular sovereignty

1. Premessa

Sebbene il nome di Louis-Marie de la Haye vicomte de Cormenin non sia sconosciuto alla scienza del diritto francese e italiana, che ne ha dato la giusta importanza nell'elaborazione di una storia del diritto amministrativo collocandolo tra i precursori¹, la sua figura tuttavia risulta da un lato schiacciata tra grandi personalità del calibro di Louis-Antoine Macarel, Louis-Firmin-Julien Laferrière e Joseph-Marie Gérando² (senza dimenticare il contributo di Émile-Victor Foucart³ e, ovviamente, sul versante italiano Gian Domenico Romagnosi⁴), i padri nobili della “nuova” scienza⁵, da un altro relegata nella circoscritta cerchia dei cultori del diritto amministrativo francese. Cormenin invero è stato molto di più: oltre che giurista, fu un raffinato intellettuale, critico sferzante e polemista tagliente, militante di quel milieu repubblicano quarantottesco che aderì, non senza contraddizioni, anche alla causa dell'indipendenza italiana. È tra i due poli dell'agire di questo inquieto giurista, che si muoverà la presente ricerca: da un lato uno dei fondatori, seppur non sufficientemente conosciuto, del diritto amministrativo, da un altro un giurista militante, tra Francia e Italia, estraneo a facili classificazioni.

Il suo legame con la questione italiana merita di essere affrontato non solo perché misconosciuto quasi totalmente in storiografia, ma piuttosto in quanto, attraverso la riflessione sul “caso” italiano, l'itinerario di Cormenin ha intrecciato temi e categorie di grande modernità giuridica, come il diritto all'autodeterminazione dei popoli, il principio di nazionalità, le prospettive confederali, la sovranità popolare e il governo delle comunità locali.

Se la sua figura è stata al centro del dibattito e delle polemiche pubbliche per almeno un trentennio, tra gli anni Venti e Cinquanta dell'Ottocento, e ha goduto di una grande popolarità (testimoniata da riconoscimenti, medaglie, quadri, incisioni), essa scompare dagli interessi di storici e giuristi almeno fino al secondo dopoguerra, quando lentamente riemerge dal dimen-

¹ LACHARRIÈRE 1941; BASTID 1948; GUGLIELMI 1993; MANNORI, SORDI 2006; MESTRE 2011, I, p. 40; DELLA CANANEA 2019.

² De Gérando, Macarel e Cormenin rappresentano la triade fondatrice del diritto amministrativo, secondo BURDEAU 1995, p. 108.

³ Cfr. TOUZEIL-DIVINA 2020.

⁴ Si rimanda all'opera di riferimento: MANNORI 1984-1987.

⁵ Inserisce Cormenin tra i “padri fondatori” del diritto amministrativo francese GUGLIELMI 1993, p. 42.

ticatoio e viene progressivamente collocata tra le personalità di spicco nel panorama politico e giuridico europeo, ma la cui conoscenza rimane ancora parziale. In particolare completamente sottovalutato è stato il suo contributo all'elaborazione di una coerente dottrina della sovranità nazionale, che muoveva proprio dalla riflessione sulla tormentata esperienza risorgimentale italiana, della quale fu attento interprete e in una certa misura partecipe.

Il fascino delle sue “peregrinazioni”⁶ sta nell'ambizione, a tratti prometeica, di dare ordine al caos, iniziando dalla geometrica costruzione di uno stato costituzionale ben equilibrato, di un ordinamento amministrativo centralizzato che non escludeva tuttavia scelte federaliste (come per il caso italiano), fino al dogma del suffragio universale, a sostegno di un'idea di repubblica che dal modello degli Antichi si proiettava verso una dimensione democratica tutta da sperimentare, intrecciando sapientemente le idee di popolo, sovranità e Nazione.

2. Cormenin e il suo tempo

Nato a Parigi nel 1788 da una famiglia di nobiltà di toga, dopo aver frequentato il prestigioso liceo parigino Louis Le Grand, terminò l'*École de Droit* nel 1807, affiancando alla professione di giurista la passione per la letteratura, che coltivò per tutta la vita, e per la poesia che invece avrebbe presto abbandonato⁷. Nel 1810, a soli ventidue anni, fu nominato da Napoleone, al quale aveva dedicato un'appassionata elegia⁸, uditore al Consiglio di Stato, mentre durante la Restaurazione rinnegò, come molti della sua generazione, i legami con l'Imperatore corso sostenendo il ritorno dei Borbone e ricevendo in cambio la nomina a *maître des requêtes* al Consiglio di Stato soprannumerario, mentre la difesa di Lille dal tentativo di riconquista napoleonica durante i Cento giorni gli valse l'ingresso in organico⁹.

Il suo operato al Consiglio di Stato quale membro del Comitato del contenzioso fu considerevole durante tutta la Restaurazione e riguardò gli affari più difficili e delicati, percorso culminato nella redazione dell'*ordonnance* del 1° giugno 1828 sui conflitti di attribuzione tra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria¹⁰. Si trattava di una consolidazione di materiale normativo e giurisprudenziale sui modi per garantire le distinte funzioni tra amministrazione e giurisdizione, risalente come è noto ai primi atti dell'Assemblea nazionale costituente in materia¹¹.

Nel 1818 apparve la sua prima opera dedicata a questioni di carattere amministrativistico, pubblicata in un primo momento anonima – *Du Conseil d'État envisagé comme conseil et comme juridiction dans notre Monarchie constitutionnelle*¹² – dove, dopo aver ricostruito le origini del

⁶ Dal titolo di un importante colloquio, *Avec Cormenin. Pégrinations*, svoltosi a Poitiers il 19 e 20 maggio 2022 di cui si attende la pubblicazione degli atti.

⁷ Scrive con scherno Paul Bastid: «Le poète chez Cormenin a eu le mérite de mourir jeune», BASTID 1948, p. 20.

⁸ CORMENIN 1813; cfr. BASTID 1948, pp. 16 ss.

⁹ Cfr. LYON-CAEN 1930; GALLAVRESI 1931; BASTID 1948, pp. 87 ss.; VOILLIOT 2011, pp. 77-93; CLÈRE 2015.

¹⁰ Cfr. TAILLANDIER 1829.

¹¹ Cfr. *Rapport de M. de Cormenin, lu dans la première séance de la Commission des conflits*, in TAILLANDIER 1829, pp. 7-100.

¹² CORMENIN 1818.

Consiglio di Stato, istituito come è noto con la Costituzione del 22 frimaio anno VIII ma la cui funzione è rintracciabile nella tradizione monarchica francese, trattava il funzionamento della giustizia amministrativa nella sua applicazione alle materie contenziose portate di fronte al Consiglio di Stato. In nome dell'interesse generale o pubblico doveva esistere una giustizia amministrativa separata dal potere giudiziario. Al vertice del suo Consiglio Bonaparte impose la forza amministrativa del suo governo sugli altri poteri.

Attraverso una prospettiva storica, che analizzava quest'organo durante l'assolutismo, poi nell'Impero e infine sotto la monarchia costituzionale, sia come corpo politico che come giurisdizione, Cormenin poneva all'ordine del giorno questioni che sarebbero rimaste un riferimento nei due secoli di costruzione di un'amministrazione pubblica basata su funzioni statali e garanzia per i cittadini quali la giurisdizione amministrativa indipendente, un'esperienza tecnica dei giudici, la loro inamovibilità, l'imparzialità, il ridimensionamento del potere esorbitante del ministro della giustizia, le garanzie procedurali, la semplicità delle forme e la celerità dei giudizi. Cormenin cercò di introdurre dunque alcuni principi liberali nel diritto amministrativo¹³.

Nominato barone da Luigi XVIII nel 1818 e visconte da Carlo X nel 1826, nel 1828 venne eletto deputato (mantenendo la sua alta carica giurisdizionale, all'epoca compatibile con quella elettiva) e si posizionò con la sinistra costituzionale sebbene non ne condividesse le scelte anticlericali. Coerentemente alla sua difesa delle libertà conquistate con la fine dell'Impero, *in primis* quella di espressione, il 18 marzo 1830 fece parte dei 221 parlamentari liberali e d'opposizione, i quali, attraverso il presidente della Camera dei deputati Pierre-Paul Royer-Collard¹⁴, rivolsero al re un appello (*Adresse*) – sostenuto dalla maggioranza dell'opinione pubblica – contro l'utilizzazione autoritaria dell'art. 14 della *Charte* e a favore del necessario accordo tra il re e le Camere nelle deliberazioni di interesse dello Stato. Il documento, sintesi delle teorie giuridiche liberali sul rapporto tra i poteri, sosteneva che nelle questioni pubbliche era una condizione indispensabile il concorso tra il governo e i rappresentanti della nazione. Essendo venuto meno tale rapporto, soprattutto negli anni del regno di Carlo X, i deputati firmatari chiesero al re di utilizzare le proprie prerogative per ristabilire l'equilibrio costituzionale¹⁵. La logica dell'*Adresse*, espressione compiuta della dottrina giuridica liberale sui limiti dei poteri normativi dell'esecutivo, era ispirata ai principî «del governo rappresentativo nel quadro di una monarchia temperata»¹⁶.

Sostenitore dunque delle giornate del luglio 1830 presto se ne allontanò divenendo uno dei più strenui critici della Monarchia orleanista, non solo della sua struttura istituzionale e costituzionale troppo sbilanciata in chiave oligarchica, ma di Luigi Filippo e dell'élite dominante, considerati senza morale, privi di un legame con il popolo e di un vero spirito religioso.

¹³ LACHARRIÈRE 1941.

¹⁴ Lelenco e le funzioni dei membri della Camera dei deputati sono riportati dall'*Almanach royal, pour l'an MDCCCXXX*, Paris 1830, pp. 126 ss.; Royer-Collard, dopo la rivoluzione di luglio, divenne vice-presidente della Camera dei deputati, cfr. *Almanach royal et national pour l'an MDCCCXXXI*, Paris 1831, pp. 85 ss.

¹⁵ *Moniteur, Vendredi, 19 Mars 1830*, p. 509; sull'istituzione de l'*Adresse* dal punto di vista costituzionale si veda SUEL 1953.

¹⁶ LACCHÈ 2003, pp. 50-51.

Attaccò i privilegi, l'ereditarietà dei titoli nobiliari e le prerogative della Camera dei Pari che a suo avviso avrebbe dovuto essere elettiva proprio per aumentare il prestigio e la legittimità di un ramo del Parlamento considerato legato a un passato d'antico regime¹⁷. All'indomani delle tre giornate gloriose del 1830, la Camera dei deputati, che aveva garantito in maniera provvisoria («*maîtresse accidentelle du terrain*»¹⁸) la transizione tra una dinastia e un'altra, al cospetto del popolo sovrano, unico detentore del potere costituente, avrebbe dovuto convocare le assemblee primarie che avrebbero eletto, come nella coeva esperienza belga, un'assemblea costituente. La scelta costituzionale invece fu quella di attribuire, fittiziamente, alla camera bassa il potere costituente, rifiutando la nomina di un'assemblea straordinaria¹⁹. Il sistema elettorale censitario, che demandava il potere di selezione degli eletti a poche migliaia di elettori, delegittimava l'attività legislativa dei deputati. Significato preminente per Cormenin assumeva la legge elettorale che, benché di rango ordinario, assumeva al cospetto della Costituzione un'impronta fondativa, descritta con il consueto acume nei seguenti termini: «*La Constitution est la société au repos; la loi électorale est la société en marche. Dites-moi quels sont vos électeurs, et je vous dirai quel est votre gouvernement*»²⁰.

In un carteggio con un singolare ufficiale dell'esercito e uomo politico francese di forti idee conservatrici, il conte Alexis-Jacques di *Saint-Roman*, che si era già cimentato con una critica alle teorie di Montesquieu e di Rousseau, Cormenin chiarisce la sua posizione nei confronti del diritto di voto e del suo esercizio:

en un mot, pour formuler ma doctrine, le droit existe sans la capacité; mais sans la capacité, le droit ne peut s'exercer. Mais je crois aussi que, pour établir le vote universel et direct dans un pays, il faut que le pays y soit préparé [...]. La liberté n'arrive pas tout à coup chez un peuple, pas plus qu'il ne fait tout à coup grand jour ou nuit profonde; la lumière et l'ombre n'enveloppent la terre que par degrés. Ainsi, le vote universel, violemment introduit en Espagne et en Portugal, n'engendrerait que le despotisme et l'oligarchie. Les peuples ne mûrissent que lentement au soleil de la liberté. Pour être digne de vivre sous un gouvernement libre, il ne suffit pas d'en avoir les lois, il faut surtout en avoir les mœurs²¹.

Per avere un quadro più completo del panorama politico e istituzionale che appariva agli occhi di Cormenin durante la Monarchia censitaria, basti osservare una tanto paradigmatica,

¹⁷ CORMENIN 1832.

¹⁸ *Lettre sur le pouvoir constituant*, cit., p. 1.

¹⁹ «Le peuple, en France, a-t-il nommé un congrès? Non. Un congrès at-t-il fait la charte? Non. Qui donc l'a faite? Quelques députés. Qui leur en avait donné mandat? Quelques électeurs. Et le électeurs, qui les avait-même nommés? Le peuple? Non. Et qui représentaient-ils? Le peuple? Non, non», *Lettre sur la Charte et sur la pairie*, cit., pp. 1-2 (la numerazione delle pagine riparte da uno per ogni *Lettre*).

²⁰ CORMENIN 1869, p. 332.

²¹ CORMENIN 1832a, p. 16.

quanto misconosciuta, caricatura di Luigi Filippo d'Orléans realizzata da Honoré Daumier. In maniera plastica, ci restituisce una prospettiva diversa su questo periodo, spesso liquidato dalla storiografia come una fase liberale di progressivo ampliamento dei diritti, che, se invece osservato "dal basso", appare meno edificante: dai privilegi della casa reale, passando per il rifiuto di un allargamento del diritto di voto fino all'epilogo nel 1848 con l'ostinazione da parte del governo di Guizot nel respingere la concessione del suffragio universale maschile.

Uno dei più brillanti caricaturisti dell'epoca, Daumier, prese di mira proprio la figura del nuovo re dei francesi che fu rappresentato in una vignetta dal titolo *Gargantua* (ispirata evidentemente dal personaggio rabelaisiano), pubblicata nel 1831 sulla rivista satirica *La Caricature*, fondata nel 1830 e diretta da Charles Philipon e alla quale collaborava anche Balzac. In questa litografia il neo proclamato sovrano era raffigurato seduto su un grande trono (nella sua duplice accezione, nobile e meno nobile) mentre si nutre ingordamente di tutte le risorse del paese (sotto forma di grandi sacchi di denaro) prodotte dalle classi laboriose (operai, artigiani e piccola borghesia); al contempo, sotto di lui, uno sparuto numero di privilegiati si appropria delle briciole e i deputati, in cambio dei privilegi concessi dal sovrano, si dirigono verso Palais Bourbon, sede della Camera bassa. Tale disegno, espressione degli umori antiparlamentaristici dell'epoca, comportò la condanna di Daumier a sei mesi di reclusione che scontò dal settembre 1832 al gennaio 1833 nella prigione di Sainte-Pélagie²². Un'inaudita denuncia politica e sociale oltre che una critica verso la corruzione elettorale della neonata Monarchia censitaria che meglio di tanti scritti coincideva con la posizione di Cormenin che proprio dei privilegi della casa reale fu un feroce censore.

La sua ormai celebre eloquenza retorica e la sua «penna brillante»²³ si affinarono fornendo i profili dei principali parlamentari dell'epoca, che avrebbero formato il fortunato *Livre des orateurs* (1836) (i cui capitoli erano già apparsi nella rivista *Nouvelle Minerve*) firmati Timone, il famoso misantropo ateniese²⁴. I suoi ripetuti successi editoriali (oltre che elettorali) non sono riconducibili al tradizionale milieu dei notabili locali, quanto piuttosto a una sorta di alchimia tutta personale che gli permetteva di intercettare le inclinazioni del popolo e di rappresentare una serie di identità diverse, da quella legittimista a quella repubblicana²⁵.

Di nuovo deputato dal 1831 al 1846 militò a sinistra scagliando i suoi strali contro la lista civile e l'appannaggio per la famiglia reale (istituti aboliti durante la Rivoluzione e reintrodotti da Napoleone), confluiti in un volume, *Lettres sur la liste civile et sur l'apanage*, che conobbe 25 edizioni in dieci anni²⁶. Egli additava i due istituti – un'assegnazione annua di una somma a favore del re nel bilancio dello Stato e un contributo economico da versare al principe ereditario e ai membri della famiglia reale al raggiungimento della maggiore età o in occasione del

²² BAJOU 2014.

²³ Così MANNONI 1996, p. 38.

²⁴ CORMENIN 1869; l'opera, come quasi tutti i pamphlet di Cormenin, ebbe numerose edizioni, cfr. GALLAVRESI 1931.

²⁵ VOILLIOT 2011, pp. 90-91.

²⁶ CORMENIN 1837.

matrimonio – come i simboli funesti e anacronistici della Monarchia di luglio e del subitaneo tradimento delle sue promesse.

Continuò questo tipo di campagna – con una forte eco nella società civile – in occasione delle nozze del secondo figlio del re, il duca di Nemours, nel 1840, e della sua richiesta di una dotazione in denaro per il loro sostentamento. In una *brochure* incendiaria – *Questions scandaleuses d'un Jacobin au sujet d'une dotation* (che aveva come epigrafe *De l'argent, de l'argent, toujours de l'argent!*) – chiedeva il ritiro del progetto di legge e ricordava come il principe fosse sufficientemente benestante per pagarsi le nozze personalmente²⁷. Il successo del libretto – dai toni che oggi definiremmo populistici²⁸ e che conobbe 17 edizioni in un anno – fu tale che non solo il progetto di dotazione fu rigettato, ma obbligò il ministro che lo aveva presentato a dimettersi. In quello che possiamo considerare l'autentica summa del repubblicanesimo francese pre-quarantottesco nelle varie sfumature di opinione, il *Dictionnaire politique*, al quale aveva partecipato anche Cormenin, la voce *apanage* iniziava sagacemente: «grâce à Dieu, à la Révolution et à Cormenin, ce mot n'a plus aujourd'hui qu'une valeur historique»²⁹.

La complessità (e l'ambiguità) del pensiero di Cormenin la si riscontra anche nella posizione assunta nei confronti della religione: autenticamente ultramontano, fervente cattolico, tutelò la libertà dell'insegnamento religioso, si oppose al controllo statale sui piccoli seminari, protestò contro il progetto di espulsione dei Gesuiti deridendo le dottrine gallicane, ma al contempo difese la distinzione tra sfera temporale e sfera spirituale.

La sua posizione sulle questioni religiose, in Francia progressivamente minoritaria, lo avrebbe portato a polemizzare in maniera sempre più insistente con il governo e con le istituzioni nelle vesti di Timone, mentre rappresentò una chiave di lettura originale per la comprensione del processo di unificazione della penisola italiana, così legata alla presenza, ben più ingombrante che nell'Esagono, della Chiesa. Cormenin difese, in maniera paradossale e apparentemente contro la costruzione stessa da lui operata dello Stato amministrativo, la necessità di un potere estraneo al corpo politico francese, come quello dei Gesuiti, allontanandosi da quel milieu sempre più allineato su posizioni laiche e di separazione tra Stato e Chiesa³⁰.

Tra i molti invece che nella cultura giuridica liberale aderirono alle critiche verso l'ingerenza della Chiesa e in particolare dei Gesuiti vi fu la figura di un giurista, che avrebbe a più riprese incrociato l'itinerario intellettuale di Cormenin, come François-André Isambert,

²⁷ CORMENIN 1840a.

²⁸ A titolo di esempio si legga il seguente passaggio: «De leur côté, les artisans des villes disent: si, au lieu de tant doter avec notre argent les beaux princes et les belles princesses, on diminuait l'impôt sur le sel, les vins et l'octroi! et les laboureurs: si l'on encourageait un peu plus l'agriculture! et les petits marchands: si la patente était moins lourde! et les contribuables de tous pays: si l'on dégrevait l'impôt foncier qui augmente chaque année et qui, sous mille formes et sous mille noms, tous plus ou moins additionnels, dévore le plus net de notre revenue!», CORMENIN 1840a, p. 32.

²⁹ E. DUCLERC 1842, p. 79.

³⁰ In particolare nell'opera CORMENIN 1845.

una delle personalità più in vista tra Restaurazione e Monarchia di luglio³¹. Il divario con Isambert non poteva essere più profondo ma presto fu colmato in nome delle esigenze politiche di superamento della monarchia censitaria. La svolta nel percorso di Cormenin avvenne infatti nel corso degli anni Trenta sul versante delle sue convinzioni progressivamente democratiche, in un momento in cui la “parola” iniziava faticosamente a coincidere con la “cosa”³².

L’ideologia di questo «Siyès mancato», come lo ha definito icasticamente Paul Bastid³³, è riassumibile nei seguenti termini: laico ma aperto alle istanze religiose del popolo (contro l’ateismo aristocratico, potremmo dire, evocando Robespierre), liberale ma critico nei confronti dell’individualismo e del suo approccio privo di valori morali e religiosi, democratico ma a forte impronta bonapartista.

La sua sensibilità e contiguità nei confronti delle necessità del popolo minuto, soprattutto nelle campagne – che potrebbe farci parlare di una sorta di democrazia rurale che anticipava molti elementi del cattolicesimo sociale di cui fu in una certa misura precursore³⁴ – trovarono compimento in un’altra opera che ebbe vasta eco e una subitanea traduzione italiana: *Entretiens de village* del 1845. Attraverso il dialogo tra un dotto Maître Pierre e un (apparentemente) sprovveduto contadino dal nome François, Timone perorava la causa di una società ideale basata su una struttura mutualistica, su casse di risparmio e di previdenza locali, sulla riorganizzazione dei tribunali e, soprattutto, sull’insegnamento gratuito e pubblico presso ogni villaggio, affiancato dallo sviluppo di biblioteche cittadine e dell’emancipazione femminile³⁵. Opera di letteratura popolare, ottenne un grande successo di pubblico e un riconoscimento, seppur con riserve, dell’Académie française, presieduta in quel momento proprio da Tocqueville³⁶. I due si sarebbero ritrovati a breve sugli stessi scranni dell’Assemblea costituente, a ruoli invertiti.

³¹ Su Isambert (1792-1857) cfr. le sintetiche notizie biografiche manoscritte reperibili presso la *Bibliothèque Nationale de France Département des Manuscrits*, NAF, 13239 e HALPÉRIN 2015.

³² Sul punto si veda l’esautivo volume di PROIETTI 2020.

³³ BASTID 1948, p. 5.

³⁴ Interessante un passaggio di una sua controversa opera in difesa della Chiesa cattolica in cui evocava le virtù del popolo rispetto alla corruzione (e all’ateismo) delle élite: «Heureusement, il y a au-dessous de cette société décrépite, un peuple laborieux qui bat l’enclume, tisse le coton et retourne la terre. Voilà la véritable, la sincère démocratie, la démocratie industrielle et foncière, celle que nous défendons, celle qui nous soutiendra, celle qui fait notre force, notre nombre, notre courage, notre moralité, notre indépendance et notre espoir!», CORMENIN 1845, p. 16.

³⁵ CORMENIN 1845a; il tema dell’insegnamento sarebbe tornato a più riprese nei suoi scritti polemici e politici fino a sfociare nel volumetto del 1850, firmato sempre Timone, CORMENIN 1850. Nel 1844, per esempio, donò alla città di Montargis, nei pressi del suo Castello a Vimory nel Loiret (il suo “feudo” elettorale), una rendita di 500 franchi per ragazze, donne o vedove meritevoli di aiuto, *Ordonnance du Roi (contre-signées par le ministre de l’intérieur) qui autorisent l’acceptation [...] de la donation faite par M. de Cormenin, d’une rente sur l’État de 500 francs à la ville de Montargis (Loiret), pour la fondation d’un prix de vertu*, in *Bulletin des lois du Royaume de France IX série*, Imprimerie Royale, Paris 1845, p. 223.

³⁶ «Institut Royal de France, Académie française, séance publique annuelle du jeudi 22 juillet 1847, Présidée par M. de Tocqueville, Directeur [...]. Prix destinés aux ouvrages les plus utiles aux mœurs: L’Académie française a décerné: Un prix de trois mille francs à M. Cormenin, auteur d’un ouvrage intitulé: *Entretiens de village*; nelle motivazioni del premio, redatte da Abel-François Villemain, ex ministro dell’Istruzione pubblica, si sottolinea e si apprezza come i toni polemici dell’Autore si siano attenuati nell’edizione del 1847: «Un sujet d’éloges que nous n’omettrons pas, ce sont les corrections

Eletto alla Costituente nell'aprile del 1848, presentò le dimissioni dal Consiglio di Stato, di cui era stato nominato da poco Presidente. Il 5 maggio venne nominato vice-Presidente dell'Assemblea di cui presiederà anche la commissione per la Costituzione mentre nell'aprile del 1849 sarebbe tornato al Consiglio di Stato a presiedere la sezione del contenzioso. Ma nell'arco di pochi anni sarebbe avvenuta tuttavia un'involuzione nel percorso già accidentato condotto da Cormenin: l'adesione al colpo di Stato di Napoleone III. Nonostante la sua partecipazione alla redazione della Costituzione repubblicana e la difesa dei suoi principi più avanzati nel tentativo di democratizzarla, anche alla luce dell'insegnamento dei Romani e delle loro istituzioni³⁷, Cormenin accettò di buon grado il colpo di Stato del 2 dicembre 1851, beneficiandone con la nomina a membro del nuovo Consiglio di Stato, accettando per giunta il ristabilimento della lista civile, in misura maggiore che in passato, verso la quale aveva tuonato nei due lustri precedenti. Ottenuto da Napoleone III un seggio all'*Institut de France* – creando scandalo tra i consociati che difendevano gelosamente (a giusto titolo) la nomina dei componenti come un loro diritto – quale membro dell'*Académie des Sciences morales et politiques*, la sua nomina rientrava in quel che fu definito, in maniera graffiante, *coup d'état academique* del 1853³⁸.

In una certa misura per Cormenin non si trattava di un tradimento dei suoi ideali e dei suoi principi: a suo avviso il nascente Impero manteneva intatto, seppure con una macroscopica torsione plebiscitaria che non poteva non vedere, il principio della sovranità popolare³⁹.

La parabola di Cormenin tuttavia viveva la sua fase discendente: lontano da dibattiti e polemiche, dai primi anni Cinquanta si divise tra opere caritatevoli, beneficenza e attività al Consiglio di Stato, fino alla sua morte avvenuta il 5 maggio 1868 a Parigi. Così scriveva, con una certa ammirazione, al crepuscolo del Secondo Impero, lo storico e biografo Charles Léopold Louandre: «à part quelques petits écrits relatifs à des fondations charitables, M. de

qu'a faites l'auteur, et la pensée, l'aveu hautement moral qui les a dictées. Il y a là une leçon muette qui n'est pas la moins utile de celles que renferme l'ouvrage. Longtemps jeté dans la vie politique, mêlé aux passions plutôt qu'aux combats de la tribune, et les reportant avec éclat dans la presse par l'âpre habileté du style polémique, l'auteur avait, dans la première publication de quelques-uns de ces entretiens, associé parfois la controverse de parti aux conseils de l'expérience et de la charité. Il avait été amer, même en voulant être bienfaisant; il aurait pu, contre son gré, exciter la passion là où il ne voulait porter que l'instruction et le calme d'esprit, sans lequel l'instruction ne profite pas. Un sage retour a partout effacé cette première empreinte; et rien dans les nouveaux entretiens ne s'écarte de l'esprit bienséant et modéré, dont l'exemple inspire ce qu'il recommande», *Rapport de M. Villemain, Secrétaire perpétuel de l'Académie française sur le concours de l'année 1847*, 22 juillet 1847, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.academie-francaise.fr/rapport-sur-les-concours-de-lannee-1847>.

³⁷ Tra i tanti passaggi di elogio della tradizione romanistica si segnala il seguente: «Lo studio delle leggi delle XII Tavole, di Caio e di Teodosio, è quasi rilegato tra le scientifiche curiosità: ma contuttociò io raccomando quest'ultimo studio, perché il diritto romano, stante la profondità della sua dottrina e la meravigliosa aggiustatezza de' suoi apostemmi, è stato il fondamento di quasi tutte le civili legislazioni d'Europa», CORMENIN 1848c, p. 61.

³⁸ È. MIREAUX 1964, il quale tuttavia aggiunge che «Ce demi-ostracisme est d'autant plus digne d'être remarqué que les dix désignations de 1855 n'avaient rien de scandaleux, qu'elles avaient même été faites avec beaucoup de discernement et qu'elles firent en effet entrer à l'Académie une fournée de hauts fonctionnaires et de magistrats consciencieux et dignes dont il est impossible de dire qu'ils peuvent avoir été choisis en raisons de leur docilité. L'un d'entre eux, Cormenin, avait même acquis le meilleur de sa célébrité, sous le pseudonyme de Timon, grâce à son talent de pamphlétaire et à son esprit d'opposition», p. 336.

³⁹ Si veda in tal senso la breve Prefazione a TALÈS 1852.

Cormenin, malgré les pressantes sollicitations de son fidèle éditeur, n'a rien voulu publier durant la dernière période de sa vie; mais tout en se recueillant dans le silence, il mettait la dernière main aux nombreux travaux qui avaient occupé tous les instants de sa longue carrière»⁴⁰.

Cormenin – uno degli “architetti” dello Stato costituzionale e amministrativo – non rappresentò un modello di fermezza morale nel corso della sua lunga esperienza politica, cosa che contribuì non poco al suo parziale oblio: fu bonapartista, legittimista, repubblicano convinto, salvo poi aderire e beneficiare dei privilegi del Secondo Impero⁴¹. Tuttavia, nonostante questa sua versatilità politica, del resto presente in molti giuristi della sua tormentata generazione vissuta a cavaliere di almeno quattro regimi politico-costituzionali, rimase comunque un bonapartista che vedeva nel popolo l'unica fonte di legittimazione del potere. Su un punto infatti fu un vero precursore: eresse a dogma il principio del suffragio universale⁴².

3. Cormenin e la nascita del diritto amministrativo moderno

Sebbene Cormenin non possa essere considerato un vero pioniere del diritto amministrativo, componente di quella seconda generazione di giuristi che provarono a concettualizzare e a fornire autonomia a quello che era considerato il diritto dello Stato, egli si liberò dell'eredità civilistica che ancorava i giuristi dell'*école de l'exégèse* a interpretare Stato e società con la lente del *Code civil*. Una generazione precedente di studiosi infatti aveva volto lo sguardo, ancora con gli strumenti del diritto privato (i soli presenti nell'armamentario del giurista nell'era del trionfo della codificazione napoleonica), al rapporto con l'amministrazione e con gli apparati dello Stato. Essi consideravano il diritto pubblico come una sorta di diritto civile, dividendo quest'ultimo in pubblico e privato⁴³.

Proprio nel nuovo prisma giuspubblicistico va letto il contributo di Cormenin all'elaborazione del diritto amministrativo, dentro le coordinate della monarchia costituzionale, che riallacciava un discorso ascrivibile alla Rivoluzione francese, per lo meno nella sua fase iniziale. La nota più evidente nella progressiva trasformazione dello Stato avvenuta per lo meno dall'epopea napoleonica (ma con Tocqueville potremmo farla risalire all'*Ancien régime*) era rappresentata dall'affermazione, grazie proprio alle opere di Cormenin, Macarel, De Gérando, del primato dei diritti della società, di cui l'amministrazione si ergeva a interprete e difensore, sui diritti individuali⁴⁴.

Con la caduta dell'Impero il Consiglio di Stato divenne il simbolo del despotismo, un organo che era stato asservito a Napoleone. Nel nuovo panorama istituzionale post-napoleonico,

⁴⁰ Nota biografica che precede CORMENIN 1869, pp. 16-17.

⁴¹ «Monarchiste, bonapartiste ou républicain selon les époques, il a traversé toutes les opinions, parfois pour y faire retour après les avoir abandonnées. De son vivant même, cette humeur instable lui avait fait plus d'ennemis que de partisans», BASTID 1948, p. 8.

⁴² LYON-CAEN 1930, p. 27.

⁴³ JAMIN, MELLERAY 2018.

⁴⁴ BIGOT 2003.

ostile a un sistema di eccezionalità della giurisdizione amministrativa, si cercò di ridimensionarne il potere attribuendo ampi margini di intervento al ministro della Giustizia. A fronte di un ridimensionamento del suo ruolo nella legislazione e nell'amministrazione, la sua attività giurisdizionale divenne preponderante. In un momento di contestazione della giustizia amministrativa, Cormenin fu tra coloro che preconizzò un tribunale amministrativo supremo, al di fuori del Consiglio di Stato, dotato di un potere completo di giurisdizione⁴⁵.

Dal punto di vista costituzionale inoltre cercò di identificare i caratteri che differenziavano le leggi, le ordinanze e i regolamenti, sottolineando la difficoltà di distinguere con precisione, in questa fase embrionale del costituzionalismo, i differenti termini⁴⁶. In casi di urgenza, come durante una calamità naturale o in seguito all'invasione del territorio nazionale da eserciti stranieri, il ricorso al volere del re, che noi potremmo definire *extra ordinem*, era non solo legittimo ma indispensabile; tuttavia egli già intravedeva la necessità che si affermasse il principio che gli atti straordinari del sovrano, i.e. del governo, in un arco di tempo relativamente breve, dovessero essere presentati alle Camere per la conversione in legge. Consapevole della tensione tra costituzionalismo e interventi straordinari dell'esecutivo, detto in altri termini delle contraddizioni tra stato di diritto (nella sua forma "legale" francese) e stato d'eccezione, nella sua opera più nota sulla suprema giurisdizione amministrativa, ricorse alla categoria di "salute dello Stato", un armamentario argomentativo a cavaliere tra Antico regime e Rivoluzione, una forma di sodalizio tra la ragion di Stato seicentesca e la Salute pubblica giacobina. L'autore intravedeva però, in un ordinamento costituzionale, la necessità che le Camere convertissero in legge l'atto normativo dell'esecutivo:

Il y a alors une autre loi qui commande: la loi du salut de l'État; mais si les peuples de ces royaumes vivent sous le régime constitutionnel, ne sera-t-il pas plus régulier que ces ordonnances fussent soumises à la prochaine session des Chambres et converties en lois?⁴⁷

Secondo Cormenin, nel regime rappresentativo introdotto con la *Charte* del 1814 la legge e le ordinanze (che, in estrema sintesi, equivalevano ai decreti-legge, benché questo termine si sarebbe affermato solo successivamente) dovevano mantenere campi d'azione ben distinti. Le ordinanze non avevano, e per loro natura non potevano avere, le caratteristiche della legge, la quale invero trovava la sua legittimità, forte anche del retaggio storico, nei seguenti elementi:

la participation commune du Roi et des Chambres, la maturité d'examen et la publicité des débats, la solennité de la promulgation, et la force essentiellement obligato-

⁴⁵ BURDEAU 1995, pp. 90 ss.

⁴⁶ CORMENIN 1818, p. 60.

⁴⁷ *Ivi*, p. 61.

ire. Principe général: tout ce qui touche l'exécution des lois ou les matières de pure administration, doit être réglé par des ordonnances. Tout ce qui touche la liberté de la personne, de l'opinion, de la conscience, et de la propriété, doit être réglé par des lois. Il y a donc des ordonnances qui ne sont que le développement et l'application des principes généraux posés dans les lois. Il y en a d'autres qui sont de véritables dispositions législatives auxquelles il ne manque que la forme, le caractère et la sanction des lois. Ces dernières, que la nécessité seule des circonstances peut tolérer durant l'intervalle des sessions des Chambres, devraient toujours, soit à cause de leur objet, être délibérées en Conseil d'État, afin que les citoyens y reconnussent du moins, en l'absence de la loi, sa représentation la moins imparfaite⁴⁸.

Il Consiglio di Stato dunque avrebbe dovuto svolgere un ruolo di supplenza, per lo meno nell'intervallo tra le sessioni delle Camere, quando il governo, per motivi di necessità, ricorreva a una forma di legislazione straordinaria.

Anche Gérando, uno dei fondatori, come abbiamo visto, della scienza del diritto amministrativo insieme a Macarel e Laferrière, nella sua opera principale – *Institutes du droit administratif français* – sostiene che le basi dell'ordinamento costituzionale si trovavano proprio nell'indipendenza dell'amministrazione civile e nei limiti che essa incontrava nella separazione dei poteri:

La distinction des pouvoirs, fondement de nos institutions politiques, garantit l'indépendance de l'administration civile, et lui assigne ses limites. Ces limites séparent l'autorité administrative de l'autorité législative à laquelle elle est subordonnée, et de l'autorité judiciaire à laquelle elle est parallèle⁴⁹.

Dello stesso avviso rispetto ai limiti della potestà normativa del governo era Macarel, il quale, nei primi anni Trenta del XIX secolo, basandosi sulla dottrina della separazione dei poteri, considerò strettamente distinto il potere legislativo da quello esecutivo. Il principio fondamentale di ogni costituzione era, secondo l'autore, considerato più liberale di Cormenin⁵⁰, che il potere preposto alla formazione della legge e quello investito dell'esecuzione, sebbene fossero strettamente collegati, dovessero essere nettamente distinti. Con un linguaggio che ricorda quello rousseauiano della distinzione tra legislazione ed esecuzione, sostenne, riguardo alla legge e all'ordinanza che:

elles sont liées comme la conséquence l'est au principe. Mais elles sont distinctes comme le principe est distinct de sa conséquence. La loi gouverne l'exécution;

⁴⁸ *Ivi*, pp. 62-63.

⁴⁹ GÉRANDO 1842, I, p. 3 (opera apparsa nel 1829 in quattro volumi e nel 1842 in cinque); cfr. CLÈRE 2015a.

⁵⁰ BURDEAU 1995, p. 114.

l'exécution fournit à la loi les lumières de l'expérience. Il y a donc entre elles le même rapport qu'entre la théorie et la pratique. En un mot, la loi est le *droit*, l'exécution est le *fait*⁵¹.

Era necessaria dunque l'emaneazione di atti – denominati *règlements d'administration publique*, assimilabili alla legge per la loro efficacia generale, ma distinti dal punto di vista sostanziale e formale – attraverso i quali il governo provvedesse all'esecuzione della legge. Alla luce di questo nuovo tassello aggiunto alla costruzione di uno Stato di diritto a forte impronta pubblicistica, Macarel prefigurò, in un'opera successiva, forse per la prima volta nel dibattito giuspubblicistico francese, i *règlements d'administration publique* come *ordonnances* emanate in virtù di una delega legislativa⁵².

Laferrière, infine, in un testo di diritto pubblico che sarebbe divenuto un punto di riferimento per la dottrina amministrativista di fine Ottocento, *Cours de droit public et administratif*⁵³, apparso per la prima volta nel 1839, sostenne che l'art. 14 della *Charte* del 1814 rimandava a un potere dittatoriale superiore alla volontà popolare stessa⁵⁴.

Tornando a Cormenin, pochi anni dopo la caduta di Napoleone, nel 1818, riassumeva il forte squilibrio operato durante il primo Impero a favore del governo, proprio attraverso il Consiglio di Stato:

C'est ce Conseil qui, fidèle aux impulsions du chef, seconda si puissamment l'action de son Gouvernement intérieur. Ses attributions se grossirent bientôt de toutes celles que Bonaparte, dans les ombrageuses jalousies de son pouvoir, avait ôtée successivement au Corps législatif, au Tribunat et aux ministres. Alors le Conseil d'État resta seul chargé de préparer les lois et de les défendre devant le Corps législatif, ce corps sans parole et sans âme, qui les approuvait pour la forme seulement. Il arriva de là que si une loi était obscure, ce n'était par le Corps législatif qui l'interprétait, mais le Conseil d'État [...]. Bientôt ce Conseil [...] fit l'office du Corps législatif, dans le long intervalle des sessions de ce corps. Enfin, comme des infractions en amènent toujours d'autres, il parut plus expéditif et plus commode de faire, dans

⁵¹ MACAREL 1833, p. 233; su Macarel (1790-1851), avvocato presso la Corte di cassazione, professore di diritto amministrativo alla facoltà giuridica di Parigi e dal 1830 consigliere di Stato, si veda CLÈRE 2015b.

⁵² MACAREL 1844, I, pp. 48 ss., II, p. 628.

⁵³ LAFERRIÈRE 1839 (opera che ebbe numerose edizioni fino al 1860).

⁵⁴ Laferrière (1798-1861), avvocato alla Corte di Bordeaux, professore di diritto amministrativo a Rennes e consigliere di Stato, fu l'autore, tra l'altro, di una *Histoire du droit français* in due volumi, il primo dei quali edito a Parigi nel 1836 e il secondo nel 1838; il secondo volume corrispondeva a un'opera di sintesi sulla legislazione durante la Rivoluzione francese che si soffermava con particolare attenzione su istituti quali la proprietà, la famiglia e le successioni, che venne ripubblicata con poche modifiche ma con un titolo diverso in un secondo momento (*Histoire des principes, des institutions & des lois de la Révolution française depuis 1789 jusqu'à 1800*, Paris 1850-1851); Laferrière sostenne, tra l'altro, l'importanza, per la storia del diritto, dello studio del regime d'eccezione che si venne a creare in Francia dopo la caduta della monarchia; per informazioni biografiche e dottrinali cfr. DURELLE-MARC 2006; CLÈRE 2015c.

tous les temps, régler par de simples décrets une foule de matières qui auraient dû être réglées par des lois; de sorte que le Conseil d'État, sans paraître faire violence à la constitution, expliqua dans ses avis les décrets qu'il avait proposés⁵⁵.

L'indipendenza dall'autorità giudiziaria per le controversie suscitate dalle operazioni del governo, spingeva l'esecutivo a pretendere di disporre di un potere gerarchico su di essa e, in materia normativa, lo poneva in concorrenza con il corpo legislativo⁵⁶.

Se nel periodo napoleonico, consolare e imperiale, il *Conseil d'État* svolse un ruolo centrale nella legislazione – si pensi alla redazione del Codice civile – Cormenin era consapevole di come tale funzione andasse ridimensionata in una monarchia costituzionale, dove la legislazione spettava principalmente alle due camere. Il ruolo del Consiglio di Stato doveva “limitarsi” a coadiuvare il governo con i suoi consigli, partecipare alla preparazione delle leggi e costituire un tribunale amministrativo superiore speciale.

In un'altra opera, meno nota, soprattutto tra gli amministrativisti, ma che costituisce una svolta nella costruzione delle garanzie costituzionali e amministrative del cittadino, egli ribadiva che il pericolo principale di un sistema costituzionale equilibrato e garante delle libertà si annidava non solo nell'abuso del potere esecutivo ma proprio negli eccessi di quello legislativo⁵⁷. L'equilibrio dei poteri e un sistema di controlli sono al cuore della sua dottrina, per lo meno in questa fase, diciamo giovanile, della sua produzione scientifica. Con il susseguirsi degli eventi e con le repentine svolte che la storia costituzionale francese avrebbe subito nel corso dei successivi trent'anni, Cormenin si posizionò su idee maggiormente radicali, ma sempre nell'alveo di una ricerca di un equilibrato rapporto tra i poteri. L'esperienza costituzionale inaugurata con il 1789, che aveva visto la sua famiglia su posizioni moderate ma non contro-rivoluzionarie, rappresentò per lui e per tutti i giuristi della medesima generazione un momento di confronto costante, sia per prenderne le distanze (dagli eccessi del legicentrismo giacobino, per esempio) sia per continuarne l'insegnamento, come nella centralizzazione politica e amministrativa, nella spinta verso una uniformità legislativa e giurisdizionale e nel tentativo di attribuire ai cittadini un ampio potere di intervento verso le istituzioni pubbliche.

Les assemblées nationales laissées à elles-mêmes, sans résistance et sans équilibre, tendent nécessairement à envahir par degrés tous les pouvoirs. Ainsi, l'Assemblée législative fut plus puissante que l'Assemblée constituante, et la Convention, qui succéda à l'Assemblée législative, tint dans ses mains le faisceau de tous les pouvoirs législatifs, administratif et même judiciaire, et fut véritablement le souverain dans le sens le plus absolu de ce mot. [...] La tyrannie du pouvoir exécutif avait envahi

⁵⁵ CORMENIN 1818, pp. 28-29.

⁵⁶ Così BURDEAU 2001, p. 48.

⁵⁷ CORMENIN 1819, pp. 4-5.

les choses et les personnes; elle avait détaché des tribunaux, et attribué à la décision expéditive des administration de départements⁵⁸.

Il successo maggiore tuttavia lo ottenne con la pubblicazione nel 1822 delle *Questions de droit administratif*⁵⁹, opera dedicata al contenzioso che conobbe cinque edizioni fino a quella più matura del 1840 dal titolo *Droit administratif*⁶⁰. La prima edizione si presentava più come un repertorio che come un trattato, mentre in quelle successive si rafforzarono le nozioni di carattere generale⁶¹. Fu tra i primi, anticipato sembrerebbe solamente da Laferrière e Macarel⁶², a utilizzare in maniera esplicita il riferimento, fin dal titolo, alla nuova disciplina, mentre gli autori che lo avevano preceduto si limitavano a utilizzare espressioni quali *code administratif*, *législation administrative* o *jurisprudence administrative*⁶³. Nel testo – una sistematizzazione del diritto amministrativo a partire dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – vi sono inoltre alcune parti, non facilmente individuabili, che compongono un insieme coerente, spesso sottovalutato, sul sistema elettorale⁶⁴.

Dal suo primo testo sul diritto amministrativo, *Du Conseil d'État envisagé comme conseil et comme juridiction dans notre Monarchie constitutionnelle* del 1818, passando per *Questions de droit administratif* del 1822 fino all'edizione del 1840, *Droit administratif*, Cormenin muoveva da una situazione ancora di incertezza e caos normativo e giurisprudenziale per approdare a una consapevolezza più matura della nuova disciplina, che manteneva tuttavia una forte vocazione giurisprudenziale – intesa come insieme di *arrêts* del Consiglio di Stato nella creazione del diritto amministrativo. Egli, in un primo momento, lamentava che la materia amministrativa fosse retta da una molteplicità di leggi e principi spesso tra loro contrastanti: «chez nous, la matière administrative s'est teinte de la couleur des divers Gouvernements à travers lesquels elle a passé depuis vingt-huit ans. Elle est encore régie par une foule de lois sanglantes, monstrueuses, fiscales, indigestes, confusément entassées dans le réceptacle du bulletin»⁶⁵. Aveva intuito, così come Macarel, l'ineluttabilità di un potere normativo detenuto dal Consiglio di Stato⁶⁶.

Il testo del 1840 invero (separato dal primo da più di vent'anni), approdava alla concezione di un diritto amministrativo come vera e completa scienza che comprendeva da un lato il diritto civile, da un altro quello politico (che noi definiremmo costituzionale o pubblico), la cui

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ CORMENIN 1822, 1840.

⁶⁰ Sulla vicenda editoriale e sul successo dell'opera si veda LACHARRIÈRE 1941; sui diversi generi letterari utilizzati da Cormenin, dal trattato giuridico al pamphlet politico-giornalistico, interessanti le osservazioni di SALLES, 2021.

⁶¹ LACHARRIÈRE 1941, pp. 335.

⁶² LAFERRIÈRE 1839; «c'est un peut abusivement qu'il [Cormenin] devait passer auprès de la postérité pour être le premier monument scientifique du droit administratif moderne», BURDEAU 1995, p. 114.

⁶³ Cf. MATILLA CORREA 2011.

⁶⁴ VOILLIOT 2011, pp. 77-93.

⁶⁵ CORMENIN 1818, p. 230.

⁶⁶ BURDEAU 1995, p. 114.

legislazione, sebbene non codificata, rappresentava nondimeno un insieme numeroso, vario, costante e obbligatorio⁶⁷.

Ampio spazio è dedicato nella sua opera anche alla necessità dell'istituzione di una cattedra di diritto amministrativo, disgiunto dal diritto pubblico. Nel 1829, commentando l'ordinanza del 1828, di cui era stato il principale artefice, che razionalizzava tutto il diritto amministrativo sviluppatosi fino a quel momento, perorava la causa di un insegnamento che lui non avrebbe mai ottenuto. In questo *Rapport* – di fondamentale importanza ma sottovalutato in dottrina, forse perché “nascosto” all'interno di un Commentario – sosteneva con fermezza e con il consueto sarcasmo:

L'enseignement du droit administratif était, dans son institution, uni à celui du droit public. Mais on a prétendu que nous ne vivions pas dans des temps assez reposés, pour laisser commenter publiquement la Charte, que chacun interprète et tourment dans le sens de ses opinions. Du moins rien ne s'oppose à ce qu'on enseigne le positif de l'administration. Ce cours pourrait être divisé en deux parties, dont l'une serait plus particulièrement consacrée à l'enseignement de la procédure, ou, en d'autres termes, du formulaire de ces actes, si divers et si nombreux, qu'un maire, un sous-préfet ou autre administrateur, est, à chaque moment, obligé de prendre dans l'exercice de ses fonctions, et qui sont quelquefois tellement défectueux qu'il faut les recommencer, au grave détriment de l'administration et des administrés. [...] Il est permis de croire que, pour des Français destinés à devenir un jour maires, sous-préfets, ou à siéger dans le Conseil d'État, le cours de droit administratif aurait quelque utilité pratique de plus que l'enseignement actuel de l'histoire des impénétrables obscurité de la lois de douze tables, ou la restitution d'un fragment rouillé de Gaius⁶⁸.

Tuttavia Cormenin, in maniera inaspettata, metteva in guardia dai rischi di un eccesso di accentramento, ricordando come questioni più circoscritte andassero delegate alle comunità locali: la ragion di Stato non doveva entrare negli affari domestici⁶⁹. In effetti, in una fase più matura della sua lunga esperienza di pubblicista, rivalutò il decentramento e lo spirito locale e comunale, soprattutto nell'ambito dell'insegnamento⁷⁰.

Ma nel 1818 Cormenin aveva compiuto una chiara scelta di campo:

On dit les dangers et les abus de la centralisation sous le despotisme [...] c'est cette centralisation qui a fait seule tout le secret et toute la force de notre système d'admi-

⁶⁷ CORMENIN 1840, pp. XLIII ss.

⁶⁸ *Rapport de M. de Cormenin, lu dans la première séance de la Commission des conflits*, in TAILLANDIER 1829, pp. 99-100.

⁶⁹ CORMENIN 1842.

⁷⁰ «La centralisation est le fondement de la France politique; la décentralisation est le besoin de la France intellectuelle», CORMENIN 1850, p. 5.

nistration [...]. La simplicité, la rapidité, la vigueur et l'unité de ce système, donna au pouvoir exécutif des forces qu'il voyait sans cesse, avant la révolution, languir, se consumer, se perdre entre ses mains⁷¹.

La centralizzazione, «un fatto tutto moderno»⁷², veniva letta come una lenta, conflittuale ma inesorabile fuoriuscita dalla feudalità:

La Féodalité, entamée dans sa puissance politique par l'agrandissement du pouvoir royal, dans sa puissance judiciaire par l'établissement des parlements sédentaires, dans sa puissance militaire par l'institution des armées permanentes et soldées, dans sa puissance d'opinion par les lumières et la rivalité du clergé, dans sa puissance de vassalité par l'émanation de la bourgeoisie urbaine et des serfs royaux, et enfin dans sa puissance d'indépendance châtelaine, par la création des grandes charges, des titres, des cordons, des gouvernements, des commandements d'armée, et par les fêtes, les délices et la mollesse des cours, tomba en pièces, et de ses débris sortit une France nouvelle pleine de vie et de fécondité⁷³.

Poi, seppur per poche battute volgeva lo sguardo alle esperienze straniere coeve, da quella russa in cui per la vastità del territorio era difficile pensare una vera centralizzazione, a quella inglese troppo ancorata al modello feudale, fino all'Italia, liquidata in un breve passaggio, ma della quale si sarebbe interessato molto, come vedremo, nel lustro successivo:

L'Italie a cent Princes, pas de capitale, pas de patrie commune, pas de gouvernement supreme, un corps trop efflanqué et voisins qui peuvent la couper en deux, en trois, en mille tronçons⁷⁴.

Bibliografia

- BAJOU 2014 = P. BAJOU, *Daumier ou la caricature au service de la liberté*, in *Humanisme* (2014), n. 302, pp. 14-19.
- BASTID 1948 = P. BASTID, *Cermenin. Un juriste pamphlétaire: précurseur et constituant de 1848*, Hachette, Paris 1948.
- BIGOT 2003 = G. BIGOT, *Les Bases constitutionnelles du droit administratif avant 1875. Définir le droit administratif*, in *Giornale di Storia costituzionale* n. 5, I, semestre 2003, pp. 153-166.

⁷¹ CORMENIN 1818, p. 71.

⁷² CORMENIN 1842, p. 8.

⁷³ *Ivi*, pp. 11-12.

⁷⁴ *Ivi*, p. 29.

- BURDEAU 1995 = F. BURDEAU, *Histoire du droit administratif (de la Révolution au début des années 1970)*, Puf, Paris 1995.
- BURDEAU 2001 = F. BURDEAU, *Pouvoir administratif et droit public français I. Le sens de l'expérience administrative de la Révolution*, in *Giornale di Storia costituzionale* 2, 2001, pp. 33-48.
- CLÈRE 2015 = J.-J. CLÈRE, *Cormenin Louis-Marie Delahaye de*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, sous la direction de Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen, Puf, Paris 2015, pp. 206-208.
- CLÈRE 2015a = J.-J. CLÈRE, *Gérando Joseph-Marie de*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, sous la direction de P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Puf, Paris 2015, pp. 362-364.
- CLÈRE 2015b = J.-J. CLÈRE, *Macarel Louis-Antoine*, *Dictionnaire historique des juristes français*, sous la direction de P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Puf, Paris 2015, pp. 525-526.
- CLÈRE 2015c = J.-J. CLÈRE, *Laferrière Louis-Firmin-Julien*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, sous la direction de P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Puf, Paris 2015, pp. 451-453.
- CORMENIN 1813 = L.-M. DE CORMENIN, *Odes héroïques*, Bailleul, Paris 1813.
- CORMENIN 1818 = L.-M. DE CORMENIN, *Du Conseil d'Etat envisagé comme Conseil et comme juridiction dans notre monarchie constitutionnelle*, Hérisant le Doux, Paris 1818.
- CORMENIN 1819 = L.-M. DE CORMENIN, *De la responsabilité des agens du gouvernement, et des garanties des citoyens contre les décisions de l'autorité administrative*, Paris 1819.
- CORMENIN 1822 = L.-M. DE CORMENIN, *Questions de droit administratif*, 2 voll., M. Ridler, Paris 1822.
- CORMENIN 1832 = L.-M. DE CORMENIN, *Lettres sur la Charte, la Pairie et la liste civile*, Sétier, Paris 1832.
- CORMENIN 1832a = *Lettres de Messieurs de Saint-Roman et de Cormenin sur la souveraineté du peuple*, De L'imprimerie de Casimir, Paris 1832.
- CORMENIN 1837 = L.-M. DE CORMENIN, *Lettres sur la liste civile et sur l'apanage*, Pagnerre, Paris 1837.
- CORMENIN 1840 = L.-M. DE CORMENIN, *Droit administratif*, Pagnerre, Paris 1840.
- CORMENIN 1840a = L.-M. DE CORMENIN, *Questions scandaleuses d'un Jacobin au sujet d'une dotation*, Pagnerre, Paris 1840.
- CORMENIN 1845 = L.-M. DE CORMENIN, *Feu! Feu!*, Pagnerre, Paris 1845.
- CORMENIN 1845a = L.-M. DE CORMENIN, *Entretiens de village*, Pagnerre, Paris 1845 (trad. it. di G. Birago, *Trattenimenti di villaggio*, De Agostini, Torino 1854).
- CORMENIN 1848c = L.-M. DE CORMENIN, *Memoria inedita del visconte di Cormenin intorno la rappresentanza municipale, provinciale e nazionale, la formazione d'un Consiglio di Stato e l'insegnamento del diritto amministrativo in Toscana*, Andrea Bettini Libraio-Editore, Firenze 1848.
- CORMENIN 1850 = L.-M. DE CORMENIN, *Liberté, gratuité et publicité de l'enseignement*, Pagnerre, Paris 1850.
- CORMENIN 1869 = L.-M. DE CORMENIN, *Livre des orateurs* (I. ed. 1836), Pagnerre, Paris 1869.

- DELLA CANANEA 2019 = G. DELLA CANANEA, *Il nucleo comune dei diritti amministrativi in Europa. Un'Introduzione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019.
- DUCLERC 1842 = E. DUCLERC, *Apanage*, in *Dictionnaire politique*, Pagnerre, Paris 1842.
- DURELLE-MARC 2006 = Y.-A. DURELLE-MARC, *La Revue bretonne de droit et de jurisprudence de F. Laferrière (Rennes 1840-1842) et l'École historique française du droit*, in *Histoire de l'histoire du droit. Actes du Congrès de la Société d'histoire du droit (Toulouse, 1-4 juin 2005)*, Textes réunis par J. Poumarède, in *Études d'histoire du droit et des idées politiques X* (2006), pp. 373-387.
- GALLAVRESI 1931 = G. GALLAVRESI, *Enciclopedia italiana*, Roma 1931, *ad vocem*.
- GÉRANDO 1842 = J.-M. GÉRANDO, *Institutes du droit administratif français*, Paris 1842.
- GUGLIELMI 1993 = G.-J. GUGLIELMI, *Vu par ses pères fondateurs, le droit administratif*, in *Le droit administratif en mutation*, Presses Universitaires de France, Paris 1993.
- HALPÉRIN 2015 = J.-L. HALPÉRIN, *Isambert François-André*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, sous la direction de P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen, Puf, Paris 2015, p. 418.
- JAMIN, MELLERAY 2018 = C. JAMIN, F. MELLERAY, *Droit civil et droit administratif. Dialogue(s) sur un modèle doctrinale*, Dalloz, Paris 2018.
- LACCHÈ 2003 = L. LACCHÈ, *La garanzia della costituzione. Riflessioni sul caso francese*, in *Parlamento e costituzione nei sistemi costituzionali europei ottocenteschi*, a cura di L. LACCHÈ, A.G. MANCA, Bologna 2003, pp. 49-94.
- LACHARRIÈRE 1941 = R. DE LACHARRIÈRE, *Cormenin. Politique, Pamphlétaire et Fondateur du Droit Administratif*, in *Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'étranger* tome 57, XLVII (1941), pp. 151-199.
- LAFERRIÈRE 1839 = L.-F.-J. LAFERRIÈRE, *Cours de droit public et administratif*, Joubert Libraire Editeur, Paris 1839.
- LYON-CAEN 1930 = C. LYON-CAEN, *Notices sur la vie et les travaux de Cormenin (1788-1868)*, Institut de France, Paris 1930.
- MACAREL 1833 = L.-A. MACAREL, *Éléments de droit politiques*, Paris 1833.
- MACAREL 1844 = L.-A. MACAREL, *Cours de droit administratif*, 2 voll., Paris 1844.
- MANNONI 1996 = S. MANNONI, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia. II. Dalla contestazione al consolidamento*, Giuffrè, Milano 1996.
- MANNORI 1984-1987 = L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale. II. La scoperta del diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano 1984-1987.
- MATILLA CORREA 2011 = A. MATILLA CORREA, *Los primeros pasos de la ciencia del Derecho Administrativo en Cuba*, Universidad Carlos III de Madrid, 2011.
- MESTRE 2011 = J.L. MESTRE, *L'histoire du droit administratif*, in P. GONOD, F. MELLERAY, P. YOLKA (sous la direction de), *Traité de droit administratif*, Dalloz, Paris 2011, I.
- MIREAUX 1964 = É. MIREAUX, *Le coup d'état académique du 14 avril 1855*, in *Revue des Deux-Mondes* (1964), pp. 332-344.
- PROIETTI 2020 = F. PROIETTI, *L'invenzione della democrazia. Pensiero politico e istituzioni nella Seconda repubblica francese (1848-1852)*, Aracne, Roma 2020.

- SALLES 2021 = D. SALLES, *Encore une étude de genre(s). Du traité au pamphlet, remarques sur la littérature du droit administratif chez Cormenin*, in A.-L. GIRARD, A. LAUBA, D. SALLES (éds.), *Les racines littéraires du droit administratif*, Presses universitaires Juridiques de Poitiers, Poitiers 2021, pp. 211-231.
- SUEL 1953 = M. SUEL, *L'Adresse et sa discussion de 1814 à 1830*, in *Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle* III, n.s. (1953), pp. 176-188.
- TAILLANDIER 1829 = A.H. TAILLANDIER, *Commentaire sur l'ordonnance des conflits. Ouvrage contenant les travaux de la Commission, le rapport de M. De Cormenin, la législation étrangère sur les conflits, etc.*, Brière, Paris 1829.
- TALÈS 1852 = M. TALÈS, *L'Empire c'est les souveraineté du peuple*, avec une Préface par M. de Cormenin, Garnier, Paris 1852.
- TOUZEIL-DIVINA 2020 = M. TOUZEIL-DIVINA, *Un père du Droit Administratif moderne, le doyen Foucart (1799-1860). Éléments d'histoire du droit administratif*, Lgdj, Paris 2020.
- VOILLIOT 2011 = C. VOILLIOT, *Cormenin et la formalisation du droit de l'élection*, in *Revue d'histoire du XIX^e siècle. Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIX^e siècle* n. 43, 2011, 2, pp. 77-93.

Orestano-de Marini-Raggi: influenze e rimandi*

Antonello Calore

Dipartimento di Giurisprudenza, Brescia

Abstract (Italiano)

L'argomento trattato nel saggio è relativo al periodo di formazione di Franca de Marini Avonzo quando, ancora molto giovane, incontra il professor Riccardo Orestano nella Facoltà di Giurisprudenza di Genova, per diventarne sua allieva. Un lasso di tempo dal 1950 al 1960 in cui, da una parte, la studiosa perviene alle prime pubblicazioni di Diritto romano, dall'altra Orestano approfondisce la concezione dello studio storico del diritto. Considerando le influenze che il Maestro esercitò sull'Allieva, si accenna pure al rapporto scientifico che, sempre in quel periodo, intercorse tra la de Marini e Luigi Raggi, altro allievo genovese di Orestano.

Parole chiave: Diritto romano, romanistica, de Marini, Orestano

Abstract (English)

The paper deals with scientific education of Franca de Marini Avonzo when, in the 50s, she met Riccardo Orestano in the Faculty of Law of Genoa, becoming his pupil. It was the period (until 1960) in which Orestano investigated the conception of the historical study of law. The purpose of this work is to examine the influences of the mentor on his student, without neglecting the scientific relationship between de Marini and Raggi, another pupil of Orestano in that decade.

Keywords: Roman law, romanistica, de Marini, Orestano

* Riproduco, revisionato ed ampliato, il testo dell'intervento prodotto nel convegno genovese *Franca de Marini Avonzo Signora delle fonti* (9 settembre 2022). Con l'occasione, ringrazio per l'invito gli organizzatori e amici Gloria Viarengo e Marco Pavese.

La curiosità, che ha mosso questa mia riflessione, nasce da un molto piccolo dato: il breve lasso di tempo tra il 1953 e il 1961, appena otto anni, in cui nella scienza romanistica italiana vedono la luce tre studi monografici sul processo romano, tutti concernenti il periodo iniziale dell'impero romano: *L'appello civile in diritto romano* di Riccardo Orestano del 1953¹; *La funzione giurisdizionale del senato romano* di Franca de Marini Avonzo (allieva genovese di Orestano) del 1957; *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano* di Luigi Raggi (allievo genovese di Orestano) del 1961.

Tre saggi di una certa rilevanza scientifica e tutti e tre 'partoriti' nell'Università di Genova dalla medesima 'scuola'.

La domanda è se ci sia una stretta relazione tra le tre opere. E, in caso di risposta positiva, che tipo di relazione sia.

I protagonisti sono tre: un giovane professore ordinario (Orestano aveva 41 anni), che nel 1950 è chiamato all'Università di Genova, dove vi resterà fino al 1960²; due suoi allievi genovesi: Franca de Marini Avonzo, laureata non in Diritto romano bensì in Diritto internazionale che diventa assistente di Orestano nell'a.a. 1950-1951 (24 anni)³, e Luigi Raggi, genovese di studi (più giovane di tre anni della de Marini), che si laurea con Orestano nel 1955⁴.

In sostanza, tratterò il periodo di formazione della de Marini, quando ancora molto giovane incontra Orestano per diventarne – come lei stessa scrive – «la sua più antica allieva»⁵. Accennerò pure al rapporto scientifico che, sempre in quel periodo, intercorse tra lei e Luigi Raggi.

1. Orestano a Genova (1950-1960)⁶

Orestano è chiamato alla cattedra di Diritto romano dell'Università di Genova in un momento in cui insegue molteplici progetti di ricerca⁷. Come egli stesso scrive: «Vide un lago, ed era un mare»⁸.

Alcune di queste ricerche furono pubblicate durante la permanenza genovese, altre negli anni successivi, poche rimasero nel cassetto.

¹ Orestano (1981, 1, pp. 455-467) scriverà che, tra i molti argomenti del diritto, quello che studiò «più intensamente» fu il processo.

² CAMPOLUNGI 2013, p. 1463.

³ VIARENGO 2013, p. 1.

⁴ ORESTANO 1975, p. VII.

⁵ DE MARINI AVONZO 1989, p. 3.

⁶ Cfr. DE MARINI AVONZO 1988a, pp. 555-559, con l'esauritivo indice degli scritti di Orestano, a cura di P. Marottoli, pp. 559-567.

⁷ Possiamo farcene un'idea leggendo il *Postscriptum* (ORESTANO 1981, 2, pp. 113 s.), dove l'a. dà conto dei molti scritti con i quali sviluppò, nel corso degli anni, i problemi e gli argomenti trattati nella *Prolusione* di Genova del 1950 e pubblicata nel 1951a.

⁸ È la frase in esergo del *Postscriptum* (citato nella nota precedente), ripresa da *La partenza del crociato* di G. Visconti Venosta.

Sono pubblicazioni di questo decennio: *Il diritto romano nella scienza del diritto* (la prolusione dell'a.a. 1950-1951, edita nel 1951a); *Appunti sulla 'cognitio extra ordinem'* (1951b); *L'appello civile in diritto romano* (1953a); *Introduzione allo studio storico del diritto romano* (1953b); *'Obligatones' e dialettica* (1959a); *Il problema delle fondazioni in diritto romano. Appunti delle lezioni tenute nell'Università di Genova, 1*, Giappichelli (1959b); la voce *Azione* (1959c); *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto: linee di una vicenda concettuale* (1960).

Come si constata, le curiosità scientifiche erano molteplici. Anni «prodigiosi», «vulcanici», come scrivono due allievi romani per esprimere la percezione che essi stessi avevano della fase genovese orestaniana⁹.

La stessa de Marini, allora ventiquattrenne, rievcherà più tardi così la presenza di Orestano a Genova: «Arrivava da Roma con pacchi di cataloghi di libri e di appunti da rivedere; soprattutto arrivava carico di pensieri e di stimoli imperiosi. In quella mezza settimana che passava qui ci faceva partecipare alla sua lenta ricerca... Nei giorni genovesi di Orestano c'erano tutte le cose: le conversazioni, la stesura dei corsi o dei contributi scientifici, le discussioni con gli studenti, il paziente controllo dei cataloghi d'antiquariato, su cui ha formato il fondo antico della nostra biblioteca. Soprattutto c'era la lezione»¹⁰.

Tale ricchezza aveva però, come lo stesso Orestano ebbe a scrivere¹¹, una radice comune: il 'processo'¹². E, in particolare, la *cognitio extra ordinem*: «Ero studente del IV anno a Roma e nel dicembre 1931 chiesi a Riccobono la tesi. La *cognitio extra ordinem*, mi disse. E dopo una pausa con il suo tono pacato e un po' solenne: "È un tema al quale puoi dedicare tutta la vita". Ebbe ragione [...] mi considero l'"uomo di un solo tema": la *cognitio extra ordinem*, appunto, anche se mai sono riuscito a un lavoro d'insieme su di essa»¹³.

È interessante l'affermazione finale, perché rispecchia il metodo «a grappolo», con il quale Orestano approcciava l'oggetto dell'indagine¹⁴. L'applicazione dello 'studio storico' del diritto, concetto che a Genova cominciava a delinarsi meglio, impone infatti una scrupolosa contestualizzazione, con approfondimenti sulla figura del *princeps* e i suoi poteri, sull'organizzazione pubblica da Augusto in avanti, sull'amministrazione centrale e delle province, sui rapporti tra le varie procedure, sui funzionari imperiali, ecc. ecc.¹⁵.

⁹ Sono citazioni tratte dal ricordo che, rispettivamente, LANZA 2013, p. 4 e CAMPOLUNGI 2014, p. 519 dedicano alla de Marini.

¹⁰ DE MARINI AVONZO 1988b, pp. 211-212.

¹¹ ORESTANO 1981, 1.

¹² Un tema sempre caro a Orestano, il cui interesse fu alimentato, proprio durante il soggiorno genovese, grazie ai colloqui e agli scambi avuti con Salvatore Satta e poi anche con Giovanni Conso, e – come lo stesso Orestano aggiunge – perché «stimolat[o] dai giovani che avevo vicino o intorno a me in quegli anni, Franca Avonzo, Luigi Raggi, Giovanni Tarello, Carlo de Marini e altri. *Anni indimenticabili, anch'essi*» (*ibidem*, pp. 462-463, sottolineature mie).

¹³ ORESTANO 1981, 1, p. 455.

¹⁴ Sempre la DE MARINI AVONZO (1988, p. 209) scriverà – a proposito dell'opera di Orestano – «come di una riflessione continua, che si arricchisce nel tempo, senza fermarsi mai».

¹⁵ La rappresentazione antidogmatica del fenomeno giuridico si risolve appieno nella realtà storica. Se ne trovano i primi riferimenti proprio nella *Prolusione* genovese del 1950 (già citata nel testo), dove l'*Historisierung* è difesa sia contro le critiche interne agli studi romanistici che contro quelle proprie di altre discipline giuridiche (pp. 77-79). Lo studio

A rendere ancora più problematico l'approccio era, a quel tempo, il ritardo degli studi romanistici sul processo nell'età imperiale e, più ingenerale, sul periodo tardoantico¹⁶. A proposito di questi interessi, la de Marini scriverà: «Salvo un unico studio di Alfred Pernice, la procedura dell'età imperiale non era mai stata fatta oggetto di ricerca monografica; semplicemente non era ancora emersa come tema importante in una tradizione di studi [...]»¹⁷.

Dobbiamo quindi immaginarci questo giovane professore che, sui temi del processo romano nel periodo del principato, tiene lezioni, scrive, si intrattiene con colleghi e assistenti nei corridoi dell'Ateneo e nelle stanze dell'Istituto di via Balbi.

È in questa temperie¹⁸, che la giovane de Marini, 'colpita'¹⁹ dal metodo e dagli argomenti del Professore, cominciò a muovere le prime ricerche.

2. Franca de Marini: gli inizi

I lavori della de Marini, nel decennio 'orestaniano' genovese, sono nove. Tra questi mi limito a segnalare: il lungo articolo *Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'*, in *BIDR* 59-60, 1956, pp. 125-198 (recensito da BURDESE 1956); la monografia *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Giuffrè, 1957 e l'*Appendice (La delimitazione territoriale nel mondo romano. Significato religioso ed effetti giuridici)* al corso genovese (a.a. 1957-1958) di Orestano su *Il problema delle fondazioni in diritto romano. Appunti delle lezioni tenute nell'Università di Genova*, 1, Giappichelli, 1959²⁰.

Vanno ancora ricordate quattro voci per il *Nuovissimo Digesto Italiano*; una breve recensione sulla polemica Windsheid-Muther a proposito dell'*actio*²¹; un altro breve articolo *La repressione penale della violenza testamentaria (CI.6.34.1)*, in *IURA* 6 (1955), pp. 120-127.

Ho incentrato l'attenzione sui primi tre scritti.

storico del diritto (e non solo del diritto romano) – per Orestano – non può essere ricondotto a una semplice questione di metodo, perché questo «presuppone e implica una diversa impostazione del modo di concepire l'oggetto cui il metodo si applica, una diversa impostazione di fronte a ciò che si assume ad oggetto della scienza stessa» (*ivi*, 76). Superata l'artificiosa dicotomia 'metodo/contenuto', lo studio storico del diritto si traduce nello studio dell'«esperienza giuridica» (sul complesso sintagma rinvio allo stesso ORESTANO 1981, 3, p. 487 ss., dove si possono anche cogliere le rielaborazioni [«tappe»] diverse nel tempo che il romanista apportò al concetto formulato da Capograssi [si veda in part. pp. 521 ss. Per una riflessione recente si veda BRUTTI 2019, pp. 1-41]). L'indagine sull'esperienza del passato come del presente «genera nuova esperienza, la quale, comunque si attinga, conduce sempre ad un'attività di scienza del diritto» (*ivi*, p. 113). La sintesi di questo percorso intellettuale è tracciata mirabilmente in ORESTANO 1981, 1, pp. 455-484.

¹⁶ Cfr. ORESTANO 1951b, pp. 101 ss.

¹⁷ DE MARINI AVONZO 1988a, pp. 556-557.

¹⁸ Si veda DE MARINI AVONZO 2003, pp. 97 ss.

¹⁹ DE MARINI AVONZO (1988b, p. 210) usa il termine più impattante "choc", per descrivere l'influenza che Orestano esercitò sulla ricerca storico-giuridica sua e di un'intera generazione. Siamo nell'immediato dopoguerra dove, a fronte di un'Italia distrutta e in ricostruzione (come tutta l'Europa), la scienza giuridica europea-continentale aveva perso il riferimento sicuro del positivismo giuridico (si veda quanto scrivo, più avanti, alla nt. 41).

²⁰ Il testo (cui faccio riferimento) è stato ripubblicato nella *Rivista di Diritto Romano* VIII, 2008, 1-140, con una *Nota di lettura: Le «Fondazioni» di Orestano* di Maria Campolunghi.

²¹ DE MARINI AVONZO 1954, pp. 7 s.

2.1. L'Appendice

Muoverei dall'*Appendice*, che presenta particolarità sia nella forma: un'aggiunta appunto al corso universitario, che Orestano pubblica nel 1959 «destinato esclusivamente agli studenti»; sia nei contenuti, che si configurano come approfondimenti marginali di alcuni aspetti delle lezioni.

La materia²² trattata da Orestano nel corso è relativa alla teoria dei diritti soggettivi, meglio del «soggetto di diritto», e, nello specifico, a *Il Problema delle fondazioni in diritto romano*. Un argomento, quello delle 'persone giuridiche', su cui Orestano tornò in seguito altre volte²³.

L'intuizione, da cui muove la ricerca orestaniana, è che dai testi del *Corpus iuris* giustiniano emergeva «una pluralità di concezioni e di soluzioni... nella quale l'assenza di ogni implicazione soggettivistica [...] conservava l'eco di assai più remote visioni 'materiali'»²⁴. Già nelle lezioni genovesi, lo studioso metteva in discussione l'uniformità terminologica e 'tecnica' nei documenti testuali ancora del II e III secolo d.C., assunta come presupposto degli schemi tradizionali con i quali i romanisti rappresentavano il problema delle persone giuridiche²⁵, sforzandosi di contro di approntare modelli euristici per cogliere gli aspetti peculiari dell'esperienza romana, come quello di «centro di riferimento di diritti o di obblighi»²⁶.

Nulla o pochissimo di tutto ciò è presente nello scritto della de Marini. Esempio è la quasi mancanza di rimandi reciproci sia nel testo di Orestano che in quello della sua Allieva.

Orestano rinvia esplicitamente una sola volta all'*Appendice*²⁷; altrettanto 'avaro' di richiami è il testo della de Marini. Al riguardo, ne ho contati soltanto due: uno speculare a quello di Orestano appena citato; l'altro a proposito dell'assegnazione dell'*ager publicus* a determinati cittadini in forma di proprietà privata ad opera dello «Stato» romano²⁸. D'altra parte gli intenti dichiarati nell'*Appendice* – come chiarisce il titolo – erano di approfondire il significato religioso e gli effetti giuridici della delimitazione territoriale nel mondo romano²⁹. Un tema che apriva a quello più vasto e impegnativo dei rapporti tra religione e diritto (cui pure Orestano

²² Per le vicende inerenti al testo orestaniano, rinvio alla citata *Nota di lettura* di CAMPOLUNGHY 2008.

²³ Fino alla pubblicazione della monografia (ORESTANO 1968), che rappresentò una prima chiusura del cerchio, come si ricava dalla data impressa al termine della *Presentazione* del volume: «Genova, giugno 1958-Roma, marzo 1968». Che dovette trattarsi di una prima parte della ricerca è lo stesso Orestano a darne notizia, quando sempre nella *Presentazione* scrive: «...in cui pubblico il primo volume e che spero fra non molto di poter completare» (p. IX). Speranza risultata purtroppo vana.

²⁴ *Ivi*, p. VII.

²⁵ ORESTANO 1959b, p. 47.

²⁶ *Ivi*, p. 20. Uno sforzo metodologico, che caratterizza tutta la ricerca di Orestano, al fine di evitare, nello studio del passato, la «proiezione della concezione moderna, che determina nella stessa interpretazione dei dati testuali una specie di 'slittamento concettuale', assai pericoloso» (come scrive a proposito della «eredità giacente» intesa da Bonfante, in ORESTANO 1959b, p. 76). Vi è in questa frase lo scrupolo, che sempre accompagnerà Orestano, di adeguare i concetti all'esperienza che si intende conoscere, evitando il rischio di 'spostamenti', 'generalizzazioni', 'autoproiezioni' (ORESTANO 1987, pp. 402 ss.).

²⁷ ORESTANO 1959b, p. 40, dove, a proposito della *exaratio* di una *civitas*, si rinvia genericamente ai riti di fondazione della 'città' trattati nell'*Appendice* (pp. 124-126). Si tenga presente che, nella *Avvertenza* alla pubblicazione del 1959, si legge, dopo i ringraziamenti alla «Dott. Franca de Marini Avonzo», che l'*Appendice* «fa parte anch'essa del programma d'esame» (p. 16).

²⁸ DE MARINI AVONZO 1959, p. 121, per il primo riferimento; p. 129, per il secondo (qui l'autrice rinvia esplicitamente all'argomento trattato a p. 32 del volume).

²⁹ DE MARINI AVONZO 1959, p. 108.

dedicherà ricerche importanti³⁰), con ricadute sulla problematica delle persone giuridiche ma certamente non direttamente collegato al corso.

Dobbiamo quindi concludere che nel saggio della de Marini non si registrano influenze del Maestro? Non ne sarei così sicuro.

Almeno in due punti è possibile cogliere il condizionamento dell'Orestano di quel periodo.

Il primo è nell'uso del termine 'Stato', presente più volte nel testo delle lezioni. Come ha già messo in evidenza Maria Campolunghi³¹, l'attenzione di Orestano, nell'evitare l'uso di «schemi concettuali del nostro presente» per le indagini sul passato, viene qui disattesa per quanto riguarda «l'uso della categoria moderna 'Stato' con la sua astrazione estranea all'esperienza romana»³². L'imprudenza si può spiegare col fatto che la ricerca di Orestano sulle 'persone giuridiche' fosse *in itinere* e che solo in seguito, affinando la riflessione, anche il termine 'Stato' fu scartato perché proprio di un'esperienza successiva a quella romana³³. Nel testo dell'*Appendice*, tale parola ricorre più volte. Come ad esempio a proposito delle assegnazioni private di appezzamenti dell'*ager publicus*: «Tale forma di occupazione era però soltanto concessa dallo *Stato*, che poteva revocarla a suo piacimento: la storia della legislazione agraria descrive il succedersi delle norme con cui lo *Stato* romano...» (corsivi miei)³⁴.

Il secondo punto di contatto mi sembra si possa cogliere nell'uso ampio ed 'egualitario' delle fonti 'giuridiche' e 'non giuridiche' per la ricostruzione dell'oggetto storico indagato.

È questo un tema ben presente nella riflessione iniziale di Orestano³⁵. L'importanza di prendere in considerazione anche le testimonianze «extragiuridiche» per la ricostruzione del diritto romano (e non solo), affrancandole dall'asfittica condizione ancillare, era già presente nella parentesi genovese, se, appena arrivato nell'Università ligure, Orestano sentì il bisogno di scrivere che uno dei motivi di ordine scientifico, che aveva rimesso in discussione l'intero impianto della ricerca, sul matrimonio romano, era stato proprio «evadere [...] dal chiuso delle fonti giuridiche»³⁶. La stessa Allieva sottolinea come l'approccio innovativo di trattare le 'fonti' rappresentò l'aspetto da cui fu maggiormente colpita dell'insegnamento genovese del Maestro³⁷.

Si comprende allora l'ampio uso di testi letterari che la de Marini riserva all'approfondimento di forma, modalità e risultati della delimitazione territoriale a Roma. Ne è un esempio

³⁰ Per tutti, ORESTANO 1967.

³¹ CAMPOLUNGI 2008, pp. 12-13.

³² *Ivi*, p. 14.

³³ È lo stesso Orestano a denunciare il suo «peccato» (1968 = 1981, 5, p. 439), quando, tornando sul tema dell'«organizzazione pubblica romana», dichiara la non pertinenza del termine 'Stato' per descrivere l'esperienza romana, con l'impegno a non usarlo più per l'intero libro (si veda ORESTANO 1968, pp. 185-196). Anche la DE MARINI AVONZO (1983) giunge con gli anni a stigmatizzare la traduzione «in termini di 'stato' le varie forme di organizzazione giuridica che si sono succedute nella storia di Roma» (p. 136).

³⁴ DE MARINI AVONZO, 1959, p. 129, dove l'autrice rinvia al testo di ORESTANO 1959b, p. 32, nel quale il termine 'Stato' è presente.

³⁵ ORESTANO 1951c, pp. 115-143; Id. 1953, pp. 321-326; Id. 1987, pp. 514-518.

³⁶ ORESTANO 1951c (= 1981, 4, p. 122).

³⁷ DE MARINI AVONZO 1988, p. 212.

il capitolo dedicato alla fondazione della città, centrato su alcuni versi di Ovidio (*Fast.* 4,819-826), che vengono interpretati a fini giuridici anche con l'ausilio dei risultati archeologici³⁸.

Un approccio quindi non tradizionale per la ricostruzione di quel fenomeno giuridico, che risentiva dello sforzo di Orestano di considerare le fonti 'non giuridiche' non come «cornice storica» della conoscenza bensì parti integranti di una «visione oltre la norma» del diritto e, a maggior ragione, del diritto romano³⁹.

2.2. Gli studi sul 'processo': influenze nel metodo e nei contenuti

Nei due lavori sul processo (*Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'* del 1956 e *La funzione giurisdizionale del senato romano* del 1957)⁴⁰ è possibile individuare l'influenza del Maestro sia nel metodo che in alcuni singoli contenuti.

2.2.1. Lo studio storico del diritto

Gli anni genovesi di Orestano sono segnati dall'avvio di una lunga riflessione sul modo di intendere lo studio del diritto romano e *tout court* del 'diritto'⁴¹. Ne è testimonianza la prima pubblicazione dell'*Introduzione allo studio storico del diritto romano*, proprio di quel periodo (1953b)⁴². Convinto della storicità del fenomeno giuridico, a maggior ragione l'analisi storica deve praticarsi nello studio del diritto romano, dove invece, pur con diverse sfumature, la tendenza è sempre volta a riprodurre il modello di un «diritto romano attuale».

Tale impostazione antidogmatica è individuabile già nelle prime ricerche di diritto processuale romano della de Marini e segnerà tutta la sua produzione scientifica⁴³.

³⁸ DE MARINI AVONZO 1959, pp. 122 e s.

³⁹ ORESTANO 1951c (= 1981, 4, pp. 136 s.).

⁴⁰ Sulla *cognitio senatus*, la ricerca della studiosa genovese rappresenta ancora – come scrive Francesco Arcaria (1922, p. 25) – un «punto di partenza obbligato».

⁴¹ Sono questi gli anni, immediatamente successivi alla conclusione della tragedia della Seconda guerra mondiale, dove la scienza giuridica europea, tra cui anche quella italiana, si sforzava di reagire alla crisi del positivismo giuridico (cfr. BRUTTI 1989, p. 680), battendo strade nuove nella ricerca di valori-guida con l'aiuto di categorie sociologiche, storiche, comparatistiche, politico-economiche (per un primo, breve spunto si veda CALORE 2016, pp. 132 ss.). Una testimonianza della mancanza di punti di riferimento scientifico, che i giovani studiosi del diritto di quel periodo percepivano, e delle domande, che si ponevano, si riscontra proprio in un passaggio della de Marini a proposito dell'impatto innovativo che l'*Introduzione allo studio storico del diritto romano* di Orestano suscitò: «Erano bui gli anni Cinquanta [...] Da studenti, o da giovani dottori avevamo allora pressanti esigenze culturali, convinti, come eravamo, di dover colmare subito tutte le lacune di un'educazione precaria, fornita nell'isolamento della guerra [...] E qui entra in scena l'*Introduzione*, in una sua prima forma di prolusione tenuta da Orestano allora chiamato a Genova sulla cattedra di Diritto Romano» (DE MARINI AVONZO 1988, p. 209). La scienza giuridica italiana era attraversata dal dibattito sulla 'crisi del diritto', così il titolo di un libro collettaneo uscito in quegli anni (AA.Vv. 1953). Un concetto che sarà presente in alcuni saggi di giovani docenti genovesi molto legati ad Orestano: TARELLO 1957; RAGGI 1958; DE MARINI 1959, 3-49.

⁴² Ristampata e ampliata più volte in seguito: 1961 e 1963 (di questa ultima pubblicazione ora esiste una ristampa 2021, sempre per i tipi di Giappichelli), fino all'edizione de Il Mulino del 1987, dove il titolo subisce una lieve ma importante modifica con l'eliminazione dell'aggettivo «storico». Orestano è ormai convinto di «quanta inutile tautologia vi fosse nel dire 'storico' lo studio di un 'diritto positivo', di un diritto cioè che per il fatto di 'essere esistito' o di 'esistere' può essere unicamente 'storico'» (ORESTANO 1987, p. 11). Una convinzione che, «guardando in prospettiva», può forse valutarsi troppo ottimistica (così il commento di BRUTTI 2021, p. XVII).

⁴³ VIARENGO 2014, p. 566.

Gli esempi sono molti; mi soffermerò soltanto su alcuni dei più eclatanti.

Il primo sta proprio nell'impostazione con la quale la de Marini approfondisce i mezzi processuali predisposti dall'ordinamento romano per la repressione dei delitti privati (*delicta*) e pubblici (*crimina*) quando, nel passaggio alla formazione socio-politica dell'impero, «mutò la configurazione dei singoli fatti illeciti, fino a riunirli tutti in un unico sistema di repressione penale a carattere statutale»⁴⁴.

Tralasciando per il momento il significato di tale frase che riassume una delle convinzioni di fondo del lavoro del 1956, interessa sottolineare la modalità con la quale la studiosa prende le distanze dalla tesi dominante nella dottrina di allora, contestando la deduzione dai documenti testuali di una regola edittale sovraordinata che attribuisse una «maggior importanza del *iudicium publicum*, fissandone la precedenza in ogni caso di interferenze tra procedimenti pubblici e privati»⁴⁵.

Il criterio, per tentare di rintracciare la soluzione praticata dall'ordinamento giuridico romano, è indicato nell'«esame senza preconcetti della casistica offerta dalle fonti».

Penso che tale approccio rappresenti la natura profonda del modo di fare ricerca della de Marini: la preminenza della lettura delle fonti non su «*basi sistematiche*». Un esercizio che la portò, nel caso specifico delle interferenze tra i diversi mezzi di repressione pubblici e privati, alla convinzione di uno stato di «coesistenza» e non di «concorrenza» degli stessi⁴⁶.

È evidente il tentativo di accostarsi alla elaborazione giuridica romana valorizzando l'analisi del caso e la sua contestualizzazione storica, scevra da costruzioni astratte e sistematiche. Una scelta questa che può essere ricondotta alla visione anti-dogmatica del diritto che Orestano andava esponendo nei suoi primi corsi genovesi.

Ritengo che tale orientamento antisistemico sia rintracciabile ancora nello sforzo, compiuto dalla studiosa, di delineare il tipo di ordinamento processuale all'interno del quale i diversi procedimenti 'concorrenti' di uno stesso fatto furono ricondotti⁴⁷.

Il metodo è simile a quello appena descritto: lettura delle 'fonti' senza la pregiudiziale dogmatica, ricostruendo il caso e la soluzione prospettata all'interno del contesto storico.

Così facendo, la de Marini individuava due realtà giudiziali, anch'esse 'coesistenti': da una parte la procedura delle *quaestiones* dell'*ordo iudiciorum* (riformata dalla legge *Iulia iudiciorum publicorum*) e dall'altra la *cognitio extra ordinem*, che la cancelleria imperiale assecondava creando nuovi *crimina extraordinaria*. Le due realtà erano però rappresentate non come due situazioni separate, quanto piuttosto «integrate» e talvolta «intersecate»⁴⁸.

La repressione di *crimina* e *delicta* risultava allo stato dei fatti molto 'liquida' e poco sistematizzata, attuandosi con rimedi differenti che «coesistevano».

⁴⁴ DE MARINI AVONZO 1956, p. 125.

⁴⁵ *Ivi*, p. 128.

⁴⁶ *Ivi*, pp. 139-142.

⁴⁷ *Ivi*, pp. 176 ss.

⁴⁸ *Ivi*, pp. 142-143, con esplicito richiamo alla ricerca di BRASIELLO 1937, p. 45 contro la posizione di LAURIA 1933, p. 5.

La logica di tale situazione è spiegata dalla de Marini con l'argomento che, fino a quando i giudizi si svolsero nelle forme stabilite dell'*ordo iudiciorum*, fu impensabile nonché inutile la prescrizione normativa dell'accorpamento. Quando poi con l'intervento degli imperatori si attenuò la distinzione tra *iudicia publica* e *iudicia privata* e durante l'età dei Severi le *cognitiones* andarono progressivamente generalizzandosi, si assistette, a partire dalle province, al distacco dalla prassi corrente, permettendo così che, con una sola sentenza, si risolvesse la causa civile principale e la questione criminale incidentale⁴⁹.

L'evoluzione registrerebbe una svolta importante nel corso della metà del III secolo d.C., quando la procedura cognitoria prese il sopravvento con i suoi tratti caratteristici di accorpamento degli organi giudicanti e accorpamento dei procedimenti⁵⁰, costituendo così un unico ordine processuale sia per i procedimenti in materia civile che in materia penale.

Tale conclusione fu influenzata da una precedente ricerca di Giovanni Pugliese, *Processo penale e processo pubblico*⁵¹, ma risente anche dello studio che, in quel periodo, Orestano andava conducendo sull'*Appello*, che infatti viene citato⁵².

L'analisi della de Marini si muove quindi avendo sullo sfondo le novità introdotte dalla *cognitio extra ordinem* e il suo continuo e asimmetrico relazionarsi con il sistema giudiziario ordinario.

Il nuovo sistema processuale, avviato con l'avvento dell'impero e consolidatosi sotto i Severi⁵³, rappresenta anche il perno intorno al quale ruota l'intero studio di Orestano sull'*Appello*⁵⁴. Permeato del «potere di comando» dell'imperatore (un potere 'di fatto', come precisò Orestano⁵⁵), il nuovo ordinamento giudiziario costituiva «il substrato dell'appello, dal quale

⁴⁹ DE MARINI AVONZO 1956, p. 192.

⁵⁰ Se ne ha una prima avvisaglia nella costituzione degli imperatori Valeriano e Galieno dell'anno 262 d.C. (C. 3,8,3), che però porta i segni dei «nuovi principi introdotti dalla *cognitio extra ordinem*» (DE MARINI AVONZO 1956, pp. 191-192).

⁵¹ Si tratta della *Prolusione* genovese (PUGLIESE 1948). La DE MARINI (1956) vi rinvia esplicitamente a pp. 144 e s.

⁵² DE MARINI AVONZO 1956, p. 192, nt. 212. Anche ORESTANO (1953a, pp. 60 ss.) richiama lo scritto appena citato di Pugliese.

⁵³ ORESTANO 1953a, pp. 432-434: «l'appello [...] perso ogni carattere della sua iniziale 'straordinarietà' [...] appare [...] come un mezzo procedurale del tutto entrato nell'uso normale e corrente [...] un *ius appellandi*».

⁵⁴ Per dirla tutta, l'argomento costituì uno dei primi temi di ricerca del giovane Orestano, il quale vi dedica la *prolusione*, *Augusto e la 'cognitio extra ordinem'*, tenuta nell'Università di Cagliari il 27 gennaio 1938 e pubblicata nella stessa forma in *Studi economici-giuridici della R. Università di Cagliari XXVI* (1938), pp. 5-42, dove sono presenti in embrione, al netto delle questioni ideologiche proprie del tempo (come ad esempio l'esaltazione del «genio latino» nei confronti degli apporti «esterni-provinciali-ellenistici»), le idee che saranno sviluppate nelle ricerche successive.

⁵⁵ ORESTANO 1953a, pp. 167 e 439. Orestano aveva iniziato a riflettere sul tema già nel 1937 con un breve saggio *Il Potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali*, Giappichelli 1937 (rist. 1962), dove, dopo aver acconsentito all'inesistenza formale del «potere legislativo» degli imperatori per tutto il periodo classico, afferma, con senso storico, l'esistenza di un potere normativo: «un potere nuovo rispetto allo *ius edicendi normale*» (p. 27) fondato sulla «supremazia e autorità di fatto» dell'imperatore (p. 30), l'*auctoritas* (p. 35). Fu a partire dall'imperatore Adriano e con il gran lavoro della scienza giuridica del II e inizi del III secolo d.C. che alle costituzioni imperiali fu riconosciuto un valore legislativo *extraordinarium* (pp. 61 ss.). Il potere di 'fare' diritto andava così a ricongiungersi, anche formalmente, con chi deteneva il potere politico-militare: si andava a costituire un ordinamento *extra ordinem*. Non a caso de Marini, a proposito della genesi della funzione giurisdizionale del senato, fa riferimento all'«autorità di fatto» dell'imperatore (p. 11), con esplicito richiamo al saggio di Orestano (DE MARINI AVONZO 1957, p. 169).

esso traeva la sua ragion d'essere e la sua articolazione»⁵⁶, consentendo «l'unificazione di molte forme procedurali» sia pubbliche che private in precedenza distinte e autonome⁵⁷.

Si trattò di una trasformazione profonda del sistema processuale romano che, da una parte, realizzò il superamento della concezione privatistica delle precedenti forme di processo e, dall'altra, favorì una maggiore partecipazione del potere organizzato dell'imperatore alla produzione normativa⁵⁸.

Aspetti questi che sono alla base delle ricerche della de Marini e che narrano il compiersi di «una vera e propria rivoluzione... [d]i nuovi rapporti tra i cittadini e lo Stato»⁵⁹.

2.2.2. «L'anacronistica scissione tra fonti giuridiche e fonti extragiuridiche»⁶⁰

Altro influsso può essere riconducibile all'insegnamento orestiano relativo al «lavorare direttamente sulle fonti»⁶¹.

È sufficiente richiamare la tesi principale della prima monografia della de Marini *La funzione giurisdizionale del senato romano* (1957), dove la studiosa sostiene che «accanto all'attività giudiziaria in materia penale... [esistesse] anche una giurisdizione senatoria in campo civile», esercitata direttamente dal senato dietro l'autorità dell'imperatore, durante tutto il principato a cominciare da Augusto, sia nei giudizi di primo grado che in quelli di seconda istanza⁶².

Un'ipotesi audace che, pur riprendendo alcune intuizioni della dottrina precedente⁶³, rappresenta una novità anche nei confronti della teoria del Mommsen sul senato come «*consilium del console*»⁶⁴.

La sicurezza del giudizio critico della studiosa è fondata su una solida base testuale, dove la lettura dei documenti storico-letterari è intrecciata con l'esegesi dei testi dei giuristi e sostenuta da un «rigoroso apprezzamento filologico»⁶⁵. Cosicché le scarse notizie sulla competenza senatoria circa gli appelli in materia civile presente nelle fonti letterarie (Dione Cassio; Tacito; Svetonio; gli Scrittori della Storia di Augusto) sono corroborate da quelle dei giuristi, sia per il periodo di Augusto che per Nerone e Marco Aurelio⁶⁶.

Come non cogliere, nell'impiego di tutti i documenti testuali antichi, l'invito orestiano a superare la «tradizionale distinzione fra 'fonti giuridiche' e 'fonti extra giuridiche'» per la conoscenza del fenomeno storico-giuridico?⁶⁷.

⁵⁶ ORESTANO 1953a, p. 431.

⁵⁷ *Ivi*, pp. 15 e 60, dove è evidente lo stretto rapporto con DE MARINI AVONZO 1956, p. 192 e DE MARINI AVONZO 1957, p. 2.

⁵⁸ ORESTANO 1953a, p. 438.

⁵⁹ *Ivi*, p. 439.

⁶⁰ Il titolo riproduce una frase di DE MARINI AVONZO 1988, p. 558.

⁶¹ *Ivi*, p. 557.

⁶² DE MARINI AVONZO 1957, pp. 36 ss.

⁶³ Come ad esempio il richiamo a DE FRANCISCI 1938, p. 369, a proposito del binomio «autorità del Senato» e «potere dell'imperatore» (si veda DE MARINI AVONZO 1957, p. 11).

⁶⁴ Cfr. le recensioni al libro della de Marini di GAUDEMET 1958, pp. 335-340 e di BROGGINI 1958, pp. 250-255.

⁶⁵ DE MARINI AVONZO, LANZA 2001³, p. 3, il modo in cui interpretare, nel corso dei secoli, i documenti testuali romani è sempre stata una peculiarità dell'insegnamento della studiosa genovese.

⁶⁶ DE MARINI AVONZO 1957, pp. 36-44.

⁶⁷ Si veda quanto già scritto nella nt. 35.

2.2.3. Contenuti

Accanto a questo tipo di influenze, si possono individuare singoli punti in cui le tesi innovative di Orestano sulla materia dell'appello sono esplicitamente richiamate dalla de Marini, come propedeutiche alle proprie soluzioni.

Così nel saggio *Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'* (1956), l'attenzione dei giuristi severiani al rapporto tra *iudicium publicum* e *iudicium privatum* è giustificato dalla de Marini anche con le trasformazioni che, proprio in quel periodo dell'esperienza giuridica romana, subì la regola dei limiti soggettivi della cosa giudicata. Una riforma che si iscriveva nel cambiamento più generale della *res iudicata*, al centro dello studio sull'appello di Orestano⁶⁸. Il quale aveva appunto sottolineato che gli effetti sospensivi dell'appello rompevano l'unità fra 'sentenza' e '*res iudicata*', tipica della forma processuale ordinaria; per cui ora, con la *cognitio*, soltanto dopo aver risolto in positivo o in negativo il ricorso dell'appellante, si sarebbe potuto parlare di sentenza con valore di cosa giudicata⁶⁹. Tale nuova situazione rimetteva in discussione l'autonomia tra la procedura criminale e il contestuale processo civile propria dell'*ordo iudiciorum*, spingendo i giuristi dell'epoca «ad occuparsi dei rapporti tra processo privato e processo criminale, per negare che la decisione su uno di essi, pur essendo resa tra le stesse parti, dovesse impedire lo svolgimento dell'altro»: la tesi conclusiva del lavoro della de Marini⁷⁰.

I risultati raggiunti da Orestano nella ricerca sull'appello sono utilizzati dalla de Marini anche nelle sue ricerche sulla *cognitio senatus* (1957).

Una parte del lavoro, sebbene quella più estesa sia centrata sugli aspetti penali, è dedicata all'attività giudiziaria del senato in materia civile⁷¹. La studiosa è convinta che, a partire da Augusto (Dione Cass. 55,34,2), gli imperatori incaricarono il senato di amministrare 'straordinariamente' la giustizia di determinati casi, anche in fase d'appello, senza che, in seguito, il conferimento fosse revocato⁷². Si prendono così le distanze dalle tesi dominanti in dottrina (Rudorff, Bethmann-Hollweg, Merkel), dove invece si sosteneva «una semplice concessione temporanea»⁷³.

La convinzione della studiosa, sostenuta dall'analisi puntuale di una serie di casi trattati nel *Digesto*, la porta a concludere che il senato fosse competente a giudicare in sede appello in materia di cause fiscali, di fedecommissi e di manumissioni. A questo punto però, si trattava di risolvere il rapporto fra la giurisdizione consolare di 'primo grado' (implicata nelle stesse

⁶⁸ DE MARINI AVONZO 1956, pp. 156 ss., dove (p. 157, nt. 112) sono esplicitamente richiamate le conclusioni avanzate da ORESTANO 1953a, pp. 395-400.

⁶⁹ ORESTANO 1953a, p. 395.

⁷⁰ DE MARINI AVONZO 1956, p. 157.

⁷¹ DE MARINI AVONZO 1957, pp. 36-60.

⁷² DE MARINI AVONZO 1957, p. 36, nt. 78, cita al riguardo, per prima volta, *L'appello* di Orestano (1953a), anche per criticare la tesi di VOLKMANN 1935, p. 177, secondo cui «l'attività del senato come corte d'appello nella prima età imperiale» sarebbe indimostrata.

⁷³ DE MARINI AVONZO 1957, pp. 41-44.

materie) e quella senatoria di seconda istanza, tenendo peraltro conto che il senato era convocato e presieduto dal console stesso. Il problema trovò soluzione nella «larga discrezionalità concessa al *iudex a quo* nel valutare l'ammissibilità dell'appello sia dal punto di vista rituale che da quello del suo fondamento». Una 'scoperta' di Orestano che, nel suo lavoro sull'appello, concludeva proprio al riguardo che il giudice *a quo* «era l'*arbitro* della prima fase del procedimento d'appello»⁷⁴.

Pochi ma decisivi richiami, che evidenziano come i risultati raggiunti da Orestano sul tema dell'appello abbiano guidato le prime ricerche della de Marini.

3. Raggi-de Marini

Un cenno sul rapporto scientifico che, in quel periodo genovese, si avviò fra Luigi Raggi e Franca de Marini Avonzo.

Raggi, di poco più giovane della de Marini, era impegnato all'inizio della sua breve ma intensa esperienza di ricerca, a differenza della collega, in ricerche di taglio teorico-metodologico⁷⁵, per poi giungere, sotto lo sprone di Orestano⁷⁶, a pubblicazioni che affrontarono temi di carattere processuale: *Osservazioni sull'impugnazione dei giudizi divisorii*, in *Iura* X, 10, 1959, pp. 131-145; *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, I, Giuffrè, 1961, il primo lavoro monografico e più tardi, fuori dal contesto temporale qui preso in considerazione, il volume *La 'restitutio in integrum' nella 'cognitio extra ordinem'*, Giuffrè, 1965.

La mia attenzione è incentrata sulla monografia del 1961, pubblicata quando Orestano ha da poco lasciato Genova per Roma 'Sapienza' (1960) seguito dallo stesso Raggi⁷⁷. Possiamo quindi dedurre che l'opera fu pensata e scritta nel periodo genovese.

La riflessione di Raggi si svolge in quella «terra di nessuno» racchiusa fra gli schemi del sistema processuale ordinario romano e i molteplici rimedi contro gli atti del magistrato fuori dell'ambito dell'appello ma alimentati dalle nuove procedure delle *cognitiones*.

Lo strumento di cui si avvale per l'indagine, con grande attenzione critica, è il concetto moderno di 'impugnazione', consapevole che esso sia «del tutto estraneo all'esperienza romana»⁷⁸, sebbene i termini '*impugnare*' e '*impugnatio*' siano presenti nella lingua latina con il significato di «contestazione».

Il libro si articola in tre capitoli *Nullità e appello*, *L'appello nel processo esecutivo*, *L'impugnazione del giudizio civile viziato da un 'crimen'*. Quasi tre saggi autonomi volti però a lumeggiare

⁷⁴ ORESTANO 1953a, p. 365 (corsivo mio), puntualmente citato dalla DE MARINI AVONZO 1957, p. 58, nt. 149.

⁷⁵ Lo ricorda bene Orestano (1975, p. VII): «Nella vasta problematica di quella che allora si chiamava la "crisi del diritto romano", egli [Raggi] si appassionò immediatamente all'approfondimento del rapporto fra le posizioni del materialismo storico e gli studi romanistici» (per qualche approfondimento rinvio a CALORE 2018, pp. 61 ss.).

⁷⁶ ORESTANO 1975, p. XIII.

⁷⁷ Raggi è «nel 1960 assistente volontario, poi straordinario, poi incaricato e dal 1962 assistente ordinario di Storia del diritto romano a Roma» (ORESTANO 1975, p. XVI).

⁷⁸ RAGGI 1961, p. 5.

gli strumenti che, con il progressivo affermarsi della nuova procedura cognitoria, consentivano il riesame delle sentenze anche di quelle del processo ordinario.

È evidente che l'oggetto dell'indagine sia strettamente intrecciato al più generale argomento dell'appello. Da qui una costante dialettica con lo studio di Orestano sul tema. Circo- stanza questa che non mancarono di rilevare alcuni recensori⁷⁹. Nondimeno è lo stesso Raggi, nelle prime pagine della monografia, a rinviare apertamente ad Orestano «per le indicazioni sugli orientamenti della dottrina moderna intorno al problema dell'appellabilità delle sentenze dell'*ordo*»⁸⁰. L'approfondimento fattone da Raggi, però, arricchisce la tematica, introducendo nuove prospettive e soluzioni⁸¹.

Ai fini del mio intento è molto istruttivo l'argomento trattato nel capitolo terzo *L'impugnazione del giudizio civile viziato da un 'crimen'*, perché presenta molti punti di contatto con la materia trattata nel lungo articolo della de Marini (*Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'*). In quelle pagine, accanto all'influenza del Maestro, Raggi rimanda esplicitamente alla ricerca della collega. Personalmente ho contato almeno dieci rimandi specifici e non sempre si tratta di mere citazioni bibliografiche⁸².

Ne riferisco solo uno, relativo al rapporto fra *iudicium publicum* e privato.

In un caso di falso (trattato da una costituzione dell'imperatore Alessandro Severo del 223 d.C.)⁸³, il giudizio civile veniva sospeso per la risoluzione della connessa questione criminale.

Raggi pone in dubbio che il *iudicium publicum* facesse stato nel successivo processo civile⁸⁴. E, nell'interpretare la vicenda, individua l'esistenza di uno «schema di pregiudizialità», problematizzando la presenza di una regola 'sistematica'. La soluzione finale, che prospetta, è di piena adesione alla tesi della collega genovese, secondo cui non esisteva una regola generale, sebbene nella prassi si potessero avere situazioni di 'pregiudizialità' tra azione civile e azione criminale⁸⁵. Soltanto ai tempi dei Severi «la distinzione tra *iudicia publica* e *iudicia privata*» cominciò ad essere posta in discussione⁸⁶.

Rimandi e adesioni che mostrano una convergenza culturale tra i due giovani studiosi, che andava oltre la contingenza del singolo argomento e che invece era consolidata dalla visione dello studio del diritto derivante dall'insegnamento del comune Maestro di guardare il fenomeno giuridico all'interno della globalità della sua storia. Muove in tal senso il convincimento

⁷⁹ Puntuale quella di LUZZATTO 1962, p. 243: «appare abbastanza evidente che il volume del R. si presenta, per parecchi riguardi, come un corollario del Corso sulla *appellatio* dell'Orestano».

⁸⁰ RAGGI 1961, p. 7, nt. 4.

⁸¹ È lo stesso ORESTANO 1975, p. XIV, a sottolinearlo: «Per Raggi il punto di partenza sono stati i miei corsi. Ma anche questo può essere occasionale. Ciò che conta è il grande sbalzo avanti che egli ha fatto fare a questo settore degli studi romanistici».

⁸² Come nei punti richiamati in RAGGI 1961, p. 176, nt. 2; p. 178, nt. 5; p. 199, nt. 35-*bis*; p. 207, nt. 47.

⁸³ C. 4,21,2.

⁸⁴ RAGGI 1961, p. 192; p. 213, nt. 53; p. 214, nt. 56.

⁸⁵ *Ivi*, p. 184, nt. 19.

⁸⁶ *Ivi*, p. 194, con richiamo al rescritto dell'imperatore Adriano riportato in D. 42,1,33.

di Raggi, per cui il dato giuridico è sempre espressione dell'ambiente in cui fu generato⁸⁷; così come la convinzione della de Marini, secondo la quale l'attività della scienza giuridica è tutta dentro gli «avvenimenti politici e quindi nella cultura del suo tempo»⁸⁸, fuori da ogni tecnicismo e astrattezza.

Bibliografia

- AA.VV. 1953 = *La crisi del diritto*, Padova 1953, rist. 2022.
- ARCARIA 1992 = F. ARCARIA, 'Senatus censuif'. *Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano 1992.
- BRASIELLO 1937 = U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937.
- BROGGINI 1958 = G. BROGGINI, Rec. a DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano* in *IURA IX* (1958), pp. 250-255.
- BRUTTI 1989 = M. BRUTTI, *Antiformalismo e storia del diritto. Appunti in memoria di Riccardo Orestano*, in *Quaderni fiorentini* 18 (1989), pp. 675-728.
- BRUTTI 2019 = M. BRUTTI, *Giuseppe Capograssi: note sull'esperienza giuridica*, in *Interpretatio Prudentium IV*, 2 (2019).
- BRUTTI 2021 = M. BRUTTI, *Note introduttive* a R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, rist. Torino 2021.
- BURDESE 1956 = A. BURDESE, Rec. a F. DE MARINI AVONZO, *Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'*, in *IURA VII* (1956), pp. 155-160.
- CALORE 2016 = A. CALORE, *La romanistica italiana dal 1945 al 1970: tra storia e dogmatica*, in I. BIROCCI, M. BRUTTI (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, pp. 103-135.
- CALORE 2018 = A. CALORE, *Luigi Raggi: crisi e innovazione negli studi del diritto romano*, in *BIDR IV*, CXII (2018), pp. 61-79.
- CAMPOLUNGI 2008 = M. CAMPOLUNGI, *Nota di lettura: Le «Fondazioni» di Orestano*, in *Rivista di Diritto Romano VIII* (2008), pp. 3-15.
- CAMPOLUNGI 2013 = M. CAMPOLUNGI, s.v. *Riccardo Orestano*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1461-1464.
- CAMPOLUNGI 2014 = M. CAMPOLUNGI, *Lo stile scientifico di Franca de Marini Avonzo. Per una riflessione sul pensiero giuridico*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 2 (2014).
- DE FRANCISCI 1938 = DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, II, 1, Milano² 1938.
- DE MARINI AVONZO 1954 = F. DE MARINI AVONZO, *Rassegna della dottrina*, in *Diritto e pratica tributaria XXV*, 4 (1954).

⁸⁷ Cfr. la citazione in ORESTANO 1975, p. XXIII.

⁸⁸ DE MARINI AVONZO 2001³, p. 83.

- DE MARINI AVONZO 1956 = F. DE MARINI AVONZO, *Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'*, in *BIDR LIX-LX* (1956), pp. 125-198.
- DE MARINI AVONZO 1957 = F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957.
- DE MARINI AVONZO 1983 = F. DE MARINI AVONZO, *Educare con la storia: Diritto romano e 'sicurezza dello Stato'*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 18 (1983), pp. 126-150.
- DE MARINI AVONZO 1988a = F. DE MARINI AVONZO, *Riccardo Orestano*, in *SDHI LIV* (1988a), pp. 555-559.
- DE MARINI AVONZO 1988b = F. DE MARINI AVONZO, *Rileggere l'«Introduzione» di Orestano*, in *Labeo*, XXXIV (1988b), pp. 209-213.
- DE MARINI AVONZO 1989 = F. DE MARINI AVONZO, *Ricordo di Riccardo Orestano*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica XIX*, 1 (1989), pp. 3-5.
- DE MARINI AVONZO 2001³ = F. DE MARINI AVONZO, C. LANZA, *Critica testuale e studio storico del diritto*, Torino 2001³.
- DE MARINI AVONZO 2003 = F. DE MARINI AVONZO, *Genova Anni Cinquanta*, in *Diritto romano attuale* 10 (2003).
- DE MARINI 1959 = C.M. DE MARINI, *Il giudizio di equità nel processo civile. Premesse teoriche*, Padova 1959.
- GAUDEMET 1958 = J. GAUDEMET, Rec. a DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano* in *Labeo* 4 (1958), pp. 335-340.
- LANZA 2013 = C. LANZA, *Franca de Marini* in *Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, 14 (2013), pp. 51-65.
- LAURIA 1933 = M. LAURIA, *Accusatio-Inquisitio*, in *Atti Acc. Sc. Mor. Polit. di Napoli*, 56, 1933.
- LUZZATTO 1962 = G.I. LUZZATTO, Rec. a L. RAGGI, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, in *IURA XIII* (1962), pp. 242-248.
- ORESTANO 1938 = R. ORESTANO, *Augusto e la 'cognitio extra ordinem'*, in *Studi economici-giuridici della R. Università di Cagliari XXVI* (1938), pp. 5-42.
- ORESTANO 1951a = R. ORESTANO, *Il diritto romano nella scienza del diritto*, in *JUS* 2 (1951a).
- ORESTANO 1951b = R. ORESTANO, *Appunti sulla 'cognitio extra ordinem'* (corso litografato per gli studenti), Genova 1951b.
- ORESTANO 1951c = R. ORESTANO, *Introduzione a La struttura giuridica del matrimonio romano*, I, Milano 1951c [= *Ventotto pagine necessarie*, in *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981, pp. 115-143 da cui cito].
- ORESTANO 1953a = R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino 1953a².
- ORESTANO 1953b = R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino 1953b [rist. e ampl. 1961, 1963, rist. 2021 da cui cito].
- ORESTANO 1959a = R. ORESTANO, *'Obligaciones' e dialettica*, in *Mélanges Levy-Brubl*, Paris 1959a (= ID., *Edificazione del giuridico*, Bologna 1989, pp. 339-359).

- ORESTANO 1959b = R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano. Appunti delle lezioni tenute nell'Università di Genova*, 1, Torino 1959b [rist. 2008, 1-140, da cui cito].
- ORESTANO 1959c = R. ORESTANO, s.v. *Azione*, in *Enciclopedia del Diritto* 1959c [= ID., *Azione, Diritti soggettivi, Persone giuridiche*, Bologna 1978, pp. 13-111].
- ORESTANO 1960 = R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto: linee di una vicenda concettuale*, in *JUS* 11 (1960) [= ID., *Azione, Diritti soggettivi, Persone giuridiche*, Bologna 1978, pp. 113-189].
- ORESTANO 1967 = R. ORESTANO, *Fatti di normazione nell'esperienza arcaica*, Torino 1967.
- ORESTANO 1968 = R. ORESTANO, *Il 'problema delle persone giuridiche' in diritto romano*, I, Torino 1968.
- ORESTANO 1975 = R. ORESTANO, *Luigi Raggi. Discorso di commemorazione a Macerata* (1969), in L. RAGGI, *Scritti*, Milano 1975, pp. V-XXIV.
- ORESTANO 1981,1 = R. ORESTANO, *Appello Giudice Norma*, in *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981, pp. 455-467.
- ORESTANO 1981,2 = R. ORESTANO, *Postscriptum*, in *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981, pp. 113-114.
- ORESTANO 1981,3 = R. ORESTANO, *Della "esperienza giuridica" vista da un giurista*, in *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981, pp. 487-562.
- ORESTANO 1981,4 = R. ORESTANO, *Ventotto pagine necessarie*, in *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981, pp. 115-143.
- ORESTANO 1981,5 = R. ORESTANO, *Frammento su "Stato"*, in *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 439447.
- ORESTANO 1987 = R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987.
- PUGLIESE 1948 = G. PUGLIESE, *Processo penale e processo pubblico*, in *Rivista di diritto processuale*, 3 (1948) [= *Scritti giuridici scelti*, I, 1985, pp. 5 ss.].
- RAGGI 1958 = L. RAGGI, *In tema di crisi del diritto*, in *Jus* 9 (1958), pp. 141-145.
- RAGGI 1959 = L. RAGGI, *Osservazioni sull'impugnazione dei giudizi divisorii*, in *Iura* X, 10 (1959), pp. 131-145.
- RAGGI 1961 = L. RAGGI, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, I, Milano 1961.
- RAGGI 1965 = L. RAGGI, *La 'restitutio in integrum' nella 'cognitio extra ordinem'*, Milano 1965.
- TARELLO 1957 = G. TARELLO, *Sul problema della crisi del diritto*, Torino 1957.
- VIARENGO 2013 = G. VIARENGO, *Ricordo di Franca de Marini Avonzo*, in *Diritto @ Storia* 11 (2013), pp. 1-6.
- VIARENGO 2014 = G. VIARENGO, *Franca de Marini Avonzo. Maestra di diritto romano*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* XLIV, 2 (2014), pp. 565-570.
- VOLKMANN 1935 = H. VOLKMANN, *Zur Rechtsprechung im Prinzipat des Augustus*, München 1935.



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence

DIRITTI ANTICHI

Deformità o illegittimità?

Alcune considerazioni sul νόμος licurgico relativo all'ἀγεννές και ἄμορφον
(Plut. *Lyc.* 16.1-2)

LAURA PEPE

Il ruolo 'costituzionale' etrusco tra *regnum* e *Romana respublica*:
esegesi e critica delle fonti

ELIO DOVERE

Sull'originario significato del termine «paelex»

FERDINANDO ZUCCOTTI †

LE TRADIZIONI GIURIDICHE

Rechtsnachfolge unerwünscht oder: Vangerows wissenschaftlicher Nachlass

CHRISTIAN BALDUS

FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

Il concetto di solidarietà e la terza via tra socialismo e capitalismo.

A proposito di Leon Bourgeois

GUIDO ALPA

Ordinare il caos

Parte I: Cormanin e la nascita del diritto amministrativo

MARCO FIORAVANTI

Orestano-de Marini-Raggi: influenze e rimandi

ANTONELLO CALORE

ISBN 979-12-5477-332-1



9 791254 773321 € 70,00